





OPERE MINORI

DI

MELCHIORRE GIOJA.

TEORIA
CIVILE E PENALE DEL DIVORZIO

OSSIA

NECESSITÀ, CAUSE, NUOVA MANIERA D'ORGANIZZARLO SEGUITA DALL'ANALISI DELLA LEGGE FRANCESE 30 VENTOSO ANNO XI RELATIVA ALLO STESSO ARGOMENTO.

Ce qui tint les mariages si long-temps en honneur, et en sûreté, fut la liberté de les rompre.

MONTAIGNE, liv. 2, chap. 15.

PREFAZIONE.

Allorchè si getta uno sguardo sui libri di morale e di politica, si resta sorpreso dell' oscurità che ancora è sparsa sulle basi prime dell' edificio sociale. Gli autori cominciano le loro opere con addurre in scena *le leggi naturali, i rapporti eterni, la ragione universale, le intenzioni della natura, l' ordine del mondo, il foro interno, il senso morale*, ed altre simili dotte inezie, in mezzo alle quali l'intelletto del lettore va brancolando, senza poter afferrare un solo principio di condotta. Non è egli strano che dopo tanti migliaia di volumi compilati laboriosamente dai giuristi ci manchi ancora un' esatta definizione del *dritto* e del *dovere*? (1) che restino da determinarsi l' origine e

(1) *Reste à bien definir qu'est-ce qu'un droit; et cette definition est plus épineuse qu'on ne le pense généralement.* Volney, Leçons d'histoire p. 12.

i limiti del potere paterno? che l'autorità conjugale vacilli in mezzo alle dissensioni de' legulei? Allorchè Grozio, Eineccio, Vattel, Blankstone, Montesquieu, Rousseau stesso definiscono la legge, non parlano come i sacerdoti gentili, le cui espressioni oscure e misteriose facevano tutto il pregio della loro scienza bugiarda? Qual meraviglia poi se i pubblicisti di minor sfera armati di *rapporti*, di *ragioni*, di *intenzioni della natura* ora predichino all'uomo un'austerità claustrale, ora gli aprano il passo alla corruzione, combattendosi eternamente tra di loro nel campo tenebroso del dritto, e del dovere? Mi sembra di vedere gli spiriti aerei della mitologia caledonica, i quali innalzati sopra oscure meteore si fanno una guerra accanita con strali di nebbia.

Pare che sia tempo di lasciare ai ciarlatani questo gorgo misterioso, utile alla menzogna, fatale alla verità, pascolo dell'ignoranza, e quel che è peggio, del falso sapere. — Godere, soffrire, far godere, far soffrire sono espressioni, cui corrispondono idee ed affetti reali nella mente d'ognuno. Se l'uomo non si risente che al pungolo del piacere e del dolore, tutta la morale deve ridursi ad un calcolo di piaceri e dolori particolari, come tutta la politica ad un calcolo di piaceri e dolori pubblici, di modo che l'intensità combinandosi colla durata, la massima felicità s'ottenga divisa nel massimo numero de' cittadini. Cosa saranno dunque le leggi, se non se prescrizioni, ordini, voleri di chi presiede alla società, calcolati sugl' interessi

fisici, morali, politici di essa, garantiti da un dolore minacciato alle volontà recalcitranti? Cosa possono essere i dritti, se non se vantaggi, beni, comodi, ossia piaceri o reali, o possibili, di cui la legge assicura il possesso con una pena a chi lo viola? Cosa possono essere gli obblighi o i doveri, se non se aggravj, mali, incomodi, cioè o dolori reali, o limitazioni al potere indeterminato d' agire, il che si risolve in un dispiacere, che la legge intima minacciando un dispiacer maggiore a chi li trasgredisce? I contratti non saranno dunque che cambj di piccoli piaceri con piaceri più grandi, cioè portanti a ciascuno de' contraenti una somma di felicità maggiore della prima. I delitti si ridurranno in ultima analisi a dolori recati ai nostri simili senza compenso (1). Le virtù si risolveranno in aggravj sofferti per altrui vantaggio che trovano compenso nella stima pubblica, nell'orgoglio, o in una speranza qual ch' ella sia. Leggi, dritti, doveri, contratti, delitti, virtù non sono che addizioni, sottrazioni, moltipliche, divisioni di piaceri e dolori, e la legislazione civile e penale non è che l' aritmetica della

(1) Allorchè la giustizia manda a morte un cittadino, commette bensì un atto doloroso, ma siccome questi si risolve in soddisfazione per le persone offese, ed assicura a tutti i cittadini il possesso de' piaceri disturbato dai delinquenti, quindi la morte, o qualunque altra pena trova un corrispondente compenso. Fate il paragone dei dolori e dei compensi, e troverete i limiti dell'autorità pubblica, paterna, conjugale, della difesa personale, dei dritti, degli obblighi, dei delitti, delle virtù....

sensibilità. Tutte le quistioni che si possono proporre relativamente a questi oggetti sono tanti problemi, in cui le quantità del piacere e del dolore si trovano insieme confuse, ed è necessaria qualche destrezza di calcolo per separarle, onde scoprirne la differenza.

La quistione del divorzio che imprendo a discutere non può dunque essere difficile ed insolubile che per quelli, i quali ignorano i primi principj dell' aritmetica morale. Siccome però discutendo questa quistione, ho avuto in animo di diradare l' oscurità degli oggetti accennati di sopra, e che la riguardano; quindi non farà meraviglia se l' opera è riescita un poco voluminosa. È ben difficile l' esser breve quando si vuole non abbagliare ma convincere, non crollare soltanto il tronco annoso de' pregiudizj, ma schiantarne le radici ad una ad una. Altronde trattando del divorzio ho colto a bella posta il destro di svelare il marcio di molte massime, con cui un perfido ascetticismo corrompe la morale da molti secoli.

Oltre l' abuso de' termini astratti, oltre l' incertezza de' principj morali, altre particolari ragioni continuano ad offuscare la quistione del divorzio. Gli autori che lo sostennero, invece di stringere i loro raziocinj e condensarli intorno alla mente de' lettori, errarono spesso in disparate declamazioni, pingendoci delle scene tragiche prodotte dall' insolubilità conjugale. Ma se non si può negar loro il vanto di commovere la sensibilità, si può dir francamente che le loro ragioni non generano

nell'animo la certezza. Cionnonostante, la gioventù, che vorrebbe correre sbrigliatamente nel campo de'piaceri, e gustarli tutti in un istante invece di coglierli con economia, acciò la sazievolezza non ne spunti la sensazione, decantò oltre misura le ragioni degli accennati scrittori, e fe' temere che il divorzio fosse per degenerare in una sfrenata licenza; quindi le persone di carattere severo, e d'immaginazione pusillanime si schierarono tutte a difesa del matrimonio indissolubile. Esse credettero che, gettato il divorzio in mezzo alla società, dovessero in un batter d'occhio sciogliersi tutte le famiglie, e brulicar le piazze di vedove afflitte, e di figli abbandonati: il timore tenne luogo di ragione, e fu riguardato come la miglior risposta alle obbiezioni degli avversarj. I vecchj che non sentono più circolar per le vene quel calor balsamico e spasmodico che ci spinge verso il bel sesso; i vecchj, cui tutte le abitudini sono catene infrangibili, e che forse veggono con invidia i piaceri che non possono più gustare, senza rammentarsi che spesso la sola stanchezza della vaga Venere li condusse al talamo nuziale; i vecchj tacciarono il divorzio di novità scandalosa, e credettero seriamente che questa taccia bastasse per proscriverlo. I teologi, senza neppur sospettare che altro richiegga lo Stato, altro la religione (1), salirono sul seggio de'legislatori, e pretesero

(1) Montesquieu dice che *les choses qui doivent être reglées par les principes du droit civil, peuvent rarement l'être*

che le loro idee rispettabilissime, come ognuno sa, fossero norma, e norma sola a tutte le nazioni dell' universo. Essi dissero ai filosofi, che la ragione, per cui predicavano il divorzio, non era già l' interna persuasione dell' animo, ma la corruzione de' loro costumi; e così restò dimostrato che i filosofi avevan torto. Finalmente, siccome per organizzare il divorzio in modo che alleggerisca il giogo conjugale senza favorir l'incostanza e le passioni, conviene chiamare allo spirito molti elementi, confini al sentimento, in conseguenza variabili secondo la sensibilità degli scrittori, ed il calor della nazione in mezzo di cui scrivono; quindi gli apologisti del divorzio si divisero in varie opinioni riguardo ai casi, in cui debbesi permettere; e questa varietà d' opinioni fu un nuovo argomento a favore di quelli che lo rigettano. Se in Francia, a cagione d'esempio, ne'momenti di risentimento, d'entusiasmo e di vertigine si lasciò al divorzio una libertà eccessiva, forse dappoi venne ristretto in troppo angusti confini; il che per altro non deve far meraviglia, *se è vero* quanto dice un membro del senato conservatore: *je vois, qu'à la fureur de tout détruire a succedé*

par les principes de la Religion (Esprit des lois, liv. 26 chap. 9). Questa proposizone verrà lumeggiata nel progresso di quest' opera in un capitolo a parte. Quindi si mostrò più canonista che filosofo il Richero, allorchè scrisse: *quaestiones quae de matrimonio instituuntur, secundum ecclesiasticas potius quam leges civiles dirimendas esse apud omnes in confesso est* (Codex rerum in Pedemontano senatu . . . tom. I, p. 57).

la manie de ne rien laisser s'établir, et que sous prétexte de haïr les écarts de la revolution, on fait la guerre à tout ce qu'elle a produit de bon; c'est une mode qui a remplacé nos anciens beaux aires. Autrefois on ne parloit que de reformes, de changemens nécessaires dans l'éducation; aujourd'hui on voudroit les voir comme du tems de Charlemagne (1).

La filosofia, lasciando alla *Venerabile Impostura* (2) il dritto di non ingannarsi, si fa un pregio di mettere a profitto anche gli errori de' suoi seguaci, e cerca di migliorare le costituzioni sociali, a misura che il tempo o la ragione ne scopre i difetti: quindi il magistrato, che colla più ingenua buona fede, e soprattutto cognizione di causa le diede in un pubblico proclama il titolo *d' inquieta*, ne fece, a mio credere, l'elogio, benchè alcuni abbiano voluto che avesse in animo di farne la satira. Perciò dopo avere dimostrata la necessità del divorzio, specificate le cause, esposto un nuovo modo d' organizzarlo, ho creduto pregio dell' opera il sottoporre all' analisi la legge, con cui il divorzio venne organizzato in Francia nel 30 ventoso anno XI. Rilevando alcuni difetti di questa legge, non ho voluto scemare la stima che le è dovuta; mi sia lecito ripetere quanto dice Boulay-Paty nelle sue *Observations sur le projet de code*

(1) *Projet d'élemens d'idéologie à l'usages des écoles centrales . . . par le citoyen* Destutt-Tracy, *membre du Senat conservateur, et membre associé de l'Institut National*, pag. 9-10, à Paris an IX.

(2) Espressione di Parini.

du commerce: *J'ai examiné l'ouvrage en grand; et au milieu des conceptions les plus belles, j'ai trouvé des imperfections, des lacunes, quelques erreurs, beaucoup de dispositions essentielles oubliées, et j'ai émis ma pensée avec franchise, persuadé que les redacteurs sont convaincus eux-mêmes que,*

Sans liberté de blâmer
Il n'est point d'eloges flatteurs.

Senza pretendere di portare molte ragioni nuove a favore del divorzio, si può aspirare al merito di svolgerle con tal ordine e forza, che restino dissipati que'dubbj, i quali sorgono di quando in quando nell'animo, allorchè le ragioni gli si presentano isolate e disperse. Altronde alcuni teologi avendo ultimamente preso il linguaggio della filosofia (che però professano di spregiare, e con ragione), hanno sollevato in Francia, ed in Italia nuove obbiezioni contro il divorzio, ed era forse necessario di sventarle, almeno in Italia, e nelle attuali circostanze. Il popolo potrà decidere, se chi ragiona a rovescio nelle cose palpabili ed evidentí, possa poi essere dritto e profondo ragionatore nelle astratte ed oscure.

PARTE PRIMA.

NECESSITÀ DEL DIVORZIO.

CAPO PRIMO.

Riflessioni generali.

L' uomo che si è modestamente dichiarato il re della natura, non è nè potente a segno da piegare tutti i giornalieri eventi a suo vantaggio, nè perspicace abbastanza da prevederne le combinazioni nel seno del futuro, nè fermo al punto da non lasciarsi ammaliare e travolgere dai falsi vezzi, che le passioni spargono sugli oggetti circostanti. Si può dire che nella massa immensa delle umane determinazioni, le vere ed utili stiano alle false e nocive come l'unico aspetto del vero alle indefinite apparenze dell'errore. Quindi se l'ignoranza maritata all'orgoglio pretende all'infallibilità, e si fa pregio e dovere d'attenersi al

primo partito, e progredire nell'intrapresa carriera; all'opposto la saggezza, la modestia, l'interesse non di rado ci consigliano a ritornare indietro per isfuggire i mali, che si vanno addensando sul nostro capo. Perciò la moderna filosofia aprì le porte de' monasteri alle infelici vittime della superstizione, e ricusa di sancire dei voti eterni, che dettati da un momentaneo entusiasmo, sono quasi sempre seguiti da un lungo e pur troppo amaro pentimento.

La debolezza, l'errore, le passioni inseparabili dall'uomo sembrano dunque annunciare che un contratto conjugale, il quale tiene il marito unito alla moglie indissolubilmente per tutto il cammino della vita, in tutte le vicende variabilissime della fortuna, debb'essere per lo meno imprudente. Di fatti le calde espressioni dell'amicizia, il linguaggio tenero dell'amore sono spesse volte il velo della vanità, dell'interesse, o di qualch'altra passione più vile, di modo che la credulità e la debolezza non di rado vittime innocenti divengono della furberia e della forza. Talora il vizio o già preesistente si cava la maschera, e calpesta ogni dovere, o facendosi per la prima volta compagno d'uno de'conjugi, sparge l'amarezza e'l dolore sull'esistenza dell'altro. Qualche volta il corso della generazione viene interrotto dagli irreparabili colpi del vizio o della sorte, e non è più possibile ai conjugi di salire alla meta che si prefissero. Non di rado la serie delle azioni fisiche, e morali d'un conjuge, benchè non

emergenti da affatto putrida fonte, segue tale irresistibile direzione che corrode a così dire, e lentamente distrugge la felicità dell'altro.

Ora se i difetti d'una merce scientemente nascosti dal venditore, e che ne deteriorano notabilmente la condizione, sono un motivo legittimo per romperne il contratto di compra; se un oggetto qualunque animato o no, noleggiato a tal fine, e che o sia o divenga inabile a produrlo nel tempo, e nelle circostanze determinate, può essere rimesso con scioglimento di contratto; se un servo, un socio, un intendente, i quali invece d'eseguire i doveri stipulati se ne fanno scherno e giuoco, autorizzano a separarsene; pare che i difetti, le imperfezioni, i vizj fisici, morali, che i conjugi seppero nascondere con falsa vernice di virtù, e che realmente li costituiscono persone diverse nel valor conjugale, e inabili li rendono a destare, sostenere, promovere quella felicità che si prefissero quale primaria condizione del matrimonio, pare dico che debbano essere legittimo motivo per discioglierlo. Di fatti mostrare della sollecitudine e dell'amore a chi mortalmente ci annoja; vivere sotto l'autorità d'uno sposo che si disprezza nel fondo dell'animo; ricevere gli amplessi di chi si ha ragione d'odiare, è uno stato orribile che può forse paragonarsi a quello d'un uomo vivo unito ad un cadavere.

I monumenti della giurisprudenza che sono gli archivj delle umane debolezze, le leggi di

tutti i popoli, e più di tutto l'esperienza giornaliera hanno dimostrato la necessità di lasciare agli sposi oltraggiati, maltrattati, minacciati di morte qualche mezzo, onde porre in salvo l'onore, la felicità, la vita. I nemici del divorzio trovano questo mezzo nella separazione *a mensa et thoro*, come essi dicono (1). Ora del divorzio e della separazione qual è preferibile? cioè quale dei due tragge seco maggior somma di vantaggi e minor somma d'inconvenienti?

Consideriamo dapprima gl'inconvenienti comuni. L'unione delle persone, la comunità del vivere, la concorrenza nella procreazione, nudrimento, educazione della prole che costituiscono l'essenza del matrimonio non esistono più sì nel divorzio che nella separazione. I giudizj di separazione proibirono sempre espressamente al marito di frequentare la casa della sua sposa, e con tutta ragione; sia perchè gli atti di fierezza, gli attentati alla vita, e gli altri delitti, per cui concedesi la separazione, potrebbero di nuovo realizzarsi in queste visite vicendevoli, sia perchè la donna eccitata dalla vendetta potrebbe facilmente abbandonarsi all'adulterio per cacciare nella casa dello sposo abborrito de'figli non suoi, senza che questi potesse schermirsi dall'obbligo d'accettarli.

(1) *Séparation que l'honneur commande comme la Religion le permet*, dice l'autore *du divorce considéré au XIX siècle relativement à l'état domestique et à l'état politique de la société*, p. 113, à Paris 1801.

Ma la separazione ha degli inconvenienti tutti proprj: 1.° Lasciando ella sussistere la comunità di nome tra gli sposi separati, riflette su d'uno il disonore di cui s'è coperto o può coprirsi l'altro. 2.° Vieta ad una donna onorata, disgiunta da un marito brutale i sentimenti d'un nuovo matrimonio, che soli possono consolarla (1). 3.° Condanna entrambi gli sposi alla sterilità; con questa differenza però che se la pubblica opinione lascia all'uomo la più grande libertà, impone alla donna l'obbligo d'infiniti riguardi.

Ma non basta: nella semplice separazione, ciascuno degli sposi isolato, in preda alle volte ai rimorsi, sempre alla noja, avido di riempire il vuoto del suo animo, rispinto da una nuova legittima unione, forzato a fuggire se stesso, ed a correre in traccia di distrazioni, si trova insensibilmente strascinato in mezzo alla dissipazione ed alla dissolutezza, giacchè sussiste in esso, ed agisce con tutta forza quanto Tacito caratterizza per *irritamenta malorum.* Di fatti le passioni degli uomini si possono paragonare a degli alberi che producono de' frutti eccellenti o dei veleni secondo la posizione in cui si trovano, la coltura che loro si dà, ed anche secondo il vento che

(1) Perciò la virtuosa Agrippina vedova di Germanico diceva a Tiberio: *subveniret solitudini, daret maritum: habilem adhuc juventam sibi,* neque aliud probis, quam ex matrimonio solatium: Tacito An. IV, 53, e altrove dice lo stesso scrittore: *Reverten- tibus post laborem* quid honestius quam uxorium levamentum. An. III, 34.

spira. Ora queste passioni tendendo tutte allo stato conjugale devono imbastardire e corrompersi in uno stato solitario, esposte alle continue seduzioni del vizio. Qui si parla della legge generale, e si lascia ai piccoli spiriti il diritto di distruggerla con qualche particolare eccezione.

All'opposto il divorzio spezzando il nodo maritale, rimettendo gli sposi in libertà di contrarre un nuovo matrimonio, offre: 1.° ad entrambi una somma di nuovi piaceri: 2.° prole alla società: 3.° vita costumata ed esemplare agli altri. Giacchè è avvenuto spesso ne'paesi, in cui è permesso il divorzio, che due sposi infelici, vittime l'uno dell'altro finchè furono uniti, formarono dopo il divorzio dei matrimonj, che se non furono sempre felici, almeno non lasciarono traccia esteriore di pentimento.

Ma v'ha di più: la separazione porta ordinariamente l'obbligo al marito di provvedere al mantenimento della moglie abbandonata. Altronde i di lui fisici e morali appetiti non soddisfatti conjugalmente richieggono una seconda spesa per soddisfarli con unioni fortuite. Gli altri bisogni giornalieri che riguardano l'esteriore dell'individuo e la sua domestica situazione formano una terza partita di spese; e questa e l'antecedente crescono tanto più quanto che nè dall'ordine vengono dirette, nè dalla previsione, ottimi mezzi d'economia; quindi la somma totale delle spese d'un marito separato diviene non di rado presso a poco eguale al mantenimento di due mogli. All'opposto

il divorzio impone bensì l'obbligo di mantenere la seconda moglie e la prima; ma lasciando in libertà di maritarsi, cessa l'obbligo di mantenerla, se dessa forma un nuovo matrimonio, e il primo marito raccoglie dalla seconda moglie tutti i vantaggi del travaglio donnesco, che sono tanti non-valori nelle congiunzioni fortuite. Queste osservazioni che provano essere il divorzio meno dispendioso che la separazione basterebbero ad un economista per preferire il primo alla seconda. Ma un filosofo non lascierà di calcolare il sommo rammarico del marito separato nel dover contribuire al mantenimento d'una sposa abborrita, ed il piacere che porta il divorzio nel provvedere ai bisogni d'una sposa che s'adora; di modo che il divorzio ha il vantaggio di trasformare lo stesso obbligo in piacere intensissimo, mentre la separazione lo trasforma in acutissimo dolore. Ora tutta la destrezza del legislatore consiste nel procurare che il massimo piacere accompagni gli obblighi onde ottenerne la più estesa e più pronta esecuzione, perchè proporzionatamente scema il bisogno di ricorrere alla coazione penale.

Ma non basta; un marito separato ha tutto l'interesse di screditare la moglie, onde schermirsi dalla taccia d'ingiusto, di barbaro, d'infedele; quindi egli apre a così dire le domestiche mura, e v'introduce il pubblico, e lo rende spettatore delle discordie, e delle dissensioni conjugali, tutte prodotte dai vizj della moglie, di cui egli fa una

lunga numerazione; quindi diffonde falsi rumori che si credono tanto più facilmente, quanto più son maligni e confusi, quindi nascono *acerrima parentum odia*, come si esprime Tacito. All' opposto nel divorzio, l'interesse ritiene il marito dallo screditare la moglie; perchè più scema questa di riputazione, più cresce l'improbabilità d'un nuovo matrimonio, più continua pel marito l'aggravio di mantenerla. Quindi egli si sforzerà di parlarne con vantaggio: attribuendo in parte a se stesso, in parte a circostanze accidentali la cagione del divorzio.

Dunque lasciando da banda gl'inconvenienti comuni al divorzio ed alla separazione, gli effetti del primo sono: 1.° nuovi piaceri pe' conjugi, 2.° nuova prole per la società: 3.° matrimonio più esemplare; gli effetti della separazione sono: 1.° bisogni non soddisfatti ne' conjugi: 2.° nessuna prole alla società: 3.° vita scostumata: 4.° doppia spesa pel marito: 5.° acerbissimi odj di famiglia. Quale dei due è preferibile?

Sentiamo cosa obbjettano i nemici del divorzio. Il cittadino Gaetano Giudici dice: « Il dritto » reciproco delle parti non soffrirà che una parte » si divida dall'altra assolutamente, ed inconci- » liabilmente, quando pure le circostanze esigano » una separazione *di fatto* (1) ».

(1) Memoria sul divorzio del cittadino Gaetano Giudici, p. 31, Milano an. VI Repub.

L'autore si è dimenticato di provare la sua asserzione. Io dirò intanto: 1.° che ogni contratto è una conseguenza del vantaggio mutuo delle parti contraenti: 2.° che i dritti risultanti dai contratti sussistono, finchè se ne eseguiscono le condizioni. Dunque allorchè una parte trovasi nell'impotenza fisica, o morale, o civile di soddisfare ad esse, o agisce in un modo che invece del vantaggio convenuto, ne emerge danno reale e notabile all'altra, il contratto è sciolto. Ora tale è il caso che stiamo contemplando. Cosa è dunque questo dritto chimerico, che l'autore arma a favore d'un scellerato, a strazio d'un innocente?

L'autor soggiunge « con una separazione *di fatto* si prevengono abbastanza i disordini, che potrebbero nascere da un'unione mal assortita, alterata, divenuta insopportabile (1) ».

Falso, falsissimo; non si previene il disordine che nasce: 1.° dal bisogno fisico e morale non soddisfatto: 2.° dal bisogno d'una compagna che alleggerisca il fardello della vita: 3.° dal bisogno d'una nuova prole. La legislazione si propone questo problema: *dato un desiderio costante negli uomini, fare che venga soddisfatto con pubblico vantaggio, o senza pubblico pregiudizio, o col minimo pregiudizio possibile;* giacchè i desiderj costanti si possono paragonare ai fluidi, che se vengono compressi da tutte le parti, schizzano con tutto l'impeto da quel solo meato, che loro

(1) Ibid.

resta aperto. Ora il divorzio fa che i desiderj più costanti del cuor umano vengano soddisfatti non solo senza pubblico pregiudizio, ma in un modo vantaggioso alla società. All'opposto la separazione ripercuotendo questi desiderj li costringe a sfogarsi in un modo sempre scandaloso, alle volte altrui nocivo.

« Ma sussistendo nondimeno il vincolo, *con-* » *tinua l'autor opponente*, che impedisce ai di- » visi di contrarre altri nodi, resta sempre aperto » l'adito al ravvedimento, al ritorno, alla riu- » nione (1) ».

Il legislatore si mostrerebbe poco destro nel calcolo de'beni e de'mali, se per conseguire un bene indefinitamente improbabile, volesse trarsi addosso de'mali certi ed attuali, e aprire il campo a'mali ulteriori. Ora quante separazioni, dice Treilhard, non vide l'ultimo secolo, ma le riunioni ove le trovate voi? Non v'ha quasi un solo esempio che la giurisprudenza possa citare. La dimanda di separarsi suppone degli spiriti straordinariamente ulcerati: la discussione della dimanda aumenta di sua natura la malignità del veleno. I

(1) Ibid. Carion-Nizas oratore del tribunato della R. F. fa stessa obbiezione: *les séparations légales étouffent l'éclat et scandale; elles satisfont l'ordre pour le moment et y tendent pour l'avenir en laissant l'espérance du rapprochement.*

Le divorce tel qu'il est présenté par la loi anéantit d'abord toute espérance de retour. Je reclame au nom de fragilité humaine contre cette rigoureuse disposition. Moniteur universel, n.° 180, an IX de la R. F.

regolamento degli interessi pecuniarj dopo la separazione le offre un nuovo alimento. Il puntiglio, il timor di comparire incostante o ingiusto vanno ad unirsi e fiancheggiare le accennate forze divergenti, e ripulsive. L'imperatore Giustino ristabilendo la legge che autorizzava il divorzio *di buona grazia*, vale a dire di comune consenso, dopo aver protestato che operava contro il proprio volere; che riconosceva giustissima l'abrogazione fattane dal suo antecessore e zio Giustiniano (1), pure conviene d'essere costretto a rinnovare la detta legge sì per i mali che immediatamente dopo l'abrogazione erano avvenuti, sì per quelli che erano da temersi; perchè « l'esperienza lo aveva » persuaso che quando i conjugali avevano con» cepito vero odio l'uno contro dell'altro, era » *bene spesso impossibile il riconciliarli*, e che un » tal odio portava delle conseguenze fatali, ca» gionando una guerra domestica sovente crude» dele, *e sempre perpetua* (2) ». Il ritorno agli antichi nodi, di cui parla l'autor opponente, è dunque sommamente improbabile, mentre è certa l'infelicità attuale d'ambi i conjugi, la nullità della prole, e la spinta ad un libertinaggio palliato.

« Ma se allegandosi rigiorosamente il dritto » delle singole parti, di non essere private per » questa separazione d'un mezzo di soddisfare ai » legittimi appetiti, e di aver prole, si autorizza

(1) Nella novella 134, c. 10.
(2) Novella 140.

» lo scioglimento del vincolo per contrarne un
» altro più felice; potrà dunque un marito ab-
» bandonare la moglie isterilita dopo molti anni
» di feconda convivenza, e lasciarla diserta, per
» usare della non ispenta ancora sua fisica atti-
» tudine alla procreazione d'altri figli (1) ».

La conseguenza è falsa: 1.° perchè i conjugi, unendosi in matrimonio, non si propongono la massima felicità assoluta, ma quella che suole risultare, secondo il corso ordinario delle cose dal complesso delle circostanze, in cui si trovano. Se questa si ottiene, la semplice possibilità d'un miglior matrimonio non è una ragione sufficiente per sciogliere l'attuale: 2.° la sola scarsezza della prole non opponendosi ad alcuna delle condizioni fondamentali del contratto conjugale, non può autorizzare in alcun modo il divorzio: 3.° lo stato d'unione con una sposa poco feconda non è paragonabile collo stato di separazione. Nel primo caso i naturali appetiti trovano sfogo, nel secondo irritano l'animo non soddisfatti. Nel primo caso si può sperar nuova prole; ma finchè sussiste il secondo, la speranza è inutile.

« Se sarebbe già dura cosa, che una parte
» fosse privata del bene della società e dell'as-
» sistenza, perchè sterile; sarebbe poi oltremodo
» durissimo, eppure conforme alle naturali con-
» seguenze dei troppo liberi principj, che ne fosse
» privata, perchè non abbastanza feconda (2) ».

(1) Memoria citata, pag. 31.
(2) *Idem*, pag. 32.

L'antecedente risposta dimostra che questa durissima conseguenza non scende dalla teoria del divorzio. L'autore si prende la libertà non troppo onesta d'attribuire ai filosofi le sue speculazioni. Altronde pare che nel suo discorso serpeggino due supposizioni erronee; 1.° che il divorzio *privi del bene della società, e dell'assistenza; 2.° che una donna sterile in un matrimonio debba esserla anche in un altro.* — Il divorzio permettendo ai conjugi un nuovo matrimonio, ed essendo varj i gusti ed i bisogni, ne segue che la moglie da voi abbandonata, perchè sterile, è ricercata da un altro che vorrebbe i vantaggi dell'unione senza il peso della prole; la moglie inutile a questi e noiosa, attesa l'abitudine di possederla, cara riesce a quegli e di piaceri feconda pel solletico della novità. Questa possibilità di cambj fa che tutte le donne abbiano un valore, e nulla resti d'inutile; da ciò possono nascere de' matrimonj più fecondi di prima (V. p. 43-44). All'opposto la separazione *a mensa et toro*, gettando i conjugi fuori della circolazione conjugale li riduce ad altrettanti nonvalori, *li priva del bene della società*, e rispinge indietro la generazione, che stava per comparire alla luce.

Ma risguardiamo il nodo maritale più davvicino; considerandolo dal lato degli sposi che lo contraggono, della società che lo garantisce, della prole che ne proviene; forse ritroveremo delle ragioni più forti per istabilire la necessità del divorzio.

CAPO II.

Il divorzio considerato relativamente agli sposi.

La filosofia non vede nel matrimonio che l'unione volontaria dei sessi, prodotta dal desiderio del piacere, consolidata dalla speranza d'una prole, sancita dalla legge per garantirne la stabilità, e assicurarne gli effetti. Ogni altra idea che si faccia entrare nel matrimonio, può essere oggetto delle sublimi speculazioni degli ascetici, ma è inutile al legislatore.

Siccome gli sposi, la società, la prole sono uniti da vincoli reciproci, così considerare il divorzio parzialmente, cioè solo relativamente all'uno o all'altro di questi oggetti, è una pura astrazione che si fa per semplificare l'argomento. Se però queste parziali considerazioni ci condurranno tutte per vie diverse al divorzio, pare che ne sarà dimostrata la necessità.

Dapprima egli è evidente che l'unione conjugale prodotta dal libero assenso degli sposi, sussiste finchè sussiste questo assenso, ed a norma di qualunque altra convenzione ha una durata più o meno lunga secondo la volontà de' contraenti. Ora siccome nulla può fissare l'amore, nè supplire alla sua mancanza; siccome all'ombra sola della violenza

sparisce e cangiasi in avversione; quindi l'accennato assenso de'conjugi non presenta alcun indizio di perpetuità.

Credere alla perfezione dell'oggetto amato, credere all'eternità della passione che si sente, e che s'inspira, sono illusioni perdonabili a due ragazzi nell'accecamento dell'amore. Ma il filosofo, cui l'esperienza mostra l'animo umano così mobile, così soggetto ai cangiamenti come il fisico e forse più, prevede il momento, in cui sopraggiungeranno l'indifferenza, i dissapori, le antipatie, gli odj, e la corona di rose tessuta dall'amore cangierassi in una catena di ferro insopportabile. Tale è di fatti l'indole del cuore umano che la continuazione della stessa sensazione, modo di esistere, genere di vita fa sfumare a poco a poco il piacere, ed apre il campo alla noja. Quindi lo stesso cibo, bevanda, passeggio, musica, declamazione, canto che ci versarono sull'animo le più dolci voluttà, ci sembrano poi insipidi, sfumati, languidi, nojosi, se essi soli continuano ad agire sui nostri sensi per lungo intervallo. Perciò tutte le teorie de'piaceri richieggono come elemento necessario la varietà. Dunque l'unione conjugale, anche supponendola sgombra d'ogni nebbia d'affanno, lascia prevedere un'epoca, in cui cesserà il piacere, cioè il motivo e il fine dell'unione. Non fu dunque la volontà ragionevole degli sposi che pose al matrimonio la marca di perpetuità, ma la stolidezza de'legislatori, i quali sorprendendo

i contraenti ne' trasporti della passione, cioè in que' momenti, in cui s'affollano alla mente tutte e sole le ridenti immagini d'una felicità indefinita, dissero loro: Voi v'unite in matrimonio nella dolce lusinga d'essere felici, ma noi vi dichiariamo che entrate in una carcere, la cui porta starà eternamente chiusa; noi saremo inesorabili ai gridi del vostro dolore, e allorchè voi vi batterete colle vostre catene, noi non soffriremo giammai che ne siate disciolti. I legislatori fecero l'opposto di quanto prescriveva il loro dovere. Sapendo essi, o dovendo sapere che l'uomo nello stato di forte piacere o dolore è sempre esposto all'imprudenza, invece di favorire le risoluzioni fatte in quello stato, devono vincolarle, e supplire alle viste troppo corte degli individui, facendo per loro ciò che avrebbero fatto essi medesimi, se la loro immaginazione avesse potuto percorrere la marcia degli avvenimenti (1).

Se l'assenso degli sposi non offre ragionevole argomento di perpetuità; se cessando questo

(1) Perciò le antiche leggi lombarde non permettevano che la dote oltrepassasse la quarta parte dei beni dello sposo, perchè nel primo fuoco dell'amore, molti avevano dotate le loro mogli al di là delle loro facoltà (in que' tempi era il marito che costituiva la dote alla moglie). Un'altra legge proibiva ad una vedova d'entrare in monastero pria che fosse passato un anno di vedovanza. Il legislatore sapendo che nello stato di forte dolore, l'animo umano crede di ritrovare ogni conforto e consolazione nella solitudine, volle che il dolore si raffreddasse, acciò la risoluzione non fosse seguita dal pentimento.

assenso viene a cessare il contratto che ne dipende; se la speranza de' piaceri fisici e morali è lo scopo di questo contratto, ne segue che quella specie di convenzione conjugale sarà più conforme ai desiderj de' conjugi, la quale ammetterà più eventualità di piaceri. Ora la solubilità del contratto presentando maggiori eventualità piacevoli; l' insolubilità non presentandone che una sola e decrescente, è chiaro che il contratto conjugale considerato solo relativamente ai conjugi, richiede cangiamento piuttosto che immutabilità.

Ma da Messalina che in una notte cangia per dieci volte di marito fino alla sposa cattolica che non ne conosce che un solo in tutta la vita, vi sono diversi modi d' unione conjugale più o meno lunghi, che da una parte confinano colle unioni fortuite, dall' altra toccano al matrimonio perpetuo. Il problema si riduce a dimandare ove sieda il piacere più intenso e più durevole. Abbiamo già escluso l' estremo della perpetuità; veggiamo cosa debbasi pensare delle unioni fortuite. L'esclusione di queste ci spingerà a fissare il maggior piacere ne' gradi intermedj, e forse ci mostrerà poscia quali debbano essere questi gradi.

La somma de' momenti piacevoli che porta il commercio dell' uomo colla donna, risulta dall'unione de' piaceri fisici e morali. Allora solo il piacer fisico giunge al grado massimo quando la fantasia e 'l cuore, investiti dal piacer morale, reagiscono sui sensi. Perciò il valore del possesso fisico e morale d' una donna non deve stimarsi

dalla sua bellezza, ma dalla passione del suo amante; è un vero prezzo d' affezione. Ora l' amore, benchè perpetuo soltanto negli idilj, richiede una certa durata. I caratteri i più variabili ne subiscono la legge, e per un tempo più o meno lungo tutte le loro azioni ne sono dirette ed avvinte. Un' altra qualità dell' amore si è di volere essere padrone dispotico ed esclusivo; quindi non può ritrovarsi in mezzo a quelli oggetti che sono una proprietà comunale, e ne hanno tutti gli inconvenienti. Quella tenera affezione, per cui i piaceri comunicati s' accrescono, e i mali scemano d' amarezza; quel contatto dell' anime, e quella trasfusione di forze che tiene due conjugi uniti *in solidum* contro il destino; quelle viste lontane che preparano delle sensazioni piacevoli per altre epoche della vita, facendone pregustare il godimento; quella serie di vantaggi domestici, i quali per isvilupparsi richieggono una certa stabilità; tutti questi beni, io dico, non possono ritrovarsi nelle unioni fortuite, in cui il freddo egoismo tende a condensare sulla donna e su d' essa esclusivamente tutti i vantaggi pecuniarj e nulla più. Debbonsi anche porre a calcolo le moltiplici eventualità sinistre che dalle unioni fortuite sogliono risultare, eventualità che previste distruggono il piacere, non previste vengono seguite da lungo pentimento (1).

(1) Questo paragrafo dimostra che ha torto l' autore *du divorce*... allorchè dice: « Il fine del matrimonio non è la felicità

V' ha di più: lo scopo dell' uomo nel commercio colla donna potrebbe essere unicamente di soddisfare una passione passeggera; e soddisfatta questa, egli avrebbe raccolti tutti i vantaggi dell' unione, senza alcuno de' suoi inconvenienti. Ma non avviene lo stesso alla donna; quest' unione porta ad essa delle conseguenze durevoli ed onerose. Dopo i disagi della gravidanza, dopo i pericoli del parto, ella è caricata della cura della maternità. Così l' unione momentanea che darebbe solo dei piaceri all' uomo, spingerebbe la donna in un calcolo di pene, e la condurrebbe ad un termine inevitabile, in cui spesso troverebbe la morte, se anticipatamente non fosse sicura per essa e pel germe che deve nodrire nel

» degli sposi, se per felicità s' intende il piacere del cuore e » dei sensi; giacchè l' uomo amante dell' indipendenza trova questo piacere ben meglio nelle unioni fortuite » (pag. 46).

Dire che nelle unioni fortuite si trova maggior felicità che nel matrimonio, è consigliare la gioventù a portarsi al bordello, invece d' invitarla all' imeneo. I padri di famiglia, le giovani onorate, le caste spose hanno diritto di riclamare contro questo consiglio antisociale. L' esperienza poi dimostra che la noja della vaga venere conduce molti al matrimonio, e ne condurrebbe di più, se non fossero spaventati e dispersi dall' idea del nodo indissolubile.

Dire che il fine del matrimonio non è il piacere del cuore e de' sensi, è smentire il grido di tutti i popoli. Quelli che si preparano a volare tra le braccia d' una sposa adorata, si rideranno, cred' io, di questo scrittore.

Bisogna però confessare ch' egli ha ragione, nel caso che il matrimonio sia indissolubile.

suo seno, della sollecitudine e della protezione d' uno sposo. Sembra dunque ch' essa le dica tacitamente: *io m' abbandono a te a condizione che tu mi sostenga nello stato di mia debolezza, e provegga al frutto del nostro amor reciproco.*

Altronde; il tempo, la gravidanza, l' allattare, il coabitare istesso tendono a scemare i pregi della donna. Ella vede appassire il fiore di sua bellezza ad un' età, in cui la forza dell' uomo va ancora crescendo; quindi diminuisce per la donna la probabilità d' un secondo matrimonio, il che non accade all'uomo. Dunque nel commercio conjugale la quota della donna sarebbe molto più rilevante della quota dell' uomo, e toccherebbero a quella maggiori aggravj che a questi, se l'unione maritale non fosse che momentanea.

Dunque: 1.° *il matrimonio, senza essere perpetuo, deve avere una certa durata:* 2.° la soluzione del matrimonio, ossia il *divorzio, deve portare alla donna un compenso per diminuzione di valor fisico (eccettuati i casi di delitto da essa commessi, e inducenti al divorzio):* 3.° *le leggi del divorzio, contemplate nella loro generalità, devon essere più favorevoli alla donna che all' uomo,* perchè la donna abbandonata incorre maggiori eventualità sinistre che non incorre l' uomo; l' uomo può restare *in statu quo,* la donna non mai.

Le antecedenti idee acquisteranno maggior forza dalla soluzione delle obbiezioni, che fanno gli avversarj del divorzio.

Il cittadino Giudici dice: « Questa conven-
» zione (matrimoniale) è dettata dalla natura me-
» desima indipendentemente da qualunque leg-
» ge (1) ».

Ignoro profondamente cosa sia *la natura*, e mi rido de' suoi dettami, quai ch' essi sieno. Invece di chiamarmi al tribunale d' una chimera personificata, parlatemi di piaceri e di dolori, sole forze impellenti dell' animo umano (2). « Se *la*
» *natura*, dice Bentham, ha fatto tale o tal legge,
» quelli che la citano con tanta confidenza, quelli
» che modestamente si erigono in suoi interpreti,
» devono pensare che essa ha avuto delle ra-
» gioni per farla. Ora non sarebbe cosa più si-
» cura, più persuasiva, e più certa l' esporci di-
» rettamente queste ragioni, invece d' intimarci
» la volontà di questo legislatore incognito, come
» autorevole per se stessa? (3) »

Cionnonostante prendiamo per un momento il linguaggio dell' avversario, e diciamo così: *la natura* mi prescrive di mangiare *indipendentemente da qualunque legge*; ma vuole forse che mi attenga perpetuamente ad un cibo solo, ed anche nel caso che mi cagionasse indigestione? Parimenti, *la natura* mi prescrive di ripararmi dalle

(1) Memoria citata, pag. 9.

(2) La Prefazione.

(3) *Traités de législation civile et penale.... par M. Jérémie Bentham, jurisconsulte anglois*, tom. I, pag. 139.

stagioni moleste; ma richiede ella perciò che porti sempre lo stesso abito, sebbene mi divenisse incomodo, o che alloggi eternamente nella casa stessa, benchè fosse per crollarmi sul capo? Dunque benchè *la convenzione* conjugale sia *dettata dalla natura indipendentemente da qualunque legge*, non segue che debba essere indissolubile ed eterna.

« Quindi è, *segue il cittadino Giudici*, che
» cotesta *convenzione dettata dalla natura*, e libe-
» ramente formata da due persone che si amano,
» *non fu mai, nè poteva essere* dai contraenti *li-*
» *mitata a tempo, nè a circostanze*, non ci essendo
» *nessun' epoca* della vita, nella quale due per-
» sone divenute pressochè una cosa sola nel ma-
» trimonio per la più intima e singolare unione,
» *non possano e non debbano* ricambiarsi gli officj
» della più stretta società nella reciproca compagnia
» ed assistenza (1) ».

Questo paragrafo mi sembra un guazzabuglio d'asserzioni: 1.° immaginarie; 2.° false nel fatto; 3.° erronee in teoria. Proviamolo.

I. Abbiamo veduto antecedentemente che le espressioni = *convenzione dettata dalla natura* o indicano un essere immaginario, e provano sola la persuasione di chi parla, o un essere reale, e non ne segue alcuna conseguenza contraria al divorzio.

II. L'autore asserisce che la convenzione matrimoniale *non fu mai dai contraenti limitata a*

(1) Pag. 10.

tempo. Rispondo: 1.° che *fu limitata a tempo* da tutti i popoli antichi e moderni che ammisero il divorzio; 2.° la stessa *convenzione è limitata a tempo* attualmente dalle numerose nazioni, di cui parla Montesquieu, *le quali nè si resero, nè stanno lontane dalla professione del cristianesimo se non per tenersi nella totale libertà di moltiplicare a talento, o di cangiar le mogli* (1); 3.° la stessa convenzione *fu limitata a tempo* dagli imperatori romani, nel seno stesso del cristianesimo, quando erano in uso le concubine (2).

(1) *Esprit des lois*, lib. 16, cap. 2.

(2) V. Cod. lib. 5, tit. 26. Quindi i Giuristi hanno deciso che il concubinato era un'imitazione del matrimonio: *concubinatus est permissa viri et mulieris conjunctio, quae matrimonium imitatur*. Questa indulgente definizione è di fatti autorizzata dalla legge 3 del citato titolo. Questa legge dichiara che il concubinato non produce adulterio, nè va soggetto ad alcuna delle pene pronunciate dalle leggi *Julia* e *Papia*. *Nec adulterium per concubinatum ab ipso committitur; nam, quia concubinatus per leges nomen assumpsit, extra legis poenam est* (l. 3, § 1). La sola volontà de' contraenti determinava il tempo del concubinato: *concubinatus ex sola animi destinatione aestimari oportet* (l. 4). Cioè a dire, che il voto di perpetuità era presunto dalla parte de' contraenti, senza che venisse loro tolta la libertà di separarsi, e finire la loro convenzione, in caso di pentimento (Vedi l. 1, d. t.). Questa legge non trova ombra di delitto nel concubinato se non nel caso, in cui è stata usata seduzione con figlie e vedove di condizione libera (§ 1). I figli delle concubine avevano certi dritti all'eredità, non erano confusi coi frutti della dissolutezza, chiamati *spurii*. Il loro stato, ben lungi d'essere vergognoso, permetteva loro di frequentare tutti gli altri cittadini.

Costantino il grande restrinse un poco il concubinato, ordinando ai cittadini di sposare le figlie che avessero avute per

III. L'autore asserisce che l'accennata convenzione *non poteva dai contraenti essere limitata a tempo.* Ma per qual motivo? La convenzione che due volontà liberissime concorsero a formare

concubine; in caso di rifiuto, essi non potevano far loro, nè ai figli naturali vantaggio alcuno.

Valentiniano adolcì questa proibizione, permettendo di lasciar qualche cosa ai figli naturali.

Il concubinato non era abolito al tempo di Giustiniano; esso non fu assolutamente proibito che dalla novella 91 dell'imperator Leone, la quale non fu osservata che nell'impero d'Oriente. Il concubinato continuò ad essere in uso presso i Lombardi, i Germani ed in Francia.

Il concubinato non è stato sempre proibito dalle leggi della Chiesa. Egli fu tollerato dal Concilio di Toledo. *Cæterum qui non habet uxorem, et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur.* Ma il Concilio di Trento pronunciò la scomunica contro quelli che non lasciassero immediatamente le loro concubine. Cionnonostante egli addolcì il rigore delle pene pe' chierici concubinarj, privandoli solamente della terza parte de' frutti del loro beneficio dopo una prima ammonizione, e della totalità dopo la seconda. Non vengono privati de' beneficj stessi che dopo la terza, e non incorrono la scomunica se non dopo una ricaduta: *Lacroix* soggiunge che « *questa severità graduata* non contiene » sempre gli ecclesiastici nello stato di castità, ma gli obbliga a » velare i loro amori sotto le apparenze della semplice amicizia ».

Le leggi civili non avendo punito il concubinato con alcuna pena, dice Ferrière (h. t.), egli è frequentissimo in Francia, e principalmente nelle grandi comuni. Il *Projet du Code civil* contiene molti articoli favorevoli ai figli nati nel concubinato, e distinti dai figli adulterini o incestuosi (V. *liv. I, tit. VII, chap. III, liv. III, tit. I, chap. IV).* Questa lunga nota non sarà inutile in progresso. Intanto conchiudiamo che la convenzione matrimoniale tra l'uomo e la donna *fu limitata a tempo;* il che è negato dall'autore opponente.

quand'era utile, *non potrà essere* dalle stesse volontà disciolta, allorchè diviene nociva? (Avvertite bene ch'io non calcolo qui l'influsso de' figli e della società nel contratto conjugale, come non viene calcolato dall'autore per confermare la sua asserzione.) Non personificate dunque *la convenzione* come avete personificata *la natura*, e ricordatevi che la forza di una convenzione non è la convenzione stessa, ma il vantaggio mutuo delle parti contraenti: colla scorta di questo vantaggio si distinguono i casi, ne' quali la convenzione debb'essere confermata, dai casi, in cui debb' essere disciolta. Se la convenzione facesse, a così dire, legge per se stessa, avrebbe sempre lo stesso effetto; ma se la sua tendenza perniciosa la rende nulla, dunque la sua tendenza utile, ed essa sola la convalida. Se questo vantaggio mutuo sparisce, la volontà dei contraenti eccitate e sostenute da lui solo, si sgiungono e cadono da loro stesse. Pretendere l'opposto è pretendere che una pietra priva di sostegno, resti in alto invece di cadere. Per qual motivo dunque *non potevano* i contraenti dir tra di loro: noi staremmo uniti fin al tempo in cui la nostra felicità sarà componibile colla nostra unione?

IV. Finalmente l'autor dice che non v'ha epoca della vita, in cui i conjugi *non possano e non debbano* ricambiarsi gli officj conjugali... — E che! Voi mi percuotete come una bestia da soma, mi negate i necessarj alimenti, calunniate

il mio onore, attentate alla mia vita, ed io *dovrò* prestarvi gli *officj* conjugali?—Pretendere che sussistano da una parte dei doveri quando dall'altra sono violati tutti i dritti, è rovesciare ogni base di giustizia, è sconvolgere ogni idea d'ordine sociale, è predicare la più illimitata tirannia (Vedi pag. 11, della parte prima, e il capo primo della parte seconda). Ma v'ha di più; tale è l'indole del cuor umano che alla puntura del dolore rapidamente rimbalza, e di sdegno divampa e di vendetta contro chi va ad assalirlo ingiustamente (1). Tale risentimento gagliardo e costante in ragione del dolore sofferto, della confidenza violata, dell'incertezza relativa al termine dell'offesa rende *impossibile* secondo il comune modo di sentire, l'amore e gli *officj* che ne derivano. Siccome questo rimbalzo dell'animo, quest'odio contro l'offensore, questa sete di vendetta tende a rispingere le azioni struggitrici dell'individuo, perciò non solo è affatto irriprensibile, ma degna d'elogio, finchè s'arresta ne' limiti della difesa. Utile all'individuo, questo mobile, è anche utile al pubblico, o per meglio dire necessario. E questo sentimento d'odio e di vendetta che snoda la lingua de' testimonj, che anima l'accusatore, e l'impegna al servizio della giustizia, malgrado le spese e le inimicizie alle quali s'espone; è desso che sormonta la pietà pubblica nel castigo de' colpevoli.

(1) Si trova uno sviluppo metafisico di queste idee nell'*Uomo libero, ossia Ragionamento sulla libertà naturale, e civile dell'uomo*. Part. 2, cap. 4.

Togliete questa molla, e le ruote delle leggi s'arresteranno, o almeno i tribunali non otterranno più alcun servigio che a prezzo d'argento, mezzo non solamente oneroso alla società, ma esposto a fortissimi inconvenienti. La ciurmaglia de'moralisti non sa che predicarci *il dovere* di perdonare le ingiurie. — Senza dubbio i caratteri implacabili che nessuna soddisfazione addolcisce, sono odiosi e debbon esserli: l'obblio delle ingiurie è una virtù necessaria all'umanità, ma non è virtù se non dopo che la giustizia ha fatto il suo dovere, dopo che ha data la dovuta soddisfazione. Pria di questo istante, dimenticar le ingiurie, è invitare a commetterne; non si è dunque l'amico ma l'inimico della società. Cosa possono desiderare gli scellerati, se non un sistema di cose, in cui le ingiurie sieno sempre seguite dal perdono? Dunque la vendetta utile all'individuo, necessaria al pubblico, veste il carattere di dovere, arrestandosi ne'limiti predetti. Dunque invece di dire che un conjuge *deve* rendere all'altro *gli officj conjugali in tutte l'epoche della vita*, convien dire che il conjuge innocente *deve* odiare, perseguitare avanti i tribunali il conjuge reo, negarli ogni sorta *d'officj*, e far tutto il possibile, onde venga castigato il delitto, per atterrire quelli che lo volessero commettere, e rassicurare il restante de'cittadini contro i quali potrebbe essere commesso.

« Generalmente due conjugi onesti e savj » sanno farsi una ragione del loro stato, e dopo

» avere passati insieme i primi anni, si adattano
» a convivere, sebbene con sacrifizio anche in
» appresso (1) ».

Rispondo 1.° che non si acquista l'abitudine di stare in carcere. Ora due sposi d'umore diametralmente opposto restando uniti, mi sembrano in una situazione poco dissimile dalla carcere.

2.° È così stolta la legge che suppone nella massa degli uomini la saviezza, come quella che vi suppone la buona fede.

3.° Perchè Apollodoro sa farsi una ragione per soffrire la gotta, ne segue forse che non fosse ottimo il rimedio che lo liberasse da tale sacrifizio?

« Io non capisco, come si possa dire che
» l'indissolubilità del matrimonio ne tolga la dol-
» cezza (1) ».

Eppure, nulla di più facile, nè di più triviale. L'esperienza giornaliera dimostra che il poeta aveva ragione, allorchè disse:

L'ennui naquît un jour de l'uniformité. Di fatti sia che il medesimo sistema di fibre agitato sempre nel modo stesso contragga una specie di callosità, che in seguito lo rende inabile a trasmettere lo stesso piacere; sia che le stesse operazioni rese abituali si eseguiscano con tale facilità, che restino inerti le forze attive dell'animo, il quale le vorrebbe sempre in azione; sia che

(1) Memoria citata, pag. 22.
(1) *Ibid.*, pag. 19.

l'intensità del piacere dipendendo in gran parte dalle illusioni e sorprese della fantasia, queste scemino e spariscano a misura che tutti i punti e i varj aspetti d'un oggetto divengono più noti ed evidenti, attesa la loro continuata azione (1); sia che l'uomo, ingordo di felicità, ed alquanto superbo resti più offeso dei difetti che adescato dai pregi delle cose che possiede, e de primi serbi più tenace memoria; mentre all'opposto delle cose che non possiede nota i pregi più che i difetti, preponderando nell'animo umano la confidenza alla felicità sopra il timore, donde emergono dei giudizj sfarvorevoli contro gli oggetti abitualmente posseduti; egli è fuor di dubbio che il prolungato possesso del medesimo oggetto, la continuazione dello stesso modo d'esistere, benchè dapprima piacevole, ne scema a poco a poco la dolcezza, ed al fine genera la noja. Perciò una bella donna che a voi sembra rinchiudere tutte le sorgenti della felicità è riguardata con occhio indifferente, ed alle volte spregiata dal marito che la possiede da lungo tempo (2).

« Da tanti secoli, *continua il cittadino Giu-* » *dici*, presso di noi è disusato il divorzio, ma

(1) *Omne ignotum pro magnifico ... Major e longiquo reverentia.* Tacito.

(2) Si sa che un monaco ascoltando dei passaggieri a dichiarare bellissima, ammirabile, sorprendente la prospettiva del giardino monastico, rispondeva: *oui pour les passans.*

» io non veggo per questo che gli sposi sieno » mesti, o pensino ad affliggersi nei giorni lieti » pei tristi, che forse li aspettano in appresso (1) ».

L'allegrezza attuale degli sposi novelli è prodotta dall'illusione della speranza, la quale promettendo loro una felicità indefinita, impedisce alla fantasia di scorrere sulle noje, sulle dissensioni, sugli odj che seguono costantemente il matrimonio indissolubile. L'illusione della speranza può paragonarsi all'illusione dell'occhio, il quale riguardando da lungi un prato in primavera, induce l'animo a crederlo una superficie continua di fiori, senza permettergli di pensare alle erbe molto più numerose che sono loro tramezzo. E sebbene l'esperienza abbia spesso dimostrato ai giovani i mali che seguono il matrimonio indissolubile, pure nella massa comune degli uomini tale è la confidenza nella buona fortuna che ciascuno crede gli avvenimenti sfavorevoli destinati agli altri, e i vantaggiosi a se. Questa asserzione è dimostrata ad evidenza dal successo delle lotterie. Riguardo alle giovani si spiega poi ancora più facilmente l'allegrezza accennata dall'autore. Il matrimonio le sottrae dal giogo materno, e guidandole in mezzo al mondo presenta loro mille modi, tutti leciti, per soddisfare i naturali appetiti; il che pria non era loro possibile, senza esporsi a delle fatali conseguenze. Altronde

(1) *Ibid.*

l'autore non calcola il gran numero de' celibi che spaventati dal nodo conjugale amano meglio vivere a spese altrùi, o abbandonarsi alla vaga venere, di quello che sottoporsi al giogo dell'imeneo, e questo numero di celibi è molto maggiore in que' paesi, in cui il matrimonio è indissolubile che in quelli, in cui è permesso il divorzio.

CAPO III.

Del divorzio relativamente alla società.

La società ha bisogno che la sua popolazione sia la massima possibile relativamente a' suoi fondi di produzione terriera e commerciale.

Ora la popolazione che sorge dalle unioni fortuite e passaggere è minore della popolazione che sorge dai matrimonj. È dunque necessario accrescere il pendio verso di questi, per scemare proporzionatamente il numero di quelle; giacchè in un modo o in un altro vuole l'uomo sfogare i suoi appetiti. Altronde i matrimonj trassero le donne dalla più dura ed umiliante servitù; distribuirono la massa de' cittadini in famiglie distinte; crearono una magistratura domestica per prevenirne i disordini; legarono le famiglie colle dolci simpatie che nascono dalle parentele; ed estesero le viste degli uomini sull'avvenire svolgendo l'affezione per la prole nascente.

Ma i matrimonj saranno forse più numerosi nel sistema del divorzio, o dell'insolubilità conjugale?

Il matrimonio solubile col divorzio presenta una somma di piaceri, più un rimedio pe' mali insopportabili che potessero sopraggiungere al contratto. L'insolubilità conjugale presenta una minor somma di piaceri, e nel tempo stesso meno intensi, senza speranza di rimedio agli affanni che spesso l'accompagnano.

Dunque posto il divorzio vi saranno nella società più matrimonj, e minori unioni fortuite; posta l'insolubilità conjugale, più unioni fortuite e minori matrimonj. In generale, sia che si parli di matrimonj, di servigi, di condizioni, di paesi, si può dire che la proibizione d'uscirne equivale alla proibizione d'entrare. Allorchè si legge su d'una porta:

Lasciate ogni speranza o voi ch' entrate: la maggior parte volge le spalle, e va cercare il piacere altrove (1). Quando un uomo ed una donna vicina ad unirsi in matrimonio pensano seriamente che vanno a stringersi in un nodo eterno; che saranno costretti a sopportare i loro capriccj, umori,

(1) « Siccome le fiere più generose, dice Beccaria, e i liberissimi uccelli si allontanano nelle solitudini e nei boschi inaccessibili, ed abbandonano le fertili e ridenti campagne all'uomo insidiatore, così gli uomini fuggono i piaceri medesimi, quando la tirannia li distribuisce. *Dei delitti e delle Pene*, § *XXXV* ».

disgusti, difetti e vizj per tutta la vita; che qualunque ragione abbiano di lagnarsi, d'odiarsi, nulla potrà staccarli; che resteranno per sempre a fianco l'uno dall'altro; che nemici irreconciliabili saranno forzati dalla convenienza ad una serie di riguardi, d'attenzioni, di doveri abborriti....; allorchè, dico, ravvolgono per mente queste riflessioni, sono tentati di riguardare il matrimonio come una schiavitù intollerabile. Di fatti gran parte dei cittadini spaventati da questo nodo insolubile vanno errando pel campo della vaga Venere, consumando tutto il vigore della gioventù inutilmente per l'umanità, ed anticipandone la vecchiezza. La stanchezza della vaga Venere conduce finalmente alcuni, sul declinare dell'età, tra le braccia d'una giovine sposa, la quale o viene tiranneggiata, avvilita ed oppressa, e maledice mille volte il nodo che contrasse, e non di rado aspira a sciorlo con ogni sorta di mezzi, o viene lasciata in una libertà eccessiva, e corre in mezzo alla dissolutezza, onde trovarvi il piacere, che cerca invano ne'domestici lari; sì nell'uno che nell'altro caso l'economia, l'ordine domestico, l'educazione de'figli è lasciata in balìa della sorte, e molte volte del vizio.

Convien fare un'altra osservazione ed è, che molti uomini uniti a certe donne mancano di prole, mentre uniti ad altre ne abbondano. Ora il divorzio presentando un maggior numero d'eventualità conjugali, fa sperare nella massa de'

conjugati una prole più numerosa. Lo stesso Carion-Nizas che ha declamato nel tribunato di Francia contro il progetto del divorzio, ne conviene (1). L'antico dritto che autorizzava un cittadino Romano a prestare la sua sposa ad un altro per averne de' figli, o averli migliori, è fondato su questa osservazione.

Il citato autore *du divorce....* per provare l'indissolubilità conjugale s'appoggia alle due seguenti ragioni: 1.° « La causa del matrimonio è » la propagazione de' figli. Ora sciogliendo un » primo matrimonio infecondo per contrarne un » altro, la produzione diviene impossibile nel » primo, senza divenire più sicura nel secondo; » dunque non v'è ragione per romperlo (2) ».

Al che rispondo che non è necessario essere molto avanzato nel calcolo della probabilità, per capire che una serie costante d'eventualità sfavorevoli è una ragione per appigliarsi ad un'eventualità non ancora tentata, benchè se ne ignori il successo. Voi mi presentate due carte, una delle quali da certi estrinseci indizi conosco contraria al mio giuoco, l'altra mi è affatto ignota: non direste che ho perso il senso comune, se preferissi la prima alla seconda? Dunque la sterilità di una moglie sperimentata per varj anni, potrebbe essere benissimo una ragione per appigliarsi ad

(1) V. *Moniteur universel, n.° 180, an. II de la R. F.*
(2) Pag. 48.

un'altra, nel caso che la propagazione della prole fosse la sola condizione del matrimonio, come pretende l'accennato scrittore.

Se non che è falso che la propagazione della prole sia l'unico fine del matrimonio. La felicità degli sposi, la felicità della generazione esistente deve ben essere calcolata, e forse più che la felicità della generazione futura, semplicemente possibile. Allorchè un popolo è di già formato, egli è ben tempo d'occuparsi più della dolcezza e dignità del matrimonio, che del fine cui tende, o almeno favorendo questi non trascurar l'altra. Ora vi sono molti casi, in cui la dolcezza e la dignità del matrimonio richieggono il divorzio; come sarà provato in appresso.

« Conçoit-on, dice Bentham, qu'il y ait des » hommes assez absurdes pour aimer mieux la » postérité que la génération présente, pour pré- » férer l'homme qui n'est pas a celui qui est, » pour tourmenter les vivans, sous prétexte de » faire le bien de ceux qui ne sont pas nés, et » qui ne naîront peut-être jamais?... Un mal » senti et un bienfait non senti, voilà le résultat » de leurs belles opérations (1) ».

La seconda ragione del sullodato autore *du divorce*..., da esso creduta di gran peso, è la seguente. « Il poter politico non interviene per » mezzo de'suoi officiali nel contratto matrimo- » niale, se non come rappresentante della prole

(1) *Traités de législation*....., tom. II, pag. 88.

» futura, solo oggetto sociale del matrimonio, ed
» accetta l'impegno che gli sposi contraggono
» avanti di lui, di darle l'esistenza. Egli vi sti-
» pula gl'interessi del figlio, poichè tutte le clau-
» sole maritali sono relative alla sopravvenienza
» della prole, ed anche qualche volta egli ac-
» cetta certi vantaggi particolari stipulati antici-
» patamente in favore d'un figlio futuro in un
» certo ordine di nascita o di sesso; e testimonio
» del legame che deve dargli l'esistenza, ne ga-
» rantisce la stabilità che ne assicurerà la sua
» conservazione. L'impegno conjugale è dunque
» formato fra tre persone presenti o rappresen-
» tate; poichè il poter pubblico che precede que-
» sta nuova famiglia, e le sopravvive, rappresenta
» sempre nel di lei seno la persona assente, cioè
» il figlio pria della nascita, e il padre dopo la
» morte. Ora un impegno contratto fra tre per-
» sone non può essere disciolto da due a pregiu-
» dizio del terzo. Questo terzo non può, anche
» presente, consentire allo scioglimento della so-
» cietà che gli ha dato l'essere, poichè egli è
» sempre *minore* nella famiglia, anche quando è
» *maggiore* nello stato, dunque incapace di con-
» sentire a qualche cosa in suo pregiudizio, e il
» poter politico che fece le di lui veci per unire
» la società, non può più farle per disciorla; per-
» chè il tutore è dato al pupillo, meno per ac-
» cettare ciò che gli è utile, che per impedire
» ciò che gli nuoce; perciò è autorizzato a

» comprare validamente in nome del pupillo, e
» non a vendere (1) ».

Rispondo: 1.° non si pretende che il matrimonio si sciolga dal solo consenso degli sposi, ma dal giudizio imparziale de' tribunali ne' casi prescritti dalla legge.

2.° Il Governo che interviene al contratto maritale, e che secondo l'autore rappresenta la prole, può benissimo permetterne lo scioglimento, allorchè l'interesse della prole stessa lo richiede, il che avviene non di rado come sarà provato in appresso. In queste infelici circostanze v'è una somma di mali pe' conjugi, ed un'altra per la prole; il divorzio fa sparire i primi, e diminuisce i secondi. Siccome ne' mali fisici un chirurgo è forzato non di rado a sacrificare un membro per salvare il corpo intero; così il Governo ricorre alle volte al divorzio per arrestare de' mali maggiori.

Se non che si parla troppo modestamente, allorchè si dice il divorzio semplice rimedio ai mali. Convien soggiungere ch'egli esercita una costante e benefica azione sull'animo degli sposi, sospingendoli verso la felicità e la virtù.

Di fatti è legge costante del cuor umano che la possibile cessazione d'un male ne scemi l'amarezza; dunque il divorzio mostrando un termine agli affanni del matrimonio, ne allevierà il peso. Ora l'esperienza prova che l'asprezza ne' modi di

(1) Pag. 49-51.

comandare, d'obbedire, di conversare va di pari passo colle pene dell'animo; dunque alla diminuzione di queste accadrà in quella egual diminuzione. I primi risultati del divorzio sono dunque minor somma di dolori, maggior pace domestica.

È parimenti legge del cuor umano che la possibile cessazione d'un bene stimoli l'attività a conservarlo. Dunque i conjugi che l'amor trasse in matrimonio, faranno tutti gli sforzi possibili, onde rispingere l'epoca del divorzio. Quanto più i matrimonj saranno meglio assortiti, e vantaggiosi ad ambe le parti, tanto più grande sarà il timore di vederli disciolti; dunque la serie di cure, d'attenzioni, di compiacenze, di sacrifizj usati per ottener amore, verrà continuata per custodirlo, e la possibilità di sgiungersi diverrà un nuovo nodo d'unione (1). Posto il divorzio, si consulteranno le inclinazioni, pria di formare de' nodi che possono essere rotti dalle ripugnanze. Le convenienze reali, i rapporti d'età, d'educazione, di gusto, su cui poggia in gran parte la felicità conjugale, entreranno allora nel calcolo della prudenza, nè si mariteranno, come si suol

(1) L'esperienza dimostra che le amicizie tra i cavalieri serventi e le altrui caste spose sono spesso più intense e più durevoli che l'amore tra le spose ed i mariti. Questa maggiore intensità e durata non si può rifondere che nella possibilità di sgiungersi permessa ai cavalieri, negata ai mariti, giacchè è noto che tutto il resto è uguale.

dire i beni, senza maritar le persone. Le grazie della gioventù, i vezzi della bellezza non saranno più sacrificati alle meschine idee di vanità, che formando de' matrimonj splendidi formano degli sposi infelici. Le donne che brameranno di cangiar nodo conjugale, procureranno di conservarsi la riputazione che facilita il conseguimento d'un migliore. Il divorzio le constringerà a regolarsi secondo i principj d'ogni calcolo commerciale — pagare per avere del credito — esser vero per ottener confidenza — servire per essere servito. Il divorzio le terrà costantemente nella situazione delle figlie, le quali usano tutta la possibile riservatezza per procurarsi un marito: anzi darà alle donne maggiori ragioni di costumatezza; 1.° perchè esse perdettero di già nelle braccia d'uno sposo la gioventù, i vezzi, e quel fior dilicato e primaticcio che l'uomo è sì avido di cogliere, quindi sentiranno la necessità di dover pagare in virtù, quanto manca loro in bellezza; 2.° perchè l'opinion pubblica sempre severa nel giudicar le donne potrebbe sospettare che si verificasse in esse particolarmente, quanto Tacito dice del loro sesso in generale: *Non imbecilem tantum et imparem laboribus sexum; sed si licentia adsit, sævum, ambitiosum, potestatis avidum* (1).

Se la possibile cessazione d'un male ne scema l'amarezza; se la possibile cessazione d'un bene

(1) An. III, 33.

rinforza l'attività per conservarlo; dunque nel matrimonio indissolubile vi debb'essere maggior somma di dolori, più trascuranza di doveri, minor pace domestica, odj più violenti che nel matrimonio solubile. Quindi i monumenti della giurisprudenza ci mostrano de'mariti feroci, che immergono un pugnale nel seno delle lor mogli; delle mogli perfide, che presentano ai loro mariti tazze avvelenate, onde volar presto nelle braccia de'loro amanti; e la ragione ci dice che questi delitti commessi tra i nascondiglj dei domestici lari debbon essere molto maggiori di quelli che vengono alla luce. Ora, se questi esseri snaturati avessero potuto invocare la legge propizia del divorzio, sarebbero giunti mai a sì fatali estremità passando per tutte le spine de'rimorsi, de' timori, della finzione, della ferocia che dovettero lacerare il loro animo? Allorchè il divorzio non era in uso a Roma, le donne commisero contro i loro mariti degli attentati, che non s'udirono giammai ne'tempi, in cui il divorzio era degenerato in una sfrenata licenza. Tal è a cagione d'esempio l'orribile congiura che esse ordirono nel 423 onde liberarsi dai loro mariti. Esse fecero perire col mezzo del veleno molti de'principali cittadini. Quasi tutte le mogli ne furono complici. Cento settanta vennero condannate a morte, e la prudenza del Senato non stimò a proposito d'inoltrare le sue ricerche per tema d'essere costretto a inondar Roma di sangue. Ora questo orribile attentato commesso da persone d'età, di condizione,

di circostanze sì diverse non potè essere effetto che della tirannia de'mariti, poichè sono i tiranni che formano i ribelli (1). Non era possibile alle donne di liberarsi dal giogo conjugale col divorzio, sia che la legge non ancora ne desse loro il dritto, già concesso agli uomini, sia che l'opinione sempre ingiusta verso le donne, facesse loro un delitto d'usarlo. — Paragonate i costumi severi de' Protestanti coi costumi dissoluti de'Cattolici, e forse non andrete lungi dal vero, rifondendone una delle ragioni nel divorzio permesso a quelli, vietato a questi. Di fatti ho dimostrato che i matrimonj debbono essere più numerosi nel sistema

(1) Il Senato non sapendo qual causa assegnare a questo furor feminile, lo riguardò come un prodigio; e per ammansare lo sdegno degli Dei, nominò un dittatore, il quale piantò solennemente un chiodo nel tempio di Giove Ottimo Massimo; e le donne continuarono ad essere oppresse; tanto è vero che la superstizione ascrivendo i mali d'ogni genere a degli esseri imaginarj, ricorre a dei rimedj ridicoli, inefficaci, dannosi, lasciando intatta l'attività delle cause reali, da cui que' mali provennero. Cancellate queste idee superstiziose, e i Governi invece di spingere il pensiero nelle regioni della luna, lo ripiegheranno sul complesso delle circostanze fisiche, morali, politiche, e ritroveranno quasi sempre, non nella collera immaginaria degli Dei, ma nelle lor leggi mal calcolate la fonte dei disordini che turbano la società. Se non che i Governi inetti o tirannici lascieranno sempre sussistere e fomenteranno queste idee superstiziose, perchè li salvano dalla taccia d'ignoranza e di trascuratezza. Se i mali degli uomini sono effetti della collera degli Dei cosa possono fare i Governi per liberarcene? Al più, al più, piantar qualche chiodo, ordinar un *lectisternium*, o cose simili, egualmente efficaci. Lascio al lettore l'incarico di terminar questa nota.

del divorzio, che dell'indissolubilità. Ora l'infedeltà conjugale è in ragione della rarità de' matrimonj; giacchè più sono i seduttori, più le seduzioni debbono essere frequenti.

Contro quest'ultima osservazione riclamano l'autore *du divorce*, madama Necker, Carion-Nizas (1). Dopo aver promessa l'osservazione che i divorzj sono rarissimi tra i Protestanti, ragionano così: « Chi attribuisce i costumi severi de' Pro-
» testanti alla legge del divorzio, s'inganna ugual-
» mente che colui, il quale attribuisce la buona
» salute d'una popolazione al medico del vici-
» nato, che non vi è chiamato giammai ».

Questa parità non regge. Gli oggetti fisici e inanimati non possono essere mossi da semplici speranze e timori, come avviene alle passioni dell'animo. Voi terrete quieto un ragazzo, se gli minacciate di chiamar qualche spettro ch'egli teme, ma non gli allogherete un osso, se gli dite che il medico è vicino. La speranza dell'immortalità può consolar Catone moribondo sulla statua della libertà infranta, ma non arrestar il sangue che gli sgorga dalle viscere squarciate. L'idea d'un possibile divorzio rende umano, mite, tranquillo l'uomo, perchè gli mostra un' uscita da un matrimonio insopportabile, e gli accenna la speranza,

Che con verdissim' ali
Viene da lungi diradando i mali.

(1) *Du divorce....* p. 151, *Moniteur universel*, n. 180, an. II.

La stessa idea ripercuote le voglie erranti della donna, la quale o temendo d'essere abbandonata riunisce le forze onde conservarsi l'affetto del marito, o desiderandone un altro si dà premura di serbare i buoni costumi che lo procurano. Da questa doppia azione della speranza e del timore sull'animo de'conjugi nasce la pace delle famiglie, la tolleranza de' mali, l'innocenza, l'onestà.... In questa situazione di cose la sola inerzia naturale all'uomo, i minimi riguardi di convenienza, il più tenue amore pe'figli impediscono che la possibilità del divorzio venga realizzata. Dunque il divorzio, benchè rarissimo, tende a rendere severi i costumi de'popoli che lo ammettono, mentre all'opposto la semplice vicinanza d'un medico non ha il minimo influsso sulla salute d'una popolazione. Con la logica degli accennati scrittori si proverebbe che la rarità de'delitti non è dovuta al timore della giustizia in que'paesi, in cui, come s'esprime Eduardo Coke, *pœna ad paucos metus ad omnes pervenit.* Siccome ciascun nuovo esempio d'una pena realizzata sarebbe una prova ulteriore della sua inefficacia; così l'affluenza de'matrimonj disciolti proverebbe che il divorzio non è un vincolo d'unione. Ma convengono gli avversarj che sono rarissimi i divorzj appresso i Protestanti; dunque il divorzio, oltre d'essere ottimo preservativo contro i vizj che turbano e lordano i matrimonj, è un freno al desiderio che vorrebbe disciogllerli.

« Ben molti, *objetta il cittadino Giudici*, ec-
» citati dalla possibilità del divorzio comincie-
» ranno a disprezzare quel vincolo che sanno di
» poter rompere: dal disprezzo verrà in seguito
» il disordine; dal disordine la divisione; ed alla
» divisione o succederà il libertinaggio, che sde-
» gna ogni vincolo, e più lo sdegna dopo una
» triste esperienza, od un secondo matrimonio,
» che paleserà con iscandalo gli abusi che hanno
» determinata la divisione del primo (1). Nel-
» l'odierna promiscuità di corteggio si prepare-
» ranno insensibilmente questi improvvisi cangia-
» menti, ed il divorzio sperato sarà la causa di
» tante licenze, dalle quali si guarderebbe assai
» più gelosamente una persona, la quale cono-
» scendo d'appartenere indivisibilmente ad un al-
» tro, non oserebbe d'aprire il suo cuore ad affetti
» stranieri, per non mettersi nella dura necessità
» d'essere od infedele, od infelice. La speranza
» del divorzio toglierebbe questi riguardi; se non
» deesi fors'anche dire che promoverebbe la licenza
» ne'conjugati per procacciarsi i titoli di potersi
» dividere o di reciproco consenso, o per incom-
» patibilità d'umore, o per violazione di patto.
» Così il divorzio quand'anche diminuisse i de-
» cisi adulterj vergognosi, diverrebbe esso un
» modo di adulterio legale, più pubblico, più

(1) Relativamente agli abusi del primo matrimonio, la cui scoperta scandalosa si attribuisce qui dall'autore al divorzio, vedi la risposta alle pag. 17 e 18 di questo volume.

» scandaloso, più nocivo nelle sue conseguenze.
» E siccome con questo modo di rendere il matrimonio instabile si tiene vivo nell'animo dei conjugi il desiderio di nuovi godimenti, la ragione resterà sempre debole e poco attesa.
» Quindi la non-curanza de'suoi severi e giusti dettami, quindi un disprezzo per la saggia moderazione, quindi una maggior abituale pieghevolezza a tutti gli appetiti, che non moderati corrompono e disonorano (1) ».

Pare che l'autore voglia compensare la debolezza de'suoi argomenti con funeste predizioni che la storia sempre fatale ai profeti ha già smentito mille volte. Pria di riportarne gli oracoli inviteremo l'autore ad osservare: 1.° che le sue predizioni si verificano tutte sott'altri nomi nel matrimonio indissolubile. Di fatti non è una nuova sposa che si cerca, ma una signora da servire, non è un secondo marito, ma un altro amante; e se al dir di Seneca v'ebbero a Roma delle donne che contavano i loro anni non dai nomi de'consoli, ma dal numero de'loro mariti, non veggiamo noi delle donne che potrebbero contare i loro anni dal numero de'loro amanti? Il cittadino Giudici, per onor della sua causa non vorrà negare, che i cavalieri serventi sono comuni, (e ciascun sa come venga compensata questa servitù); che un marito, non troppo condiscendente colla sua sposa, è riguardato come un tiranno;

(1) Memoria citata, pag. 22-23.

che l'idea d'adulterio è per la maggior parte un oggetto di riso piuttosto che di ribrezzo; che il tradire l'amicizia corrompendo l'altrui sposa, non trova più che qualche censore a fior di labbro. Il ritratto che fa Giovenale dei corrotti costumi di Roma, allorchè era illimitato il divorzio, sembra una copia fedele dei costumi attuali, da cui è escluso. Un autore cattolicissimo convenendo « che questa corruzione di costume *non sia im-* » *maginaria, ma reale*, non propria della sola » Francia, ma comune poco più poco meno a tutti » gli stati cattolici, e frequente particolarmente » nella nostra Italia, *soggiunge*: i nostri italiani » possono applicare a se stessi la confessione fatta » da T. Livio a nome de' romani de' suoi tempi: » *nec vitia nostra, nec remedia pati possumus.* Av- » viene tra noi ciò che Tacito condannava nella » sua Roma: *quisque hic vitia ridet: corrumpere* » *et corrumpi sæculum vocatur* (1) ». Ora io dimando qual'è la causa di queste *licenze*, dalle quali quasi nissun conjuge si *guarda gelosamente*, benchè *conosca d'appartenere indivisibilmente ad un altro*? Non è sicuramente la *speranza del divorzio*, giacchè questo è proscritto dalle nostre leggi attuali, ma piuttosto la noja, i disgusti, i dissapori d'un nodo indissolubile. Ma supposto anche che i disordini predetti dall'autore fossero per nascere dal permesso del divorzio (il che in

(1) Ricerche sul divorzio fra i cristiani di Carlo Calvi domenicano.

parte è stato dimostrato falso, e lo sarà ancora più ne' seguenti paragrafi), come l'esperienza prova che nascono infallibilmente dal divieto, sarebbe sempre minor male chiudere gli occhi permettendo il divorzio, di quello che vietandoli coll'indissolubilità conjugale, mostrarsi impotente a reprimerli. *Nescio an suasurus fuerim omittere potius prævalida et adulta vitia, quam hoc adsequi, ut palam fieret quibus flagitiis impares essemus.... Nam si velis quod nundum vetitum est, timeas ne vetere; at si prohibita impune trascenderis, neque metus ultra, neque timor est* (1).

2.° Tale è l'indole del cuor umano, che la facoltà di soddisfare un appetito qualunque, ne scema la forza, come l'impossibilità più violento lo rende, *nititur in vetitum* (2). A Roma i plebei

(1) Tacito, an. III 53-54. «Ogni legge, dice Beccaria, che » non sia armata, o che la natura delle circostanze rende insussi- » stente, non deve promulgarsi; e come sugli animi regna l'opi- » nione, che ubbidisce alle lente ed indirette impressioni del le- » gislatore, che resiste alle dirette e violenti, così le leggi inutili » disprezzate dagli uomini comunicano il loro avvilimento alle » leggi anche più salutari, che sono risguardate più come un osta- » colo da superarsi, che il deposito del pubblico bene. » — *Dei delitti e delle pene*, § XXXV.

(2) Alfieri fa crescere la passion d'Appio verso Virginia per la difficoltà stessa di conquistarla:

. . . . ostacol nuovo
M'è nuovo spron; plebea beltà che il petto
M'avria per se di passaggiera fiamma
Acceso appena, or che di sdegno freme
Roma per lei, profondamente or stammi
Fitta, immota nel core; or quanto il regno
Mi è necessaria e più.

infuriavano contro i patrizj, quando era loro chiusa la via al sacerdozio, ed alle prime magistrature: questa via s'aperse, ed i plebei trascurarono quasi d'entrarvi. Un amator di libri, di quadri, di stampe, di medaglie o che che altro, è inquietissimo se manca di tal capi d'opera; fate che lo ottenga, ed egli, contento d'averlo a sua disposizione, non lo vedrà forse giammai. Ora, il divorzio lasciando sussistere la potenza di gustare altri piaceri fisici e morali, deve essere un fondo d'ammortizzazione pe' vaghi ed erranti desiderj che li ricercano; all'opposto il matrimonio insolubile opponendo una barriera alla conquista di questi piaceri, debb'essere un fondo riproduttore di desiderj continui ed inquieti; e siccome questa barriera non è insormontabile, quindi i desiderj scorreranno sfrenati, senza rispettare alcun talamo. « Ella è proprietà della nostra immaginazione, » dice Beccaria, che le difficoltà, se non sono » insormontabili, o troppo difficili rispetto alla » pigrizia d'animo di ciascun uomo, eccitano più » vivamente l'immaginazione, ed ingrandiscono » l'oggetto, perchè elleno sono quasi altrettanti » ripari, che impediscono la vagabonda e volu» bile immaginazione di sortire dall'oggetto; e » costringendola a scorrere tutti i rapporti, più » strettamente si attacca alla parte piacevole, a » cui più naturalmente l'animo nostro si avventa, » che non alla dolorosa e funesta, da cui fugge » e s'allontana (1) ». Dunque se i matrimonj

(1) *Dei delitti e delle pene*, § XXXVI.

saranno solubili col divorzio, *si vedranno* alcune separazioni legittime, ma le separazioni illegali e illecite saranno molto minori di quello che siano attualmente. Che queste separazioni legali debbano essere rare, lo prova l'esempio de' Romani, presso de' quali il divorzio fu permesso per 300 anni secondo alcuni scrittori, per 500 secondo altri, prima che se ne facesse uso; lo prova l'esempio de' Persiani, presso cui questo espediente viene rade volte impiegato, benchè permesso dall' autorità civile e religiosa; lo prova l'esempio de' Protestanti, i quali, pare che si siano riserbato il permesso del divorzio piuttosto che l'uso. *(Vedi la seconda parte.)*

3.° Per portar nuova luce alle antecedenti idee io dimando: quand'è che la felicità degli sposi e quindi la fede conjugale giungono al *maximum*? Quando l'amore è vivissimo, a me sembra. Parimenti, pare che l'una e l'altra languano e s'estinguano a misura che l'amore si raffredda e s'annienta. Ciò posto, supponete a cagion d'esempio 200 conjugi, ossia 100 matrimonj, e supponeteli indissolubili. Siccome è legge del cuor umano che l'amore vada languendo (1), languirà

(1) Ma oimè come fugace
Se ne va l'età più fresca,
E con lei quel che ne adesca
Fior sì tenero e gentil!
Come presto a quel che piace
L'uso toglie il pregio e il vanto;
E dileguasi l'incanto
Della voglia giovenil!
PARINI.

dunque anche la felicità, e quindi la fede conjugale; ma siccome il bisogno di piaceri fisici e morali è quasi costante in tutti i momenti della vita; dunque gl'istanti vuoti d'amor conjugale e lecito verranno occupati da affetti stranieri, voglie divergenti, noje, dissensioni.... All'opposto, supponete che questi stessi conjugi abbiano la libertà del divorzio almeno per una volta in tutta la vita, e di questa ne usino tra di loro secondo i consiglj dell'amore. In questa supposizione la forza amorosa nella stessa massa di conjugi monta al doppio; dunque anche la felicità e la fede conjugale; dunque le voglie divergenti, le noje e le discordie sono ridotte alla metà. In prima avevamo delle calamite, che presentate le une alle altre pe'poli nemici si rispingevano; ora abbiamo delle calamite che si attraggono, perchè unite pe'poli amici (1). Questi cento matrimonj racchiudevano delle merci quasi inutili ai possessori; il divorzio promovendo i cambj ha creato dei valori che non esistevano; ciascun marito acquistando una nuova moglie in cambio della prima, riceve di più di quello che dà; lo stesso si dica delle mogli; la somma delle differenze tra i valori dati esprimerà la somma de' vantaggi del

(1) Non si può peraltro conchiudere dall'antecedente supposizione, che la felicità crescerebbe a misura che si moltiplicassero i divorzj, giacchè ho provato che la massima felicità richiede dei limiti a questi cambj conjugali (V. p. 27-30).

commercio conjugale promosso dal divorzio. Ma siccome la sola possibilità del divorzio ravviva l'amore, reprime le voglie divergenti, dilegua gli affanni conjugali (pag. 47-59); dunque quand'anche gli accennati conjugi non usassero della libertà concessa loro per una volta, avremo sempre per ultimo risultato una somma minore d'affetti illeciti, di noje, dissensioni...: tanto più che il divorzio non realizzato, benchè permesso, può divenire in moltissimi casi una vera prova d'amore; giacchè s'io continuo a starvi a fianco malgrado i vostri vizj e contra il mio interesse, è segno non dubbio che mi è gradita e cara la vostra compagnia; la mia permanenza, i miei sacrifizj vestono il carattere d'una virtù non comune; all'opposto tutto questo sparisce nel matrimonio indissolubile. La legge che mi lega eternamente a voi, non vi permette di vedere l'inclinazione dell'animo che m'induce a rimanervi a fianco. — Conchiudiamo: 1.° che il divorzio permesso dalla legge non si realizza che in rarissimi casi; 2.° che realizzato o no è sempre un ostacolo potente contro i disordini, gli scandali, il libertinaggio, con cui ha voluto farci paura l'autor opponente (1).

(1) È vero che l'autore dice ingenuamente « io non so se » forse non vada lontano dal vero, parlando senza esperienza di » affetti e di casi a me ignoti » (pag. 21). Ma in queste circostanze, soggiungerebbe qualcuno, si tralascia di scrivere, per non esporsi al pericolo poco civico di traviare gli altri con false massime, e osservazioni.

4.° Egli diceva finalmente che gli sposi faranno degli sforzi per procurarsi in tutti i modi possibili i titoli di divorzio. L'autor avrebbe ragione, se essi potessero farlo, ossia se la legge del divorzio non fosse organizzata in modo da escludere l'azione dell'uomo tendente a piegarla a'suoi capricci. Ora la legge può benissimo organizzarsi in questo modo, come si vedrà in appresso. Altronde sarebbe meno male che gli sposi si procurassero in qualche caso raro i titoli di divorzio, di quello che attentassero alla loro vita, come accade non di rado nel matrimonio indissolubile.

« Ed ella è poi un'illusione, *soggiunge il » cittadino Giudici*, il credere che coll'accondi» scendere all'inquietudine delle passioni, e col» l'esaudirne troppo facilmente i voti, si possa » renderle ritenute e temperanti. Io credo che » con nuove esche verrebbesi accendere sempre » nuovo fuoco, e che le passioni diverrebbero più » animose, ed anco sfacciate a misura che più » si moltiplicherebbero i divorzj, ed i divorzj » quanto più moltiplicati servirebbero a rendere » più dissoluto il costume (1) ».

Vi sono due estremi da sfuggirsi, il primo è l'eccessivo rigore che ricusando tutto, rende le passioni più veementi e sprezzatrici d'ogni legge, d'ogni convenienza; n'è prova il libertinaggio de' monaci che vivevano sotto le austere regole dei Basilj, degli Atanasj e dei Pacomj, libertinaggio

(1) Memoria citata, p. 23-24.

che nel V secolo era passato in proverbio (1). Quindi dice Beccaria « che l'attica Venere ha » meno il suo fondamento sui bisogni dell'uomo » isolato e *libero*, che sulle passioni dell'uomo so- » ciabile e *schiavo*. Essa prende forza non tanto » dalla *sazietà* dei piaceri, quanto da quella edu- » cazione.... in quelle case in cui condensata l'ar- » dente gioventù trova *un argine insormontabile* » *ad ogni altro commercio* ». Per la stessa ragione avviene spesso che i figli degli avari sono più prodighi, più scialaquatori degli altri.... L'altro estremo è l'eccessiva condiscendenza che ricusando nulla, lascia che gli appetiti scorrano quà e là illanguiditi lungi da un centro comune. Questi estremi ed i loro rispettivi effetti si osservano nella indissolubilità conjugale, e nel divorzio illimitato. Che ne risulta? Che il divorzio debb'essere permesso, ma in casi precisi e ben determinati dalla legge, la filosofia non richiede nulla di più. Ella sa che l'inquietudine dei desiderj è inerente, necessaria, inseparabile dall'uomo; perciò ella permette alla speranza d'errare sopra varie eventualità, persuasa che queste scorse siano tante sottrazioni alla forza recalcitrante degli umani affetti. « Un tal bisogno, soggiunge lo stesso Bec- » caria, sembra per chi conosce la storia e l'uo- » mo, sempre eguale nel medesimo clima ad una

(1) Sulpizio Severo, *dial. I*, *p.* 419. Noris, *Hist. Pelag.*, lib. I, c. 3, p. 273 tom. I. *Histoire littéraire de la France*, tom. II, pag. 35.

» quantità costante; se ciò fosse vero, inutili anzi
» perniciose sarebbero quelle leggi, e quei co-
» stumi che cercassero diminuirne la somma to-
» tale, perchè il loro effetto sarebbe di caricare
» una parte dei proprj e degli altrui bisogni; ma
» sagge per lo contrario sarebbero quelle, che,
» per dir così, seguendo la facile inclinazione
» del piano, ne dividessero e diramassero la somma
» in tante eguali e piccole porzioni che impedis-
» sero uniformemente in ogni parte e l'aridità, e
» l'allagamento. La fedeltà conjugale è sempre
» proporzionata al numero, ed alla libertà dei ma-
» trimonj... (1) ».

« Il secolo d'Augusto, *segue il cittadino Giu-*
» *dici*, è celebre egualmente per la frequenza dei
» divorzj, come per la pubblica incontinenza, co-
» sicchè questi due abusi sembrano andare del
» pari. Le satire di Giovenale ne sono un irre-
» fragabile monumento. E ciò ch'è rimarchevole,
» con tanta facilità di divorzj, attesa la pubblica
» corruttela, erano i matrimonj divenuti oltremodo
» rari.... D'onde un uomo savio verrà a con-
» chiudere che i divorzj resi difficili tormentano
» con una vana speranza i conjugati malcon-
» tenti; e resi facili, fanno cadere il matrimonio
» in disprezzo, lo corrompono, lo cangiano in un
» legale libertinaggio, e lo fanno finanche abor-
» rire (2) ».

(1) *Dei delitti e delle pene*, § XXXVI.
(2) Memoria citata, pag. 24.

Fa meraviglia che non si adduca per causa della corruzione di Roma che il divorzio. Il divorzio esisteva da molti secoli prima, e non aveva mai prodotti gli effetti che gli si attribuiscono. L'eccessiva ineguaglianza delle ricchezze, l'ambizione del potere, la stanchezza delle fazioni, la molitudine delle leggi, l'uso degli schiavi, l'impudenza degli istrioni, il circo, i gladiatori, e soprattutto l'esempio d'Augusto sono cause ben più reali della corruzione di Roma che il divorzio. Dico soprattutto l'esempio d'Augusto, il che inchiude due asserzioni: 1.° che Augusto fosse uno dei più corrotti di Roma, del che non ne può dubitare chiunque ha letta la cronica scandalosa della di lui corte infame; 2.° che l'esempio del capo influisca potentemente sulla massa de' cittadini; il che è sì vero che non solo la perverte, ma giunge persino a migliorarla, come prova l'esempio di Vespasiano (1). Se non che supponendo anche che della corruzione di Roma fosse stato cagione il divorzio, non vi sarebbe luogo a sorpresa, giacchè allora il divorzio non aveva alcun freno. Ma chi volesse perciò proscriverlo, ragionerebbe egualmente male che quegli il quale vedendo degli

(1) *Sed præcipuus adstricti moris auctor Vespasianus fuit, antiquo ipse cultu, victuque; obsequium inde in principem, et æmulandi amor, validior quam poena ex legibus et metus.* Tacito, an. III, 55.

ubbriachi, volesse negare i buoni effetti del vino, e ridurci all'uso dell'acqua (1).

Quando poi l'autor opponente asserisce che *i divorzj resi difficili tormentano con una vana speranza i conjugati malcontenti* (2) argomenta contro l'esperienza. La speranza, userò le espressioni di Beccaria, *dolcissimo inganno de' mortali, per cui tranguggiano a gran sorsi il male misto a poche*

(1) Si potrebbe aggiungere che l'autorità di Giovenale citata dall'avversario con tanta confidenza non è di gran peso. I declamatori di tutti i tempi sono convenuti nell'asserire che il loro secolo è peggiore d'ogni altro. Per provar questa tesi, costoro pingono tutti i vizj all'estremo; alcuni casi particolari gli estendono a tutto un popolo; gli errori nascono tutti al momento in cui essi scrivono; le virtù ricevono ordine di ritirarsi ne' tempi passati, di cui si fa una brillante pittura; perchè è canone sacro nell'arte satirica che i tempi passati siano sempre i più virtuosi. Ora la satira piace in generale (*), il contrasto del vizio e della virtù incanta; e i lettori dozzinali s'inducono a credere che una bella descrizione sia tracciata dalla verità. Ma gli estremi non esistono che nell'immaginazione de' poeti; l'aspetto delle cose non ci presenta che gradazioni e mescolanze — vizj e virtù, scienza e ignoranza, forza e debolezza.... Altronde quando la bile prende la penna, si deve forse prestar molta fede alle sue asserzioni? Ora Giovenale dice nella satira prima:

Si natura negat, facit indignatio versum.

La descrizione satirica d'un declamatore sta alla realtà delle cose come mille ad uno.

(2) Questo sproposito è ripetuto alla pag. 25.

(*) *Obtrectatio et livor pronis auribus accipiuntur, quippe malignitati falsa species libertatis inest.* Tacito, Hist. I. 1.

stille di contento, non tormenta giammai, ed addolcisce sempre le pene della vita, benchè i beni che promette siano lontanissimi. Probabilmente questo prigioniero non uscirà di carcere; pure mentre la speranza gli pinge sulla prospettiva dell'avvenire i ceppi spezzati, le porte aperte, la libertà che gli stende la mano per ricondurlo tra i cittadini, egli sente alleggerirsi il peso de'suoi affanni. Una donna bruttissima non si mariterà forse in sua vita, cionnonostante l'idea del matrimonio le sorride alla fantasia; ella vagheggia un marito ne'suoi sogni e negli stati d'evagazione, ed è ben meno inquieta, ben meno infelice di quello che sarebbe tra i ferrei cancelli d'un monastero che cacciandole di mente ogni possibilità di maritarsi, stenderebbero un nero velo sul di lei animo, nè altro sentimento lascierebbero vivo che il dolore.

CAPO IV.

Continuazione dello stesso argomento.

Non riconoscendo nell'uomo altre forze attive che l'amor del piacere e l'odio del dolore, ho provato che il divorzio è preferibile al matrimonio indissolubile, dimostrando che nel primo v'ha maggior somma di piaceri privati e pubblici, e minor somma di dolori che nel secondo.

Il tribuno Carion-Nizas in un'aringa recitata al tribunato della R. F., e che già citai di sopra, opponendosi fortemente al progetto del divorzio, stabilì varie proposizioni che vengono a battere direttamente l'esposta teoria.

Egli dice: 1.° che la miglior morale predicabile all'uomo è l'astinenza dai piaceri della vita, e la fermezza d'animo ne'guai; 2.° che si conosce male l'uomo, allorchè si teme d'imporgli degli obblighi troppo severi; questa severità lo reprime è vero, ma gli piace; 3.° che nel cedere ai vezzi del piacere, e allo stimolo del dolore poco merito si consegue, giacchè le bestie stesse si uniformano a questa legge; 4.° che la perfezione consiste nell'imporre un freno all'incostanza della propria volontà, e dare a se stesso una garanzia, sottomettendosi con giuramento ad un giogo indissolubile.

Ripigliamo queste proposizioni ad una ad una, e rileviamone la debolezza e i danni.

La miglior morale predicabile all'uomo è l'astinenza dai piaceri della vita, e la fermezza d'animo ne' guai.

La prima parte di questa proposizione rovescia le società incivilite, e le balza allo stato selvaggio. Di fatti, supponete i cittadini docili alle idee d'astinenza, di mortificazione, d'austerità, e vedrete andare a terra la maggior parte delle arti destinate a titillare piacevolmente i sensi; in conseguenza rimanere senza pane la maggior parte

degli artisti; poichè se nessun gode, nessun compra, nessun vende, nessun travaglia. Gli abiti sfarzosi che coprono la bionda gioventù; i vezzi di brillanti che ondeggiano sul capo delle belle; le seriche fascie che stringono i molli fianchi d'una Frine; le chincaglierie di cui s'abbella la moda; i sofà, i tappeti, le cortine... possono essere riguardati come oggetti frivoli e dannosi da un severo anacoreta, ma agli occhj del saggio sono tanti fondi d'assicurazione contro la miseria popolare (1). Parimenti se a misura che spariscono

(1) Plinio, che non avrebbe dovuto cercare nello studio della storia naturale che dei mezzi d'estendere i piaceri dell'uomo, sembra pensare al contrario che ogni uso aggradevole delle naturali produzioni sia un abuso, ed anche un delitto. Parlando dei profumi egli declama contro l'impiego che se ne fa; *è un piacere orribile, un gusto mostruoso*.... Secondo questo scrittore, *colui che il primo si pose in dito un anello d'oro commise il più orribile di tutti i delitti.*

Chi crederebbe che il saggio Seneca profondesse la sua eloquenza sotto il regno di Nerone contro l'invenzione allora recente di conservare il ghiaccio e la neve tra gli ardori della canicola? Egli dice: « L'acqua che la natura offriva gratuitamente a tutti, » divenuta un oggetto di lusso; ella ha un prezzo che varia come » quello delle biade; vi sono degli intraprenditori che la vendono » in grosso come le altre derrate. O vergogna, o pudore! »

Il saggio Parini doveva contentarsi di schernire i vizj della nobiltà del suo tempo, e il campo era ben vasto. Ma questo gran uomo mi sembra che cada nel difetto di Plinio e di Seneca, allorchè cerca di far ridere il suo lettore a spese de' purpurei stivaletti, delle sottilissime bende, dei dilicati unguenti, della serica zimarra, cose in se stesse frivolissime è vero, ma rispettabili, perchè sono i canali, per cui il denaro del ricco fastoso cola, e va ad inaffiare gli aridi campi della povertà, e tenendo vivo il travaglio allontana i vizj che sgorgano precipitosi dall'ozio infingardo.

i piaceri scemano i travagli, a misura che scemano i travagli spariscono i costumi pubblici. « Les » mœurs publiques ne sont que le goût du tra- » vail, et ce goût n'est que l'amour des jouis- » sances. On ne travaille que pour jouir, car tra- » vailler est une peine (1) ».

Lo stato di barbarie differisce dallo stato di civilizzazione: 1.° per la forza degli appetiti irascibili; 2.° pel piccol numero degli oggetti piacevoli. Ora la storia dimostra che la somma de' delitti che nascono dagli appetiti irascibili va scemando a misura che cresce la somma degli oggetti piacevoli, ed a vicenda (2). Inarcheranno per istupore le ciglia i pedanti moralisti s'io dirò che le nostre virtù sono figlie della varietà introdotta negli alimenti, e nelle bevande non ubbriacanti, della coltura ne' giardini, dell'eleganza ne' mobili, e negli abbigliamenti, dei progressi nella musica, nella pittura, nella letteratura, e nelle scienze. « Chi conosce la storia di due o tre secoli fa, e » la nostra (pieghino la fronte i moralisti; è Bec- » caria che parla), potrà vedere, come dal seno » del lusso, e della mollezza nacquero le più dolci » virtù, l'umanità, la beneficenza, la tolleranza » degli errori umani; quali furono gli effetti di » quella che chiamano a torto antica semplicità

(1) *Coup d'œil sur la force et l'opulence de la Grande-Bretagne....* Préface du Traducteur.

(2) ..... *Ingenuas didicisse artes*
Emollit mores, nec sinit esse feros.

» e buona fede: l'umanità gemente sotto l'implacabile superstizione: l'avarizia, l'ambizione di pochi, tinger di sangue umano gli scrigni dell'oro, e i troni dei re: gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi: ogni nobile tiranno della plebe: i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani, che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l'opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto (1).

Dunque allorchè Carion-Nizas per escludere il divorzio, predica l'astinenza dai piaceri, va spargendo pel mondo il seme de'vizj più grandi, e delle passioni più nocive.

Lo stesso scrittore predica con ragione la fermezza d'animo ne' guai, ma l'adduce mal a proposito contro il divorzio. — L'uomo deve piegar il collo coraggiosamente ai mali della vita, finchè le di lui forze sono minori delle forze produttrici de'mali. Ma se quelle restano maggiori, se v'ha rimedio ai mali, l'amor della conservazione, e della felicità consiglia l'uomo a procurarselo. Chi si lascia abbruciare una mano, mentre ha il potere di ritirarla, non è da pregiarsi per la sua fermezza, ma da inchiudersi nell'ospedale per malattia di cervello. Ora il divorzio è un rimedio ai malj della vita conjugale; e sebbene la filosofia ordini agli sposi di tollerare a vicenda i loro difetti per non perdere dei piaceri,

(1) *Dei delitti e delle pene*, § V.

o tirarsi addosso dei mali maggiori, pure permette loro di sgiungersi, allorchè nessun altro modo avvi onde cicatrizzare le piaghe del loro animo. Altronde questa fermezza ne' guai intimata da Carion-Nizas ai conjugi non solo proscrive il divorzio, ma anche la separazione di domicilio. Ora questa *est souvent nécessaire pour prévenir des plus grands éclats et quelquefois les derniers malheurs* (1).

La seconda massima di Carion-Nizas è *che si conosce male l'uomo, allorchè si teme d'imporgli degli obblighi troppo severi; questa severità lo reprime è vero, ma gli piace.*

La morale austera piace è vero in teoria, perchè piace tutto, che o molto c'inalza o molto ci deprime. Sia che mi pingiate con forti colori il saggio degli stoici che sta ritto e fermo sulle rovine del mondo; sia che mi strasciniate al fondo de' sepolcri, per mostrarmi i miserabili avanzi dell'umano orgoglio, siete sicuro di piacermi; e questo piacere fa tutto il successo dei predicatori di pergamo (2). Ma non si tratta qui dei luoghi

(1) *Du divorce*, p. 160.

(2) V'è un'altra ragione, per cui piace la morale austera, ed è l'invidia. Tale è l'indole del cuor umano che riguarda gli altrui piaceri, come tante sottrazioni alla propria felicità, nè mai si crede abbastanza felice, che quando si pone nella situazione altrui. Ora se tutti gli uomini non possono giungere all'eguaglianza in piaceri, la severità delle privazioni potrebbe porli allo stesso livello. L'invidia ci fa dunque inclinare verso le speculazioni rigide in morale, come un mezzo di ridurre la quota dei piaceri. È stato detto che se un uomo avesse sortito un organo di piacere di più degli altri, sarebbe stato perseguitato come un mostro.

topici della rettorica, ma delle basi su cui deve inalzarsi la morale e la politica. Ora consultate la storia, ed ella vi dirà che una morale severa destando solo una sterile ammirazione non è mai seguita in pratica che in circostanze momentanee d'entusiasmo. *On veut bien être chretien,* dice un autor noto, *mais à condition qu'il en coûtera peu.* La natura sempre imperiosa, sempre vincitrice, riprende prontamente i suoi diritti, e le rovine di tante istituzioni monastiche severissime ne fanno sicura fede. Altronde si può asserir francamente che la virtù è la figlia primogenita del piacere, non oso dire d'esso solo esclusivamente. Ma se la tenera propensione verso de' nostri simili non previene sempre dalla contentezza abituale del nostro animo, almeno egli è certo che chi combatte continuamente contro se stesso, chi si fa un rigoroso dovere dell'austerità, è poco inclinato alla tolleranza ed alla condiscendenza per le umane debolezze. Lo stato costante di volontaria sofferenza dispone all'asprezza piuttosto che alla compassione: *co immitior, quia toleraverat* (1). Seneca fa dire allo stoico Stilpone: « Io son fuggito at» traverso le rovine della mia casa; ho bagnato » i miei piedi nel sangue de' miei concittadini mas» sacrati; ho veduto precipitar la mia patria nella » schiavitù; le mie figlie mi sono state rapite; in » mezzo al disastro generale ignoro cosa siano

(1) Tacito, an. I, 21.

» divenute: ma tutto questo qual male m'arre-» ca? ». Ecco come parla un uomo austero che si è privato delle tenere affezioni sociali, dei dolci trasporti dell'amore, dei piaceri della vita. Egli è un tronco insensibile ai mali altrui, e quando gli uomini invocano il suo soccorso, egli risponde come il ratto ritirato dal mondo:

» Mes amis, dit le solitaire,
» Les choses d'ici-bas ne me regardent plus;
» En quoi peut un pauvre reclus
» Vous assister? Que peut-il faire,
» Que de prier le Ciel qu'il vous aide en ceci?
» J'espere qu'il aura de vous quelque souci (1).

Conchiudiamo che l'astinenza dai piaceri, la mortificazione de' sensi, l'austerità della morale, come ci vengono presentate dagli antichi e moderni stoici, non solo svolgono i semi di tutti i vizj, ma chiudono la fonte delle più dolci virtù. Tal è il regalo che ci fanno i nemici del divorzio.

La terza proposizione di Carion-Nizas si è *che nel cedere ai vezzi del piacere, e allo stimolo del dolore poco merito si consegue, giacchè le bestie stesse si uniformano a questa legge.*

Vergognarsi di cedere al piacere e al dolore, è vergognarsi d'esser uomo. —Ma accade lo stesso ai bruti; e che perciò? V'ha peraltro questa differenza tra'l bruto e l'uomo, che il primo cede

(1) *Fables de la Fontaine*, liv. VII, fable III.

all'impulso cieco e momentaneo della sensazione attuale; all'opposto il secondo calcolando il numero, l'intensità, la durata, la certezza, la prossimità dei piaceri e dei dolori, combina il presente col futuro, ed ora soffre per godere davvantaggio, ora s'astiene dal godere per non soffrire dappoi; di modo che protraendo, ed aggirando l'idea della sua esistenza tra tutti gli eventi che la sua immaginazione sa prevedere, ne segue che gl'istanti successivi che compongono la durata della vita non sono più punti isolati e indipendenti, ma divengono parti continue d'un tutto che si estende e va a perdersi tra la nebbia d'un lontanissimo avvenire. *Sic præsentibus utaris voluptatibus, ut futuris non noceas* (1). Allorchè i giovani lacedemoni si lasciavano battere a sangue all'altare di Diana, provavano che il timor del disprezzo e la speranza della gloria avevano più impero su di essi che il dolore il più acuto. Gli stoici che facevano professione di spregiare i piaceri volgari, erano sostenuti dalla speranza degli applausi che seguono chi s'alza sulle umane debolezze. Essi volevano essere pagati colla moneta della gloria pe'sacrifizj che sembravano fare alla severità delle loro massime, e quindi cercavano il piacere, ma sotto diversa denominazione. Gli ascetici stessi, che sembrano odiare la vita e i comodi che l'accompagnano, hanno il loro fondo di sensazioni aggradevoli e dolorose, da cui solo

(1) Seneca è qui d'accordo con Epicuro.

traggono i motivi d'agire. Indipendentemente dai piaceri mondani uniti alla fama di santità, questi pii atrabilarii si lusingano che ciascun istante di dolor volontario sarà ricevuto per un secolo di felicità alla banca del paradiso, e il loro calcolo è affatto simile a quello dell'usurajo, che presta cinque per ottener cento, o del ghiottone che lascia crescer l'appetito per soddisfarlo con maggior golosità.

La quarta proposizione di Carion-Nizas si è *che la perfezione consiste nell' imporre un freno all' incostanza della propria volontà, e dare a se stesso una garanzia, sottomettendosi con giuramento ad un giogo indissolubile.*

E che! L'esperienza v'ha provato mille volte che l'errore s'introduce quasi sempre nelle umane determinazioni; che tutte le passioni s'accordano per illudere l'intelletto; che giungono sempre tardi i consigli della ragione, e volete che il giuramento sancisca l'eternità d'un progetto conjugale dettato spesso alla comune degli uomini da un momentaneo entusiasmo amoroso (1)? Io riclamo contro di voi, e colle vostre espressioni in nome dell'umana fragilità. — Qual sorte di perfezione sarebbe quella d'un proprietario, il quale per garantirsi contro la propria fantasia, giurasse di

(1) D'un bel desío che nasce,
Allorchè men s'aspetta,
Si sente che diletta,
E non si sa perchè.

ritenere per sempre un fattore, anche nel caso che costui gli rovinasse i poderi per incapacità, per negligenza, per mala fede? — L'imperfezione non consiste nel cangiamento, ma nel cangiamento suggerito da motivi frivoli, momentanei, passaggieri; è il caso de' ragazzi. Ma se un nocchiero cangia vela al sopraggiungere d'un vento contrario e impetuoso, invece d'instabile merita il titolo di saggio.

Segue dall'antecedente risposta che tutte le basi dell'umana prudenza vengono rovesciate dai nemici del divorzio.

Sulla vaga idea di perfezione, anche l'autore *du divorce* ha voluto stabilire l'indissolubilità conjugale, ecco come ragiona: « Siccome l'unione di » tutti con tutte indistintamente è la promiscuità » de' bruti, cioè degli esseri animati i più imperfetti; così sembra che l'unione indissolubile, » che è l'estremità opposta, deve essere l'unione » degli esseri animati i più perfetti, cioè degli » uomini; e che gli stati intermedj tra questi due » estremi saranno più o meno perfetti secondo » che s'avvicineranno all'uno o all'altro (1) ».

Ma se voi altri teologi stabilite che *l'uomo è per natura corrotto, imperfetto, cattivo; che il di lui intelletto, finchè resta in questa valle di miserie, va brancolando nelle tenebre; che la legge de' membri è ribelle alla legge dello spirito;* perchè poi ci

(1) Pag. 45.

venite a parlar di perfezione quando si tratta d'allacciar l'uomo in matrimonio? Un essere che secondo il bisogno delle cause che sostenete, diviene perfetto o imperfetto, è sicuramente un essere di ragione, nato nella vostra fantasia. Allorchè i filosofi proponevano la democrazia voi convenivate che questo Governo era il più perfetto, e perciò appunto lo dichiaravate non adatto all'imperfettissima natura umana. I filosofi useranno dunque delle vostre ragioni per rigettare l'indissolubilità conjugale. Essi vi diranno che v'ha una gran differenza tra la perfezione ideale, e la perfezione praticabile. La perfezione praticabile è una quantità che tende continuamente ad avvicinarsi alla perfezione ideale senza poter arrivarvi giammai; e siccome le più esatte teorie de' corpi duri ed elastici si trovano tutte false in pratica, se non si aggiunga loro un *più* od un *meno*; così le più perfette idee di morale e di politica sono tutte dannose, se applicandole agli uomini non si piegano e non si modificano alquanto. Tutti i legislatori devono e dovranno sempre ripetere il detto di Solone; cioè che non diedero ai loro concittadini le migliori leggi in se stesse, ma le migliori relativamente allo stato imperfettissimo di quelli.

I due accennati scrittori, Carion-Nizas, e l'autore *du divorce* (1) pingono il diritto di divorzio concesso alla donna come *una giurisdizione*

(1) Pag. 80-81.

funesta ed opposta alla sommissione, che la moglie deve al marito, una pretesa abituale all' uguaglianza, una vera anarchia domestica. Questi teologi trovano questo dritto *in contraddizione colla necessità di dare in un' associazione di due individui la voce preponderante all' uno dei due associati, e di attribuire questo vantaggio alla preeminenza del sesso.*

Non è l'ordine domestico che predicano questi teologi, rispondo io, ma l'assoluta tirannia. Perchè il padrone in casa sua ha il comando, e *la voce preponderante,* ne segue forse che i suoi servi non possano da lui disgiungersi quando egli viola i dritti della servitù? Ora senza essere donnajuolo, si può ben dire che la donna è qualche cosa di più d'un domestico. Il contratto matrimoniale tra lo sposo e la moglie racchiude un impegno mutuo di protezione e d'obbedienza. Se il marito cessa di proteggere, la donna è dispensata dall'obbedire. Se la protezione si cangia in tirannia, con qual ragione vorrete condannare la donna ad esserne perpetuamente la vittima? Perchè ridurre allo stato passivo di schiavitù quel sesso, a cui, attesa la sua debolezza e i suoi bisogni, è necessaria la protezione della legge più che all'uomo, sempre più forte, più indipendente, e quindi soverchiatore? Non è abbastanza stabilita la preeminenza dell'uomo sulla donna, quando le leggi gli lasciano l'amministrazione degli affari? La potestà di far divorzio non scioghe la donna dalla sommissione del marito, ma le dà dritto d'appellarsi dal tribunale domestico al tribunal

civile, in caso di torti gravi. Gli accennati teologi parlano alle donne come un Sultano in mezzo al suo serraglio, e da un secolo incivilito ci vorrebbero balzare ad un secolo di barbarie, giacchè più i popoli sono barbari, più il poter maritale è violento; ne conviene lo stesso autore *du divorce* (1).

« L'uomo porta nell'amministrazione delle » cose pubbliche, *continuano i sullodati scrittori*, » le idee e le affezioni che contrasse nel governo » domestico. Ora quando l'uomo può possedere » successivamente molte mogli s'abbandona facil» mente all'incostanza dei desiderj. La stessa in» costanza campeggia negli affari pubblici, e le » leggi, i progetti, i regolamenti, i magistrati can» giano continuamente. »

Questo raziocinio in primo luogo prova troppo. Da esso si deduce che l'uomo non solo per ragioni necessarie, ed in caso d'urgente bisogno non dovrebbe cangiar di moglie, ma nemmeno di domestici, di professione, di condizione, d'affari... Ora se questa immobilità possa convenire all'uomo posto in mezzo al corso variabilissimo delle cose umane, lo decida chi ha fior di senno. 2.° Benchè i Governi richieggano una certa stabilità, onde i sistemi della speranza e dei desiderj cittadineschi abbiano tutti un punto d'appoggio, e possano agire e reagire con libertà e sicurezza, ne segue forse che non debba introdursi

(1) Pag. 77-88.

un cangiamento periodico nel corpo legislativo? Che non debbano scendere e salire gli amministratori? Che il corpo de' giury non debba rifondersi gradatamente? Ne segue forse che non si debba disfare una legge che nuove circostanze mostrano dannosa, nè abbassare un funzionario o guasto od inetto...? Quindi basso ugualmente che ridicolo ci sembra Carion-Nizas, allorchè dice: la Francia si è unita in matrimonio perpetuo e a vita col console Bonaparte; dunque la donna debb'essere perpetuamente unita al marito. Esporre questi argomenti mi sembra lo stesso che confutarli.

« Tutti i popoli che ammisero il divorzio lo » diffamarono nell'opinione e nella pratica (1) ».

Convien dunque ben dire che tutti i legislatori abbiano sentita l'utilità e la necessità del divorzio, poichè lo permissero, benchè riclamasse in contrario la pubblica opinione. Altronde sia che il falso abbagli co' suoi moltiplici e seducenti aspetti, sia che la verità resti sempre ingombrata da densa nebbia che la comune degli uomini non può diradare, egli è certo che le opinioni dominanti ne' tempi addietro, ed anche attualmente si trovano per lo più false e dannose. I sacrifizj umani non sono stati comuni a tutti i popoli? Le idee d'astrologia non hanno dominato per cinquanta e più secoli? La demonologia non è forse

(1) *Moniteur universel n.° 180, an. II de la R. F.*

ancora il fondo da cui trae il popolo la spiegazione di gran parte de' fenomeni giornalieri? La pubblica opinione, e le leggi stesse per una contraddizione quasi inesplicabile non dichiarano infami gli esecutori delle leggi? I più ridicoli pregiudizj hanno fatto mille volte il giro del globo, mentre la verità (contro la quale non si dà prescrizione) appena comincia a comparire nel gabinetto de' filosofi. « Non è ancor giunta l'epoca » fortunata, dice Beccaria, in cui la verità, co» me finora l'errore, appartenga al più gran nu» mero (1) ». I fatti e il calcolo dimostrano che per diffondere i migliori metodi ed instrumenti d'agricoltura e d'arti in uno spazio di paese limitatissimo, fa duopo che scorrano dei secoli (2); tanto i pregiudizj e l'inerzia s'oppongono alla diffusione dell'utile e del vero! Non fia quindi meraviglia se l'adozione graduale d'idee politiche e legislative non comincia che dopo più decine di secoli. Pria di poter dire: *multa duritie veterum in melius ac laetius mutata* (3), conviene che si rifondano le generazioni e gl'imperj, e si rinnovi l'aspetto della terra migliaja di volte.

(1) *Dei delitti e delle pene*, § XVI.

(2) Tacito, an. III, 34.

(3) *Traité des assolemens, par ch.* Pichtet *de Genève*.

CAPO V.

Del divorzio considerato relativamente alla prole.

La prole che nasce dall'unione conjugale ha bisogno dell'alimento, e d'educazione. Siccome nell'uomo v'ha la forza, nella donna la pazienza, in entrambi la tenerezza, quindi pare che il maggior vantaggio possibile della prole risulterebbe dall'unione degli affetti conjugali, e dall'azione combinata del padre e della madre in una comune abitazione.

Che diverrà dunque la prole dopo il divorzio? — Ma che diverrà dopo la separazione *a mensa et a toro*, dimando io?

Senza dubbio, soggiunge Treillard, il divorzio o la separazione dei padri forma nella vita de' figli un' epoca ben funesta; ma il male non nasce nè dalla separazione nè dal divorzio, ma dal quadro orribile della guerra intestina, degli scandali domestici, dei delitti che resero il divorzio o la separazione necessarj.

Almeno gli sposi *divorziati* avranno ancora il diritto d'inspirare per la loro persona un rispetto e dei sentimenti che un nuovo nodo potrà legittimare; essi non perderanno la speranza di cancellare con un matrimonio più felice le fatali impressioni del loro matrimonio primiero, e non

essendo forzati a rinunciare al titolo onorevole di sposi, staranno più lungi dai vizj che potrebbero renderneli indegni. Di fatti v'ha un influsso tra le affezioni dell'animo, per cui si nutrono e si sostengono a vicenda. Quindi l'affezione paterna verrà ravvivata dalla dolcezza degli affetti conjugali, in un nuovo matrimonio, mentre nella semplice separazione trovandosi tra le spine degli appetiti naturali, o irritati perchè non soddisfatti, o amareggiati dal rimorso, perchè soddisfatti illecitamente, corre più pericolo di perire. Ripetiamolo; non è l'irritazione abituale dell'animo, e la lotta contro se stesso che dispone l'uomo ad eseguire i gravosi e cari doveri di padre, ma la pace, la tranquillità, la contentezza, e questa non si trova nella semplice separazione *a mensa et a toro*. Non è stata dunque la considerazione del pubblico bene nè la sorte de' figli che ha vietato il divorzio, permettendo la separazione, ma un principio ascetico, nemico dell'uomo, perchè nemico de' suoi piaceri.

Accade ai figli dopo il divorzio quanto accade loro dopo la morte d'uno de' genitori, con molto minor svantaggio. I figli possono continuare presso quel conjuge, le cui sollecitudini sono loro più necessarie, e la legge consultando il loro interesse confiderà i figli al padre, ed alla madre le figlie, se forti ragioni non richieggono diversamente. Il gran danno de' figli dopo la morte d'un genitore è di passare sotto il regime d'un

padrigno, o d'una madrigna che spesso li riguarda con occhj nemici; le figlie soprattutto sono esposte ai più tristi trattamenti sotto il dispotismo abituale d'una madrigna. Ma nel caso di divorzio questo danno sparisce. I figli restano sicuri all'ombra dell'affezione paterna; le figlie sono dalla tenerezza materna custodite. Se l'interesse de' figli fosse un motivo sufficiente per proibire le seconde nozze in caso di divorzio, con più forte ragione dovrebbe esserlo in caso di morte d'un genitore.

Altronde nessuna legge condanna la pubblica educazione de' figli ne' collegj; l'educazione privata nelle altrui case particolari è con ragione permessa. Sono lecitissimi ed utili i contratti che legano i figli altrui ad un artefice, il quale mantenendoli a proprie spese, ha tutto l'interesse di renderli abili, onde giunga presto l'epoca in cui il prodotto del travaglio valendo di più del mantenimento dell'allievo, divenga la ricompensa delle spese e delle pene anteriori. In generale non è senza fondamento l'opinione che consiglia di staccare i figli dalla casa paterna, ponendoli in situazione di sentire tutti i vantaggi della paternità, senza essere corrotti o dalla debolezza che tutto concede o dall'ignoranza che non conosce i migliori mezzi di educazione, o dall'eccessivo rigore che avvezzandoli a tremare nell'età più verde e vigorosa, non forma spesso che degli schiavi o delle scimie. L'arte di formare dei cittadini

industri e virtuosi è un'arte difficile, e che suppone delle qualità non comuni alla maggior parte degli uomini. Ora se la divisione de' travagli ha perfezionate le arti, dando de' migliori prodotti in minor tempo, con minor dispendio di forze, non si dovrà dire che le persone esercitate nella sola professione d'educare daranno allo Stato dei cittadini migliori di quelli che potrebbero dare dei padri distratti in altri affari, e che non hanno potuto acquistare in poco tempo tutta la destrezza necessaria per una buona educazione? Il divorzio non fa dunque pericolare la sorte de' figli, sia perchè conserva meglio l'affezione paterna che la semplice separazione, sia perchè lascia sussistere tutti i mezzi, onde procurar loro una educazione morale e cittadinesca, mentre la separazione li sminuisce. Di fatti ho provato (pagina 17-18) che la separazione è più dispendiosa che il divorzio; dunque lascia all'uomo minor somma disponibile per l'educazione della prole.

CAPO VI.

Risposta ad un' obbiezione speciale.

Pria di procedere all'esame de' casi, in cui debb'essere permesso il divorzio, stimo a proposito di sgombrare il sentiero da alcune false massime politico-teologiche che predicarono ultimamente in Francia l'autore *du divorce* . . . . ed il tribuno Carion-Nizas.

Si dimanda se in uno Stato, la cui religione dominante proscrive il divorzio, debba questi essere proscritto anche dal Governo, che permette la libertà dei culti.

Qualunque sia l'origine e la natura de' governi, egli è certo che il loro unico fine debb'essere la massima felicità divisa nel massimo numero de' cittadini.

La felicità de' cittadini è tanto maggiore quanto più leggieri ed in più piccol numero sono gli aggravj, ed in più grande i vantaggi.

Segue da ciò che i Governi debbono ristringere meno che sia possibile l'esercizio delle facoltà fisiche, morali e civili, perchè ogni restrizione è seguita da un sentimento di pena più o meno grande, indipendentemente da una quantità indefinibile d'inconvenienti e di sofferenze che possono risultare dal modo particolare di questa restrizione.

L'unico motivo che può giustificare una restrizione alla libertà si è la maggioranza degli inconvenienti sopra i vantaggi che ne potrebbero emergere.

Ora siccome il Governo non ha forza bastante per unire e rifondere tutte le opinioni religiose in una sola; siccome s'egli lo tentasse ne risulterebbero più inconvenienti che vantaggi; quindi deve lasciare interamente libera quella serie di atti che ciascuna opinione prescrive, purchè non vada a collidere il pubblico bene. Ma

è noto che varie opinioni religiose permettono in molti casi il divorzio, ed ho dimostrato che questi è più favorevole al pubblico bene che il matrimonio indissolubile; dunque benchè l'opinione dominante lo proscrivesse, non dovrebbe il Governo in alcun modo vietarlo. Di fatti, permettendolo, egli non reca alcun danno ai cittadini che ammettono l'opinione dominante, e lascia libero l'accesso ad un bene a quelli che la rigettano.

I teologi, che, nel calore del loro sincerissimo e sempre disinteressato zelo, vorrebbero che il legislatore regolasse lo Stato, come il confessore le coscienze, non s'accorgono che manca spesso al primo la forza onde far prevalere i precetti religiosi, ed è perciò che i Governi, i quali vollero proibire i suicidj, ed i duelli videro le loro leggi derise. Talora, benchè il legislatore potesse toglier di mezzo certe azioni che la religione condanna, pure deve astenersi dal farlo, perchè il divieto trarrebbe seco mali maggiori che il permesso; perciò il commercio meretricio, il concubinato.... si veggono liberi in que'paesi stessi, in cui domina la religione cattolica che li condanna. Quindi benchè la stessa opinione dichiari delitto la gravidanza d'una donna fuori del matrimonio, pure i più savj legislatori aprirono degli asili alle figlie sedotte, acciò la miseria o il timor della pena non le forzasse a sacrificare l'innocente frutto de'loro amori. Parimenti benchè la stessa religione

declami giustamente contro i padri che abbandonano i figli da essi procreati o in legittimo matrimonio, o in altro modo qualunque; cionnonostante gli stessi governi cattolici si fanno un dovere di raccorre tutti i figli esposti, benchè sappiano che li espone ben più spesso la corruzione che la miseria. Perciò, sia che la religione cattolica proscriva totalmente il divorzio, sia che lo permetta in alcuni casi (1), pure gl'imperatori

(1) Ad istruzione delle coscienze timorate stimo a proposito aggiungere qui una nota, in cui non sarò controversista, ma semplice storico:

In S. Matteo cap. 19 si legge: « Chiunque dimetterà la propria moglie, *se ciò non avviene per motivo di fornicazione*, e ne prenderà un'altra, commette adulterio ».

Ora, Eusebio Renaudot dice: « Gli Orientali veggendo che Cristo aveva eccettuato l'adulterio, intesero le parole di lui in modo da rimaner persuasi, che il divorzio perfetto, cioè congiunto colla libertà di passare ad altre nozze, potesse in tal caso liberamente accordarsi: e tale appunto è sempre stato, ed è anche al presente l'uso di tutte le Chiese orientali (*) ».

Le costituzioni attribuite a Clemente d'Alessandria trattarono d'imprudente e d'empio il marito, che non ripudiasse la moglie adultera.

Il Concilio di Cesarea, canone VIII, e quello di Leberis, canone 65, citati da Pufendorf, ordinarono il ripudio, nel caso d'adulterio, sotto pena di scomunica (V. Dupin, *Biblioth. ecclés. du quatrième siècle*, tom. V, pag. 257).

Varj Padri della Chiesa occidentale diedero al citato testo di S. Matteo la stessa interpretazione, che i Padri greci, cioè convennero che Cristo permetteva il divorzio in caso d'adulterio (**).

(*) *Perpétuité de la Foy de l'Eglise catolique sur les Sacremens*, tom. V, lib. 6, cap. 7.

(**) V. l'opera citata di Carlo Calvi domenicano.

cristiani, benchè si ricordassero più spesso d'essere teologi che capi dello Stato, non si opposero al divorzio anche in casi diversi dall'adulterio. Costantino che la Chiesa orientale annovera tra

Quest' opinione continuò ad avere seguaci nella stessa Chiesa d'Occidente. Quindi il Concilio radunato a Roma nel 826 da Eugenio II, così si esprime nel canone 36. « Non sia lecito ad al- » cuno, *fuorchè per cagione d'adulterio*, l'abbandonare l'usata » moglie, e l'accoppiarsi ad un'altra: qualora si faccia diversa- » mente, il trasgressore dovrà riunirsi al primo matrimonio ».

Un tal decreto colle stesse parole si legge ripetuto in altro Concilio, parimenti Romano, radunato nel 853 sotto Leone IV. « Sul finire dunque del secolo IX nel centro stesso delle Chiese » occidentali, conchiude il sullodato Calvi, da' Sommi Pontefici, » e da un gran numero di Vescovi non si contrastava a' mariti il » cangiar l'adultera con un'altra moglie (*) ».

Dopo Gregorio VII (nel secolo X), noto pel dispotismo, che introdusse non solo nella disciplina ecclesiastica ma in ogni genere di giurisdizione, l'antica dottrina della Chiesa Occidentale trovasi cangiata, fino al secolo XVI, i cui i Protestanti la richiamarono alla luce.

Il Concilio di Trento, che aveva le sue ragioni per essere indispettito contrò questi novatori, tornò ad abbatterla, e ne' primi momenti di calore preparò il canone seguente: *Se alcuno dirà che i matrimonj si sciolgono per cagione d'adulterio, costui sia anatema.*

Avvisata di ciò la Repubblica Veneta temette che una tal definizione fosse per produrre dei disturbi, e delle politiche e religiose dissensioni nelle vastissime provincie che essa possedeva, tutte abitate da' Greci. Quindi i di lei ambasciatori fecero osservare ai Padri del Concilio che « i Greci per un loro antichissimo » costume dimettevano le mogli adultere, e ne prendevano delle » altre; che questo costume, quantunque non siasi potuto igno- » rare, non fu giammai condannato da alcun Concilio; che perciò

(*) *Ibid.*

i santi, che la Chiesa occidentale onora qual suo primo benefattore, lo lasciò sussistere in tutto il Romano impero. Teodorico, che se non cattolico, era buon cristiano ed il miglior politico del suo

» l'autorizzare e pubblicare il canone di già preparato sarebbe un » condannarli senza averli pria ascoltati; e quindi eccitare in essi, » senza alcuna necessità, maggior avversione alla Chiesa Romana (*) ». Mossi i Padri da queste ragioni cangiarono il succennato canone nel seguente. = *Se alcuno dirà che la Chiesa erri, avendo insegnato, et insegnando, secondo la Evangelica ed Apostolica dottrina, non potersi sciogliere il vincolo del matrimonio per cagione d'adulterio dell'uno o dell'altro conjuge, costui sia anatema* = 7, sess. 24.

Ora i più saggi teologi dicono, che con questo canone il Concilio di Trento non ha voluto formare un *dogma*, ma solo stabilire che la sua opinione era fondata sopra salde ragioni. Ecco le parole di Natale Alessandro: « Il canone settimo è stato in questa guisa modificato che, non rimanendo condannata l'opinione » seguita da' Greci, l'anatema avesse a cadere soltanto sopra di » coloro, i quali temerariamente dispregiavano la Chiesa, perchè » appoggiata ad ottimi fondamenti, insegna una dottrina contraria, » quantunque non la insegni come DOGMA (**) ». Convengono collo stesso parere altri scrittori egualmente saggi e cattolici (***).

Che che però sia dell'opinione di questi teologi, egli è certo che in Francia, benchè non fosse accettata l'autorità del Concilio di Trento, pure dopo la di lui decisione le separazioni *a mensa et a toro* divennero più frequenti che non erano dapprima i divorzj.

(*) Paolo Sarpi, lib. 8. Pallavicini, lib. 22, cap. 4.

(**) Natale Alessandro, Ist. del sec. XVI, diss. 12, art. 14.

(***) *Tradition, ou histoire de l'Eglise sur le Sacrement du mariage*, tom. III, p. 19. Cavallari, *Inst. Can.*, tom. III, cap. 30. Tournely, *Tract. de Sacram. matr.*, art. 2, concl. 13. Carlo Calvi, *Ricerche* . . . .

tempo, permise in Italia il divorzio sul finire del V secolo. Giustiniano sagacissimo nelle leggi secondo alcuni, ignorante secondo altri, cristiano al dire di tutti, e divoto al segno da lusingarsi di salire al cielo perseguitando chi non ammetteva le sue idee teologiche, credette di far gran cosa, non già vietando il divorzio, ma ristringendolo a certi casi annoverati in una delle sue novelle. Giustino II egualmente cattolico, ma meno ambizioso di Giustiniano, ed umano benchè imperatore allargò la libertà del divorzio ristretta dal suo predecessore e zio Giustiniano. I re Visigoti nelle Spagne, alcuni de' quali furono cristiani al punto da passare, ad un cenno degli ecclesiastici, dalla reggia al monastero, permisero il divorzio dal V fino al XIII secolo, in cui Alfonso X lo proibì. I re di Francia della prima e seconda stirpe che fondavano la loro autorità sopra la magica unzione de' Vescovi, coll'esempio e colle leggi l'autorizzarono. Carlo Magno, che inalzò lo stendardo di Cristo in mezzo alle rovine e al sangue di tanti popoli, ed a cui la Chiesa gallicana stampò in fronte il titolo di Santo, ripudiò Berta figlia di Desiderio re de' Lombardi con somma compiacenza del papa Stefano III, ed in uno de' suoi capitolari proibisce il divorzio, *excepta fornicationis causa, nisi consensu amborum.* « Consta pertanto, soggiunge un autore cattoli» cissimo, che pel corso di molti secoli non solo » nell' Oriente ma ancor nell' Occidente, vale a

» dire in tutto il mondo cristiano, sono state in » vigore ed in uso delle leggi tolleranti il divor» zio, anche diverse dall'adulterio... Nè le con» dannarono i Padri e i Vescovi del Cristiane» simo. Un chiarissimo testo d'Origene ci assicura » che alcuni Vescovi de'suoi tempi tolleravano » ne'fedeli l'uso del divorzio per cagioni diverse » dall'adulterio (1) ». Al dire dello stesso scrittore non si può condannare la condotta de'sullodati re e imperatori *senza condannarne una perfettamente eguale tenuta da Dio stesso, alloraquando pel ministero di Mosè governava il suo popolo, come capo politico.* Di fatti, soggiunge un altro scrittore egualmente cattolico. « Per quanto grande » sia il potere, che Iddio tiene sul cuor degli » uomini, egli però non ha lasciato di tollerare » de'peccati minori, per farne schivare de'mag» giori, quando governava da per se stesso i » Giudei. Conciossiachè, secondo il parere di » S. Ambrogio, egli ha sofferto che i Giudei eserci» tassero l'usura cogli stranieri, perchè i ricchi

(1) *Ricerche sul divorzio tra i Cristiani*, di Carlo Calvi domenicano. Il citato testo d'Origene è il seguente. « Mi è noto » che alcuni di coloro, i quali presiedono alle Chiese, senza ap» poggio della Scrittura, anzi contro la Scrittura (*e quindi al parer di lui fuori del caso d'adulterio*) hanno permesso a qual» cuna il rimaritarsi, essendo ancor vivente il primo marito.... » Ciò per altro non hanno permesso senza motivo, probabilmente » in confronto di mali peggiori, stante l'infermità degli uomini » incontinenti » (*Trat. 7 sopra S. Matteo*).

» non avessero ad opprimere i poveri con usure » crudeli. E, se prestiamo fede a S. Gio. Griso- » stomo ed a S. Agostino, egli ha parimenti tol- » lerato, che i mariti abbandonassero le loro mo- » gli, quando loro piacesse, e che sì gli uni come » le altre potessero rimaritarsi.... Ad imitazione » pertanto della condiscendenza, che l'onnipos- » sente Iddio è stato costretto ad usare verso i » Giudei, i principi cristiani sono alcune volte for- » zati a metter in opera una simile condiscen- » denza, affine o di arrestare, o di prevenire il » corso ad alcuni gravi disordini. Non è quindi » da stupirsi, se alcuni Principi cristiani hanno » fatte delle leggi che autorizzano il divorzio, » mentre Iddio stesso, non ostante la sua onni- » potenza sul cuor de' Giudei, è stato obbligato » ad autorizzarlo (1).

Ascoltiamo le obbiezioni.

« Perchè ad un piccolo numero di francesi » la religione permette il divorzio, voi l'offrite » a tutti ? (2) ».

Rispondo che il Governo non entra nelle coscienze; che tutte le opinioni spariscono avanti di lui, e resta sola l'immagine maestosa e augusta del pubblico bene. Egli sa che vi sono moltissimi casi, in cui il divorzio può esser utile alla

(1) *Tradition, ou histoire de l'Eglise sur le Sacrement du mariage*, tom. III, p. 164.

(2) Carion-Nizas, e l'autore *du divorce*, pag. 159-160.

pace delle famiglie; distinguendo questi casi egli lascia a ciascuno la facoltà di ricorrere al divorzio, o d'astenersi, come gli aggrada. Sembra che gli accennati teologi qui riconoscano la debolezza della sanzione religiosa (che pure tanto decantano in altre circostanze), giacchè chiamano in ajuto la sanzione civile per ritenere i cittadini da azioni che la loro teologia caratterizza come delitti. Se vi trovaste in uno stato, in cui dominasse la religione musulmana, non ammirareste la saggezza del legislatore, s'egli vi lasciasse la libertà di bere un poco di vino, benchè il gran Maometto ne faccia un delitto?

« Per qual motivo dunque, *soggiungono gli* » *accennati teologi*, non permettete la poligamia, » giacchè vi sono delle religioni chè la permet- » tono e la prescrivono? »

La risposta è facile. Siccome la poligamia trae seco il dispotismo d'un sesso e la schiavitù dell'altro; siccome toglie all'amore la sua più lusinghiera dolcezza, togliendogli la qualità d'esclusivo; siccome porta il disordine nelle famiglie introducendovi la gelosia....; quindi benchè sia o tollerata, o prescritta da qualche religione, non può essere permessa dal savio legislatore principalmente ne'nostri climi, in cui il numero delle donne è presso a poco eguale a quello degli uomini. Altronde la poligamia che è un dispotismo domestico, fortifica, e mantiene il dispotismo politico come in Turchia, alla China, in Persia.... (1).

(1) *Du divorce*, p. 43, 82, 95....

« La sola occupazione ragionevole d' un legi-
» slatore, che riconosce molte religioni nel suo im-
» pero, dice Carion-Nizas, sarebbe di piegare le
» sue leggi civili alla religione la più austera,
» giacchè allora egli non ordina a questi nulla di
» più, e non permette a quelli che qualche cosa
» di meno. Egli può costringere, ma almeno non
» corrompe (1) ».

Rispondo: 1.° che un legislatore, il quale non ha bisogno dei teologi per restare in trono, se degnerà d'un guardo le loro meschine idee per non urtarle di fronte, non ne farà però mai la base delle sue operazioni *civili* (2). Collocato al centro di tutte le opinioni, il Governo deve prestar a tutte la stessa protezione, perchè in materia d'opinioni, l'errore ha gli stessi dritti della verità. Introdurre questa o quell' idea religiosa nella costruzione dell'edificio *civile* è introdurre delle parzialità nocive, ed esporlo agli urti dell'ipocrisia e del fanatismo. La storia dell' impero d'Oriente ne fa aperta fede. Il palladio della pubblica felicità non debb' essere inalzato sull'arena mobile delle opinioni. Massima generale: *In tutte le cose indifferenti, la sanzione politica deve restar neutra, e lasciar agire l'autorità della sanzione religiosa.* La sola difficoltà consiste nel decidere quali sieno le cose indifferenti. Si trova però sempre la soluzione di questo problema in un esatto

(1) *Moniteur universel, n.* 180, *an. II de la R. F.*
(2) V. la nota alla Prefazione.

catalogo dei piaceri e dei dolori privati e pubblici. Allorchè si volle interessare il gran Frederico alla contesa teologica che agitava la città di Neufchatel relativamente all'eternità delle pene, egli rispose che se i Neuchatelesi avevano piacere d'essere condannati eternamente, egli non voleva toglier loro questa soddisfazione.

2.° Un legislatore che calcola le sue leggi secondo i dettami dell'opinione più severa, è vero che non intima obblighi ulteriori a quelli che l'ammettono; ma condanna ad una somma di privazioni e di sofferenze quelli che la rigettano, e tutto questo senza necessità. La formola che esprimerebbe questa somma di dolori risulterebbe: 1.° dal numero degli scontenti; 2.° dall'intensità delle pene di ciascuno; 3.° dalla durata di queste pene. Ma anche nel caso che un solo ne soffrisse, sarebbe sempre un motivo utilissimo, giustissimo per astenersi da tale severità: poichè la legge deve dirigere la libertà dei cittadini, ma violarla giammai, *ideo legum servi sumus, ut liberi simus.* « Le leggi, dice Beccaria, sono le condi-
» zioni, colle quali uomini indipendenti ed iso-
» lati s'unirono in società stanchi di vivere in un
» continuo stato di guerra, e di godere d'una li-
» bertà resa inutile dall'incertezza di conservarla.
» Essi ne sacrificarono una parte per goderne il
» restante con sicurezza e tranquillità. La somma
» di tutte queste porzioni di libertà sacrificate
» al bene di ciascuno forma la sovranità d'una
» nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario

» ed amministratore di quelle.... Fu la necessità » che costrinse gli uomini a ceder parte della » propria libertà: egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile (1) ». Quindi i Governi s'avvicinano alla perfezione a misura che l'acquisto è più grande, e il sacrifizio più piccolo per ognuno de'cittadini.

3.° Se tra le varie opinioni che regnano in uno Stato, la più severa debb'essere la base delle leggi, verranno i Bonzi, i Fakir, i Bramini, gli Anacoreti del Pegù, e tanti altri stupidi corruttori della morale, e persuaderanno i legislatori a convertire lo Stato in un monastero, o a mandarci ne'deserti per vivervi tutti santamente inutili (2). Se il Governo fosse costretto a decidersi per qualche opinione religiosa, egli non dovrebbe dar la preferenza nè alla più severa, nè alla più mite, ma piuttosto a quella, le cui pene cadono tutte sopra atti nocivi alla società, e sopra essi

(1) *Dei delitti e delle pene*, § II.

(2) « Dans les mauvaises religions, dice Bentham, dans celles qui ont fait plus de mal en qualité d'épouvantail, qu'elles » n'ont fait de bien en qualité de frein, à qui ont servi les sa» crifices, les privations, les macerations, les contraintes? En » est-il résulté le bonheur des dieux ou le malheur des hommes? »

Le leggi inglesi guidate da una severità inopportuna proibiscono con pene rigorosissime la prostituzione. Che ne risulta? « La prostitution, risponde il citato scrittore, quoique défendue, » elle est aussi commune et aussi publiquement exercée qu'on peut » l'imaginer, parceque le Gouvernement n'ose pas sévir, et que » le public n'approuveroit pas ce déploiement d'autorité. — La

esclusivamente, le cui ricompense sono promesse agli atti utili alla società e ad essi soli.

4.° Il legislatore poi permettendo il divorzio non corrompe i cittadini, come non li corrompe lasciando libero l'uso del mercurio, dell'oppio, dell'etere, ed anche dei veleni a chiunque può averne bisogno. Quindi non dà indizio di troppa buona fede il citato autore *du divorce*, allorchè pretendendo a torto che il divorzio sia *teoricamente* vietato da tutte le opinioni religiose, dice dei Redattori del codice civile di Francia « ils » violentent la coscience du plus grand nombre, » pour faire jouir la coscience du plus petit d'une » simple tolérance; ils induisent ceux-ci à de- » venir coupables, de peur d'obliger ceux-la à être » *conséquens:* et ils dépravent les forts, quand il » faudroit aider et encourager les foibles (1) ». I Redattori del progetto del divorzio vedendo i mali che deturpano il nodo conjugale hanno permesso il divorzio che lo spezza, e la separazione di domicilio che lo conserva, e il loro progetto non s'oppone ad alcuna opinione religiosa. Essi non hanno pretesto di separare degli sposi che vogliono vivere insieme, ma di lasciare in libertà quelli che per motivi riconosciuti giusti dai tribunali non

» prostitution, défendue comme elle l'est, n'est pas moins répan- » due que s'il n'y avoit pas de loi, mais elle est beaucoup plus » malfaisante ».

Il legislatore non si propone di fare dello Stato nè una valle di lagrime, nè un paradiso terrestre; non il primo, perchè non vuole il male; non il secondo, perchè non vuole l'impossibile.

(1) Pag. 162, 163.

possono restare più a lungo uniti, permettendo a ciascuno d'appigliarsi al divorzio, o alla separazione secondo i dettami della propria opinione. Ov'è dunque la violenza, la depravazione, la spinta all'errore?

Questo scrittore per torre di mezzo ogni difficoltà stabilisce francamente « che la religione » cattolica non tollera niente; non il male, poi- » chè essa lo vieta; non il bene, poichè lo co- » manda. Essa non tollera che la perfezione, cioè » a dire, che la consiglia (1) ».

Tanto peggio per la religione cattolica, s'essa fosse intollerante. Ella meriterebbe d'esser proscritta da ogni paese, come già fu proscritta dall'Inghilterra. Ma, benchè i di lei ministri abbiano predicata la tolleranza quando eran deboli, l'intolleranza quando divennero potenti, cionnonostante i principj di questa religione sono tollerantissimi. Vedi l'opera che ha per titolo: *De Tolerantia ecclesiastica et civili.* L'autore *du divorce* si dimostra quindi così ignorante nella religione che difende, come cattivo cittadino. Giacchè s'egli pretende che la sua Religione proscriva tutte le altre, ciascuna di queste armerà la stessa pretesa, ed ecco organizzata la guerra civile. Questo teologo che viene a predicarci una religione intollerante, merita d'essere trattato dal Governo come i ciarlatani, che spacciano delle droghe nocive.

(1) Pag. 167.

PARTE SECONDA.

CAUSE DI DIVORZIO.

CAPO PRIMO.

Abbiamo veduto che la causa e il fine d'ogni contratto è il vantaggio mutuo de' contraenti (v. pag. 35). Per arrivare a coglierlo essi si sottomettono a vicenda ad alcuni aggravj onerosi.

La legge destinata a distribuire la massima felicità nel massimo numero de' cittadini, veggendo che dal cambio degli aggravj e dei vantaggi risulta un prodotto netto per ciascun contraente, ossia una quantità positiva di piaceri; conoscendo altronde la leggerezza dell' intelletto e del cuore umano; sapendo che ciascuno vorrebbe il guadagno senza la spesa, la legge, dico, garantisce questi mutui cambj e promesse, minacciando un dolore a chi li viola: si vede in conseguenza che i dritti d' un contraente sull' altro

risultano soltanto dall'esattezza nel subire gli aggravj convenuti, ossia gli obblighi, o i doveri.

Dunque la legge deve: 1.° lasciar la massima libertà possibile ad ogni genere di contratti, perchè nel calcolo de' piaceri e delle pene, ciascuno è miglior calcolatore che la legge (1): 2.° ella deve permettere che tutti i contratti si sciolgano quando gli aggravj vanno a condensarsi sopra un solo contraente, senza corrispondente compenso o passato, o futuro: 3.° ella deve discioglierli, quando si risolvono in danno del terzo. Se la legge facesse l'opposto, ella non produrrebbe la massima felicità nel massimo numero de' cittadini, ma l'infelicità di tutti, o la felicità sola d'alcuni ad esclusione degli altri.

Posti questi principj, io domando: quali sono i vantaggi che si propongono l'uomo e la donna nel contratto matrimoniale? La felicità mutua che è fisica e morale, la propagazione della prole. Quali sono gli aggravj? Obbligo comune d'educare la prole, e di serbar la fede conjugale, obbligo particolare al marito di provvedere ai bisogni della prole e della moglie, obbligo alla moglie di seguire gli ordini del marito tendenti all'ordine della famiglia. Dunque tutti gli ostacoli, atti, non-atti, stati, condizioni *che rendono impossibile*

(1) La legge in alcuni casi rari può imporre ai contratti alcune condizioni restrittive, onde prevenire gli effetti funesti di qualche troppo calda passione. V. le pag. 25-27, e la nota 1.

per un tempo considerabile il conseguimento dei vantaggi, e l'esecuzione degli obblighi sono tante cause, per cui la legge deve permettere lo scioglimento del contratto conjugale. Dico, *che rendono impossibile per un tempo considerabile*, volendo con ciò escludere quella folla rinascente e indefinita di motivi frivoli e momentanei, i quali attesa l'incostanza del cuor umano, la collisione degli effetti, il corso de' mondani eventi possono o scemare, o sospendere per poco tempo il reciproco cambio de' vantaggi e degli aggravj, come scemano e sospendono per qualche tempo l'andamento d'ogni altra umana convenzione (1). Dalla legge delle dodici tavole, che permetteva all'uomo di ripudiare la moglie, quando gliene veniva

(1) La scuola del Rabino Hillel insegnò che un uomo poteva ripudiare la donna, nel caso che questa avesse lasciato bruciare la zuppa. Il Rabino Akiba permetteva al marito di ripudiare la moglie, ogni volta che ne ritrovasse una più bella. La legge chinese concede lo stesso permesso al marito, quando questi è annojato dalla garrulità della sua sposa. Giovenale nella Satira VI fa menzione d'un'altra causa egualmente ridicola, per cui a Roma concedevasi il divorzio:

Collige sarcinulas (dicet libertus) *et exi.*
Jam gravis es nobis; et sæpe emungeris; exi.
Ocius et propera, sicco venit altera naso.

Voltaire avvezzo a scherzare nella discussione delle cose più serie ha assegnato al divorzio un'origine epigrammatica. *Io credo*, dic'egli, *il divorzio quasi d'una stessa data del matrimonio; il matrimonio lo precedette solo d'alcune settimane; cioè a dire che si contese colla sposa dopo quindici giorni, la si battè dopo un mese, e se ne staccò dopo sei settimane di coabitazione.*

il capriccio (1) fino alla legge che glielo vieta in qualunque caso, v'ha una serie di cause fisiche, morali, civili, che giunte ad un certo grado possono autorizzare il divorzio. La difficoltà consiste nel determinarle con precisione, e collocarle a tale altezza, cui l'influsso dell'incostanza non giunga, nè della passione. Cominciamo dalle cause fisiche.

Sezione I.

Cause fisiche di divorzio.

I. *Impotenza.* I piaceri fisici del matrimonio suppongono la potenza nel marito. Dunque l'impotenza sopraggiunta al matrimonio, e durabile a vita, o per un tempo considerabile sarà una causa, per cui la legge deve autorizzare il divorzio. Se l'impotenza anteriore al contratto lo annulla, in caso che venga stipulato; per qual motivo non lo annullerà sopraggiungendo al contratto stesso? Sì nell'uno che nell'altro caso resta impedita l'esecuzione degli obblighi conjugali. Se la legge ordinasse in questo caso la continuazione del contratto condenserebbe gli aggravj su' d'una

(1) *Lex tabularum*, dice Pothier, *videtur permisisse viris, ut suas prolabitu repudiarent uxores.* Ciò non ostante secondo il testo latino ristabilito da Godefroi, i mariti non potevano ripudiare le mogli se non dopo avere spiegata al giudice la causa del loro scontento.

parte, senza il rispettivo compenso. Ora abbiam veduto che non deve farlo (v. pag. 101-102).

Se non che, quando si viene al caso pratico, s'affollano allo spirito molte difficoltà tanto per la verificazione del fatto, quanto pel ridicolo, cui esponsi il conjuge chiedente divorzio per l'impotenza dell'altro, ridicolo che può costringere delle persone timide e pudiche a gemere nella solitudine, invece d'alzar le cortine del talamo conjugale, e additare al guardo de' giudici che è estinto il fuoco sull'altare di Venere. — Allorchè, per disgrazia dell'umanità, le leggi non erano ancora secolarizzate, i preti riconosciuti giudici in questi affari usavano delle prove sì inconcludenti, che dichiararono impotente un marito che ebbe poscia sette figli da un' altra donna. La ragionevolezza del divorzio per impotenza, la difficoltà a verificarla, ed il rossore che può ritener molti dall'esporla non saranno osservazioni inutili nel progresso.

II. Quanto dico dell'impotenza deve estendersi a *tutte le malattie che impediscono il contatto;* quindi la pazzia, la lepre, un morbo schifoso qualunque, saranno tante cagioni di divorzio, se durano per un tempo considerabile, che cercherò di fissare in appresso. La sposa pazza o furiosa, secondo la legge *Julia*, poteva essere ripudiata, ma non poteva ripudiare, perchè mancante di volontà (*Cod. lib.* 5, *tit.* 17 *de repudiis, L.* 4 *et L.* 22, § 7, *ff. de solut. matrimon*). Ciononostante, se il marito non ne prendeva la cura

necessaria, affine di godere ed abusare della dote, la stessa legge invita il curatore o i parenti di questa sposa infelice a prendere le necessarie precauzioni (§ 8 ...... *Sin autem in sævissimo furore muliere constituta, maritus dirimere quidem matrimonium calliditate non vult; spernit autem infelicitatem uxoris, nullamque ei competentem curam inferre manifestissimus est, sed abutitur dotem: tunc licentiam habeat vel curator furiosæ, vel cognati, adire judicem competentem* ......) La legge de' Giudei permetteva il divorzio *propter fœditatem*, e Giustiniano nella novella 117, c. 12 estende il permesso dicendo: *si ob aliquid naturæ vitium non potuerit vir se miscere uxori suæ.*

I saggi Redattori del progetto del codice civile della Repubblica Francese non credettero conveniente l'ammettere come cause legittime di divorzio, l'impotenza, la pazzia, le infermità schifose. Essi dicono nel loro discorso preliminare: « I due sposi non si sono forse associati alla » loro buona, come alla loro cattiva fortuna? » Devono essi abbandonarsi allorchè tutto im- » pone l'obbligo di soccorrersi? Gli obblighi fi- » niscono forse quando finisce il piacere? Se- » condo la bella espressione delle leggi romane, » il matrimonio non è egli una società intiera e » perfetta, che suppone tra due sposi la parte- » cipazione ai beni ed ai mali della vita, la co- » municazione di tutte le cose divine ed umane? »

Malgrado il rispetto dovuto a questi savj filosofi, io dirò che non si tratta di determinare i

dritti ed i doveri da una bella espressione delle leggi romane, ma dalla quantità de' beni e de' mali che provengono ai conjugi ed alla società. Ora nel caso d'impotenza, di pazzia, di malattie schifose, ov'è la preponderanza de' beni e de' mali? Nella conservazione del matrimonio o nel divorzio? Esaminiamolo. Lasciamo sussistere il matrimonio, ed avremo per somma de' beni, i soccorsi d'un conjuge resi all'altro; per somma de' mali: 1.° nullità di prole; 2.° appetiti fisici non soddisfatti nel conjuge sano; 3.° inclinazione al vizio nello stesso. Ammettiamo il divorzio; la somma de' beni sarà: 1.° appetiti soddisfatti nel conjuge sano; 2.° probabilità di nuova prole; 3.° diminuzione di vizj; per somma de' mali, soccorsi non resi. Ora, supponendo per un momento che l'infelicità del conjuge impotente, pazzo od infermo per soccorsi non resi sia uguale all'infelicità del conjuge sano per appetiti non soddisfatti, ci resterebbero sempre due differenze a favore del divorzio, positiva l'una, cioè probabilità di prole, negativa l'altra, cioè diminuzione di vizj.

Ma la semplice impotenza disgiunta da malattia non richiede alcun soccorso. La demenza non può essere meglio curata che in uno spedale, cioè senza il soccorso del conjuge sano. Nel caso che il pazzo guarisca dopo intervallo di tempo, i di lui appetiti possono essere soddisfatti in un nuovo matrimonio. Altronde in tutti i casi una pensione vitalizia o solo temporaria può provvedere ai bisogni dell'alimento. Ora, perchè un

conjuge è impotente, voler rendere impotente anche l'altro, perchè un conjuge è pazzo ed infelice, volere che anche l'altro partecipi alla sua infelicità, egli è lo stesso che volere una serie di dolori gratuitamente, senza il minimo vantaggio. Chi è più egoista? Quegli che non potendo godere vuol impedire il piacere altrui, o quegli che gode pacificamente, senza recare altrui danno?

Ma gli obblighi finiscon forse, quando finisce il piacere? Sì e no si può rispondere; sì, quando la somma degli obblighi, ossia degli aggravj è uguale alla somma de' piaceri ottenuti; perciò cessa nel servitore l'obbligo di servire il suo padrone, quando questi cessa dal pagargli l'onorario; no, quando i piaceri ottenuti sono maggiori degli aggravj sofferti, perciò continua nel marito l'obbligo di mantenere la moglie nel declinar dell'età dopo aver colti nel di lei seno i piaceri dell'amore nell'età più fresca. Siccome ciascun individuo è costantemente occupato dalla sollecitudine del suo ben essere, perciò in generale non deve il legislatore richiedere dal cittadino un atto gravoso a lui, ed utile agli altri senza corrispondente compenso. Le leggi della compassione e dell'onore possono imporci dei servigj gratuiti verso chi ne abbisogna, ma la legge civile non può cangiarli in rigorosi doveri, sia perchè spesso è impossibile il deffinirli nelle minute circostanze della vita, sia perchè per punirne le violazioni sarebbe necessario un apparecchio d'indagini e di pene che getterebbero lo spavento nella società,

sia perchè la coazione affievolirebbe invece di rinforzare l'impulso della benevolenza, giacchè questa trae la sua gloria dallo spontaneo consiglio dell'animo, sgombro affatto da ogni apparenza di dovere. La legge può promovere questi servigj onorando, ricompensando la compassione, la beneficenza, l'umanità, ma se vuol ricorrere alle pene, vedrà sparire queste virtù ad una ad una. Può la legge in alcuni casi esigere dal cittadino dei servigj gratuiti, cioè quando questi portano un aumento considerabile all'altrui ben essere, o quando la loro mancanza apre il campo a' mali indefiniti; su queste ragioni è fondato l'obbligo imposto ai padri di provvedere all'alimento ed all'educazione de' figli; la legge però ha l'avvertenza d'imporre a questi l'obbligo della restituzione, quando cessa il bisogno di ricevere. — Per applicare questi principj al caso delle malattie schifose, ch'io riguardo come cause di divorzio, e che i Redattori negano, dimando: la legge deve forse procurare la felicità d'un conjuge soltanto o d'ambidue? V'ha forse rapporto d'uguaglianza tra quattro o cinque anni, a cagione d'esempio, trascorsi in un felice matrimonio, ed il restante della vita condannato ad una mortale sterilità? Tra i varj mezzi, con cui si può ottenere lo stesso fine, non è egli giusto di scerre il meno doloroso e ripartire il danno per quanto si può tra i contraenti in ragione delle loro facoltà? Ora siccome i soccorsi necessarj al conjuge

infermo possono essere prestati dal conjuge sano, benchè unito in nuovo matrimonio, ed in parte, anzi tutti da persona da lui stipendiata; perciò mi sembra ingiusto il negargli il permesso del divorzio; tanto più che la virtù comune scema d'attività in ragione dei pesi che la comprimono; i soccorsi prestati dalla pietà diminuiranno dunque proporzionatamente, senza che tra le domestiche mura possa la legge agire in modo da ottenere la desiata esattezza. È di fatti necessaria una virtù non comune, e quindi non sperabile dalla legge per indurre un conjuge giovine e sano a restare per tutta la vita al letto d'un ammalato schifoso, e serbar sempre la fede conjugale. Mi pare che non si debba comandare una virtù a spesa d'un altra, nè porre i bisogni in guerra col dovere, giacchè costoro riportano sempre la palma.

Altronde i Redattori nè dovevano rendere impossibile pel conjuge infermo il merito di lasciare in libertà il conjuge sano, benchè avesse bisogno di lui, nè togliergli la libertà di chiedere divorzio egli stesso. Mille ragioni tratte dall'economia domestica, dai costumi troppo liberi del conjuge sano, o dal proprio contraggenio possono indurre l'infermo ad avanzare tale dimanda; volerla ricusare in questi casi è volere aggiungere afflizione agli afflitti.

III. *La lontananza*, *l'assenza*, *la fuga d'un conjuge* per un tempo considerabile hanno gli

stessi inconvenienti dell'impotenza, nullità di prole, appetiti non soddisfatti nel conjuge abbandonato, inclinazione a soddisfarli illegalmente (1). Anzi se un conjuge impotente può far gustare all'altro i piaceri della coabitazione e della stima; all'opposto il conjuge che senza il consenso dell'altro se ne è allontanato, lo priva di questi vantaggi, e gli mostra un aperto disprezzo.

Mi si dirà che riguardando la lontananza o la fuga d'un conjuge, qual motivo di divorzio, lasciò in libertà de' conjugi il procurarselo.

Rispondo che questa lontananza o fuga è sommamente improbabile nelle classi comuni della società. Il travaglio e il credito fissano i cittadini al luogo in cui nacquero. Le sinistre eventualità dell'esilio s'oppongono alla partenza: il dispiacere di trovarsi in compagnia d'una sposa che non vada a genio, non può determinare a superarle; giacchè nelle attuali circostanze della società riesce sommamente facile l'appagare i fisici appetiti in altro modo. Non restano quindi che quei casi, in cui l'immoralità è cagione di partenza, nel che v'ha guadagno per la società e pel conjuge abbandonato. Riguardo ai ricchi, la legge fisserà una pensione pecuniaria al conjuge rimasto sui beni

(1) *Simul deseri sexum natura invalidum, et exponi suo luxu, cupidinibus alienis; vix præsenti custodia manere ilæsa conjugia; quid fore si per plures annos in modum discidii obliterentur.* Tacito, an. III, 34.

dell'altro. Altronde siccome la legge non può impedire la fuga de'cittadini, perchè non può agire su tutti i punti della circonferenza dello Stato, e meno in tutti i tempi, nè svelare i falsi pretesti; quindi se in questo caso ella ricusasse il divorzio, il suo effetto si risolverebbe in mero danno pel conjuge rimasto; ella produrrebbe una serie di mali senz'ombra d'indennizzazione. Una giovine sposa, per la fuga del suo indebitato e corrotto marito è vicina a mancare di sussistenza, e voi vorrete impedirle di ricercarne un altro, spingendola o tra le spine dei bisogni abituali non soddisfatti, o in mezzo alla folla delle meretrici? — Ma la lontananza o la fuga sarà effetto della collusione de'conjugi. — Replico che le accennate ragioni provano l'improbabilità di tale consenso fraudolento. La prospettiva de'futuri disagi durabili per varj anni s'oppone alla partenza del marito; le pene del celibato, o dello scredito pubblico ritengono la donna dal consentirvi. Se l'uno e l'altro s'inducono a superar questi ostacoli, è segno evidente d'una situazione conjugale all'estremo infelice. Dunque è minor male permettere in questi casi il divorzio che proibirlo.

IV. *La prigionia o a vita, o per un tempo considerabile* debb'esser causa di divorzio, perchè sebbene non sia affatto impossibile la prole, pure è tolta del tutto, e senza colpa del conjuge libero, la comune abitazione, il reciproco soccorso, la mutua cooperazione nell'educazione de'figli, e

quella somma di vantaggi che nascono tanto dai piaceri della vita che comunicati s'accrescono, quanto dai mali che versati nell'altrui seno scemano d'amarezza. Altronde il divorzio diviene una pena condegna del delitto; e il conjuge che lo chiede, aggrava la sanzione morale e civile che pesa sul reo. In questo caso, a me sembra che il divorzio dovrebbe essere permesso senza dilazioni e formalità al momento istesso, in cui è chiesto.

Resta ora da determinarsi la quantità di tempo che ho designata antecedentemente coll'espressione vaga *tempo considerabile*. Si può dimandare, se questo tempo debba essere una quantità costante ed invariabile, quattro, cinque, sei anni, a cagione d'esempio, ovvero una quantità maggiore o minore a norma dell'età de'conjugi chiedenti divorzio per le cagioni sopraespresse. La ragione di questa dimanda si è, che la vita è composta d'una serie di momenti, il cui valore è in ragione inversa del numero dei momenti che ci restano, ossia si sperano secondo le comuni eventualità mortuarie. La giovine, al cui pensiero s'apre una lunga prospettiva d'anni, non sente alcun dispiacere a scialacquarli prodigamente. All'opposto la donna che già arrivò al meriggio della vita, vorrebbe a così dire arrestare la ruota del tempo, e la perdita d'un mese riesce a lei di maggior pena che all'altra la perdita d'un anno; tanto più, che trascorrendo sì per l'una che per l'altra lo stesso numero d'anni, scema per la donna

attempata la probabilità d'un nuovo matrimonio in una proporzione molto maggiore che non scemi per la più giovine; altronde più s'accumulano gli anni, più si moltiplicano, e si rinforzano i bisogni, e più diminuiscono i prodotti del travaglio. Perciò sarei di parere che questa quantità di tempo, passato il quale devesi concedere il permesso del divorzio, fosse calcolata sulle tavole mortuarie, a norma dell'età del conjuge petente, cioè che fosse maggiore per le età più giovani, minore per le più avanzate. Mi pare che questa quantità dovrebbe essere un sesto, o un settimo della vita sperabile dal conjuge chiedente divorzio. Se l'indifferenza e l'incapacità dicono che negli affari umani conviene calcolare all'ingrosso, e contentarsi di vaghe approssimazioni; all'opposto il savio legislatore persuaso di dover condensare il massimo numero di piaceri sulla vita de'cittadini, e ridurre al minimo i dolori, non trascurerà giammai nè un anno, nè un mese, nè un giorno, giacchè per determinarli non ha bisogno che d'un semplice travaglio aritmetico. Non s'attennero a questa esattezza gli autori del Digesto, allorchè fissarono in generale che fosse causa di divorzio la lontananza di un uomo partito per l'armata, senza che siasene sentita più nuova dopo scorsi 4 anni. S'espresse ancora più vagamente Giustiniano, e lasciò luogo all'arbitrio, allorchè nella novella 117, cap. 12 dichiarò causa di divorzio la cattività d'un conjuge *per un certo tempo*. Egli era ben giusto di determinare questo tempo, e determinarlo maggiore o minore secondo l'età del conjuge libero.

Sezione II.

Cause morali.

I. *Eccessi di fierezza, attentati alla vita...* Convien dire che la bella Teodora non palpasse la barba al feroce Giustiniano, allorchè costui dichiarò che il marito avrebbe potuto lacerare il corpo della moglie a colpi di bastone, senza che questa potesse trarne una giusta causa di divorzio. Egli lo condanna solo a pagare in argento il terzo dei doni nuziali, se ha usato di questa barbarie fuori de'casi che l'avessero potuto autorizzare a repudiarla. (*Non esse causam divortii si vir uxorem fustibus aut flagellis ceciderit; sed virum, nisi hoc fecerit ex causa quæ repudio locum dare posset, condemnandum erga mulierem, in quantitatem pecuniæ usque ad tertiam partem sponsalitiæ largitatis.* Nov. 117, cap. 14).

« On ne sait ce qui doit le plus exciter l'in- » dignation, ou l'atrocité et l'impunité du traite- » ment dans tous les cas, ou la faible réparation » accordée à la femme innocente (1) ».

Che che sia dell'opinione di Giustiniano, egli è certo che la felicità dei conjugi essendo la primaria condizione del contratto maritale, le percosse atroci, gli atti di barbarie, le ingiurie gravi,

(1) *Abrégé méthodique du droit Romain*, tom. III.

gli attentati alla vita divengono legittime cagioni di divorzio. Sarebbe superfluo l'osservare che non si tratta qui di semplici moti di vivacità, d'alcuni rifiuti anche inopportuni, d'espressioni pungenti sfuggite in momenti di scontento e di rancore, ma di veri eccessi, di trattamenti crudeli, d'ingiurie portanti evidente marca di fierezza. Appartengono a questa classe le gravi percosse corporali date al conjuge innocente da una terza persona ad istigazione del conjuge crudele; i necessarj alimenti, e le medicine negate, le apparizioni notturne inducenti a grave timore e tristezza, le calunnie portanti danno notabile all'onore, ed alla proprietà del conjuge innocente.

L'unica obbiezione che siasi proposta contro questa causa di divorzio è la seguente: « La dissolubilità del matrimonio darà al più forte de' » conjugi una disposizione costante a maltrattare » il più debole per forzarlo al divorzio ».

Ma svanirà quest'obbiezione, se si riflette che la legge, la quale, minaccia una pena a ciascun cittadino che commette contro gli altri delle gravi ingiurie, questa legge, dico, debb'essere più severa contro il conjuge crudele: 1.° perchè questi delitti sono più difficili da provarsi, allorchè vengono commessi tra le domestiche mura; 2.° perchè possono eseguirsi più facilmente; 3.° perchè un atto crudele contro la donna mostra maggior carattere di gravità (1).

(1) Di fatti in generale più la parte lesa è impotente a difendersi, più il sentimento della compassione dovrebbe ritenere.

Alla suddetta pena si potrebbe aggiungere o l'assoluto divieto al conjuge reo di rimaritarsi, o solo il divieto per un certo tempo, mentre lo sposo innocente ne avrebbe la libertà immediata, o una pensione non cessabile al nuovo matrimonio della moglie, ma vitalizia.... Allora più un marito desidererebbe il divorzio per rimaritarsi, più temerebbe di condursi male colla sua sposa, onde alcuni atti di passaggero sdegno non fossero interpretati come violenze destinate a strapparle il consenso. Paralizzati gli atti di crudeltà e di fierezza, non resteranno al marito, per indurre la sposa al divorzio che i mezzi dolci, umani, pecuniarj. Egli la tenterà, se gli è possibile, coll'offerta d'una fortuna indipendente; ovvero gli procurerà un altro sposo, qual prezzo del suo riscatto. Vedremo in appresso, che vi ha altro mezzo per neutralizzare la fierezza e la barbarie conjugale, merce non troppo rara nel matrimonio indissolubile.

L'autore *du divorce*, che aveva promesso di parlare il linguaggio della filosofia, prende qui il tuono d'un cappuccino, e ci dice seriamente, che « ogni donna separata dal suo sposo anche per » violenze e cattivi trattamenti dovrebbe ritirarsi » in una società religiosa, *sola società alla quale*

Una legge d'onore venendo a fiancheggiare questo cieco impulso della pietà, fa un dovere imperioso di risparmiare la debolezza. Dunque l'uomo che in onta di questi sentimenti prorompe in atti di crudeltà, mostra un carattere più odioso, più scellerato, più allarmante.

» *essa appartenga ancora.* Questo asilo aperto al
» pentimento, alla debolezza, all'infelicità le of-
» frirebbe nell'unione più intima colla divinità
» *la sola consolazione che debba ricercare, e che*
» *possa gustare una donna virtuosa* abbandonata
» da un marito ingiusto; si farebbe sparire dalla
» società lo scandalo d'un essere che *è fuori del*
» *suo posto naturale*, d'una sposa che non è più
» sotto la dipendenza del suo sposo, d'una ma-
» dre che *non esercita più d'autorità sopra i suoi*
» *figli...* (1).

Conviene ammirare la profonda sagacità di questo teologo che sa dirci tante cose sublimi e tutte vere in così poche linee. Egli ragiona colla logica di quel chirurgo, il quale facendo un'operazione sopra una mano fratturata, dopo aver tagliati quattro diti, tagliò in seguito anche il quinto che era affatto illeso, adducendo per ragione che questo piccolo dito restato solo sembrava ridicolo. — Se tutte le affezioni del cuore umano tendono alla società, in qual modo una donna virtuosa sarà al suo posto in un monastero? Egli è chiaro come il sole che non vi si debbono ritirare che le persone inutili, corrotte e scandalose. Una donna virtuosa abbandonata da un marito ingiusto deve rimaritarsi, perchè più d'ogn'altra può conservare la pace nella famiglia, accudire all'educazione della prole, servir d'esempio al restante de'cittadini. — I consiglj di questo teologo

(1) *Du divorce*, pag. 142-3.

sono tutti in opposizione colla pubblica utilità. Non disse dunque senza ragione il Bonnet, che le decisoni della teologia hanno recato più danno all'umanità che tutti i dubbj dello scetticismo (1).

II. *Adulterio.* Questa azione, contraria alla fede conjugale, perchè cancella l'amore che la formò, contraria alla pace delle famiglie, perchè facendo supporre un'abitudine di finzione, genera la diffidenza, contraria all'educazione della prole, perchè scemando la stima reciproca degli sposi, e svolgendo l'odio impedisce la cospirazione, e la comune tendenza delle forze; l'adulterio, io dico, deve porsi tra le cause di divorzio. Freme di fatti l'animo, allorchè si pensa all'unione forzata di due conjugi, uno de' quali porta il delitto nel fondo del cuore, l'altro, il risentimento e la vendetta, uno de' quali odia, perchè ha offeso (2), l'altro è spinto all'odio dal più vivo degli oltraggi.

Siccome però l'onore della donna consiste principalmente nella castità e nel pudore, come quello dell'uomo nella probità e nel coraggio; siccome l'adulterio della donna porta al marito de' figli non suoi; quindi questa azione diviene nella donna più condannevole, e tanto più, quanto che rotto nel di lei animo il freno del pudore,

(1) *Palingenesie philosophique*, tom. I.

(2) *Proprium humani ingenii est, odisse quem laeseris.* Tacito, vita Agric., c. 42.

resta aperto l'adito ad ogni delitto: *fœmina amissa pudicitia alia crimina non abnuit* (1).

L'adulterio, benchè meno criminoso nell'uomo che nella donna, debbe però essere anche in esso dalla legge punito; 1.° perchè la legge deve garantire l'inviolabilità della promessa, e rassicurare la donna contro l'afflizione, che le potrebbe cagionare un marito adultero. Il matrimonio essendo un contratto mutuo, richiede reciprocità di dritti e di doveri. Se l'uno de' contraenti può a suo grado esercitare i dritti, e prendersi giuoco de' doveri, l'altro non è più sposo, è schiavo; 2.° perchè è necessario inspirare alla donna un sentimento dilicato d'onore, il che si ottiene prendendo in considerazione le ingiurie che le vengono fatte, e castigandole; altrimenti ella sentirà abbassarsi allo stato de' servi, i cui vizj dipendono in gran parte dal poco concetto che loro si esterna (2); 3.° perchè l'uomo restando sempre

(1) Tacito, an. IV, 3.

Così poichè dagli animi
Ogni pudor disciolse
Vigor dalla libidine
La crudeltà raccolse.
Indi ai veleni taciti
Si preparò la mano;
Indi le madri ardirono
Di concepir invano.

PARINI.

(2) L'antica legislazione lombarda mostrava su questo articolo maggior delicatezza che le leggi attuali. Il bel sesso esposto alla

superiore alla donna nelle forze corporee, quasi sempre nelle forze intellettuali, nè essendo comune la bellezza soggiogatrice, nè durando sempre, ne segue che questa superiorità di forze tende all'oppressione, ed allo sprezzo; perciò la legge per rispingerla ne' confini del dovere, ne debbe punire ogni soperchieria; 4.° perchè l'adulterio del marito è quasi sempre cagione della dissolutezza della moglie, *viri in eo culpam, si fœmina modum excedat* (1); 5.° perchè l'adulterio essendo cagione legittima di divorzio, se questo delitto rimane impunito, i mariti violeranno la fede conjugale sotto gli occhi delle loro spose, ond' esse indispettite o consenzienti chieggano il divorzio; così l'adulterio sarà una vera lotteria immorale; in cui i cittadini giuocheranno contro il legislatore, senza temere alcuna sinistra eventualità, avendo sempre l'eventualità propizia e probabilissima d'un nuovo matrimonio; 6.° perchè prima del divorzio, l'adulterio del marito priva la donna di tutti i vantaggi della confidenza (2); dopo il divorzio la

seduzione dell'uomo, si trovava sotto la protezione particolare dei re, che trattavano come un affare serio, e degno di duello ogni oltraggio fatto ad una donna o ad una figlia. Pare che questi re si erigessero in tutori delle figlie ed in campioni delle spose.

(1) Tacito, an. III, 34.

(2) A ciascun istante della vita noi siamo obbligati a fondare i nostri giudizj e regolare la nostra condotta sopra de' fatti, tra' quali non v'ha che un piccol numero, di cui possiamo assicurarci colle nostre osservazioni: quindi ci troviamo nella umiliante necessità di fidarci ai rapporti altrui. Più c'è nota la veracità delle

costringe a restare in uno stato di bisogni non soddisfatti fino all'epoca d'un nuovo matrimonio, indi almeno per dieci mesi (v. la terza parte).

Quindi fa meraviglia e meraviglia grande che i Redattori del codice francese, convenendo che l'adulterio commesso dal marito colla concubina abitante nella casa comune, sia per la moglie motivo di divorzio, non gli abbiano apposta alcuna benchè minima penale, come l'apposero all'adulterio della donna (art. 292). Con questa legislazione l'uomo può cangiar la moglie quasi ogni volta che gli aggrada. Dopo il primo matrimonio egli introduce una concubina in casa sua; quest'atto autorizza la donna a chiedere il divorzio; il dispetto, l'interesse, la leggerezza l'inducono a tale dimanda. Dopo questo divorzio il marito prende un'altra moglie, ed un'altra concubina, e così successivamente. I Redattori hanno circondato di mille difficoltà il divorzio per consenso mutuo (v. la terza parte di questo volume), e quì gli aprono una via spaziosa, sgombra d'ogni

persone con cui viviamo, più regolare è il corso delle nostre idee, de' nostri affetti, delle nostre speranze; all'opposto più c'è nota la falsità delle stesse, più ondeggia incerto il sistema delle nostre azioni, scosso dagli improvvisi e ripetuti colpi del timore. Un marito adultero fa dunque soffrire alla moglie tutti i mali d'una abitnale falsità, costringendola ad un continuo stato d'allarme. Altronde siccome il racconto de' nostri mali ne addolcisce l'amarezza, siccome l'animo s'apre all'invito della confidenza, che è intera o nulla; siccome la confidenza non esiste tra lo sposo adultero e la moglie innocente, perciò ella è ridotta a cuocersi di dolore, priva del tristo piacere di svelargli le piaghe del suo animo.

difficoltà. Essi non concedono il divorzio per consenso mutuo che coll' approvazione de' padri e madri o ascendenti vivi; l'adulterio scioglie da questo imbarazzo. Nel divorzio per consenso mutuo, i conjugi non si possono maritare che dopo scorsi tre anni; nel divorzio per adulterio, lo sposo può rimaritarsi al giorno appresso. Gli stessi Redattori prescrivono che i due conjugi, i quali vogliono far divorzio abbiano due anni di matrimonio, e meno di 20; che il marito sia giunto agli anni 25, e la donna non oltrepassi i 45; ora nessuna di queste condizioni è necessaria per ottenere il divorzio col mezzo dell'adulterio... La legge francese del 1792 ammetteva il divorzio per incompatibilità d'umore, e lasciava un campo immenso alla leggerezza del cuor umano, ma per provare questo titolo non era necessario violare la fede conjugale. All'opposto l'ultima legge, lasciando l'adulterio impunito nell'uomo, trae seco tutti gl'inconvenienti della citata legge, e di più dà una spinta criminosa contro la fede conjugale; il che è tanto più condannabile, quanto che attualmente il delitto d'adulterio passa in mezzo all'opinione popolare, senza riportarne la minima riprensione. Quanto più è limitato il numero de' casi, in cui i Redattori concedono il divorzio, e quanto più ne sono faticose le forme per ottenerlo, con tanta maggior frequenza ed impeto si porteranno gli uomini verso l'adulterio, onde ottenere con questo mezzo spedito, ciò che non potrebbero che difficilmente con altri.

Siccome però l'adulterio è un' azione istantanea, e misteriosa; siccome le sue conseguenze sono equivoche, e le occasioni per commetterlo frequenti, quindi riesce difficilissimo il provarlo. Un uomo onorato che si farebbe un dovere di svelare l'altrui frode, si guarderà bene di mettere alla luce i torti secreti dell'amore: lasciare una frode nelle tenebre, è rendersi complice del suo successo; ma pubblicare una debolezza ignorata, è lacerare l'altrui sensibilità senza compenso. Altronde la pubblica opinione estendendo al marito il discredito della moglie adultera, e l'adulterio del marito essendo un monumento di sprezzo contro la moglie innocente, ne viene che l'uno e l'altra sentono qualche ribrezzo a svelarlo ai tribunali. Quindi siccome la prova d'adulterio è difficilissima; siccome lo sregolamento notorio de' costumi può essere più facilmente dimostrato, perciò vorrebbero alcuni che lo sregolamento de' costumi fosse posto invece dell'adulterio, o al di lui fianco tra le cause di divorzio. Di fatti, soggiungono non senza ragione, il più gran male prodotto dall'infedeltà d'una donna è di togliere ai figli la tenerezza paterna, togliendo alla madre la stima del marito. Ora una condotta sregolata e scandalosa, che senza provare l'infedeltà conjugale, la fa supporre, produce nell'animo del marito orribili sospetti e abituali timori, tra' quali l'amor paterno non può prender radice. Non potendo il marito strascinare la moglie avanti i tribunali, benchè ne conosca l'infedeltà, è costretto

o ad un' infame compiacenza, o ad un rigor tirannico. La stessa condotta nel marito diviene una punta mortale all'animo della donna, la cui fantasia realizza tutto ciò che teme, e va sempre più in là del vero. — La ragionevolezza del divorzio per adulterio, e la difficoltà di provarlo serviranno di base ad un nuovo modo d'organizzare il divorzio che sarà proposto in appresso. Il lettore deve ricordarsi che ho già fatta la stessa riflessione parlando dei casi *d' impotenza.*

« Osservate, obbietta l'autore *du divorce...*,
» l'inconvenienza per non dir nulla di più, della
» legge, che permette di formare dei nuovi nodi
» alla donna convinta d'aver violati e spezzati
» coll'adulterio i primi, e che ricompensa così
» la dimenticanza dei doveri, e l'infrazione delle
» leggi; perocchè in uno stato ben regolato, il
» matrimonio permesso a tutti gli uomini do-
» vrebbe essere interdetto agli sposi *divorziati*,
» per la stessa ragione per cui la carriera della
» pubblica amministrazione, accessibile a tutti i
» cittadini, è chiusa per sempre a quelli che sono
» stati negligenti o prevaricatori nell'esercizio delle
» loro funzioni (1).

L'autore doveva riflettere che è necessario lasciare uno sfogo ai bisogni rinascenti dell'uomo, acciò non trabocchino sugli altrui talami, o non prendano la via della pubblica corruzione. Allorchè l'Angelo Gabriello preparava Maometto al

(1) Pag. 133.

divino apostolato, gli trasse una macchia nera dal cuore che conteneva il seme del male. Infelicemente la legge non può fare questa magica operazione sul cuore degli uomini ordinarj; i semi del bene e del male vi sono inseparabilmente mischiati. La legge lontana dagli estremi, non credendo gli uomini nè incorreggibili, nè impeccabili, tenta di sopprimere il male con la pena contro l'adulterio, di svolgere il bene cogli onori del matrimonio, trovandosi spesso nella triste situazione, non di scerre il miglior bene, ma il mal minore. Ne' nostri attuali costumi, se la legge non volesse unire le rose del matrimonio che ai gigli della virginità, correrebbe pericolo di vedere estinta la fiaccola dell'imeneo. Ella può cacciare dall'amministrazione i cittadini prevaricatori nell' esercizio delle loro funzioni, perchè può sempre neutralizzare la loro incapacità, e ripercuotere la rapina in qualunque condizione questi si formino, ma non potendo allontanare gli adulteri dal tempio di Venere, lascia loro aperte le porte per tema di vederle abbattute, ed a suo scorno.

III. *Infamia.* Sia che un conjuge venga dichiarato infame dalla legge per qualche suo misfatto, sia che s'appigli ad una professione che l'opinione pubblica riguarda come infame, egli è certo che infetta la vita del conjuge innocente, e lo rende infelice. Il conjuge infame costretto a fuggire la società de' suoi simili, ad arrossire ad ogni sguardo che si fissa sopra di lui, affoga la sua esistenza nelle sensazioni fisiche, onde far

il callo e divenire insensibile alla pubblica disapprovazione. E siccome la riputazione è una specie di fondo che vi assicura i servigi liberi e gratuiti della generale benevolenza, così l'infamia è un fallimento riconosciuto doloso che li fa sparire in un batter d'occhio, è un vero *deficit* nelle facoltà morali e civili del cittadino. Sarebbe ella utile la legge che volendo il nodo maritale indissolubile, spingesse il conjuge innocente nella torbida atmosfera del vizio e dell'infamia, privandolo delle risorse del credito, dell'onore, della confidenza, e di quella quasi fraternità che la società inspira? Non è egli giusto che l'infame, abbandonato ed aborrito da tutti i cittadini, si vegga abbandonato ed aborrito anche dalla propria sposa, e che questa, più cittadina che moglie, faccia eco al pubblico sdegno, invece di spregiarlo? Una pena o una professione infamante saranno dunque cause di divorzio.

IV. *Consenso d'ambi i conjugi, o d'un solo ne' casi prescritti dalla legge.* Abbiam veduto che gli atti di fierezza e di crudeltà sono legittimi motivi di divorzio, perchè rendono insopportabile la coabitazione, o mettono a pericolo la vita degli sposi. Ora, v'ha una moltitudine di procedimenti ostili, rimproveri amari, disprezzi giornalieri, contraddizioni piccanti, rifiuti ostinati, ciascuno de' quali non può essere riputato grave, ma la loro unione formando l'infelicità e il tormento del conjuge che li soffre, equivale ad atti

di fierezza. Anzi le piccole vessazioni continuate, gl'insulti riflessi, la fredda indifferenza sono per le anime d'una sensibilità raffinata più insoffribili che i trasporti impetuosi del furore. Questi trasporti paragonabili alle febbri infiammatorie possono cedere ad un regime estenuante; all'opposto le nere e profonde antipatie nate da una folla d'impressioni successive, lentamente ammucchiate intorno al cuore nel corso d'un matrimonio mal assortito, sono vere cancrene, cui è necessaria l'amputazione. Siccome non è raro il caso che gli slanci del furore estinguano l'odio dell'offensore, e facciano nascere il pentimento, quindi mostrano almeno in lontananza un termine alla sofferenza; ma un dispregio umiliante e maligno, lungi d'esaurire l'odio che l'ha prodotto, sembra all'opposto servirgli di pascolo, e si presenta all'immaginazione allarmata come foriero d'una serie d'ingiurie indefinite. Di fatti se l'amore va languendo nella continuazione degli atti, perchè è una specie di sommissione all'altrui volere, all'opposto l'odio freddo e riflesso va crescendo, perchè sembra al nostro orgoglio una specie di dominio esercitato sopra degli altri.

Ora; siccome le minute azioni della vita domestica e civile, sospette all'amore ed alla fedeltà conjugale, possono coprirsi col velo della simulazione, ed anche aspergersi d'un falso lume di virtù, quindi apparir non ree ai tribunali; siccome la legge non deve avanzare uno sguardo

troppo curioso ne' segreti del matrimonio, altrimenti si espone al ridicolo ed allo sprezzo (1); siccome non può agire in tutti gli istanti sulla persona de' conjugi per spingerli a tali piccoli atti, o ritenerli da altri; siccome la discussione di questi casi avanti i tribunali talora svela dei mali di famiglia pascendo soltanto l'altrui malignità, talora offende la decenza, senza che ne risulti una prova legale (2); quindi si sente in generale la necessità di ritrovare qualche modo di divorzio, onde prestare un appoggio all'infelicità, ed aprire

(1) Dacchè Solone fu creato legislatore d'Atene, s'invaghì d'un'idea singolare che passò poscia nello spirito d'alcuni legislatori orientali. Egli credette di potere toglier di mezzo tutti i contrasti domestici, facendo una legge regolatrice del dover conjugale, che fissò a tre epoche ad ogni rivoluzione lunare. Questo preteso regolamento lungi di contentare le due parti, non ne soddisfece alcuna, e fece nascere maggiori dibattimenti di prima. Questi processi erano di tale natura che i giudici non potevano terminarli. Essi rimandavano dunque i contendenti senza alcuna decisione, ma anticipatamente li pungevano con tali scherzi e motti, che questi ritornavano a casa con una dose d'odio molto maggiore. Sulle traccie di questa legge Giustiniano dichiarò che una donna poteva abbandonare il suo sposo, se questi in due anni non consumava il matrimonio. La legge musulmana traduce il marito avanti i tribunali, s'egli non soddisfa al debito conjugale una volta alla settimana.

(2) Abbiam veduto che l'impotenza debb'essere posta tra le cagioni di divorzio, eppure le difficoltà a provarla sono spesso insormontabili. Abbiam veduto che anche l'adulterio appartiene allo stesso catalogo; eppure benchè sia certo in generale che gli adulterj sono frequentissimi, pure gli adulterj provabili avanti alla legge sono estremamente rari.

una risorsa alla debolezza, senza esporsi ad inconvenienti maggiori.

Ma v'ha di più; tra le cause di divorzio accennate di sopra ve ne sono alcune d'una tale gravità che la loro esposizione ai tribunali porterebbe allo sposo reo delle conseguenze funeste (come nell'attentato alla vita). Ora vi possono essere e vi sono de'conjugi sì delicati, che soffrirebbero i tormenti più crudeli, la morte stessa, piuttosto che pubblicare queste cause con lamenti giudiciarj. L'onestà pubblica non s'opporrebbe ad una donna che volesse strascinare al rogo suo marito benchè colpevole? Farà egli duopo sempre e necessariamente, per terminare il supplizio d'un marito infelice, costringerlo a mettere alla luce i torti che crudelmente lo ferirono nelle sue più dolci affezioni, e la cui pubblicità l'esporrebbe alla pubblica derisione?

« Se in questi casi, dicono i Redattori del » codice civile, potesse aver luogo il divorzio » senza pubblicità, e senza scandalo, sarebbe un » bene. Che far dunque per ottenere questo ri- » sultato? Tracciare un modo di consenso, pre- » scrivere delle condizioni, richiedere dei sacri- » fizj, vendere per così dire a sì caro prezzo il » divorzio che quelli soli, cui è assolutamente » necessario, possano essere tentati di comprar- » lo ». Quindi essi prescrivono che due sposi, i quali vogliono ottenere il divorzio senza alcuna delle cause legali (che i Redattori riducono a

colpe e delitti), siano maritati da due anni, e non lo siano da 20; che il marito abbia 25 anni, la sposa 22, e meno di 45; che siano muniti l'uno e l'altra delle autorizzazioni formali de' loro padri e madri, o ascendenti vivi. Se gli sposi si trovano ne' termini di queste condizioni preliminari, compariscono in persona avanti il magistrato, espongono la loro dimanda, depongono i documenti, e nominano i testimonj; ogni tremestre si presentano allo stesso magistrato per rinnovare la loro dichiarazione; finalmente spirato un anno, ricompariscono, e sono spediti al tribunale che pronuncia o rigetta il divorzio, secondo che sono state osservate o violate le forme; ma se l'ottengono, non possono rimaritarsi che dopo tre anni. La legge, soggiungono i Redattori, non potendo scandagliare i cuori e i motivi che li determinano, ha rammassati degli ostacoli contro il consenso mutuo, onde dalla costanza che li sormonta, misurare i sentimenti, da cui emerge; ella apprezza i motivi che disuniscono i due sposi, dalla tenacità stessa a superare i sacrifizj, cui li sottopone.

Contro questa soluzione propongono i Redattori stessi la seguente obbiezione. « È stato » detto che i voti de' legislatori sarebbero quasi » sempre delusi, e che il conjuge colpevole d'ec- » cessi verso l'altro ricuserebbe il suo assenso.

« Questo rifiuto è possibile, ma non è pro- » babile, rispondono i Redattori. Di fatti una » donna convinta d'adulterio non si troverebbe

» ella felice, se per un eccesso d'indulgenza lo
» sposo consentisse a nascondere il di lei delitto?
» Il conjuge colpevole d'un attentato non avrebbe
» lo stesso interesse? La loro coscienza non è
» forse il primo giudice? I parenti prossimi in-
» teressati a nascondere dei torti di famiglia, non
» avrebbero ogni sorte di mezzi per vincere una
» ingiusta resistenza? Finalmente se il conjuge
» colpevole s'ostinasse ne'suoi rifiuti insensati,
» l'altro sarebbe sempre libero di formare la di-
» manda per causa determinata; egli avrebbe sod-
» disfatto a quanto poteva esigere da lui la sua
» profonda delicatezza; egli provvederebbe alla
» sua sicurezza personale, ricorrendo all'autorità
» de'tribunali ». Tale è la risposta de'Redattori.

Si vede però che questa risposta non è soddisfacente. Ella suppone che uno de'conjugi sia reo di qualche delitto; ora vi possono essere de'casi, in cui sia innocente, e neghi l'assenso. Egli sarà impotente, a cagion d'esempio, e ricuserà di convenire del suo difetto. La sposa o non potrà provarlo avanti i tribunali, o sarà ritenuta dal rossore. Lo sposo non sarà nè feroce, nè adultero (almeno non vi saranno prove legali, benchè la moglie ne abbia tutta la certezza), ma vano, difficile, impaziente, personale, freddo tiranno, e si compiacerà a tormentare lentamente la sua vittima, ricusando di consentire al divorzio o per non essere smascherato, o per non perdere i vantaggi che raccoglie dall'abilità della

sua sposa, o... La moglie non sarà incolpabile d'alcun vero delitto, ma avrà tutti i difetti di Zantippa, e sarà necessaria la virtù di Socrate per tollerarla. Ella ricuserà di far divorzio, perchè non spererà più un marito o sì compiacente, o sì dovizioso, o sì giovine, o... In somma vi possono essere mille casi, in cui un conjuge faccia l'infelicità abituale dell'altro, eppure ricusi di lasciarlo in libertà. A queste reali lesioni di contratto l'antecedente soluzione non provvede in alcun modo. Altronde l'autorizzazione de' padri e madri, od ascendenti vivi, necessaria per ottenere il divorzio, va soggetta a molte difficoltà, che saranno esposte nella terza parte di questo volume. Finalmente questo progetto di divorzio condanna gli sposi disgiunti a tre anni di sterilità, cioè a tre anni di bisogni non soddisfatti, il che è sempre un male, o soddisfatti illegittimamente, il che è forse peggio.

Ripigliamo dunque i dati del problema per risolverlo diversamente; 1.° esistenza di situazioni conjugali orribili, e che non si possono provare avanti i giudici; 2.° situazioni orribili e provabili, ma che molti motivi inducono a celarle; 3.° sposi consenzienti a separarsi per giuste ragioni, benchè non criminose; 4.° sposi dissenzienti, uno de' quali vuole il divorzio giustissimamente, mentre l'altro lo rifiuta per interesse, barbarie, impotenza... Si cerca un modo di divorzio che faccia sparire tutti questi mali senza le dilazioni,

gl'inciampi, le animosità, la corruzione de'testimonj, la parzialità de'giudici, gli scandali pubblici, gli odj di famiglia che possono nascere dall'antecendente soluzione, e senza esporsi ad inconvenienti maggiori.

Semplifichiamo il problema, e supponiamo la prole non esistente. Riteniamo: 1.° che il divorzio porta maggiori piaceri che l'insolubilità conjugale, ed è più favorevole ai costumi (v. la prima parte di questo volume); 2.° che la legge deve distribuire la massima felicità nel massimo numero de' cittadini (v. la prefazione); 3.° che nel caso di due sposi senza prole, non si deve considerare che la loro felicità mutua. Dopo questi principj, io dico che ogni matrimonio senza prole debb'essere solubile per solo consenso mutuo de' conjugi dopo un certo tempo, cinque anni, a cagione d'esempio, senza imbarazzo e formalità, eccettuata la dichiarazione avanti il tribunale del circondario, a condizione però che, se i conjugi, passati i cinque anni, non chieggono il divorzio, restano entrambi avvinti, come se contraessero un nuovo matrimonio, e così periodicamente. Di fatti: 1.° la durata di cinque anni deve bastare agli sposi per conoscersi a vicenda, e vedere che non possono ulteriormente coabitare insieme; 2.° la stessa durata di tempo accompagnata della sterilità, è una ragione sufficiente per appigliarsi ad un secondo matrimonio, perchè è più sperabile un' eventualità feconda di

prole (v. pag. 44); 3.° siccome la felicità abbandona l'uomo, a misura che la di lui immaginazione va a perdersi tra la nebbia d'un lontanissimo avvenire, perciò l'intervallo di cinque anni, sicuro in forza della legge, accompagnato da una grandissima probabilità di protrarlo ulteriormente (v. p. 145-146), sembra che basti ai piani comuni di felicità, e di domestica economia. La massima più filosofica che si trovi nel vangelo si è: *nolite solliciti esse in crastinum;* 4.° con un secondo matrimonio gli sposi acquistano una somma di piaceri che non avrebbero provati nel primo, ed è rinforzata la fede conjugale (v. pag. 51-61). Dunque non v'ha alcun motivo ragionevole, per cui la legge possa opporsi al divorzio. *Regola generale.* Convien lasciare agl'individui la più grande libertà possibile in tutti i casi, in cui non possono nuocere che a loro stessi; giacchè essi sono i migliori giudici de' loro interessi individuali (v. pagina 102). Se s'ingannano si deve presumere che accorgendosi dell'errore non vi persisteranno. Non conviene introdurre il potere delle leggi che ne' casi, in cui i cittadini possono nuocersi tra loro. Con maggior ragione poi si deve lasciar loro questa libertà, in quel complesso di circostanze, in cui la libertà porta sempre un vantaggio alla società con una nuova prole, un vantaggio agli individui con un nuovo amore, un vantaggio al costume pubblico coll'esempio di più fervida ed intatta fede conjugale.

Dopo l'intervallo di cinque anni di sterile matrimonio, le situazioni orribili, e non provabili avanti i tribunali, le situazioni orribili, e provabili, ma che vogliono essere celate, finiscono da se stesse. Gli sposi si separano senza animosità, senza scandalo. Non è necessario chiamare de' testimonj delle scene domestiche, nè esporle all'indiscreta curiosità de' giudici, nè offrire pascolo alla pubblica malignità (1). L'epoca fissata dalla legge, prevista dai conjugi non può essere accelerata da nessun mezzo di corruzione, nè ammette i mali dell'aspettazione delusa, e il divorzio non è nè arbitrario, nè capriccioso. Il marito, come sarà provato nel capo seguente, e come ho già indicato alla pag 30, continua (nel caso di bisogno) a provvedere alla sussistenza della moglie da cui si staccò, finchè al momento, in cui il bisogno finisce. Dunque se tutti gli sposi sterili dopo cinque anni di coabitazione facessero divorzio, il risultato totale sarebbe sempre cessazione

(1) Permettendo il divorzio, dopo l'epoca fissata dalla legge, a tutti gli sposi sterili indistintamente, senza costringerli a manifestarne i motivi, la pubblica malignità non potrà supporre delle cause ree a tale determinato divorzio, e i conjugi innocenti serviranno di riparo ai colpevoli. L'imperator Claudio non sapendo come moderare la severità della procedura antica contro i senatori diffamati; *che ciascuno*, disse, *esamini se stesso, e dimandi il permesso d'uscire dal senato; noi l'accorderemo; confondendo nella stessa lista quelli che si ritireranno liberamente, e quelli che noi caccieressimo, la modestia degli uni affievolirà l'ignominia degli altri.*

di mali, e riproduzione di beni per gli sposi e per la società. Ma vedremo in appresso che la maggior parte de' conjugi sterili continuerà ne' primi nodi, perchè una somma grande di forze s'oppone al loro cangiamento; quindi si può asserire che profitteranno del divorzio quasi soltanto quelli, cui la situazione conjugale è intollerabile.

Riteniamo la sterilità matrimoniale fino all'epoca fissata, e consideriamo il caso, in cui uno sposo volesse il divorzio, e l'altro lo ricusasse: cosa deve determinare *anticipatamente* la legge? Ella deve permettere il divorzio; ecco la mia dimostrazione. Di fatti se non si considerano che le volontà dissenzienti dei conjugi (quantità eguali avanti alla legge) non v'ha ragione per determinarsi nè per l'una, nè per l'altra; ma se si riflette: 1.° che dalla sola unione delle volontà risultano i beni del matrimonio, come dalla disunione emergono mali indefiniti; 2.° che nell'unione forzata di due persone discordi v'è una quantità di forze perse per la società, sia perchè alcune distruggonsi a vicenda, sia perchè ogni operazione forzata dà un prodotto subduplo dell'operazione volontaria; 3.° che concesso il divorzio si acquista un' eventualità favorevole alla prole; 4.° che il conjuge ricusante può trovare la sua felicità in un nuovo matrimonio, mentre il petente non può ritrovarla nell'attuale; 5.° che questa libertà concessa a ciascuno de' conjugi neutralizza tutti i modi insultanti, rigidi, malefici, tendenti a forzare il consenso al divorzio, e mette in attività

tutti i mezzi dolci, benefici, lusinghieri, onde protrarre l'attuale matrimonio; non s'avrà difficoltà a convenire che debbasi permettere il divorzio anche sulla sola dimanda d'un conjuge dopo l'epoca prefissa. Il conjuge dissenziente non ha ragione di lagnarsi dell'altro, giacchè l'istessa legge, sotto cui contrassero entrambi il matrimonio, concede anche ad esso questo diritto. Egli non deve accusare che se stesso, perchè o non volle captivarsi l'altrui affetto, mentre ne aveva mille occasioni; o mancando di mezzi per riescirvi, pretende, ingiusto egoista, di conseguire la propria felicità anche col sacrifizio dell'altrui.

Si può dimandare se la durata del tempo, dopo cui è lecito il divorzio, debba essere uguale per l'uomo e per la donna nel caso di volontà dissenzienti. — Ho dimostrato nella prima parte che le leggi relative al divorzio debbono essere più favorevoli alla donna che all'uomo (v. pag. 30). Egli è noto altronde che le donna tende al matrimonio, e l'uomo alla vaga Venere. La ragione di queste diverse tendenze si è, che la donna non può soddisfare senza scandalo i naturali appetiti che nel matrimonio; l'opposto avviene dell'uomo. Altronde siccome i fondi di sussistenza sono generalmente in potere dell'uomo, perciò la donna tende a stringerlo a se con nodo conjugale. Dunque la donna avendo maggiori ragioni per restare nel matrimonio, e l'uomo minori, sembra che si potrebbe soddisfare a queste diverse tendenze fissando un minor numero d'anni

pel divorzio della moglie che pel divorzio del marito, di modo che se i conjugi potessero ottenere il divorzio per consenso mutuo dopo 5 anni di matrimonio, la moglie da se sola potesse ottenerlo dopo anni 4, ed il marito da se solo dopo anni 6.

« Esiste forse un solo contratto nel mondo, » *dicono i Redattori del codice civile*, che uno de' » contraenti possa da se solo arbitrariamente e » capricciosamente disciorre senza l'assenso del- » l'altro, con cui trattò »?

Nissuno. Ma esistono molti contratti che la legge discioglie sulla dimanda giusta d'un solo contraente, contro la renitenza dell'altro; e questo scioglimento succede quando vi ha evidente danno da una parte senza il dovuto compenso (v. pag. 102). Ora la legge sapendo che il fine del matrimonio è la felicità mutua; prevedendo che questa può cessare, ed anche cangiarsi in affanno; conoscendo in generale che nel contratto conjugale v'è una somma di forze che s'oppongono allo scioglimento (v. pag. 141-147), quindi sicura che la maggior parte delle dimande sarà fondata sulla giustizia; vedendo altronde molti inconvenienti nel porne al vaglio le prove, onde discerner l'influsso del capriccio, la legge, dico, stabilisce anticipatamente ciò che avrebbero stabilito gli stessi contraenti, nel caso che la loro fantasia avesse potuto prevedere il corso degli avvenimenti. Ella prescrive tal modo di divorzio che da chiunque venga realizzato, ne emerga sempre un' eventualità favorevole ai conjugi, ed alla società (vedi

pagine 134-137). I nostri padri fondati sull'erronea supposizione che i lunghi affitti de' terreni potessero pregiudicare l'agricoltura, i padroni, o gli affittuarj, fissarono un' epoca, oltre la quale non potessero continuare i contratti d'affitto. All'opposto quì la legge fissa un' epoca, in cui i contratti di matrimonio possono cessare, se i mali sono maggiori de' beni, possono continuare se i beni sono maggiori de' mali, certa altronde che dal seno di quest' epoca lontana si spargerà sulle epoche anteriori un benefico influsso, balsamo ai mali, (v. pag. 47-61). Questa disposizione nota ai conjugi avanti il contratto, ed accettata liberamente avverte ciascuno d'essi ad agire in modo da protrarne la continuazione, se gli è utile, e lo libera dai mali dell' aspettazione delusa, se viene a cessare contro sua voglia. Si veggono ogni giorno nel commercio civile dei contratti, per cui le parti restano legate fino a tal tempo prefisso, o all'epoca di tale avvenimento. Ciascun contraente forma il piano di sua condotta su queste condizioni; giunto all'epoca prefissa fa l'inventario de' vantaggi e degli aggravj, e secondo che la differenza risulta positiva o negativa, consente a restare nel primo contratto, o sen disparte.

Per semplificare l'argomento abbiamo finora supposto che gli sposi fossero sterili; attualmente diamo loro de' figli, ricordandoci degli stessi dati del problema posti di sopra, e non avremo difficoltà a fissare per tutti i matrimonj, la stessa possibilità periodica di sciogliersi, come l'abbiamo

fissata pe' matrimonj sterili, protraendo gl'intervalli a qualche anno di più, allorchè avvi prole.

Gli uomini d'immaginazione debole, che sono i più, restano più facilmente scossi dall'impressione tumultuosa d'alcuni disordini, che dal ragionato calcolo dei vantaggi d'un' opinione qualunque. Essi non hanno giammai fatta la somma delle azioni costanti dell'uomo, e delle azioni variabili, per vedere che la prima è indefinitamente maggiore della seconda; cionnonostante, allorchè si parla di divorzio, essi suppongono l'incostanza dell'uomo al grado massimo, e la loro fantasia spaventata dai fantasmi che ha creati ella stessa, corre all'idea dell'insolubilità conjugale, e vi si tiene ostinatamente. Tentiamo di provare a questi allarmisti, che fissata per tutti i matrimonj la possibilità periodica di sciogliersi dopo un certo intervallo, sei anni a cagione d'esempio, non ne profitteranno che quelli, le cui situazioni conjugali sono intollerabili. Forse riesciremo nell'assunto, facendo l'enumerazione delle forze che s'oppongono al cangiamento.

Di fatti: 1.° abbiamo dimostrato nella prima parte che il massimo piacere che l'uomo può raccorre dal commercio colla donna, richiede una certa stabilità; dunque la prima forza che s'oppone al cangiamento, si è il piacer stesso dell'unione, ossia *l'amor conjugale*.

2.° I figli sono un centro di gravità, a cui tendono e s'uniscono le idee e gli affetti del padre e della madre, ed un fondo riproduttore di

piaceri e di speranze. Lo sguardo d'un figlio ha spesso disarmati dei conjugi vicini a battersi o a separarsi. La di lui sorte futura gli induce spesso a sacrificare i loro mutui risentimenti, per promoverne insieme l'educazione; seconda forza, *amor paterno.*

3.° Le abitudini domestiche sono tanti legami che circondano i cuori degli sposi, e li ritengono nella medesima situazione. In generale tal'è la forza dell'abitudine sulla massa comune degli uomini che spesso seguono lo stesso sistema d'azioni, benchè loro dispiaccia, e benchè abbiano il potere di cangiarlo. La fracida e pesante inerzia resta spaventata dal minimo sforzo necessario al cangiamento. Se questo stato d'inerzia ci offende dapprima, dopo un certo tempo ci lega e ci piace (1); terza forza, *abitudini domestiche.*

4.° I conjugi non sono due esseri isolati sulla terra, ma vivono sotto gli sguardi ed in mezzo d'una numerosa parentela. Il rispetto, la gratitudine, l'amicizia, l'interesse che li legano ai loro ascendenti, e discendenti, gli inducono spesso a convivere in pace, onde le loro discordie non vadano a spargere il dolore sui languidi giorni de' loro vecchj genitori, o degli altri parenti, di cui non hanno motivo di lagnarsi, e di cui vogliono conservare l'amicizia; quarta forza, *vincoli di famiglia.*

(1) *Subit quippe etiam ipsius inertiae dulcedo; et invisa primo desidia, postremo amatur.* Tacito, vita Agric. 3.

5.° Il pubblico schiarito, depositario delle leggi, e degli archivj dell'onore esercita una vera e tremenda magistratura su tutte le azioni degli uomini. Egli distribuisce i titoli di giusto, d'ingiusto, di stabile, d'incostante, e spesso colpisce nel vero (1). Questi decreti della pubblica opinione estendendo, o scemando il credito de' cittadini, estendono, o scemano gli effetti propizj della generale benevolenza, e non si giunge a sprezzarli che quando si comincia a dipartirsi dalla virtù (2). Ora la taccia d'incostante è una di quelle che più si temono dagli uomini, e la ragione è manifesta; giacchè, se attesa la mia incostanza nissuno può contare sulla mia condotta, pochi si vogliono compromettere nell'agire favorevolmente a mio riguardo. Dunque la quinta forza che reprimerà le voglie variabili de' conjugi sarà la pubblica opinione, ossia, come si dice volgarmente, *il rispetto umano.* Conviene anche osservare che l'uomo; il quale ha fatto divorzio, non può, per schermirsi dalla taccia d'incostante, rigettarne sulla moglie le cagioni impellenti; il suo interesse vi si oppone (v. pag. 17 e 18).

6.° Abbiam veduto che la possibilità del divorzio, invece d'essere causa od occasione di scioglimento, diviene un nuovo nodo d'unione:

(1) *Haud semper errat fama, aliquando et eligit.* Tacito, vita Agric. 9.

(2) *Contempta fama, contemni virtutes.* Tacito.

1.° perchè scema l'amarezza de' mali del matrimonio (v. p. 47 e 49); 2.° perchè rende più attento a conservarne i beni (v. pag. 48); 3.° perchè unisce dei conjugi di carattere più omogeneo (v. pag. 48-50); 4.° perchè diminuisce la forza alle voglie divergenti, ed agli affetti stranieri (v. pagina 57-61); 5.° perchè moltiplicando i matrimonj diminuisce il numero de' seduttori. Ora più il marito è sicuro della fedeltà della moglie, più cresce l'amore pe' comuni figli, legame fortissimo tra i conjugi, massimo contrappeso alle voglie divergenti (v. p. 141 e 142); dunque, sesta forza, *reazione del divorzio contro gli impulsi dell' incostanza.*

7.° Ho dimostrato che la donna tende al matrimonio, sia per soddisfare i suoi appetiti senza scandalo, sia per procurarsi i mezzi di sussistenza (vedi p. 138). Ora ella scema di valore, a misura che cangia di marito (v. p. 49 e 50); altronde passata l'epoca della bellezza, ella non può aspettarsi protezione che dai dritti umilianti della pietà, e dalla voce debole della riconoscenza; dunque un interesse fortissimo, invariabile reprime l'incostanza della donna, e le consiglia a prodigalizzare all'istesso uomo tutti i piaceri della gioventù e della bellezza, onde assicurarsi, qual certa annualità, la sua assistenza nelle epoche del decadimento e della vecchiaja; egli è mille volte più facile che la donna cerchi un nuovo amante, di quello che un nuovo marito; settima forza, *interesse della donna.*

8.° La legge può profittare delle antecedenti circostanze femminili, e stabilire: 1.° che la donna chiedente divorzio di proprio capriccio dopo l'epoca fissata, non ottenga dal marito che una sussistenza più angusta della prima, se è indigente, o paghi al tesoro pubblico una quota de' suoi beni, se è doviziosa; 2.° che al secondo divorzio la quota sia maggiore, e così successivamente. Quindi il decremento de' pregi fisici unendosi al decremento de' mezzi pecuniarj, l'incostanza resta doppiamente paralizzata; ora paralizzata l'incostanza della donna resta paralizzata in parte anche l'incostanza dell'uomo, giacchè la donna è quasi sempre padrona del di lui animo; ottava forza, *impulso repressivo della legge.*

9.° Parimenti la legge stabilirà che l'uomo chiedente divorzio senza causa determinata, debba passare alla donna una sussistenza migliore della prima in ragione delle di lui facoltà, o una quota de' suoi beni al tesoro pubblico, e maggiore per un secondo divorzio..... Ora non tutte le mogli divorziate maritandosi immediatamente, ed i mezzi pecuniarj essendo ristretti nella comune degli uomini, l'incostanza troverà un limite nell'interesse in quelle classi di cittadini che posseggono una proprietà superflua, come lo trova nell'occupazione e nel travaglio in quelle classi, che hanno il semplice necessario (v. il capo seguente); nona forza, *interesse dell'uomo.*

Risulta dagli antecedenti paragrafi: 1.° Che nel divorzio v'è una somma grande di forze tendenti all'unione de' conjugi, somma molto maggiore di quella che si trova nel matrimonio indissolubile. Ora, siccome la felicità de' conjugi, la fede conjugale, l'educazione della prole dipendono dall'unione degli animi, dunque la felicità, la fede, l'educazione saranno maggiori nel divorzio che nell'insolubilità conjugale.

2.° Che nel divorzio periodico dopo l'azione coattiva della legge fino all'epoca prefissa, v'è una somma straordinaria di forze che prepondera sugli impulsi comuni dell'incostanza umana; dunque il divorzio non verrà accettato che nel caso di situazioni conjugali intollerabili. Ora, siccome per questi casi straordinarj vi sono molti modi onde provvedere all'educazione della prole, come consta dalle pag. 85-86; dunque il divorzio periodico, provvedendo ai mali irreparabili del matrimonio, non apre il campo ad inconvenienti maggiori.

Ci mancano esatte osservazioni per poter determinare i limiti dell'incostanza umana; ciononostante sappiamo che a Parigi negli anni settimo e ottavo si videro circa cinquecento cinquanta divorzj sulla totalità de' matrimonj, cioè 275 per anno. Ora se si riflette: 1.° che nelle prime epoche della legge i divorzj debbono essere molto maggiori che in progresso; 2.° che la legge francese lasciava un'indeterminata libertà al divorzio,

permettendolo sempre, ogni volta che era chiesto per incompatibilità d'umore; 3.° che la nazione francese è quella che meno d'ogni altra si picca d'un'eccessiva costanza (1), e che questo difetto è ancora più improbabile nella di lei capitale; 4.° che molti nodi hanno dovuto cedere alle scosse impetuose della rivoluzione, mentre avrebbero resistito al corso ordinario degli eventi; 5.° che la rivoluzione benchè predicata dalla filosofia, ebbe tra'suoi seguaci le persone più leggiere e più immorali; se si uniscono, dico, tutte queste considerazioni, si vedrà che l'accennato numero di divorzj in mezzo all'immensa popolazione di Parigi esprime il *maximum* realizzabile dell'incostanza umana. Dunque a misura che l'epoca, in cui cessò l'insolubilità conjugale, sarà più lontana, la nazione più costante, i tempi più tranquilli, il divorzio meglio organizzato, saranno anche i matrimonj più stabili, e non si scioglieranno che quelli, i quali inchiudono delle situazioni intollerabili. Scorriamo di fatti le nazioni nelle quali regna da lungo tempo il divorzio, e vediamone i risultati. In Scozia l'adulterio del marito basta per ottenere la libertà del divorzio. La legge non offre altro lato di rigore che il divieto al marito colpevole di sposare la donna complice del suo delitto. Sotto il codice di Federico è permesso il divorzio di *buona grazia*; ossia per consenso

(1) V. Montesquieu, d'Alembert, Thomas, Condillac, Raynal....

mutuo; ma non si può contrarre un nuovo matrimonio, che dopo un anno. Sì in Svezia che in Danimarca è permesso il divorzio per adulterio d'ambe le parti; e siccome l'adulterio del marito va esente di pena, quindi permettere il divorzio per adulterio egli è lo stesso che permetterlo per consenso mutuo; l'uomo si lascia accusare d'adulterio, e il matrimonio è sciolto. Cionnonostante in Scozia, in Prussia, in Svezia, in Danimarca, benchè l'uomo potesse cangiar di moglie ogni anno, pure i divorzj sono rarissimi. Dunque sarebbero ancora più rari, fissando la possibilità d'un divorzio periodico, giacchè la libertà è indefinitamente più limitata; proviamolo rigorosamente.

Riduciamo a zero le nove forze accennate di sopra, le quali si oppongono al cangiamento, e cerchiamo il limite dei divorzj possibili secondo l'andamento periodico esposto finora. Dopo avere trovato questo numero di divorzj possibili, sottomettiamolo all'influsso, ed alla reazione delle suddette forze, onde dal semplice possibile scendere ed avvicinarci allo stato reale delle cose. Per riescire nell'uno e nell'altro proposto ragioniamo così:

L'epoca della vita, in cui l'uomo viene ammesso al matrimonio è fissata agli anni 15 dal codice civile della R. F., da altri ai 14, il che poco importa al mio assunto. Ora i matrimonj invece di realizzarsi tutti a quest'epoca, vanno succedendo a poco a poco nelle epoche susseguenti, e

crescono, e s'affollano a misura che i mezzi di sussistenza cominciando a superare i bisogni dell'uomo isolato, lasciano un residuo disponibile, e bastante per mantenere una famiglia, cioè i matrimonj s'aumentano progressivamente dagli anni diciotto fino ai trenta, in cui cominciano a scemare. Tra queste varie epoche della vita, in cui succedono i matrimonj, scegliamone dunque una media, che le rappresenti tutte, e fissiamola agli anni ventiquattro. Quanto siamo per dire di quest'epoca media dovrà applicarsi a tutte le altre facendo un compenso tra i *più* ed i *meno* delle inferiori e superiori. Cerchiamo adesso nelle tavole della mortalità la vita probabile corrispondente agli anni ventiquattro, e troveremo trentacinque; poniamo trentasei, per facilitare il calcolo. Ora, siccome il divorzio secondo l'idea esposta di sopra non può realizzarsi che ogni sei anni, dunque il massimo numero di divorzj che sia possibile a ciascun uomo, contando l'uno sull'altro sarà $\frac{36}{6}$, cioè 6.

Ma questo numero di divorzj possibili per disposizione legislativa deve ben essere diverso dal numero de'divorzj realizzati, giacchè l'esperienza dimostra che le accennate nove forze, invece d'essere nulle sull'animo de'cittadini, agiscono anzi potentemente sulla maggior parte. Ora, siccome non conosciamo esattamente l'intensità di quelle forze, nè le leggi cui soggiacciono, nè la somma e le leggi delle forze opposte e divergenti;

siccome altronde il divorzio periodico quale l'ho esposto, non è mai stato posto in pratica, quindi nè colla teoria, nè con fatti immediati ci è possibile di determinare la loro azione e reazione reciproca. Conviene dunque che osserviamo in massa i varj effetti di queste forze ricorrendo all'esame di fatti analoghi; perciò ragioniamo così: secondo i codici di Scozia, di Svezia, di Danimarca ciascun maritato, se vuole, può far divorzio ogni anno, ed anche più; dunque prendendo ancora l'età media ventiquattro come rappresentante delle altre età, in cui succedono i matrimonj, ne segue che secondo li accennati codici ciascun uomo, contando gli uni sugli altri, ha la possibilità di fare in sua vita trentasei divorzj; dunque il numero de' divorzj realizzati in que' paesi starà al numero de' divorzj che si realizzerebbero, secondo il mio progetto, come 36: 6, cioè come 6: 1 (1). Ora convengono gli apologisti del

(1) Se mi si dicesse che questo rapporto non è realmente esatto; giacchè nel sistema che propongo non solo sono possibili i divorzj ogni sei anni per consenso mutuo, ma ogni quattro, ogni cinque, ogni sei, ogni sette per consenso d'un solo ne' varj casi di sterilità o di figliuolanza (V. pag. 135-141), il che non ha luogo ne' citati codici, risponderei che non calcolo queste eventualità, perchè nel divorzio periodico v'è una forza, che non v'è ne' codici suddetti, la quale reagisce non solo sui divorzj per consenso d'un solo conjuge, ma anche sui divorzj per consenso mutuo, e questa forza è la più potente, la più uniforme, la più universale, l'interesse pecuniario, specie d'imposta fissata sul capriccio, la quale cresce a misura che crescono nella stessa persona i divorzj (Vedi pag. 145); ed altronde essendo maggiore contro i divorzj per consenso d'un solo, che contro i divorzj per consenso mutuo, va ripercuotendo i primi, e li riduce alla classe de' secondi.

matrimonio indissolubile che i divorzj in que' paesi sono rarissimi, e quasi nulli (V. pag. 52); dunque sarebbero sei volte più rari se fosse in uso il divorzio periodico. Supponete che negli accennati paesi il numero de' divorzj stia al numero de' matrimonj come 1 : 1000; dunque sarebbero come 1 : 6000 secondo l'esposto progetto. Se credete che gli accennati apologisti esagerino nell'asserire che presso le dette nazioni i divorzj siano estremamente rari, duplicatene il numero, cioè calcolateli come 1 : 500, dunque saranno come 1 : 3000 nel divorzio periodico. Ora se 3000 matrimonj non danno che un divorzio, avevo dunque ragione di dire che questi non si realizzerà che in situazioni conjugali intollerabili. Parimenti se riesce così piccolo il numero de' divorzj, se altronde sono sì moltiplicati i collegi, gli orfanotrofi, le case d' educazione privata, risulta che la possibilità del divorzio periodico ogni sei anni non pregiudica per nulla all' educazione della prole; dunque l'esposto progetto rimedia ai mali del matrimonio senza i sommi inconvenienti del progetto del codice francese, nè trae seco inconvenienti d'altro genere.

Ascoltiamo le obbiezioni.

« Se si ammette che i matrimonj si possano » sciogliere dopo un certo intervallo di tempo, ciascun conjuge non riguarderà che con indifferenza » gli interessi, e specialmente gl'interessi pecuniarj dell'altro; da ciò emergerà trascuratezza, » profusione, cattiva economia in ogni genere ».

Rispondo che tutte le società commerciali sono soggette a questo scioglimento; eppure vi regna l'attività, la vigilanza, l'affezione, l'ordine, l'economia; per qual ragione temere un maggior danno nella società matrimoniale, quando questa società, meno dissolubile delle altre, è stretta altronde da un nodo che le altre non hanno, il più forte, il più durevole di tutti i nodi morali, l'affezione pe' comuni figli, che consolida l'affetto reciproco degli sposi? Per assicurarci dello zelo e attività d'un agente, l'economia ci dà questa regola: assegnare all'agente un beneficio proporzionato al prodotto; sottometterlo ad una perdita proporzionata al male risultante dalla sua negligenza. Ora la prima parte di questa massima si verifica sì nel matrimonio indissolubile che nel divorzio; giacchè sì nell'uno che nell'altro i beneficj dell'unione debbono essere comuni ad entrambi i contraenti. Ma la seconda parte non si verifica che nel divorzio; perchè il timore d'essere abbandonata come cattiva amministratrice (timore figlio della possibilità del divorzio), deve rendere la donna più attiva, più vigilante, più economa. Se assicurate ad un servo una pensione vitalizia, siete certo di vederlo decrescere d'attività e d'interesse a vostro riguardo (1). All'opposto se gliela promettete soltanto come ricompensa del suo zelo, cosicchè resti in lui la tema

(1) *Languescet industria, intendetur socordia, si nullus ex se metus aut spes; et securi omnes aliena subsidia expectabunt, sibi ignavi nobis graves.* Tacito An. II, 38.

di perderla, se cessa d'interessarsi, la sua attività, vigilanza, interessamento sarà costante e duplicato. Il motivo sul quale si debbe più contare è quegli, la cui influenza è la più potente, la più continua; la più uniforme, la più generale, l'interesse personale. Ora nel sistema del divorzio i matrimonj essendo più conformi alle mutue inclinazioni, e l'interesse venendo più eccitato che nel matrimonio indissolubile, ne viene che la trascuranza, la profusione, la cattiva economia debbe essere meno frequente nel primo, che nel secondo sistema. Di fatti questa trascuratezza e cattiva economia si vede regnare più spesso ne' matrimonj indissolubili che nelle società di commercio; nè deve far meraviglia, giacchè l'indifferenza e il disgusto degli sposi, annojati l'uno dell'altro, crea il bisogno di fuggirsi, e ricercare delle distrazioni; quindi ne viene la trascuranza negli affari, e nell'educazione della prole. Ciascun coniuge inseguendo i proprj piaceri, poco si cura di quanto deve accadere dopo di lui. Così un principio di disunione tra gli sposi introduce in mille modi la negligenza, ed il disordine nel sistema domestico, e la rovina della loro fortuna è bene spesso una conseguenza immediata dell'allontanamento de' loro cuori. Sotto il regime del divorzio, questo male non esisterebbe; pria d'avere disuniti gli interessi, il disgusto avrebbe separate le persone; ma questo disgusto è mille volte meno probabile nel divorzio che nell'insolubilità conjugale.

« Il matrimonio, dicono i Redattori del co-
» dice civile, non è una situazione, ma uno stato.
» Egli non deve assomigliarsi a queste unioni
» passeggiere e fuggiasche che il piacere forma,
» che finiscono col piacere, e che sono state ri-
» provate da tutte le leggi dei popoli inciviliti ».

E tale non sarebbe il matrimonio, quando la legge ne lasciasse libero lo scioglimento dopo un intervallo determinato. Egli avrebbe la durata prefissa dalla legge, più la durata richiesta dalla somma delle abitudini, delle affezioni, delle speranze, de' timori, degli interessi, annoverati di sopra. Siccome i corpi secondo la grandezza delle loro masse estinguono una parte delle forze che tendono a scuoterle; così il complesso riunito delle accennate affezioni morali e circostanze pecuniarie, opponendosi agli impulsi della leggerezza e delle passioni, tende a ritenere i conjugi nello stesso stato primiero, e non cede al cangiamento che quando la convenzione diviene ai conjugi insopportabile.

Ma il matrimonio avrebbe qualche somiglianza colle unioni passeggiere riprovate dalle leggi di tutti i popoli inciviliti? — Chieggo permesso d'arrestarmi un momento su queste unioni, ossia sul concubinato, per vedere se quelle leggi riprovatrici, e alle quali i Redattori s'appellano, siano utili o no; dimando dunque se i governi debbano proscrivere il concubinato, tollerarlo, o sancirlo? Il concubinato è una specie di matrimonio, la cui durata dipende dalla volontà de' contraenti (vedi

la nota 2 alla pag. 33). Ora il concubinato esiste realmente in tutte le società, in cui v'ha una grande sproporzione nelle fortune, e non v'è luogo a sorpresa se si riflette che nelle classi più ricche della società vi è un'epoca della vita, in cui tutti i sensi sono sviluppati, senza che il senno sia ancora stagionato al punto da dirigere gli affari domestici. Oltre di questa gioventù, che non è ancora nubile sotto il rapporto morale, quanti uomini non si trovano nell'impotenza di subire le spese del mantenimento d'una moglie e d'una famiglia! Da una parte, servi, soldati, marinaj, che vivono in uno stato di dipendenza, e spesso non hanno dimora fissa; dall'altra, uomini d'un rango elevato che aspettano una fortuna, od uno stabilimento per ammogliarsi col decoro che loro prescrivono le leggi spesso tiranniche della convenienza. Il concubinato stende radice in mezzo a queste classi numerose di cittadini, e la legge che lo riprova, non arriva già ad arrestarlo, lo avvilisce soltanto. Quelli che osano convenirne, proclamano il disprezzo della legge; quelli che lo nascondono, sono esposti a soffrire un dolor d'opinione proporzionato alla loro sensibilità morale. Per arrivare a distruggere queste unioni provvisorie converrebbe che la legge proscrivesse le donzelle, le levatrici, le educatrici, le conoscenze, le amicizie, le parentele.... Dunque non potendo la legge impedire il concubinato, deve sancirlo o tollerarlo soltanto. Ora qual sarebbe il

bene risultante dalla sanzione del concubinato, cioè dalla sanzione d'unioni conjugali durabili ad un anno, a due, a tre....? Sarebbe: 1.° di non esporre la legge che le proibisce ad essere continuamente infranta e disprezzata; 2.° di garantire la donna che si presta a questo impegno, da una umiliazione, la quale dopo averla degradata a' suoi occhi, la conduce quasi sempre all'ultimo grado di disordine; 3.° di contestare la nascita de' figli, d'assicurar loro le cure paterne, e qualche volta di far pagare ai ricchi oziosi certe spese, di cui essi aggravano i pubblici stabilimenti; 4.° di scemare la massa degli adulterj, e tutti i mali che traggono seco; 5.° d'iniziare molti celibi al matrimonio, e di ritenerli fors'anche a vita; 6.° di scemare insensibilmente il commercio meretricio, il quale, benchè necessario, non lascia d'essere nocivo.

In Allemagna, i matrimonj cogniti, sotto il nome *di matrimonj della mano sinistra,* erano generalmente stabiliti. Si voleva così conciliare la felicità domestica coll'orgoglio della famiglia. La donna acquistava perciò alcuni privilegi delle spose, ma nè essa, nè i suoi figli alzavansi al rango del marito. Nel codice di Federigo questi contratti furono vietati, cionnonostante il re si serbò il dritto di darne delle particolari dispense (1).

(1) V. *Traités de législation civile et pénale*.... par M.r Jérémie Bentham, tom. III. « Secondo il modo comune di

Risulta dalle antecedenti idee che le leggi riprovatrici, di cui parlavano i Redattori nell' esposta obbiezione, seminando arbitrariamente l'infamia, fomentano dei mali pubblici colla loro inopportuna severità. Le meschine idee d' alcuni pii atrabilarj che vollero parlar di morale senza conoscere l' uomo; idee che da tanti secoli infettano la pubblica opinione, e che dovevano essere approvate in teoria, perchè malinconiche ed austere (V. pag. 72), sono la fonte, da cui emersero queste leggi riprovatrici. La filosofia deve dunque riguardarle piuttosto come un saggio dell' ignoranza, e della docile stupidità de' nostri padri, che come monumenti di saggezza da rispettarsi.

Si dirà finalmente che alcuni conjugi giunti all' epoca fissata dalla legge, cesseranno dal matrimonio, mentre avrebbero perseverato, se la legge ne avesse fatto loro un dovere.

Rispondo, che se alcuni cesseranno dal matrimonio, molti altri vi si accosteranno, che ne sarebbero rimasti lontani, e in ultima analisi la somma totale de' matrimonj sarà sempre maggiore nel divorzio, che nell' indissolubilità conjugale (Vedi

» pensare, dice questo scrittore, l'idea di virtù è associata al con» tratto conjugale, quando è protratto ad una durata perpetua, e » l' idea di vizio, quando è limitato a tempo. I legislatori seguendo » questa opinione, proibirono di formare un tal contratto per un » anno, permisero di formarlo per tutta la vita. La medesima » azione, rea nel primo caso, diviene innocente nell' altro. Che » dire di questa differenza? La durata d' un impegno può forse » cangiare dal bianco al nero l' atto che ne è l' effetto? »

pag. 42-43). Di fatti *il bisogno dell' amor fisico sembra per chi conosce la storia e 'l uomo, eguale nel medesimo clima ad una quantità costante* (1). Ora questo bisogno può essere soddisfatto o nelle unioni momentanee e passeggiere, o nel matrimonio perpetuo. Ma ho dimostrato che il divorzio porta una somma maggiore di vantaggi fisici, morali, pecuniarj, che le unioni momentanee e il matrimonio perpetuo (V. pag. 26-43); dunque posto il divorzio, vi sarà sempre maggior numero di matrimonj che nell' opposto sistema; dunque quelli che cesseranno dal matrimonio all' epoca fissata dalla legge, saranno sempre in minor numero di quelli, che non avrebbero incominciato nel matrimonio indissolubile.

CAPO II.

Degli effetti del divorzio.

Per determinare gli effetti del divorzio, conviene distinguere i casi, in cui il divorzio è chiesto per cause ree, da quelli, in cui è chiesto per cause che non sono tali, o che non ne hanno l' apparenza; dico *che non ne hanno l'apparenza*, giacchè ho dimostrato antecedentemente che è necessario concedere il divorzio senza causa rea, appunto perchè nel matrimonio vi sono dei delitti,

(1) Beccaria, *dei delitti e delle pene* § XXXVI.

talora non provabili avanti i tribunali, talora provabili, ma che giusti motivi vietano di svelare.

Osservo dunque in primo luogo che *i delitti autorizzanti il divorzio debbono essere puniti con una pena maggiore di quella con cui sarebbero puniti negli altri cittadini.* Di fatti in generale *la pena deve corrispondere al prodotto risultante dalla spinta criminosa moltiplicata per la probabilità di nasconderne l' effetto.* Ora i delitti commessi tra le domestiche mura, in mezzo alle circostanze del matrimonio, hanno la probabile eventualità di rimanere nascosti. Altronde la spinta criminosa in questi casi spezzando i nodi dell' amor conjugale, delle abitudini domestiche, delle convenienze di famiglia, mostra d' essere più forte che ne' casi ordinarj.

Osservo in secondo luogo che, siccome la pubblica opinione ha scemato estremamente il disonore proveniente dalle frodi conjugali, così *quasi tutto il male de' delitti contra il matrimonio è compensabile con pene pecuniarie*, allorchè ne esistono i mezzi. Queste pene hanno altronde il triplice vantaggio d' essere suscettibili di gradazione, efficaci a reprimere il delitto, atte a far sparire il danno. Ma acciò non siano eccessive per gli uni, nulle per gli altri (1), devono consistere non in una determinata quantità, dieci, venti

(1) È nota l' impertinenza di quel giovine romano, il quale dava uno schiaffo ai passaggieri, e pagava loro immediatamente lo scudo, fissato qual pena dalla legge delle dodici tavole.

scudi, a cagione d'esempio, ma in una quota parte dei beni del delinquente, un quarto, un quinto, un n.esimo.

Acciò la riparazione del danno sia completa, ossia, acciò la somma de' beni accordati s'accosti in modo alla somma de' mali sofferti, che se l'ingiuria e la riparazione potessero rinnovarsi, l'evento sembrasse indifferente alla parte lesa, *conviene seguire il male in tutte le sue parti, in tutte le sue conseguenze per proporzionare a ciascuna la conveniente soddisfazione*. Se il marito, per modo d'esempio, ha cagionato al fisico della donna un male irreparabile, fa duopo considerar due cose; un mezzo di godere tolto per sempre, un mezzo di sussistenza diminuito; conviene dunque che il compenso racchiuda due somme corrispondenti a questi due danni. Ma siccome una donna anche coll'accennato difetto fisico potrebbe ritrovare un nuovo marito, ovvero può possedere de' fondi proprj, in cui attingere il vitto, perciò la somma per la di lei sussistenza sarebbe solo provvisoria, e in molti casi potrebbe esser nulla, mentre l'altra debb'essere perpetua.

Di più; poichè tutti gli accidenti debbono porsi alla partita del reo, piuttosto che dell'innocente, quindi fa duopo che la soddisfazione sia sovrabbondante piuttosto che difettosa. Sovrabbondante, l'accesso non può servire che a prevenir delitti simili in qualità di pena; difettosa, il *deficit* lascia sempre qualche grado di allarme, e nei delitti d'inimicizia tutto il male non soddisfatto è un titolo di trionfo pel delinquente.

La terza osservazione si è, che il divorzio per causa non rea dalla parte della donna, conserva a questa il dritto ad una pensione provvisoria nel caso di bisogno. Di fatti siccome i fondi di sussistenza sono ordinariamente in potere dell'uomo, siccome il tempo e l'uso deteriorando i pregi della donna, le scemano la probabilità d'un nuovo matrimonio, perciò molte non s'indurrebbero a questo contratto, che con pena, se non fossero previamente sicure della sussistenza, nel caso che il marito volesse il divorzio senza loro delitto, o che esse fossero forzate a chiederlo per causa determinata esistente nel marito. — Resta a vedere se le donne conservino questo dritto quando sono esse le petenti senza causa espressa. Ho dimostrato: 1.° che la donna tende al matrimonio, e l'uomo alla vaga Venere (vedi pag. 138); 2.° che si deve concedere il divorzio anche per consenso mutuo de'conjugi, o per consenso d'un solo, principalmente perchè si danno nel matrimonio dei delitti non provabili o da celarsi (vedi pag. 127-134); 3.° che il divorzio per consenso d'ambi i conjugi o d'un solo, non è chiesto che in situazioni intollerabili (v. p. 146); egli è certo altronde che la forza essendo quasi sempre dalla parte dell'uomo, la supposizione che ne attribuisce ad esso l'abuso, è la più probabile; dunque l'obbligo d'una pensione provvisoria imposta al marito, anche quando la donna è petente, non è privo di fondamento. Di fatti o la

donna chiede il divorzio, perchè il marito la rende realmente infelice, e in questo caso non vi può esser dubbio sull'obbligo accennato, o lo chiede per voglia di nuovo marito, e allora ragiono così: siccome la donna nell'intervallo di tempo, in cui resta senza marito è esposta al dolore proveniente dagli appetiti non soddisfatti; siccome ho detto che quando la donna è petente dovrebbe per disposizione legislativa non ottenere che una sussistenza angustissima (V. pag. 145); quindi la donna per non restare a lungo esposta all'azione di questi due dolori, non chiederebbe il divorzio che nel caso, in cui vedesse la probabilità d'un nuovo matrimonio; e allora la pensione provvisoria cesserebbe quasi immediatamente. Fissando in generale una pensione, ma angustissima per la donna indigente, che chiede il divorzio senza causa espressa, la legge si espone all'inconveniente di favorire qualche donna capricciosa; all'opposto, ricusandola a tutte, ella va incontro all'uno o all'altro di due inconvenienti molto maggiori, cioè o forza le donne indigenti a restare in una situazione conjugale intollerabile, o le spinge nel commercio meretricio, onde liberarsi da un giogo fatale, e procacciarsi la sussistenza.

Si può dimandare da qual fondo debbansi trarre le pene pecuniarie e le pensioni *divorziali*, allorchè i conjugi sono inabili al pagamento. — Mi sia lecito osservar qui in generale la somma imperfezione delle legislazioni criminali, le quali

riguardate dal lato della pena presentano quasi sempre un eccesso, dal lato della soddisfazione quasi sempre un *deficit*. La pena che è un mal reale, allorchè passa il limite della necessità, è stata prodigalizzata a piene mani; la soddisfazione che si riduce tutta ad un bene, si trova scarsa ed incompleta. Si potrebbe dimostrare ad evidenza che i danni cagionati da un reo, impotente a compensarli, devono cadere sul tesoro pubblico; ora in qual legislazione si trova consacrato questo principio? Ma non è necessario ricorrere al tesoro pubblico per compensare i danni matrimoniali, e per trovare una pensione alle spose *divorziate*, ed indigenti. Di fatti la legge deve stabilire, che tanto il conjuge, il quale ottiene il divorzio senza causa espressa, quanto quello che è obbligato a consentirvi per cause ree, siano sempre tenuti, nel caso che abbiano più del necessario, a sborsare una parte aliquota del loro superfluo. Il primo paga, a così dire, un'imposta fissata sul capriccio; il secondo ne paga una maggiore in pena de' suoi delitti. Ora, siccome i delitti possono risolversi o in una diminuzione reale di mezzi relativi ai piaceri della vita (V. p. 160), o in un'offesa soltanto recata al sentimento, quindi il compenso pei primi delitti va sempre, e in tutti i casi, al conjuge danneggiato; il compenso pe' secondi andrà in una cassa pubblica, se il conjuge offeso non è indigente. Dalle quote versate in questa cassa a cagione di delitti, e di capricci,

risulta un fondo più che sufficiente per pagare i debiti dell'impotenza. Di fatti la somma de'delitti e de' capricci che possono produrre i divorzj, debb'essere maggiore nella classe de'ricchi che in quella de'poveri, giacchè in questa il travaglio fa diversione ai desiderj dell'amore, e ne ritarda lo sviluppo, mentre in quella l'ozio e il lusso li svolgono rapidamente e li rinforzano. L'imposta poi sul capriccio non mi sembra nè arbitraria, nè ingiusta, sia perchè è una forza che tende a reprimerlo, sia perchè può riguardarsi come il prezzo de'piaceri ottenuti, e di quelli che si vogliono ottenere col divorzio. Se la moglie del ricco fosse sempre povera, egli, che ha colto il fiore della bellezza, della virginità, della gioventù, dovrebbe sempre pagarle una pensione, nel caso che la ripudiasse per cause non ree; per qual ragione scioglierlo da questo dovere, quando per accidente la di lui moglie è doviziosa? Posta la moglie povera, il denaro del ricco passa immediatamente nelle mani della povertà; posta la moglie ricca, lo stesso denaro fa un giro di più, cioè pria di cadere nelle mani della povertà passa nella cassa pubblica, e vi si arresta fino al momento in cui la povertà lo chiama in suo soccorso. Nel sistema delle dispense pontificie, certi vantaggi conjugali erano riserbati esclusivamente a quelli che potevano comprarli; all'opposto nel sistema che qui si propone, la lotteria conjugale, se m'è lecito usar questa espressione, presenta

eguali eventualità propizie tanto al ricco quanto al povero, cioè il divorzio è permesso a tutti per uguali motivi, ma il ricco paga i biglietti del povero, e questi è condannato a pene afflittive, se ha dato motivo al divorzio per cause ree.

Mi si dirà che fissando una pensione alle mogli divorziate ed indigenti, da trarsi da una cassa pubblica, allorchè il marito è impotente al pagamento, invito le classi povere al divorzio Prego il lettore a riflettere un momento sulla mia risposta. Dico dunque: 1.° che questa pensione non può essere un invito ai divorzj per cause ree, perchè la pena afflittiva li reprime; non ai divorzj per consenso mutuo, o per consenso d'un solo, giacchè la moglie indigente non ottiene in questi casi dalla pubblica cassa che una sussistenza più angusta della prima; quindi siccome ciascuno cerca di cangiare stato, non per peggiorare, ma per star meglio, perciò resta annullato l'influsso della collusione e del capriccio: 2.° da una parte conviene stabilire che il *dare* della cassa pubblica non possa mai essere maggiore dell'*avere*: dall'altra che i compensi pe' danni sofferti a cagione de' delitti conjugali, debbano avere la preferenza sulle pensioni alle mogli indigenti: 3.° le pensioni alle mogli divorziate per cause ree dalla parte del marito, devono equivalere ad un' esistenza migliore della prima, per cause determinate e non ree, ad un' esistenza eguale; ora quanto maggiore sarà la somma versata a favore di queste, tanto minore sarà il

residuo disponibile a favore delle altre mogli divorziate senza causa espressa, cioè corrisponderà appena al numero piccolissimo delle situazioni conjugali intollerabili (V. pag. 151).

Le antecedenti osservazioni verranno lumeggiate viemaggiormente, se le applicheremo alle varie cause di divorzio.

I. *Cause fisiche.*

1. *Impotenza.* Il marito chiedente divorzio per *impotenza* (V. pag. 110) paga alla moglie una pensione equivalente alla sussistenza, di cui questa godeva nella casa del marito. Tal pensione cessa: 1.° per cessazione di bisogno; 2.° per scostumatezza della moglie; 3.° non può oltrepassare la durata del cessato matrimonio. Di fatti è dovuta una pensione alla moglie, per ricompensare la diminuzione de' pregi fisici consumati nel mutuo commercio; vuole dunque la giustizia, che la durata della pensione non oltrepassi la durata de' piaceri conjugali. Se il matrimonio ha durato lungo tempo, si vede che la pensione corrispondente accompagnerà la moglie fino alla morte; se non ha durato che poco, allora il consumo de' pregi fisici essendo stato tenue, resta ancora alla moglie una forte probabilità per un nuovo matrimonio.

La moglie chiedente divorzio per impotenza del marito conserva su di lui il dritto ad una

sussistenza più angusta della prima, e che ha per limite le tre accennate circostanze; questo limite s'applica a tutti i casi seguenti, eccettuato l'adulterio e l'abbandono, la cui ammenda non debbe mai essere minore d'una quantità determinata.

2. *Malattie schifose.* Quando la malattia è nel marito, gli effetti del divorzio sono come nel § 1; quando è nella moglie, se è dessa che chiede divorzio, le resta sul marito il dritto ad una sussistenza inferiore della prima; se è il marito, questi le deve una sussistenza eguale.

3. *Prigionia.* Il marito carcerato deve continuare a mantener la moglie *in statu quo.* La donna carcerata decade da ogni dritto d'essere mantenuta dal marito, perchè essendosi posta volontariamente in una situazione, in cui le riesce impossibile l'esecuzione de' doveri conjugali, sforza il marito a rompere il contratto.

Mi si dirà forse, che siccome i delitti della donna non distruggono altronde i suoi crediti, così la prigionia cagionata da tutt'altro che da'delitti contrarj al patto conjugale, non deve farla decadere dal dritto d'essere mantenuta dal marito. Di fatti è accaduta in essa quella diminuzione di pregi fisici, su cui fondasi la giustizia della pensione per la donna divorziata e indigente.

Rispondo che questo consumo di pregi porta alla donna un dritto sul primo marito, perchè o le tolse affatto l'eventualità d'un nuovo matrimonio, o ne allontana l'epoca. Ora la donna

prigioniera a vita, o per un tempo considerabile, benchè conservasse ancora i gigli della verginità e della bellezza, non potrebbe, secondo le comuni combinazioni, avere l' eventualità favorevole d'un nuovo matrimonio.

4. *Allontanamento, abbandono.* I dritti del conjuge abbandonato sono come nel caso di prigionia. L'ammenda contro il conjuge abbandonante debb' essere eguale alla metà dell'ammenda fissata all'adulterio del marito.

II. *Cause morali.*

1. *Eccessi di fierezza, attentati alla vita...* Se questi sono prodotti dall' uomo, resta a lui l' obbligo di somministrare alla moglie indigente una sussistenza migliore della prima d' un sesto, a cagione d' esempio, o d' un quinto, poscia d' indennizzarla pe' danni recati al fisico, se ebbero luogo (V. pag. 160); se provengono dalla donna, questa perde ogni dritto d' ottenere dal marito qualunque benchè minima sussistenza, ed ha il dovere di compensarlo ne' due modi accennati di sopra (V. pag. 160).

2. *Adulterio.* L' adulterio condanna il marito a passare alla moglie indigente una sussistenza migliore della prima, d' un sesto, a cagione d' esempio, o d' un settimo; se poi è ricca, l' adultero paga alla pubblica cassa ogni anno una somma corrispondente alla detta sussistenza, per anni tre estensibili fino a sei.

Nel caso che il marito sia impotente al pagamento, la pena dell'adulterio si riduce a sei mesi di detenzione, estendibili fino a dodici, secondo le varie circostanze del delinquente, come si vedrà più avanti.

L'adulterio della moglie scioglie il marito da ogni obbligo di mantenerla ulteriormente. Egli è però evidente che conviene fissare per costei un'altra pena, sia perchè il male della negata sussistenza può cessar presto con un nuovo matrimonio, sia perchè poche sono le donne che con ostinato travaglio non possano procurarsi il necessario. Perciò a me sembra che se la donna è ricca, debb'essere condannata ad un'ammenda doppia di quella del marito, sempre però relativamente alle di lei facoltà; cosicchè se il marito è condannato alla pena di $\frac{1}{n}$ de' suoi beni, la pena per la donna sia $\frac{2}{n}$ de' proprj; s' ella è povera, fa duopo o rilegarla in una casa di correzione per dodici mesi, estensibili fino a ventiquattro, o sottoporla a qualche pena d'infamia; mi pare però che la prima pena debba preferirsi: 1.° perchè la detenzione, per l'accennato tempo, sembra sufficiente a rintuzzare le voglie adultere; 2.° perchè l'infamia non dipende dal legislatore, ma dalla pubblica opinione; ora l'opinione attuale è indulgentissima riguardo all' adulterio; 3.° perchè l'infamia, se avesse luogo, caccierebbe la donna fuori della circolazione conjugale, e la balzerebbe nella corruzione meretricia. Perciò, malgrado l'autorità di

Filangieri (1), non parmi a' nostri tempi opportuna la pena cui Solone condannò l'adultera: *adultera in publicum ornata ne prodito; si secus faxit, quivis ejus vestes discindito, ejusque mundum auferto, atque eam pulsato, si libuerit, dummodo ne occidat, aut membro aliquo captam reddat.* Altronde questa legge non fissa il tempo, durante il quale la donna debb' essere soggetta a questi sfregi ed insulti, nè parmi giusto il protrarlo a tutta la vita. Di più, questa legge trae seco mille inconvenienti nell'esecuzione.

3.° *Infamia.* L'infamia produce gli stessi effetti della prigionia.

4.° *Consenso mutuo de' conjugi, o d'un solo all'epoca fissata dalla legge.* Se il marito chiede il divorzio, paga alla donna una sussistenza migliore della prima; se consente, una sussistenza eguale; se dissente, una sussistenza più angusta.

Nel primo caso, se la donna non è indigente, il marito paga alla cassa pubblica, quale imposta sul capriccio, un'ammenda eguale alla metà di quella, che qual pena è fissata per l'adulterio; nel secondo caso, la stessa metà diminuita d'un terzo.

La donna non indigente (2) che chiede divorzio, paga alla cassa pubblica, quale imposta

(1) Scienza della Legislazione, tom. IV, pag. 427, n. 4, edizione terza, Napoli 1791.

(2) Cioè quella che possiede più di quanto è necessario per soddisfare ai primi bisogni della attual vita sociale.

sul capriccio, un'ammenda, che in proporzione delle di lei ricchezze corrisponda a due terzi dell'ammenda del marito (1); nel caso di consenso, la moglie paga la stessa imposta diminuita d'un terzo (2).

In tutti gli esposti casi, la pena pecuniaria, o l'emenda non si leva dalla proprietà de'conjugi, se non se dopo aver posta in salvo la sussistenza, e l'educazione de' figli: la sorte di questi è stata già regolata alla pag. 84.

La pensione che accorda la cassa pubblica a cagione di divorzio senza causa determinata, è sempre minore della sussistenza che la moglie godeva in casa del marito.

Tutto il giuoco della legislazione criminale su questo articolo consiste dunque nell'assoggettare ad una ammenda pecuniaria il delitto, ed il capriccio; a diminuire la pensione *divorziale*,

(1) V. la terza parte all' art. CCXCIX.

(2) Egli è, parmi, evidente che se le imposte sul capriccio e sul delitto invece d'essere versate in una cassa pubblica, fossero cangiate in proprietà de' figli, allorchè ve ne sono, scemerebbero di forza, e spesso, restandone l'usofrutto ai padri fino alla maggiorità de' figli, diverrebbero quasi nulle. Queste imposte non pregiudicano altronde in nessun modo l'educazione de' figli, come si vedrà nel seguente paragrafo, e divengono per l'amor paterno un nuovo ostacolo al divorzio. Quelli che condannano le pene pecuniarie, perchè danneggiano i figli innocenti, non veggono che le pene d'arresto, di travaglio pubblico e di morte hanno l'istesso effetto. I figli innocenti risentono tutto il danno delle paterne forze annullate.

quando la donna chiede senza causa determinata; ad accrescerla, allorchè chiede il marito senza motivo reo dal lato della moglie; a porre le ammende pagate per delitto e per capriccio in un fondo pubblico, allorchè la donna non è bisognosa, onde soddisfare ai debiti degli insolvibili, ad assoggettare questi ad una pena d'arresto ne' casi di delitto, permettendo loro il divorzio per capriccio come agli altri. Si può aggiungere l'aumento d'un quinto nell'ammenda pecuniaria nel caso d'un secondo divorzio, e così successivamente.

Per facilitare l'esecuzione delle ammende pecuniarie o delle pene d'arresto relative al divorzio, conviene che la legge lasci una certa latitudine nella quantità e nella durata, cioè che fissi solo il *maximum* e il *minimum*, acciò il giudice che vede i casi particolari, possa farne la meno inesatta applicazione. Di fatti la legge non può determinare nè la somma delle circostanze che portano il delitto dal primo all'ultimo grado di malizia, nè la forza relativa delle pene, per cui lo stesso dolore fisico, morale, civile diviene per gli uni eccessivo, per gli altri inefficace. Pretendere che per lo stesso delitto debba fissarsi per tutti la stessa pena, come prescrivevano le costituzioni francese e cisalpina, egli è lo stesso che pretendere che riguardo alle pene pecuniarie, tutti abbiano la stessa somma di ricchezze; riguardo alle pene infamanti, tutti siano egualmente

sensibili all'onore; riguardo ai travagli pubblici, tutti siano egualmente giovani e robusti; riguardo alla detenzione, tutti abbiano gli stessi affari, cosicchè la lontananza da essi sia a tutti egualmente nociva (1). Io non voglio già dire che la pena debba corrispondere alle interne qualità dell'animo, e ai gradi di sensibilità di ciascuno, ma dico che deve uniformarsi al *sesso*, all'*età*, alla *professione*, alle *circostanze domestiche, commerciali*.... cose evidenti e palpabili che rappresentano le disposizioni interiori. *Pro qualitate personæ, proque rei conditione, et temporis, et ætatis, et sexus, vel severius, vel clementius statuendum* (2).

Siccome è la legge stessa che ordina severità o addolcimento nell'applicazione della pena, secondo il *sesso*, l'*età*, la *professione*, le *circostanze*

(1) L'eguaglianza delle pene è nata dall'eguaglianza de'dritti, speciosissima chimera che ha abbagliato tutti gli spiriti superficiali, e che rovescia ogni ordine sociale. Di fatti, se tutti gli uomini sono eguali in dritti, e perchè mai quelli che non giunsero ancora all'anno ventesimoprimo non possono ottenere i privilegi che la legge accorda a quelli che già l'oltrepassarono? Perchè vengono alle cariche eletti i cittadini più istrutti, e ne sono scacciati gli idioti? Perchè a certi impieghi costituzionali e amministrativi non sono ammessi che i cittadini ammogliati o proprietarj, o che passarono gli anni quaranta? Perchè i figli non hanno sui padri il dritto di comando, come questi l'hanno sui figli? Perchè i figli naturali non hanno gli stessi dritti all'eredità paterna come i figli legittimi...... Questa chimera dell'eguaglianza delle pene e de' dritti è stata combattuta in que' tempi, in cui fanatizzava gran parte de' cittadini. V. il mio opuscolo: *Cos' è patriotismo?*

(2) Tit. 13, *ad legem Juliam*.

domestiche più o meno ristrette...; quindi l'arbitrio de' giudici resta escluso, nè v' ha luogo a temere che la loro decisione sia per essere il risultato d'una buona o cattiva logica, d'una facile o mal sana digestione, della severità, o dolcezza del loro carattere morale.... La legge dirige i giudici con regole certe e generali, e lascia loro l'esame del *più* o del *meno* ne' gradi di malizia, del *più* o del *meno* nelle forze fisiche e morali, del *più* o del *meno* nella somma delle circostanze domestiche, pecuniarie, civili, elementi indefinitamente variabili in ciascuna classe della società (1).

(1) L' antica giurisprudenza criminale peccava nelle prove de' delitti; la giurisprudenza attuale pecca nell'applicazione delle pene.

La prima vincolava l' intelletto con formole e regole di convincimento, da cui i giudici non potevano uscire. Quella somma di probabilità che il giudice può raccorre dal contegno esteriore del reo, dalle di lui qualità morali, dall' avvedutezza del suo giudizio, dai sentimenti paterni, figliali, conjugali, dalle circostanze domestiche, dai pregiudizj religiosi .... erano tanti elementi che l' antica giurisprudenza non poneva a calcolo; da ciò risultavano due inconvenienti; 1.° il giudice si trovava spesso nella dolorosa necessità d' assolvere, o di condannare contro la propria coscienza; 2.° siccome, atteso lo sforzo che fa ogni reo per sottrarre al guardo dei giudici le sue azioni, era difficilissimo che le prove legali si verificassero in tale determinata persona, e coincidessero tutte colle circostanze del delitto, quindi molti rei sfuggivano alla pena.

Per liberarsi da questi inconvenienti fu introdotta la procedura per Giury, che però serba ancora i difetti d' una istituzione novella.

La giurisprudenza attuale pecca nell' applicazione delle pene, fissando per principio che *agli stessi delitti è dovuta la pena*

Stimo a proposito d'aggiungere un'altra riflessione che mi sembra di qualche rilievo.

Siccome in mezzo d'un popolo già da lungo tempo organizzato in corpo civile, le speranze, i desiderj, le affezioni de'cittadini seguono un corso costante, o in forza di certi pregiudizj cecamente venerati, e di certi vantaggi reali o immaginarj risultanti dalla situazione civile, politica, religiosa; perciò è massima di prudenza legislativa, che le leggi, se è possibile, non comincino ad avere il loro effetto se non se alcuni anni dopo la loro promulgazione. Si lascia così agli interessi attuali il campo di preparare dei piani di condotta conformi al nuovo ordine di cose, che si ha in animo d'introdurre, e si formano nelle classi più giovani della società tanti ausiliarj contro le antiche

stessa, senza lasciare ai giudici la libertà di scemare, o d'accrescerla a norma del complesso delle circostanze del reo. Il principio da sostituirsi all'antecedente si è, che la legge deve fissare per ciascun delitto il *maximum* ed il *minimum* della pena, lasciando ai giudici l'incarico di applicare al reo gli estremi o i gradi intermedj. Si è dunque ingannato Beccaria, allorchè ha detto: « in ogni delitto si deve far dal giudice un sillogismo perfetto: la » maggiore deve essere la legge generale; la minore, l'azione con- » forme o no alla legge; la conseguenza, la libertà o la pena. » Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sil- » logismi, si apre la porta all'incertezza (*) ». Il giudice dopo l'accennato sillogismo deve farne due altri, il primo inchiude l'indagine dei varj gradi di malizia; il secondo, i varj gradi di danno che reca una tal pena determinata a tal reo particolare.

(*) Dei delitti e delle pene § 4. Interpretazione delle leggi.

opinioni. La storia dimostra che le leggi contrarie alla corrente delle speranze, dei desiderj, delle affezioni comuni, cadono immediatamente nell'obblio, e nel disprezzò, od hanno bisogno d'una somma straordinaria di forze per essere sostenute. Giuseppe II ne fece la triste sperienza. Quindi sarei di parere che la legge, la quale sancisse il divorzio periodico, come l'ho esposto di sopra, non avesse effetto se non se qualche tempo dopo la sua promulgazione; cosicchè la possibilità del divorzio per consenso mutuo cominciasse un anno dopo la legge; la possibilità del divorzio per consenso d'un solo, dopo due anni.

CAPO III.

Dei matrimonj anteriori alla legge del divorzio.

Resta a determinarsi quale rimedio si debba apportare ai mali de'matrimonj contratti sotto la legge dell'indissolubilità.

Rispondo: 1.° questi matrimonj si sciolgono tutti per causa determinata, impotenza, pazzia, malattie schifose, fuga d'un conjuge, prigionia, eccessi di fierezza, adulterio, infamia (V. p. 104-127).

2.° Si sciolgono tutti per consenso mutuo, allorchè hanno la durata prescritta dalla legge, sia che abbiano prole o no (V. pag. 127-151); ben inteso che questo scioglimento non possa avere effetto, che un anno dopo la promulgazione della legge.

3.° Mi pare che per questi matrimonj non si debba ammettere il divorzio per consenso d'un solo conjuge *nel modo stesso che ho stabilito di sopra*. Se la legge facesse diversamente sommetterebbe una parte ad un aggravio, il quale non essendo previsibile all'epoca, in cui fu contratto il matrimonio, non poteva essere oggetto della volontà de' contraenti. Riflettendo però alla somma de' mali risultanti da un contratto voluto da un conjuge, ricusato dall'altro; riflettendo alla somma de' beni che possono risultare dallo scioglimento (V. pag. 136-138), pare che si potrebbe conciliare il rispetto dovuto alla prima convenzione coi beni che porterebbe una seconda, e coi mali che farebbe cessare, fissando che i matrimonj anteriori alla legge del divorzio potrebbero sciogliersi per consenso d'un conjuge: 1.° soltanto dopo 9 anni di durata; 2.° tre anni dopo la promulgazione della legge.

Mi si dirà che la sicurezza de' contratti, i piani di condotta, la regolarità degli affari richieggono che la legge non abbia una forza retroattiva; altrimenti un generale allarme si spargerebbe tra i cittadini, e tutti i beni della vita sarebbero amareggiati dall'incertezza di conservarli. Ora gli attuali contratti conjugali essendo stati sanciti dai due contraenti colla condizione dell'indissolubilità, la legge non può concedere ad un solo la facoltà di staccarsene, senza il consenso dell'altro.

Si può rispondere che la primaria condizione del contratto conjugale non è la di lui perpetuità, ma la felicità de' contraenti (V. pag. 24-35). Ora quando le condizioni d'un contratto vengono in collisione, conviene sacrificare le accessorie alla principale. Se la continuazione del contratto porta una somma di vantaggi reali o immaginarj al conjuge ricusante; il divorzio porta al conjuge petente una somma molto maggiore, giacchè ho dimostrato che il divorzio non si realizza che in situazioni intollerabili (V. pag. 151). Di più; siccome tra le volontà dissenzienti sfumano i beni che dal matrimonio provengono alla società ed ai figli (V. pag. 136-138), quindi e quella, e questi vengono a fiancheggiare la dimanda del divorzio. Da una parte il conjuge ricusante non può più ottenere i beni reali dell'unione almeno nell'intensità primiera, nè la legge può venire in suo soccorso, mentre altronde non gli è impossibile procurarseli con nuovo contratto conjugale; dall'altra si può imporre al petente l'obbligo di compensare i danni provenienti dalla rottura del primo. La legge non concedendo questo permesso che dopo 9 anni, esclude l'influsso della leggerezza; non permettendo che venga effettuato che tre anni dopo la promulgazione, allontana i mali dell'aspettazione delusa.

4.° Mi pare quasi superfluo il riflettere che gli effetti de' divorzj, relativamente ai matrimonj anteriori alla legge progettata, devono essere gli

stessi che pe' divorzj de' matrimonj posteriori ad essa.

5.° I matrimonj anteriori alla legge, giunti all'epoca, in cui è permesso il divorzio, vengono assoggettati, se non si sciolgono, all'andamento periodico proposto superiormente, e ad eguali intervalli.

6.° È facile il prevedere che nelle prime epoche della legge, il rapporto di 1 : 3000, esprimente la relazione de' divorzj colla massa de' matrimonj (V. pag. 151), deve soffrire qualche alterazione, e diverrà forse come 1 : 2900, e potrebbe anche abbassarsi al rapporto di 1 : 2500; perchè lo stolidissimo sistema dell'indissolubilità conjugale, unito alle vane e interessate viste de' parenti, ha legati dei conjugi inconciliabili; ma attesa la costanza della nostra nazione, attesa l'azione continua delle nove forze accennate di sopra, l'oscillazione andrà progressivamente scemando, e nel giro di tre o quattro anni il rapporto di 1 : 2500 diverrà 1 : 2600, poi 1 : 2700, quindi 1 : 2800.... per arrestarsi immobilmente sul 1 : 3000.

PARTE TERZA.

ESPOSIZIONE ED ANALISI DEL TITOLO VI DEL CODICE CIVILE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, RIGUARDANTE IL DIVORZIO, TRASFORMATO IN LEGGE NEL 30 VENTOSO ANNO XI (1).

CAPO PRIMO.

Delle cause di divorzio.

Articolo CCXXIII (2). « Il marito potrà » dimandare il divorzio, per adulterio commesso » dalla moglie ».

Le leggi di quasi tutti i popoli hanno riconosciuto l'adulterio come causa legittima di divorzio. Mi pare però che questa legittimità dovrebbe cessare; 1.° quando il marito commise la stessa infedeltà; perciò nel codice Teodosiano leggiamo: *id ita accipi debet ut ea lege, quam ambo*

(1) V. *Moniteur universel, n.° 169, an XI.*

(2) I numeri de' seguenti articoli corrispondono ai numeri del codice civile.

contempserunt, neuter vendicatur; paria enim delicta mutua pensatione dissolvuntur, (*L.* 39 *ff. solut. matrim*): 2.° quando v'è cooperazione e consenso del marito; *il consenso toglie l'ingiuria*, dicono i giuristi. Questa massima è fondata su due proposizioni semplicissime, l'una che ciascuno è il miglior giudice del proprio interesse, l'altra che l'uomo non acconsente a quanto crede essergli nocivo. La necessità di negare il divorzio, quando v'ha cooperazione e consenso del marito, è provata da quanto succede in Inghilterra, in cui tra dieci petizioni di divorzio, per cagione d'adulterio, se ne veggono nove, nelle quali il seduttore è convenuto anticipatamente col marito di somministrargli le prove dell'infedeltà di sua moglie. Erano più saggie, benchè troppo severe le leggi degli antichi Lombardi; esse dicono: *colui che abbandona la sua sposa ai desiderj d'un altro, la paga a' suoi parenti, come se fosse stata uccisa in fragrante delitto.* In Danimarca l'adulterio cessa d'essere causa di divorzio, quando è provata la collusione de' conjugi.

Art. CCXXIV. « La donna potrà dimandare » il divorzio per adulterio commesso dal marito, » allorchè questi avrà tenuta la concubina nella » casa comune ».

Questa coabitazione della concubina nella casa comune rende bensì l'affronto più sensibile alla moglie, ma non mi sembra necessaria per autorizzare il divorzio. Il matrimonio, come mutuo contratto, soggetta i contraenti a reciprocità

di dritti e di doveri; se uno può a suo capriccio esercitare i dritti, e calpestare i doveri, l'altro non è più sposo, è schiavo. « On appelle *délit*, » dice Bentham, tout acte que l'on croit devoir » être prohibé à raison de quelque mal qu'il fait » naître, ou tend à faire naître ». Ora l'adulterio del marito in qualunque luogo commesso porta alla moglie una serie di pene acutissime: 1.° perchè offende il di lei amor proprio posponendola ad altra donna; 2.° perchè scema i piaceri stipulati nel contratto conjugale; 3.° perchè distoglie il marito dalla sollecitudine e protezione che ha promesso alla moglie; 4.° perchè tende a screditarla nell'opinione altrui, quasi dichiarandola inetta a destare e sostenere i piaceri dell'amore e dell'amicizia (V. pag. 119-122). La legge mostrandosi indifferente a queste pene moltiplici recate alla donna, l'avvilisce, la degrada, e la sforza a ricorrere alla privata vendetta. Le frodi conjugali della donna sarebbero meno frequenti, se la legge fosse più sollecita nel prevenire quelle del marito. Altronde la concubina non sarà nella casa stessa della moglie, ma nella casa vicina, non al primo piano, ma al secondo, non alla destra della contrada, ma dirimpetto .... Tutta la città sarà spettatrice della dissolutezza dell'adultero marito; mille testimonj potranno certificare che costui mantiene non una sola, ma dieci concubine; e perchè non ha l'impudenza di condurle nel letto conjugale, la moglie dovrà tacere e rodersi di dolore, e stargli eternamente a fianco? Si

potrebbe scrivere questo articolo nel serraglio del Gran Sultano, ma il voto comune delle donne lo cancellerà dai nostri codici, o per meglio dire, lo vorrà più ampiamente esteso.

In Inghilterra un matrimonio non può disciorsi che per adulterio della donna; gli scandali, le scostumatezze, gli adulterj, la fierezza, la prigionia, l'infamia del marito non danno alla moglie alcun dritto per staccarsene. La legislazione inglese mostra quì tutta la barbarie dell'antica legislazione romana, per cui l'uomo era legittimo tiranno, la donna perfetta schiava: *manent vestigia ruris.* Altronde per ottenere il divorzio convien passare per molti tribunali, e finalmente è necessario un atto del parlamento. Ora siccome un atto del parlamento per questo caso costa almeno cinquecento lire sterline, quindi il divorzio non è accessibile che ad una classe limitatissima; perciò la prostituzione, benchè severamente proibita, è maggiore che in ogni altra contrada (V. pag. 98 n. 2).

A Ginevra l'adulterio d'ambi i conjugi era una ragione sufficiente per ottenere il divorzio. Ma siccome veniva proclamato in tutte le chiese, questa proclamazione era una specie di pena o di censura pubblica sempre temuta, quindi il divorzio era rarissimo.

Art. CCXXV. « Gli sposi potranno recipro» camente dimandare il divorzio per eccessi, fie» rezze, ingiurie gravi dell'uno dei due contro » dell'altro ».

Per escludere gli abusi che possono risultare da questo articolo, conviene aggiungervi le cautele esposte alle pag. 116-118.

Art. CCXXVI. « La condanna dell'uno de' » due conjugi ad una pena infamante diverrà per » l'altro una causa di divorzio ».

Questo articolo è troppo ristretto. Fa duopo estendere lo stesso permesso al caso di volontario esercizio d'una professione infame.

Art. CCXXVII. « Il mutuo e perseverante » consenso degli sposi espresso nel modo pre- » scritto dalla legge, sotto le condizioni, e dopo » gli sperimenti ch'esso determina, proverà suf- » cientemente che la vita comune è loro insop- » portabile, e che esiste per essi una causa pe- » rentoria di divorzio ».

Dopo aver dimostrati (V. pag. 131-133) gli inconvenienti di questo articolo, ed i mali della vita conjugale, cui non rimedia, ho tentato di sciogliere il problema con maggior generalità (V. pag 133-151). Le condizioni, e gli sperimenti richiesti dalla legge saranno discussi in uno de' seguenti capitoli.

Sono questi i soli casi, in cui la legge 30 ventoso anno XI permette il divorzio; si vede quanto sia incompleta ed inesatta. Ella ha trascurato l'impotenza sopraggiunta al matrimonio, la pazzia, le malattie schifose, l'allontanamento, o la fuga d'un

conjuge, la prigionia a vita, o per un tempo considerabile; finalmente tutti i casi cui l'art. CCXXVII non soddisfa (V. pag. 131-133).

CAPO II.

Del divorzio per causa determinata.

Sezione I.

Della procedura per ottenere il divorzio per causa determinata.

La procedura che propongono i Redattori è all'estremo nojosa, imbarazzante, e può durare più d'un anno, come si vedrà quì sotto. Essi la giustificano dicendo: « che la procedura in materia di divorzio non debb' essere confusa colla » procedura d'un affare ordinario. In generale » l'accesso ai tribunali non può essere troppo » facile, nè la procedura troppo rapida. Ma quando si tratta di divorzio, una saggia lentezza » debbe lasciare alle passioni il tempo di raffredarsi. Il divorzio non è tollerabile se non se » quando è necessario, e la società anche in questo caso non lo permette che con rammarico. » Ciascun passo nella procedura deve dunque » essere un grande oggetto di meditazione pel » petente, ed un nuovo mezzo pel giudice, onde » penetrare i motivi segreti, i veri motivi d'una

» dimanda di tal natura, ed assicurarsi almeno
» che questi motivi siano reali e legittimi ».

Ma qui si tratta d'una dimanda fondata sopra una causa nota e specificata dalla legge, un adulterio a cagione d'esempio, la rottura d'un braccio per percosse ricevute, una pugnalata, un veleno, una calunnia grave... Ora ogni dilazione non necessaria alla verificazione del fatto, è favorevole al reo, dannosa all'innocente, inutile al giudice, allarmante pel restante de' cittadini, eccettuati i causidici, interessati ad esternare le civili discordie. Altronde conveniva accelerare la procedura, nel caso in cui i conjugi mancassero di prole; e ritardarla nel caso d'un secondo divorzio.

Art. CCXXVIII. « Qualunque sia la natura
» de' fatti o de' delitti, che daranno luogo alla
» petizione di divorzio per causa determinata, que-
» sta petizione non potrà essere presentata che al
» tribunale del circondario, nel quale gli sposi
» avranno il domicilio ».

Siccome questo tribunale si trova più d'ogni altro vicino ai fatti, su cui s'appoggia la dimanda, quindi più d'ogni altro può raccorre maggior somma d'elementi, onde scoprire il vero. Egli ha sotto gli occhi, o può facilmente conoscere la vita, i costumi, le circostanze de'conjugi, lo scopo che si prefissero i parenti nel maritarli, il carattere de' testimonj che verranno addotti, i motivi, per cui alcuni d'essi saranno rigettati, il grado di fede a ciascun d'essi dovuto, in somma le traccie tutte che guidano direttamente alla causa

vera della dimanda *divorziale* in mezzo alle false apparenze, con cui tenteranno i conjugi d'ingombrarla. Altronde siccome quelli che s'interessano al conjuge reo, moveranno cielo e terra per corrompere o intimidire i testimonj, quindi il tribunale del circondario trovandosi più d'ogni altro in istato di reagire contro questo sforzo criminoso, può più facilmente conservare le prove del reato, e i diritti dell' innocenza. Di più; avviene spesso che il rapporto d'un testimonio fa conoscere la necessità d'interrogarne altri: ora il tribunale del circondario può farli comparire immediatamente, e togliendo loro il tempo di concertarsi insieme, raccorre dei gradi di probabilità dalla coincidenza delle prime deposizioni colle posteriori.

Mi pare che il petente dovrebbe presentarsi al tribunale con due persone notabili del circondario, attestanti che la petizione è stata rimessa nelle mani del presidente. Parimenti dovrebbe questi rimettere al petente un attestato in iscritto d'averla ricevuta dal tale, accompagnato dalle tali persone notabili, in tal giorno, a tal'ora. Si torrebbe così al giudice la facoltà di lasciare eternamente morire petizioni di tale importanza, sotto pretesto che non furono presentate, o che andarono smarrite. I Redattori hanno creduta necessaria questa precauzione nel caso di divorzio per consenso mutuo (V. gli articoli CCLXXV, CCLXVII); ora a me sembra

che sia ancora più necessaria nel caso di divorzio per causa determinata, cioè per colpa o delitto.

Art. CCXXIX. « Se alcuno de' fatti allegati » dal conjuge petente danno luogo ad una in» stanza criminale da parte del ministero pub» blico, l'azione in divorzio resterà sospesa fin » dopo il giudizio del tribunale; allora potrà essere » continuata, senza che si possa inferire dal giu» dizio criminale alcuna eccezione pregiudiciale » al conjuge petente, od alcun motivo per non » ricevere la sua dimanda ».

Questo articolo è fondato sulla legge Romana *interdum*, *ff de pub. jud.*, e sulla legge unica, *C. quando civilis actio. crim. prae jud.* I Francesi dicono: *quand le criminel veille, le civil dort.* Le leggi non permettono che il cittadino possa essere inseguito nel tempo stesso in due maniere, perchè obbligato a difendersi dall'azione pubblica che gli imputa un delitto, conviene che tutte raccolga le forze per difendersi, quindi si trova scarso e debole contro l'azione privata, la quale altronde attingendo forza nel delitto stesso, la di lei decisione dipende dal risultato dell'azione pubblica. Ora questa essendo la più importante, venendo proseguita in nome della società, il legislatore ha voluto che ogni altra azione cessasse durante la di lei procedura.

Art. CCXXX. « Ogni petizione di divorzio » specificherà i fatti, sarà unita ai documenti

» comprovanti, e verrà rimessa al presidente del
» tribunale, o al giudice che ne farà le funzioni,
» dal petente conjuge in persona, a meno che egli
» non sia impedito da qualche malattia: nel qual
» caso, sulla di lui richiesta, e sul certificato di
» due officiali di sanità, il magistrato si traspor-
» terà al domicilio del petente per ricevere la
» sua dimanda ».

La legge ateniese sottometteva la donna, che chiedeva il divorzio, alla cerimonia umiliante di presentare ella stessa la sua petizione al magistrato, e ne scioglieva il marito. Principj meno parziali, cioè meno offensivi, sottomettono il marito alla stessa obbligazione. Altronde vi sono altre ragioni, per cui l' uno e l' altro conjuge devesi presentare agli occhi del giudice, e sono esposte nel seguente

Art. CCXXXI. « Il giudice dopo aver inteso
» il petente, ed avergli fatte le osservazioni che
» crederà convenienti, segnerà la petizione e i
» documenti, e farà processo verbale di quanto
» fu rimesso nelle sue mani. Questo processo ver-
» bale sarà segnato dal giudice e dal petente, a
» meno che questi non sappia o non possa se-
» gnare; nel qual caso ne sarà fatta menzione ».

Il giudice deve ricevere dal petente la dimanda, sia per fargli osservare le conseguenze del divorzio che chiede, sia per scoprire nelle sue parole, ne'suoi gesti, in tutto il suo esteriore le tracce del risentimento, della vendetta, o della ragione,

in una parola tutti gli elementi che possono dirigere il suo intelletto allo scoprimento del vero, e portarlo a così dire nelle domestiche mura, e renderlo spettatore di quanto diede motivo alla petizione di divorzio, onde conoscerne la giustizia o l' irragionevolezza. Il pretore Plauzio Silvano avendo precipitata la sua sposa Apronia dall'alto del suo appartamento, e tratto avanti Tiberio, essendosi imbarazzato nelle risposte, l' imperatore si portò nella di lui casa, visitò la stanza, e vi scoprì le tracce della resistenza d'Apronia, e degli sforzi del marito per precipitarla, e ne fe'rapporto al Senato (1). Il giudice colle sue interrogazioni deve cercare d' avvicinarsi allo stato anteriore delle cose, onde vedere da qual fonte deriva la dimanda.

Art. CCXXXII. « Il giudice ordinerà sul suo » processo verbale, che le parti compariranno in » persona avanti di lui al giorno e all' ora, ch'egli » indicherà, ed a questo effetto dirigerà copia del » suo ordine alla parte, contro la quale è stato » chiesto il divorzio ».

Mi pare che la legge doveva qui limitare l' arbitrio del giudice, determinando il massimo

(1) *Per idem tempus Plautius Silvanus, praetor incertis caussis Aproniam conjugem in praeceps jecit; tractusque ad Caesarem ab L. Apronio socero, turbata mente respondit, tamquam ipse somno gravis, atque eo ignarus, et uxor sponte mortem sumpsisset. Non cunctanter Tiberius pergit in domum, visit cubiculum, in quo reluctantis et impulsœ vestigia cernebantur* . . . Tacito An. IV, 21.

intervallo, oltre il quale egli non potesse protrarre l'ordine alle parti di comparire al suo tribunale.

Art. CCXXXIII. « Nel giorno indicato il giudice farà ai due conjugi, se si presentano, od » al petente, se comparisce solo, le rimostranze » che crederà proprie per avvicinare gli animi; » s'egli non può riescirvi, ne farà processo verbale, e ordinerà la comunicazione della dimanda, e dei documenti al commissario del » governo, ed il rapporto di tutto al tribunale ».

La miglior maniera di confermare i conjugi nel loro proposto, si è di chiamarli insieme ad un alterco avanti il giudice. Siccome ciascuno aspira alla gloria d'aver ragione, e vuole comparir sgombro d'ogni macchia, quindi la vanità s'afforza nel suo parere, o per dir meglio, nel difenderlo, in ragione de' testimonj che l'ascoltano; molto più poi si fa forte avanti il proprio avversario, prevedendo che la di lei sconfitta e confusione servirebbe a lui di trionfo. Perciò a me sembra che il giudice dovrebbe pria sentire i conjugi separatamente, sia perchè a soli quattr'occhi potrebbe dire più francamente certe verità, sia perchè scoprirebbe meglio le pretese nascoste di ciascuno; quindi dopo averli fatti convenire in alcuni punti separatamente, con maggior facilità potrebbe accingersi alla conciliazione degli animi, impegnando la vanità a non retrocedere dal convenuto.

Art. CCXXXIV. « Nei tre giorni seguenti, il » tribunale, sul rapporto del presidente, o del » giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle con» clusioni del commissario del governo, accorde» rà, o sospenderà il permesso di citare. La so» spensione non potrà eccedere il termine di venti » giorni ».

Art. CCXXXV. « Il petente, in virtù del per» messo del tribunale, farà citare nella forma or» dinaria il difendente a comparire in persona » all'udienza segreta, entro il termine prefisso » dalla legge; alla citazione farà unire un copia » della dimanda in divorzio, e dei documenti che » l'appoggiano ».

Benchè la pubblicità de' giudizj faccia la sicurezza di quelli che temono d'essere vittime dell'odio; benchè la pubblica opinione ritenga il giudice entro i limiti della giustizia, se fosse capace d'uscirne; benchè il segreto de' giudizj guidi all' arbitrario, e questo scemi la confidenza ed il rispetto dovuto ai giudici, pure negli affari di divorzio sembra che l'udienza segreta sia l'unico modo di far rispettare la pubblica decenza.

Art. CCXXXVI. « Alla scadenza della dila» zione, sia che il difendente comparisca o no, » il petente in persona, assistito da avvocati od » amici, se lo giudicherà a proposito, esporrà, o » farà esporre i motivi della sua dimanda; egli » presenterà i documenti che l'appoggiano, e no» minerà i testimonj da esaminarsi ».

Sì in questo articolo, che ne'seguenti, viene concesso ai conjugi un consiglio d'avvocati che sostengono la dimanda, altercano coi testimonj, rispondono alle obbiezioni... come si vedrà in appresso. Ora a me sembra che questo consiglio d'avvocati inchiuda più inconvenienti che vantaggi, cioè sia inutile all'innocente, e soltanto favorevole al reo. Notate bene, che non si tratta qui di quistioni fondate sulla teoria astratta dei dritti, di leggi astruse e problematiche, d'ignote decisioni di tribunali, ma di semplici fatti, d'un adulterio, a cagione d'esempio, d'un atto di fierezza, d'una calunnia...in cui il semplice buon senso basta per obbiettare e per rispondere. Il migliore, l'unico mezzo, con cui un conjuge può sostenere la sua dimanda o dimostrare la sua innocenza, si è di rispondere sempre e francamente la verità a tutte le quistioni che gli verranno fatte. Qualunque sia il giro che segua il giudice nelle sue interrogazioni, qualunque finezza v'interponga, se il conjuge innocente si contenta di parlar sempre secondo la realtà della cosa, egli non potrà fare alcuna risposta incoerente; più sarà interrogato, più gli verranno somministrati mezzi per dimostrare il suo candore. Tutti i colpi lanciati contro di lui, e che servirebbero a confonderlo, s'egli fosse colpevole, si cangiano a suo favore in tanti mezzi di difesa; gli indizj, le circostanze, i rapporti, tutto coincide colle sue risposte; e la

sua innocenza esce luminosa dalla folla de' sospetti che si poterono condensare contro di lei (1). Qual consiglio può dunque dare una truppa d'avvocati al conjuge innocente, se non se d'esporre sempre il vero, e di non dipartirsene giammai? Ma questo consiglio gli è suggerito dalla propria coscienza, e può essergli inculcato dal giudice che lo interroga, dal giudice, che nessuna ragione

(1) Supponiamo che sopra un numero totale P di eventualità morali, o di probabilità sì favorevoli che contrarie, e relative ad un indizio qualunque, il risultato delle osservazioni umane dia un numero p di probabilità per l'innocenza dell'accusato, si avrà $\frac{P-p}{P}$ per esprimere la probabilità del delitto risultante dall'indizio, e $\frac{p}{P}$ per le probabibilità che restano a favore dell'accusato. Se questi è innocente, e se viene interrogato a parte, la coerenza delle sue risposte con tutti i fatti ch'egli non conosce, cangierà la verosimiglianza del delitto prima in verosimiglianza, poscia in certezza dell'innocenza. Supponiamo di fatti che con una prima risposta l'accusato dia una spiegazione dell'indizio che renda 10 più probabile la sua innocenza ch'ella non sembrava per l'indizio stesso; allora la verosimiglianza dell'innocenza sarà $\frac{10p}{P}$, o più generalmente $\frac{pq}{P}$; la verosimiglianza del delitto descrescerà dunque a proporzione, e non sarà più che $\frac{P-pq}{P}$.

Supponiamo che l'accusato dia una seconda risposta, la quale coincidendo con fatti ad esso ignoti abbia 10 volte più di probabilità per essere creduta vera che falsa. L'innocenza sarà dunque 10 volte più probabile che non era dapprima; ella sarà $= \frac{10pq}{P}$, o più generalmente, $\frac{pqr}{P}$; dunque la verosimiglianza del delitto, venendo diminuita a proporzione, sarà $\frac{P-pqr}{P}$. Dopo una serie di risposte separate, e coincidenti collo stato delle cose, e colle

può far riguardare come l'avversario di chi si presenta al suo tribunale. L'assistenza degli avvocati essendo inutile alla difesa del vero, tende dunque ad offuscare l'innocenza, giacchè fa suppurre che questa sia finalmente uscita d'imbarazzo per la destrezza, e loquacità dei difensori. Costoro però son favorevoli al reo. Di fatti supponete che il reo comparisca solo avanti i giudici. Incerto egli se abbia cancellate tutte le tracce del delitto, incerto se qualcuno l'abbia udito o visto nelle sue azioni ree, incerto su quanto hanno deposto contro di lui i testimonj, si trova in uno stato di paurosa agitazione che si diffonde sopra tutto il personale. Da una banda assalito dalle metodiche e incalzanti interrogazioni del giudice, dall'altra occupato dal pensiero di rispondere in modo da non cadere in contraddizione con se stesso, o collo stato delle cose, non può sostenere francamente, e per molti istanti, questi sforzi riuniti; il suo spirito preoccupato si turba; la sua

deposizioni de' testimonj ignote all'accusato, questa verosimiglianza del delitto non sarà più espressa che per $\frac{P-pqrst,\ etc.}{P}$, e la verosimiglianza dell'innocenza sarà espressa per l'ultimo termine della formola antecedente, cioè $\frac{pqrst,\ etc.}{P}$. Allorchè il numeratore di questa frazione sarà $= P$, la verosimiglianza del delitto sarà $= 0$, la verosimiglianza dell'innocenza sarà $\frac{P}{P} = 1$, cioè si trasformerà in certezza.

voce incerta e mal sicura tradisce il suo imbarazzo; la sicurezza o il timore d'essersi contraddetto finisce di confondergli le idee, e lo fa cadere in contraddizioni reali; quindi dopo avere avanzata una proposizione, la ritratta, poi cercando di spiegarsi meglio, sente la necessità di riammetterla, e termina coll'inciampare in una nuova menzogna. All'opposto mettete al fianco di costui due o tre avvocati, che dividendosi tra di loro i rami dell'accusa, ciascuno gli suggerisca come deve rispondere. Allora tutte le risposte si combinano, s'innestano, s'accomodano in modo che ne risulta un gruppo coerente e plausibile; in conseguenza i giudici perdono tutti gli elementi di persuasione che potrebbero raccorre dal guardo, dall'aria, dall'imbarazzo, dalle contraddizioni, da tutte le apparenze esteriori del conjuge colpevole. Altronde gli avvocati scomponendo con arte le masse parziali della probabilità, che costituiscono la certezza morale, ed opponendole successivamente alle probabilità contrarie, presentate nel punto di vista più favorevole, fiancheggiate dai sentimenti d'umanità che inspira un accusato, giungono a torre alla certezza la sua forza. Destri nella logica fallace di Protagora ammassano tanti dubbj, s'aggirano per tante digressioni, vi sorprendono con tante ingegnose acutezze, che i colori degli oggetti controversi a poco a poco spariscono, le migliori cause perdono il loro pregio, le più cattive ne acquistano un artificiale, il

delitto viene asperso d'un falso lume d'innocenza, e la verità è cacciata ad un'immensa distanza, ed involta in una nebbia, che non permette più di vederla. Ora tutti i giudici hanno forse il sangue freddo e la sensatezza di Socrate per non lasciarsi abbagliare? L'esperienza non dimostra forse che la loquacità degli avvocati salva tre quarti de' rei nella procedura criminale? — Per disarmare in parte questi astuti veterani della fallacia, la legge Ateniese vietava loro di far uso dei vezzi dell'eloquenza, tendenti a piacere o a' commovere; ma questa precauzione seppero essi eluderla in mille maniere; conviene dunque escluderli affatto dalla procedura, finchè si discutono le prove, e non permettere loro di comparire avanti i giudici che per estenuare la colpa dopo che sarà provato il delitto. Di fatti se l'innocente non ha bisogno d'altro avvertimento che di dire la verità; se questo avvertimento suggeritogli dalla propria coscienza può essergli inculcato dal giudice; se la corruzione di questi trova dei limiti nella pubblica opinione, e nell'interesse della propria carica; se all'opposto i consigli degli avvocati tendono spesso a coprire i delitti; se l'interresse, e la pubblica opinione stessa fanno loro un dovere di salvare i colpevoli che ricorrono ad essi; se l'esperienza dimostra che pur troppo riescono in questa fatale intrapresa, ne segue che escludendo gli avvocati dalla discussione delle prove, si ha la massima probabilità di non condannare alcun innocente, e di colpire il massimo

numero de'rei; all'opposto ammettendoli a questa discussione, si è sicuro di vedere offuscata l'innocenza, e salvi molti colpevoli (1).

(1) La pietà malintesa di varj filosofi moderni si è sforzata di prestare ai rei dei soccorsi non necessarj, d'indebolire la teoria delle prove (V. la nota alla pag. 207), e di cacciare in bando le pene più efficaci. Quasi tutti convennero nel *contar per nulla il male di lasciar esenti di pena alcuni colpevoli, purchè un solo innocente non sia condannato*. Questi filosofi non calcolarono da una parte i danni reali, e l'allarme molto maggiore che questi rei sfuggiti alla giustizia, spargerebbero nella società, danni ed allarme, che formano un male maggior della pena che soffre un innocente; dall'altra parte non videro *qu'il est rigoureusement demontré que, quelque précaution qu'on prenne, on ne peut empecher qu'il n'y ait, pour un très-long espace de temps, une très-grande probabilité qu'un innocent sera condamné* (*). Se Brissot de Warville (*Théorie des loix criminelles*) avesse applicato per un momento lo spirito a queste riflessioni, avrebbe egli detto, cercando le prove dei delitti: *nous dirons plutôt ce qu'il faut pour absoudre que ce qu'il faut pour condamner. Nous remplirons notre but d'élever un autel à l'humanité: les jurisconsultes n'ont tracé des codes que pour la barbarie. L'erreur sera quelquefois peut-être notre partage, mais aumoins elle ne fera point verser du sang, et nous n'aurons point à repandre des larmes inutiles sur les cendres d'innocens condamnés par nos principes:* quasicchè il giudizio che condanna non fosse così un atto d'umanità, come il giudizio che assolve. Il primo di fatti rassicura tutti i cittadini innocenti contro il male del delitto; il secondo rassicura contro il male della pena i cittadini che potrebbero essere accusati a torto. — È veramente un bel altare che innalzate all'umanità, allorchè *cercate d'assolvere piuttosto che di condannare* quelli che ne fanno

(*) *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des decisions rendues à la pluralité des voix*, par Mr. le marquis de Condorcet, pag. 241.

Art. CCXXXVII. « Se il difendente compa-
» risce in persona, o per procuratore, potrà pro-
» porre, o far proporre le sue osservazioni sui
» motivi della dimanda, sui documenti prodotti
» dal petente, e sui testimonj nominati. Il difen-
» dente nominerà anch'esso i suoi testimonj da
» esaminarsi, sui quali il petente farà reciproca-
» mente le sue osservazioni ».

strazio! — Voi non spargerete delle lagrime sul sangue innocente versato dal carnefice, ma dovrete spargerle sul sangue de' cittadini uccisi dai scellerati che sfuggirono alla pena, attesa la vostra umanità fanciullesca e veramente femminile. — Allorchè si leggono le opere di Beccaria, Filangieri, Pastoret, Dentand, Liancourt.... si vede che questi filosofi considerano nell'accusato solamente l'uomo, che matematicamente parlando, può essere innocente, non l'uomo contro cui concorrendo mille sospetti, è già un oggetto di spavento e d'allarme per la società, l'uomo che soffre attualmente, non l'uomo che ha fatto soffrire, l'uomo che può essere tratto dallo squallore d'una carcere, non l'uomo che andrà a commettere ogni sorta di delitti contro i suoi simili. — Riteniamo quel canone di giustizia, che *ogni soccorso prestato all'accusato ed inutile all'innocente, favorendo l'impunità de' rei, debb'essere ricusato.*

La stessa pietà malintesa ha deciso che nel caso di dubbio se l'accusato sia reo o no, debba essere posto in libertà. Al contrario a me sembra, che nel caso di dubbio sia necessario prendere il partito più sicuro. Ora il partito più sicuro non è certamente lo scioglimento dell'accusato. Appellarsi ad un'altra decisione è una conseguenza naturale del dubbio; non appellarsi è decidere francamente contro le regole della prudenza. Di fatti l'opinione che in questi casi ritiene ancora l'accusato, s'espone al pericolo di sospendere per qualche tempo la libertà d'un cittadino che può essere innocente; ma l'opinione che lo rilascia, s'espone

Art. CCXXXVIII. « Si farà processo verbale
» della comparsa, dei detti, delle osservazioni
» delle parti egualmente, che delle confessioni
» che ciascuno potrà fare. Si leggerà questo pro-
» cesso verbale alle dette parti, che saranno in-
» vitate a segnarlo, e si farà menzione espressa
» della loro segnatura, o della loro dichiarazione
» di non potere, o di non voler segnare. »

ad un pericolo maggiore, qual'è quello di sciorre un uomo che può essere uno scellerato.

Non veggo la saggezza della giurisprudenza inglese ne' seguenti canoni:

1.° *Aucun ne peut être temoin dans sa propre cause.*

2.° *Aucun ne doit être reçu à s'accuser lui-même.*

3.° *Le témoignage d'une personne intéressée dans la cause n'est pas recevable.*

4.° *On en doit jamais admettre des ouï-dire.*

5.° *Aucun ne doit être mis deux fois en jugement pour le même délit* (*).

Finalmente mi sia lecito l'osservare, che la stessa pietà malintesa, invece d'occuparsi a preparare qualche piccolo mezzo di sussistenza al ladro nel tempo che uscirà di carcere, acciò la povertà non lo risospinga immediatamente al delitto, ha cercato di migliorare in mille modi lo stato de' rei, senza discernimento; da ciò risulta che alcuni rei detenuti si trovano in una posizione migliore di quella, in cui si trovano gli individui della medesima condizione, che vivono in uno stato d'innocenza e di libertà. Questa stolta compassione non è ella una spinta al delitto?

Scrivo quest'opera in un tempo, in cui si commettono a Milano, e nel suo circondario degli orribili delitti; questa circostanza scuserà, cred'io, la lunghezza di questa nota e della seguente.

(*) V. *Blackstone.*

Quali possono essere le ragioni, per cui le parti ricusino di segnare il processo, sapendo scrivere? Se ne possono addurre due principali, o il timore d'essersi compromesse nella deposizione, e d'aver date prove sufficienti ond'essere condannate, ovvero il timore di parzialità nel giudice processante. Per decidere quale di questi due timori sia il vero, cosa deve prescrivere la legge? Per contestare il corpo del delitto, la legge richiede la presenza di due persone notabili, o di nota moralità, nel circondario; per qual motivo non usare della stessa precauzione per contestare le deposizioni dell'accusato, per inspirar zelo ed esattezza al giudice processante, per torre alle parti ogni ragione di lamento?

Art. CCXXXIX. « Il tribunale manderà le » parti all'udienza pubblica, di cui fisserà il giorno » e l'ora; ordinerà che sia comunicata la proce- » dura al commissario del Governo, ed eleggerà » un relatore. Nel caso, in cui il difendente non » fosse comparso, il petente sarà tenuto di far- » gli significare l'ordine del tribunale nell'inter- » vallo da esso prescritto. »

Pare che il tribunale dovrebbe aver dritto di costringere con qualche penale il difendente a comparire, s'egli ricusa senza legittima causa.

Art. CCXL. « Al giorno e all'ora indicata, » sul rapporto del giudice relatore, dopo avere » inteso il commissario del governo, il tribunale » deciderà dapprima sui motivi di non ricevere » la dimanda, se ne furono proposti. Nel caso

» che siano trovati concludenti, la dimanda in
» divorzio sarà rigettata; nel caso contrario, o
» se non furono proposti motivi per non ricevere
» la dimanda, ella sarà ammessa ».

Art. CCXLI. « Immediatamente dopo avere
» ammessa la dimanda, il tribunale, sul rapporto
» del giudice relatore, e sulle conclusioni del
» commissario del governo, deciderà sul fondo
» della dimanda, se gli sembra in istato d'essere
» giudicata; se no, inviterà il petente alla prova
» de' fatti allegati, e il difendente alla prova con-
» traria ».

Art. CCXLII. « A ciascun atto della causa
» le parti potranno dopo il rapporto del giudice,
» e pria che il commissario del governo abbia
» presa la parola, proporre o far proporre i loro
» mezzi rispettivi di difesa, prima sulle cagioni
» per non ricevere la dimanda, poscia sul di lei
» fondo; ma in alcun caso il consiglio del pe-
» tente, ossia i suoi avvocati non saranno am-
» messi, se il petente non comparisce in persona ».

Benchè il processo verbale contenga le risposte fatte dal petente, relative allo stato della cosa, pure conviene che i giudici lo veggano, lo ascoltino, lo osservino essi stessi, onde combinare i suoi sentimenti già espressi colle nuove risposte che vorranno da esso trarre, ed esaminare a fondo co' loro sguardi l'aria d'innocenza o di delitto che spirerà da tutto il suo esteriore:

Segnius irritant animos demissa per aures
Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus.

» Ce n'est pas seulement dans le rapport des
» témoins, dans les indices et les réponses de
» l'accusé que les jurés puisent les élémens de
» leur conviction, mais ils en recueillent en-
» core dans son ton, son air, son embarras, en-
» fin dans toute son abitude extérieure. A chaque
» reponse que fait l'accusé, les jurés comparent
» sa maniere d'être avec l'idée d'un homme in-
» nocent qui repond franchement et sans dessein
» de tromper, aux interrogations qu'on lui fait,
» idée que l'expérience a gravé profondement
» dans leur esprit et qui différe infiniment de
» celle d'un coupable qui cherche à se tirer d'em-
» barras pas ses reponses ... Il est vrai que les
» hommes ont la faculté d'altérer ces traits, et
» de composer leur extérieur au moins jusqu'à
» un certain point. Sans cette faculté la vue seule
» du coupable le ferait reconnaître avec la même
» facilité qu'on distingue un individu d'un autre;
» mais c'est envain que l'animal féroce se cou-
» vre, un bout d'oreille qui passe, dénote bien-
» tôt la ruse ... Les paroles mises par écrit n'en
» son plus que les linéamens qui différent autant
» de la scène entière qu'elles rappellent, qu'un
» portrait à la silhouette différe d'un portrait
» en couleur fait par un habile peintre (1) ».

Art. CCXLIII. « Subito dopo la pronuncia
» del giudizio che ordinerà le informazioni, il

(1) *Moyens de perfectionner le Jury*, par N.-F. Canard.

» cancelliere del tribunale leggerà la parte del
» processo verbale che contiene la nomina già fatta
» de' testimonj che le parti propongono da esa-
» minarsi. Esse saranno avvertite dal presidente
» che ne possono ancora indicar altri, ma dopo,
» non più ».

È giusto che i giudici conoscano previamente i nomi de' testimonj, onde poter apprezzare il valore di ciascuno, ed i motivi per cui le parti accetteranno, o rigetteranno le loro deposizioni.

Art. CCXLIV. « Le parti proporranno in
» seguito le loro rispettive rimostranze contro i
» testimonj che vorranno rigettare. Il tribunale
» deciderà sopra queste rimostranze dopo avere
» inteso il commissario del governo ».

La facoltà che la legge concede ai conjugi di rigettare dei testimonj, non ha per scopo di neutralizzare la deposizione di quelli che i conjugi potessero riguardare come i più inflessibili alla falsa dieta, ed i più zelanti pei dritti della giustizia e dell' innocenza, ma di porre i conjugi in salvo dall'odio, dalla vendetta, dalla parzialità ... È dunque giusto che i giudici conoscano le rimostranze de' conjugi contro i testimonj nominati per scoprirne l'ingiustizia o la ragionevolezza.

Art. CCXLV. « I parenti delle parti, ad ec-
» cezione de' loro figli e discendenti, non possono
» essere rigettati pel titolo della parentela, nè i
» domestici degli sposi pel titolo del loro stato

» servile; il tribunale però userà della precau-
» zione riguardo alle testimonianze de' parenti e
» de' domestici ».

Se si rigettassero tutte le deposizioni de' parenti e de' servi negli affari di divorzio, si sarebbe quasi certo di non decidere causa alcuna. Se si ammettessero tutte alla cieca, si correrebbe pericolo di decidere stortamente; vuole dunque l'equità che si accolgano le testimonianze de' parenti e de' servi, ma che si pesino invece di contarle.

Art. CCXLVI. « Ogni giudizio che ammet-
» terà una prova testimoniale, comprenderà i nomi
» de' testimonj che saranno ascoltati, e determi-
» nerà il giorno e l'ora, in cui le parti dovranno
» presentarli ».

Art. CCXLVII. « Le deposizioni de' testi-
» monj saranno ricevute dal tribunale in sessione
» segreta, alla presenza del commissario del go-
» verno, delle parti, de' loro avvocati, od amici,
» fino al numero di tre da ciascuna parte ».

La deposizione de' testimonj alla presenza delle parti è il miglior mezzo per intorbidare la verità. Non conviene supporre negli uomini ordinarj il coraggio di farsi degli inimici gratuitamente. Altronde questi sarà ritenuto dalla speranza, quegli dal timore, un terzo dal rispetto umano; la maggior parte da' motivi più frivoli. Un parente, un domestico, un vicino non oserà asserire quanto sa, contro lo sposo accusato d'adulterio, di fierezza, d'attentato alla vita ..., e darà alle sue

deposizioni tal colore ed apparenza che nè lo sposo resti convinto di delitto, nè la sposa di falsità. In una parola tutte le ragioni che provano l'utilità dello scrutinio segreto nelle assemblee elettive, provano parimenti l'utilità della segreta deposizione de' testimonj (1). Conviene che i nomi de' testimonj siano noti, onde le parti possano fare le loro eccezioni: ma conviene che le deposizioni loro siano segrete, onde il vero non trovi ostacolo nel venire alla luce. V' ha di più: la certezza che può risultare dal rapporto de' testimonj dipende dal loro interrogatorio separato. Di fatti, allorchè una serie di risposte date da un testimonio interrogato separatamente intorno ad un fatto, coincide con una serie di risposte date da un altro testimonio, o dai conjugi interrogati separatamente, allora ne nasce la certezza del fatto stesso; giacchè, parlando secondo le comuni eventualità, è impossibile che questa conformità di risposte sia effetto del caso. All'opposto, supponete che i conjugi, e i testimonj facciano le loro deposizioni gli uni in presenza degli altri, allora ciascuno sentendo le altrui risposte, sa come deve regolare le proprie, e lo spirito de' giudici dopo una lunga discussione, può

(1) V. *Recherches historiques et politiques sur les États-Unis de l'Amérique septentrionale,... seconde partie .... Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales, tom. premier.*

restare nell' incertezza di prima. Metto in nota il calcolo che comprova queste proposizioni (1).

Art. CCXLVIII. « Le parti potranno da loro » stesse, o col mezzo de' loro avvocati, fare ai

(1) Supponiamo che un primo testimonio dichiari d'aver veduto un conjuge a commettere un adulterio, od altro delitto autorizzante il divorzio, e ne racconti le circostanze. Supponiamo che sopra un numero A di testimonianze simili, l'esperienza di tutti i tempi insegni non darsi che un piccolo numero a di false: è noto che la frazione della certezza, o la probabilità dell'adulterio sarà espressa per $\frac{A-a}{A}$ dopo la deposizione di questo primo testimonio; ed $\frac{a}{A}$ esprimerà la probabilità contraria.

Se un secondo testimonio viene a raccontare il fatto nel modo stesso che il primo, questa seconda deposizione aumenterà la probabilità della prima, giacchè la conformità della seconda deposizione fa conchiudere ch'ella non può essere falsa, a meno che i testimonj non si siano concertati. Supponiamo che l'esperienza di tutti i tempi insegni che le false deposizioni di due testimonj che si sono concertati insieme, siano dieci volte più rare che le false deposizioni d'un testimonio solo; dunque le probabilità contrarie alle prime non saranno che il decimo di quelle che sono contrarie alle ultime; esse saranno $\frac{a}{10}$; dunque converrà aggiungere alla probabilità della prima deposizione $\frac{9}{10}a$, e la probabilità dell'adulterio sarà $\frac{A-a+\frac{9}{10}a}{A} = \frac{10A-a}{10A}$; facendo $b=10$, la probabilità dell'adulterio sarà $= \frac{Ab-a}{Ab}$; l'espressione delle probabilità contrarie sarà $= \frac{a}{Ab}$.

Ecco a che si ridurrebbe il risultato delle probabilità, prodotte dal rapporto di due testimonj, se i giudici non facessero loro

» testimonj le osservazioni, e interpellazioni, che
» crederanno a proposito, senza potere ciononostante interromperli nel corso delle loro deposizioni ».

alcuna interrogazione. Siano ora questi due testimonj interrogati *separatamente*, e venga loro fatta una serie di quistioni relative alle circostanze del fatto. Siccome essi non hanno potuto concertarsi sulle risposte che sono per fare, come poterono concertarsi sulle deposizioni che fecero da loro stessi, quindi se le risposte si troveranno conformi, converrà conchiudere o che il loro rapporto è vero, o che la conformità delle loro risposte è l'effetto del caso. Poniamo, a cagione d'esempio, che la prima interrogazione sia suscettibile di 100 risposte differenti; si potrà dunque scommettere 99 contra 1 che le due risposte non devono essere conformi; dunque non v'ha che una probabilità sopra 100 per credere che la conformità delle risposte non è che l'effetto del caso, ossia per credere che la testimonianza è falsa; dunque il numero delle probabilità contrarie non è più che il centesimo di quanto era dapprima, cioè $= \frac{a}{100\,Ab}$ o più generalmente $= \frac{a}{A\,b\,c}$.

Dunque conviene aggiungere alla probabilità $\frac{A\,a\,b - a}{A\,a\,b}$ li $\frac{99}{100}$ di $\frac{a}{A\,b}$, o più generalmente la quantità $\frac{(c-1)\,a}{A\,b\,c}$; dunque, dopo le note riduzioni, la probabilità dell'adulterio sarà $= \frac{A\,b\,c - a}{A\,b\,c}$.

Si vede che i giudici facendo ai testimonj separati una seconda interrogazione simile alla prima, e che sia suscettibile d'un numero d di risposte differenti, la verosimiglianza del delitto o del rapporto de' testimonj sarà $= \frac{A\,b\,c\,d - a}{A\,b\,c\,d}$.

Finalmente dopo un numero dato d'interrogazioni separate, l'espressione generale della probabilità del delitto sarà $\frac{Abcdef\ etc - a}{Abcdef.\ etc.}$, e l'ultimo termine esprimerà la somma delle probabilità contrarie.

Art. CCXLIX. « Ciascuna deposizione verrà
» registrata in iscritto egualmente che i detti, e
» le osservazioni, cui darà luogo. Il processo ver-
» bale d'informazione sarà letto sì ai testimonj

Ora egli è facile di capire che con una serie d'interrogazioni isolate e ben condotte si può avere un prodotto $Abcdef$, *etc.* infinitamente più grande che la quantità a; allora l'espressione della verosimiglianza sarà $= 1$, o si confonderà colla certezza, perchè la somma delle probabilità contrarie $\frac{a}{Abcd,\ etc.}$ sarà una quantità infinitamente piccola.

Se il giudice fa solamente cinque interrogazioni separate, che siano tutte suscettibili di dieci risposte differenti, facendo sempre $A = 10$, ed $a = 1$, la probabilità del delitto sarà $= 0,999999$, e la probabilità dell'innocenza, o la somma delle probabilità contrarie, sarà $= 0,000,001$.

L'impossibilità morale di veder coincidere una serie di risposte isolate, fatte da testimonj falsi, ha sempre fatto ammettere come prova il rapporto di due testimonj, mentre il rapporto d'un solo non è stato riguardato che come semplice probabilità. Questo principio di persuasione esaminato al lume delle idee antecedenti, apparisce troppo generale; giacchè da una parte può essere che un fatto sia semplice a segno che siano prevedibili le dimande, in conseguenza concertate le risposte, e allora la somma delle probabilità non dà che una verosimiglianza invece d'una certezza; dall'altra parte un testimonio solo può essere interrogato in modo che le sue risposte coincidano con dei fatti ch'egli non poteva conoscere, a cagione d'esempio, colle risposte dell'accusato interrogato separatamente, e questa coincidenza può produrre una somma di probabilità grande al punto da equivalere ad una certezza morale.

Quindi la base della certezza che risulta dal rapporto de' testimonj, non è fondata precisamente sul loro numero, ma sulla coincidenza delle loro risposte isolate, o delle stesse, con fatti ad essi ignoti. Dunque è tanto riprensibile l'opinione di D'Alembert,

» che alle parti; gli uni e le altre saranno invi-
» tati a segnarlo, e sarà fatta menzione della loro
» segnatura, o dalla loro dichiarazione di non
» potere o non voler segnare ».

che ricusa d'ammettere qual prova di delitto la testimonianza di due persone (*), quanto è riprensibile la legge che gli accetta sempre. I giudici soli possono distinguere i casi, in cui il rapporto di due testimonj può essere dubbio, ed i casi, in cui un solo può generare certezza. Rigettando un solo testimonio, può essere che vengano forzati i giudici a lasciare in libertà de' rei; ammettendone due qual prova di delitto, può essere che siano condannati degli innocenti. Ma i pericoli svaniscono, quando *si calcola la probabilità della testimonianza in ragione delle risposte separate e coincidenti tra di loro, ovvero con fatti ignoti.*

Collo stesso metodo di calcolo è facile far vedere come un indizio può condurre alla certezza. Supponiamo che sopra un numero totale P di eventualità morali propizie e contrarie, relative ad un indizio qualunque, il risultato delle osservazioni umane non dia che un numero p di probabilità per l'innocenza dell'accusato, si avrà $\frac{P-p}{P}$ per esprimere la verosimiglianza del delitto risultante dall'indizio, e $\frac{p}{P}$ per le probabilità che restano a favore dell'accusato. Questa espressione suppone l'esistenza certa dell'indizio, e la considera generalmente avanti che sia stato inteso l'accusato. Ma se questa esistenza è fondata solo sull'autorità testimoniale, allora la probabilità del delitto diverrà una probabilità di probabilità. Sia $\frac{N-n}{N}$ la formola che esprime la verosimiglianza dell'autorità che attesta l'indizio; dunque $\left(\frac{N-n}{N}\right)\left(\frac{P-p}{P}\right)$ esprimerà la verosimiglianza totale che autorizza a credere il delitto, pria che siasi inteso l'accusato; ma le sue risposte cangiano immediatamente

(*) *Melanges de littérature, d'histoire et de philosophie*, tom. 5.

Art. CCL. « Dopo che sarà chiuso il pro-
» cesso delle due informazioni, o di quella del
» petente, se il difendente non ha prodotto te-
» stimonj, il tribunale rimanderà le parti all'udien-
» za, di cui indicherà il giorno e l'ora, ordinerà

questo valore. Di fatti: 1.° se nella prima risposta l'accusato invece di negare il fatto dell'indizio cerca di darne la spiegazione, allora la probabilità della testimonianza si cangia in certezza: la sua espressione è $= 1$; dunque la verosimiglianza del delitto sarà ridotta a $\frac{P-p}{P}$. 2.° Se l'incoerenza della risposta coll'ordine morale, o coi fatti cogniti è tale che si possa scommettere 9 contro 1 che essa è falsa, allora la probabilità per l'innocenza sarà ridotta al decimo, cioè sarà $= \frac{p}{10}$, o generalmente $\frac{p}{q}$, dunque converrà aggiungere alla probabilità del delitto $\frac{9}{10}\,p$, ovvero $\frac{(q-r)}{q}\,p$; si avrà dunque per espressione totale della verosimiglianza del delitto $\frac{Pq-p}{Pq}$. Si vede che dopo molte risposte consecutive l'espressione diverrebbe $\frac{Pqrst,\ etc.\ -p}{Pqrst,\ etc.}$, formola assolutamente simile a quella della verosimiglianza del fatto, e che diviene parimenti $= 1$ denotante certezza, allorchè il prodotto $Pqrst,\ etc.$ si fa grande a segno, che $\frac{-p}{Pqrst,\ etc.}$ sia una quantità sprezzabile nel calcolo.

La prima risposta dell'accusato può in un momento dare una certezza contro di lui, e ciò avviene quando è contraddittoria con dei fatti noti, allora non resta in suo favore altra probabilità che $\frac{p}{0}$, mentre la verosimiglianza contro di lui diviene $= \frac{P\,0-p}{P\,0} = 1 =$ certezza.

Si vede in conseguenza che attese le risposte isolate dell'accusato, contrarie ai fatti noti, o all'ordine morale, gli indizj si

» la comunicazione della procedura al commis-
» sario del Governo, e sceglierà un relatore.
» Quest'ordine sarà significato al difendente, a
» richiesta del petente nell'intervallo prefisso dal-
» l'ordine stesso ».

Art. CCLI. « Nel giorno fissato pel giudizio
» definitivo, il giudice relatore ne farà il rap-
» porto. Le parti potranno fare esse medesime, o
» col mezzo de'loro avvocati le osservazioni che
» crederanno utili alla loro causa; dopo di che il
» commissario del Governo esporrà il suo parere ».

Art. CCLII. « Il giudicio definitivo sarà pro-
» nunciato pubblicamente. Allorchè ammetterà
» il divorzio, il petente sarà autorizzato a riti-
» rarsi avanti l'officiale dello stato civile per farlo
» pronunciare ».

Questo articolo è mancante. Di fatti egli non stabilisce nulla pel caso, in cui viene ricusato il

cangiano in prove certe contro di lui. Quindi non mi pare che abbia usato della sua solita sensatezza Pastoret, allorchè ha detto: *un indice est une incertitude; cent indices donnent cent incertitudes, et cent incertitudes ne forment pas plus une certitude que cent sophismes ne forment un bons raisonnement* (*); il che si riduce a dire che $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}$ non sono $=1$; bisogna rinunciare ad ogni regola di buon senso, per sostenere queste proposizioni. A tali passi conduce la pietà malintesa verso gli accusati (V. la nota alla pag. 199).

(*) *Des loix pénales*, tom. 1.

divorzio. Ora, siccome la dimanda per causa determinata, cioè stabilita sopra colpe o delitti è sempre ingiuriosa al conjuge difendente, perciò non deve cessare che in forza d'un giudizio sulla legittimità o temerità di essa. Se un conjuge per ottenere il divorzio ha avanzate delle gravi accuse contro dell'altro, e che il tribunale trova insussistenti, per qual motivo non stabilire contro l'accusante una pena, e perchè non assoggettarlo a compensare i danni e le spese cagionate al conjuge innocente? Il tribunale che rigetta la dimanda di divorzio, non dovrebbe pronunciare egli stesso questa pena, come la pronuncia contro la moglie adultera? (V. l'Art. CCXCII).

Art. CCLIII. « Allorchè la dimanda di di- » vorzio sarà cagionata da eccessi, fierezze, in- » giurie gravi, ancorchè sia sodamente stabilita, » i giudici potranno non ammettere immediata- » mente il divorzio; ed allora pria di far ragione, » autorizzeranno la donna ad abbandonare la » compagnia del marito, senza essere obbligata » a riceverlo, se essa lo crede a proposito; essi » condanneranno il marito a pagarle una pensione » a titolo d'alimenti, e proporzionata alle sue fa- » coltà, s'ella non ha rendite bastanti per prov- » vedere a'suoi bisogni ».

Art. CCLIV. « Dopo un anno di prova, se » le parti non si sono riunite, il conjuge petente » potrà far citare l'altro a comparire avanti il » tribunale nel termine prefisso dalla legge per

» sentire il giudizio definitivo, che allora am-
» metterà il divorzio ».

Un marito tiranno e brutale avrà dunque il diritto di condannare la sua sposa oltraggiata e innocente ad un anno d'ulteriori sacrifizj? E mentre la pubblica opinione lascia ad esso la più gran libertà di trattare e convivere con chi gli aggrada; la donna dovrà per un anno gemere in una triste solitudine lungi dallo stato conjugale che solo può consolarla? (1) Mi pare che qui debbasi applicare il principio: *ogni dilazione non necessaria alla verificazione del fatto è favorevole al reo, nociva all'innocente, inutile al giudice, allarmante pel resto de' cittadini.*

Art. CCLV. « Allorchè il divorzio sarà chie-
» sto per essere uno de' conjugi condannato ad
» una pena infamante, le sole formalità da os-
» servarsi consisteranno nel presentare al tri-
» bunale civile un estratto del giudizio di con-
» danna, con un certificato del tribunal criminale,
» attestante che questo giudizio non può più ri-
» formarsi per alcuna via legale ».

Tralasciando in questo caso tutte le formalità, la legge si propose d'ingrandire nella mente de' cittadini l'orrore per l'infamia, e mostrar loro quanto la stima pubblica debba essere contata ne' calcoli di felicità sotto un governo repubblicano, in cui ciascun cittadino ha più interesse

(1) *Neque aliud probis quam ex matrimonio solatium.* Tacito, an. IV, 53.

che in ogni altro governo, d'essere collocato onorevolmente nel catalogo degli uomini probi e virtuosi.

Art. CCLVI. « Nel caso d'appello dal giudi-
» zio d'accettazione della dimanda, o dal giu-
» dizio definitivo, reso dal tribunale di prima
» istanza in materia di divorzio, la causa sarà
» portata e giudicata dal tribunale d'Appello come
» affare d'urgenza ».

Pare che la legge avrebbe dovuto qui tracciare la procedura speciale del tribunale d'Appello, come ha creduto a proposito di tracciare la procedura speciale del tribunale di prima istanza. Di fatti se il dritto d'appello tende a far pronunciare la nullità di quanto è stato fatto in prima istanza; se realmente le parti o il tribunale hanno violate le forme prescritte; se il primo giudice per ignoranza, per timore, per corruzione, o per altre cause ha lasciato i fatti e le circostanze in una vaga oscurità, cosa dovrà fare in questi casi il tribunale d'Appello? Potrà egli stesso interrogare di nuòvo i testimonj e le parti, onde raccorre maggiori elementi di persuasione, e correggere quanto v'ha nella procedura di difettoso e d'illegale, o dovrà mandarle avanti il tribunale del circondario più vicino, ond'essere più ampiamente informato? Non era egli giusto che la legge distinguesse le forme realmente essenziali, da quelle che sono di puro ordine e convenienza, le forme che *essa riguarda* come *necessarie* alla scoperta

del vero, alla sicurezza, difesa, vendetta del conjuge accusato, e la cui trasgressione deve portare nullità di processo, dalle altre forme, utili soltanto all'uniformità generale della procedura, e la cui trasgressione, benchè personalmente riprensibile nel magistrato, non deve far cadere un processo, altronde regolare ne'punti essenziali? Se il tribunale d'appello non potesse pronunciare che la nullità del giudizio di prima istanza, ne seguirebbe che la dimanda di divorzio potrebbe essere rigettata nel fatto, benchè fosse appoggiata sopra ottimi fondamenti. Altronde, siccome non si tratta qui di discutere puramente un dritto problematico ed astratto, ma di contestare dei fatti fondati principalmente sulla prova testimoniale; siccome da una parte il conjuge reo istrutto, dopo il dibattimento co'testimonj, di quanto questi sapevano sul suo delitto, e di tutte le interrogazioni che gli si possono fare, darà un'apparenza più plausibile alle risposte incoerenti già fatte, e ne formerà un tutto ordinato, che renderà la sua innocenza probabile; siccome dall'altra gli indizj di verità o di falsità che si possono raccorre sull'esteriore de' conjugi e de'testimonj, sfumano in gran parte in un secondo dibattimento, quindi ne viene che la causa di divorzio passando dalla prima istanza all'appello, perde alcuni elementi di persuasione; perciò a me sembra che per contrabbilanciare questa perdita sarebbe utile, giusto, necessario che il tribunale di prima istanza estraesse

dal suo seno un oratore, il quale sostenesse la prima decisione avanti il tribunale d'appello, ribattendo le ragioni della parte appellante.

Art. CCLVII. « L'appello non sarà ammesso » se non succederà nei tre mesi da contarsi dal » giorno della significazione del giudizio reso » contraddittoriamente, o per difetto. La dilazione » per ricorrere al tribunale di Cassazione contro » un giudizio definitivo, sarà parimenti di tre » mesi da contarsi dalla significazione del giu- » dizio. Il ricorso sarà sospensivo ».

Art. CCLVIII. « In virtù d'ogni giudizio de- » finitivo, od emanato per causa già giudicata, » che autorizzerà il divorzio, il conjuge che l'a- » vrà ottenuto, sarà obbligato di presentarsi entro » due mesi all'officiale dello stato civile, onde, » dopo avere citato debitamente l'altro conjuge, » far pronunciare il divorzio ».

Art. CCLIX. « Questi due mesi non comin- » cieranno a decorrere, pei giudizj di prima istanza, » che dopo spirata la dilazione d'appello; pei » giudizj resi per difetto in causa d'appello, che » dopo spirata la dilazione d'opposizione; e pei » giudizj contraddittorj definitivi, che dopo spi- » rata la dilazione del ricorso alla Cassazione ».

Art. CCLX. « Il conjuge petente che avrà » lasciato passare l'accennato intervallo di due » mesi, senza chiamare l'altro conjuge avanti l'of- » ficiale dello stato civile, decadrà dal beneficio » del giudizio ottenuto, e non potrà riprendere » la sua azione in divorzio, se non se per una

» causa nuova, nel qual caso egli potrà per al-
» tro far valere le antiche ».

La formalità del divorzio furono in Roma stabilite dalla legge *Julia (L. unic., § fin., ff. unde vir ed uxor)*. Si richiedeva la presenza di sette testimonj, oltre il liberto incaricato di portare la lettera del divorzio: *Nullum divortium ratum est, nisi septem civibus romanis puberibus adhibitis præter libertum ejus qui divortium faciet (L. 9. h. t.)*.

La formalità del ripudio si trova nella legge 2 § 1, in questi termini: *Tuas res tibi habeto.— Tuas res tibi agito.*

Era permesso agli sposi di riunirsi, pria che il liberto avesse rimessa la lettera del divorzio (*LL.* 3, 7, *h. t.*).

Sezione II.

Delle misure provvisorie, alle quali può dar luogo la dimanda di divorzio per causa determinata.

Art. CCLXI. « L'amministrazione provviso-
» ria de'figli resterà al marito petente o difen-
» dente, a meno che non sia ordinato altrimenti
» dal tribunale sulla dimanda o della madre, o
» della famiglia, o del commissario del Governo,
» pel maggior vantaggio de'figli ».

L'amministrazione in generale tocca all'uomo, perchè egli ha maggiori forze, minori bisogni, maggior esperienza, più tempo disponibile che non

ha la donna, perciò le leggi lo dichiarano capo della famiglia. Ma siccome non è raro il caso ch'egli sia negligente, dissipatore, dissoluto, perciò è lasciata ai giudici la libertà di poter disporre altrimenti. Un marito che ha abbandonata la sua casa, la sua sposa, i suoi figli, ovvero un marito che tiene la concubina nella casa comune, merita forse che gli sia confidata l'amministrazione de'figli? Sarà egli autorizzato a strappare dalle braccia della madre anche il bambino che allatta ella stessa? In questo urto funesto tra i conjugi, i parenti, e i testimonj, i giudici soli possono vedere cosa richiegga il maggior bene della prole.

Art. CCLXII. « La donna petente, o difen» dente potrà abbandonare il domicilio del ma» rito, durante la procedura del divorzio, e chie» dere una pensione a titolo d'alimenti propor» zionata alle facoltà del marito. Il tribunale in» dicherà la casa, nella quale la donna sarà ob» bligata a risedere, e fisserà, nel caso che possa » aver luogo, la pensione che il marito sarà ob» bligato a pagarle ».

Ma se la moglie è adultera, crudele, avvelenatrice dovrà il marito pagarle una pensione a titolo d'alimenti? I dritti della moglie non cessano forse all'istante, in cui essa calpesta i doveri? La legge può forse comandare un beneficio in contraccambio d'un'ingiuria? È facile la risposta a queste obbiezioni. Di fatti, siccome da una parte non consta ancora al tribunale se la moglie sia rea, o no; siccome dall'altra è certo che il

marito coll'uso del matrimonio ha scemato i di lei pregi, quindi continua in lui l'obbligo di mantenerla, salvo il dritto al compenso pe' danni sofferti.

Pare che la legge dovrebbe estendere lo stesso obbligo alla moglie, nel caso che il marito fosse indigente, ed essa doviziosa.

Art. CCLXIII. « La donna sarà tenuta a » giustificare la sua residenza nella casa indicata, » tutte le volte che ne sarà richiesta; in man» canza di questa giustificazione, il marito potrà » ricusare la pensione suddetta, e far dichiarare » la donna non ammissibile a continuare la pro» cedura, se è dessa che chiede divorzio ».

La ragione di questo articolo si è che fino al momento, in cui dal tribunale viene concesso il divorzio, il marito continua ad avere una certa autorità sulla moglie; se dunque questa ricusa la dovuta obbedienza, egli resta sciolto da ogni dovere. Altronde essendo possibile il caso che il divorzio sia ricusato, la disubbidienza della moglie, e tutte le conseguenze che ne possono nascere, sarebbero funeste al marito. — La disubbidienza della donna dando indizio di sregolatezza, sarebbe un giusto motivo per rigettare la di lei dimanda.

Art. CCLXIV. « La donna petente o difen» dente che avrà dei beni comuni col marito, » potrà in ogni stato di causa, dal giorno del» l'ordinanza indicata all'art. CCXXII., richie» dere che siano apposti i sigilli sui beni mobili » della comunità, onde resti illesa la sua por» zione. I sigilli non saranno levati che facendo

» il dovuto inventario coi correspettivi prezzi, e
» coll'obbligo al marito di rappresentare le cose
» inventariate e di rispondere del loro valore,
» come custode giudiciario ».

L'interesse delle parti richiede che si prevengano le dilapidazioni, che una potrebbe permettersi a danno dell'altra. Ora, siccome avviene non di rado che la donna dirige un negozio, in cui è interessato il marito, mentre egli s'applica ad altri oggetti, o i di lui beni mobili stanno sotto la custodia della moglie, quindi il dritto che in questo articolo si concede soltanto alla donna, deve estendersi anche al marito.

Siccome però l'apposizione de'sigilli, principalmente nella professione commerciale, può produrre dei funestissimi effetti sì alla moglie che al marito, quindi non devesi adottar mai questa misura, ogniqualvolta il marito offre idonea sigurtà per i beni della moglie.

Ritenendo il caso d'una professione commerciale, siccome l'interesse de'conjugi richiede che gli affari comuni seguano il loro corso ordinario, finchè rimangono uniti, quindi mi sembra ingiusto l'ordine che trasforma il marito in custode giudiciario, se non gli si fissa un corrispondente compenso; altrimenti egli porterebbe tutto il peso degli affari comuni, mentre il suo guadagno sarebbe soltanto in ragione della sua quota. La giustizia e la prudenza richiederebbero che gli fosse dato un compagno, il quale rappresentando la

moglie, e vegliando sul suo interesse, subisse una parte de' comuni travagli.

Art. CCLXV. « Ogni obbligazione contratta » dal marito a carico della comunità, ogni alie- » nazione da lui fatta dei mobili che ne dipen- » dono, posteriore alla ordinanza, di cui si è » fatta menzione all'art. CCXXXII, sarà dichia- » rata nulla, se è provato altronde che sia stata » fatta o contratta in frode dei dritti della » moglie ».

In forza di questo e dell'antecedente articolò, il marito sarebbe spesso ritenuto negli affari, in cui i guadagni sono soggetti a sinistre eventualità, se restasse custode giudiciario dei beni della moglie. All'opposto le difficoltà spariscono, se gli si dà un compagno che rappresenti la moglie, e invigili sui di lei interessi. Altronde se la dimanda di divorzio non viene pubblicamente affissa, le persone terze che contratterebbero col marito, come padrone della comunità, potrebbero essere vittime d'un errore involontario.

Sezione III.

Dei motivi per non ammettere l'azione in divorzio per causa determinata.

Art. CCLXVI. « L'azione in divorzio resterà » estinta dalla riconciliazione degli sposi sopraggiunta dopo i fatti, che avrebbero potuto autorizzare questa azione, o dopo la dimanda di » divorzio ».

La legge doveva qui esporre i caratteri della riconciliazione, giacchè nel fatto possono emergere molti inconvenienti, ammettendo una riconciliazione fondata sopra semplici persunzioni. Mi pare che non si dovrebbero ammettere per caratteri legali d'una riconciliazione, che la ritrattazione espressa della dimanda di divorzio, o la cessazione libera dalla procedura per un tempo determinato.

Le leggi romane dichiararono nullo il divorzio, se la donna, anche dopo avere spedito il libello di ripudio, ritornava *in breve* appresso il marito; *ideoque, per calorem misso repudio, si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur* (Cod. lib. 5 tit. *de repudiis et judicio de moribus sublato* L. 3.).

Art. CCLXVII. « Nell'uno e nell'altro caso » il petente non sarà ammesso nella sua azione;

» egli potrà cionnonostante intentarne una nuova » per causa sopraggiunta alla riconciliazione, e » allora far uso delle antiche cause per appog- » giare la sua nuova dimanda ».

Art. CCLXVIII. « Se il petente nega che sia » sopraggiunta riconciliazione, il difendente ne » farà prova sia con scritti, sia con testimonj, » nella forma prescritta alla prima sezione di » questo capitolo ».

E così si moltiplicheranno le cause, i litigj, le animosità, i processi, perchè la legge non ha saputo fissare i caratteri necessarj d'una riconciliazione legale. Il tribunale, che principalmente nelle cause di divorzio dovrebbe essere un dicastero di pace, non sarà più che un tribunale ordinario, intorno al quale *viendront se presser des parleurs, pour s'alimenter des procès des habitans, et les fatiguer de chicanes et de mauvaises procedures* (1).

CAPO III.

Del divorzio per consenso mutuo.

Ar. CCLXIX. « Il consenso mutuo degli sposi » non sarà ammesso, se il marito è minore d'anni » venticinque, o la donna di ventidue ».

(1) *Développement de la théorie des lois criminelles*.... par Scipion Bexon, tom. premier.

Art. CCLXX. « Il consenso mutuo non sarà » ammesso che dopo due anni di matrimonio ».

Art. CCLXXI. « Non potrà più essere am» messo dopo venti anni di matrimonio, nè al» lorchè la donna ne avrà quarantacinque ».

I tre antecedenti articoli tendono a prevenire la leggierezza, l'incostanza, le traversie passeggiere, gli effetti d'un semplice disgusto, l'influsso d'una passione straniera... Conviene, dicono i Redattori, lasciare agli sposi il tempo di conoscersi; dunque il loro assenso non debb'essere ammesso pria di due anni di matrimonio. Conviene reprimere le voglie momentanee, gli slanci della collera, le illusioni della fantasia; dunque è giusto rigettare l'assenso de' conjugi, allorchè una lunga e pacifica coabitazione attesta la compatibilità del loro carattere.

Quest'ultimo raziocinio non è troppo concludente, giacchè la lunghezza della coabitazione, potrebbe provar solo o l'estrema sofferenza d'un conjuge ai difetti dell'altro, sofferenza che finalmente è giunta a termine, o l'impossibilità d'un nuovo matrimonio per la moglie. Altronde se si riflette che le ragioni, per cui si concede il matrimonio per consenso mutuo sono spesso dei delitti non provabili avanti i tribunali, o dei delitti provabili, ma che giusti motivi ritengono dallo svelare; se si considera che la lunga coabitazione deve aver quasi annullati i piaceri conjugali, si vedrà che dopo, o durante l'accennato intervallo

di coabitazione non che improbabili gli adulterj, i replicati atti di spregio, di collera, di sorda tirannia.... che rendono alfine la coabitazione insopportabile.

Fa poi meraviglia che sia negato il divorzio per consenso mutuo, allorchè la donna è giunta agli anni quarantacinque. La condizione della donna a questa età essendo inferiore a quella dell'uomo, la legge doveva favorirla invece di toglierle l'eventualità d'un matrimonio migliore. La donna a questa età deve conoscere e se stessa, e gli uomini, e le vicende della sorte; quindi si può supporre che se consente al divorzio, il suo consenso sarà prodotto dalla fondata speranza d'una situazione che meglio convenga a'suoi bisogni, ed alla sua crescente debolezza. Un uomo a sessanta o settant'anni potrà ancora cangiar di moglie, mentre non può più eseguire i doveri di marito, e non potrà la donna cangiar di marito ad una età, in cui può essere ancora buona moglie? All'età di 45 anni, mille ragioni consigliano alla moglie di restare unita al primo marito; dunque se ella consente a separarsene, è segno che si trova in una situazione intollerabile.

Art. CCLXXII. « In alcun caso, il consenso » mutuo de'conjugi non basterà, se non è auto- » rizzato dai loro padri e madri, od ascendenti » vivi secondo le regole prescritte all'articolo CL » cap. 1. del titolo del matrimonio ».

Il citato articolo è il seguente:

(« Se il padre e la madre sono morti, o si » trovano nell' impossibilità di manifestare la loro » volontà, gli avi, e le avole ne fanno le veci. » Se v' ha dissenso tra l' avo e l' avola della stessa » linea, basta il consenso dell' avo ».

« Se v' ha dissenso tra le due linee, questa » dissensione equivale a consenso) ».

Questo articolo CCLXXII è inammissibile. Ritenere sotto l' autorità paterna un uomo che ha già passati gli anni 21 è rovesciare ogni idea d' autorità, e di sommissione. Quest' uomo potrà essere generale d' armata, amministratore, giudice, legislatore, tribuno, senatore, e non potrà cangiar di moglie senza il consenso del padre?

Quali sono le basi dell' autorità paterna? Il vantaggio de' genitori, de' figli, della società.

Il vantaggio de' genitori è fondato da una parte sull' amor paterno, figlio del piacer fisico, dell' amor conjugale, e delle grazie dell' infanzia, dall' altra sulla speranza della stima, e dell' interesse.

Il vantaggio de' figli risulta dall' azione paterna tendente a provvedere ai loro bisogni, ed a svilupparne le forze fisiche, intellettuali e morali.

Il vantaggio della società nasce dalle qualità cittadinesche svolte dal poter paterno nella massa della gioventù (1).

(1) Il celebre Coccejo non consultando il vantaggio nè de' genitori, nè de' figli, nè della società, ha coperta di mistero e di ridicolo l' origine dell' autorità paterna.

« Il dritto d' un padre sui figli, egli dice, è fondato sulla » ragione; perchè: 1.° i figli sono procreati nella casa, di cui il

Quale è l'epoca, in cui questo potere deve cessare?

Regola generale: Non conviene prolungare un potere al di là di quell'epoca, in cui l'esercizio di questo potere porta maggior perdita che guadagno ai genitori, ai figli, alla società.

Ora, allorchè le forze dell'uomo sono sviluppate in modo ch'egli può provvedere alla sua sussistenza, lo stato d'ulteriore sommissione è

» padre è padrone: 2.° essi nascono in una famiglia, di cui egli » è il capo: 3.° essi sono generati dal suo seme, e formano una » parte del suo corpo ».

Ma la prima ragione s'appoggia ad un fatto, il quale non è vero che per accidente. Che un viaggiatore abbia dei figli nati in un albergo, in un vascello, in un campo, nella casa d'un amico, ecco la prima base dell'autorità paterna che va a terra. I figli d'un domestico, quelli d'un soldato non dovranno essere sommessi ai loro padri, ma a quegli, nella casa del quale furono concepiti, o vennero alla luce.

La seconda ragione non offre un senso determinato, o non è che la ripetizione della prima. Il figlio d'un uomo che abita nella casa di suo padre, di suo fratello maggiore, o del suo padrone è forse nato in una famiglia, di cui suo padre è capo?

La terza ragione è così futile che poco decente. « *Il figlio » è procreato dal seme del padre, e forma una parte del » suo corpo* ». Se tale fosse l'origine del dritto paterno, ne seguirebbe che l'autorità della madre sarebbe mille volte superiore a quella del padre. Non si potrebbe dire con egual ragione, che siccome la biada che circola nel vostro corpo trasformata in alimento, è nata nel mio campo, è frutto de' miei sudori, perciò voi dovete essere sottomesso alla mia autorità?

Il gran Coccejo appoggiato a queste ragioni conchiude, che un uomo di quarant'anni deve aspettare per maritarsi il consenso d'un vecchio che vaneggia.

dannoso ai genitori, perchè a quell'epoca la sommissione genera ne' figli irritazione, asprezza, scontento, e quindi disubbidienza, e ribellione; è dannoso, ai figli: 1.° perchè ogni stato di sommissione non necessaria è all'estremo doloroso; 2.° perchè le forze già abbastanza sviluppate ma sottomesse all'altrui volere, danno un prodotto subduplo; 3.° perchè a quell'epoca l'uomo abbandonato a se stesso sotto l'influsso della speranza e del timore, cresce d'intelligenza e d'attività; finalmente è dannoso alla società, perchè una sommissione non necessaria non produce dei cittadini, ma degli schiavi avvezzi a tremare ad ogni istante (1).

(1) « Vi siano, dice Beccaria, cento mila uomini, ossia venti » mila famiglie, ciascuna delle quali è composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l'associazione » è fatta per famiglia, vi saranno venti mila uomini, e ottanta » mila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno cento » mila cittadini, e nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una » repubblica, e venti mila piccole monarchie che la compongono; » nel secondo lo spirito repubblicano non solo spirerà nelle piazze » e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura, dove sta gran parte della felicità o della miseria degli uomini. Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto » dei sentimenti abituali dei membri della repubblica, ossia dei » capi della famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà a poco » a poco nella repubblica medesima, e i di lui effetti saranno » frenati soltanto dagli interessi opposti di ciascuno, ma non già » da un sentimento spirante libertà ed eguaglianza. Lo spirito di » famiglia è uno spirito di dettaglio, e limitato a piccoli fatti. » Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principj » generali, vede i fatti, e li condensa nelle classi principali, ed » importanti al bene della maggior parte. Nella repubblica di famiglia i figli rimangono nella potestà del capo finchè vive, e

Ora da una parte in quasi tutte le professioni, arti, mestieri, l'uomo può provvedere alla sua sussistenza prima degli anni venti (1); dall'altra si conviene che all'anno ventesimo primo l'uomo possiede intelligenza e moralità bastante per essere innalzato all'onore di cittadino. Dunque l'epoca in cui deve cessare il poter paterno

» sono costretti ad aspettare dalla di lui morte un' esistenza di» pendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare, ed a temere nel» l'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti sono meno mo» dificati da quel timore d'esperienza che chiamasi moderazione, » come resisteranno essi agli ostacoli, che il vizio sempre oppone » alla virtù nella languida e cadente età, in cui anche la dispe» razione di vederne i frutti si oppone ai rigorosi cambiamenti?

» Quando la repubblica è di uomini, la famiglia non è una » subordinazione di comando, ma di contratto; e i figli, quando » l'età li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della de» bolezza, e del bisogno d'educazione e di difesa, diventano li» beri membri della città, e si assoggettano al capo di famiglia » per parteciparne i vantaggi, come gli uomini liberi nella grande » società. Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte, e la » più utile della nazione sono alla discrezione dei padri. Nel se» condo non sussiste altro legame comandato, che quel sacro, ed » inviolabile di somministrarci reciprocamente i necessarj soccorsi, » e quello della gratitudine per i beneficj ricevuti, il quale non » è tanto distratto dalla malizia del cuore umano, quanto da una » malintesa soggezione voluta dalle leggi ». *Dei delitti e delle pene*, § XXXIX *dello spirito di famiglia*.

(1) *Dans notre siècle, mille causes concourent à former plutôt la jeunesse; trop souvent même elle tombe dans la caducité au sortir de l'enfance. L'esprit de société et l'esprit d'industrie, aujourd'hui si généralement répandus donnent un ressort aux ames, qui supplée aux leçons de l'expérience, et qui dispose chaque individu à porter plutôt le poids de sa propre destinée.* Projet du code civil, discours préliminaire, p. LII.

è al di sotto degli anni 21, o quest'età n'è il limite.

Applicando questa teoria al dritto che le leggi concessero ai padri sulla scelta conjugale de' figli, si vedrà che questo dritto è più nocivo che utile. Di fatti mancano ai padri due cose essenziali per ben esercitarlo; le cognizioni necessarie per una tale scelta, la volontà diretta al vero fine. La maniera di vedere, e di sentire de' padri e de' figli non è la stessa; le loro tendenze sono diverse. L'amore è il mobile della gioventù: i vecchi non se ne prendono più cura; in generale, la fortuna è un oggetto di poca importanza al guardo de' figli; all'opposto essa assorbe tutti i sentimenti de' genitori. Un figlio vuol essere felice; un padre richiede ch' ei comparisca tale. Il figlio spesso vorrebbe sacrificare ogni altro interesse a quello dell'amore; ma il padre vuole ch' egli sacrifichi questo interesse ad ogni altro. Ricevere in casa un genero o una nuora che dispiace, è una cosa molesta per un padre; ma non è ella più molesta, più crudele pe' figli l'essere privati dello sposo, o della sposa che farebbe la loro felicità? Paragonate le pene da una parte e dall'altra e ditemi se v'ha eguaglianza? Paragonate la vita probabile del padre e del figlio, e ditemi se si debba sacrificare quella che comincia a quella che finisce?

Cionnonostante per tenerci lontani dai due estremi, cioè tanto da quell'opinione che vorrebbe rendere dispotica l'autorità de' padri, come

appresso i Romani, quanto da quella che vorrebbe affatto distruggerla, si potrebbero distinguere tre epoche nell' età nubile de' cittadini; nella prima cioè dagli anni quattordici sino ai diciassette l' autorità paterna potrebbe ritardare per un anno e mezzo il matrimonio de' figli; dai diciassette fino ai 21 potrebbe ritardarlo al più per sei mesi; dai 21 in poi non avrebbe più alcun influsso.

Dalle antecedenti idee risulta quanto sia nocivo l'articolo CXLIX del codice civile che sottomette il matrimonio de' figli minori d'anni 25 all' autorità de' genitori, in modo che il loro dissenso basta ad annullarlo.

E siccome l' orgoglio d' un vecchio è interessato a non condannare un progetto conjugale che egli sancì colla propria autorità, quindi non volere permettere il divorzio per consenso mutuo che coll' autorizzazione de' padri, come richiede l' articolo CCLXXII, è volerlo ricusare nella maggior parte de' casi, benchè vi siano quasi sempre delle giustissime ragioni per concederlo (V. pagina 127, e seguenti).

Art. CCLXXIII. « Gli sposi determinati a » far divorzio per consenso mutuo saranno tenuti » di fare preventivamente l'inventario, e la stima » di tutti i loro beni mobili e immobili, e di re- » golare i loro dritti rispettivi, sui quali però » avranno la libertà di transigere «.

Per decidere le controversie, cui può dar luogo l' inventario de' beni; per conservare la

proprietà de' conjugi senza degradare la dignità del matrimonio con accuse di ladroneggio, mi pare che si dovrebbero abbracciare le disposizioni delle leggi romane, relative all'azione *rerum amotarum* (cod. lib. 5, tit. 31). *Rerum amotarum judicium singulare introductum est adversus eam quæ uxor fuit, quia non placuit cum ea furti agere posse* (lib. 1, h. t.), e la legge seconda allo stesso titolo dice: *divortii causa rebus uxoris a marito amotis, vel ab uxore mariti, rerum amotarum edicto perpetuo permittitur actio. Costante enim matrimonio, neutri eorum, neque pœnalis, neque famosa actio competit.*

Art. CCLXXIV. « Essi saranno preventiva- » mente tenuti a convenire in iscritto sui tre se- » guenti articoli.

« 1.° A chi i figli nati dal loro matrimonio » saranno confidati durante il tempo delle prove » e dopo il divorzio.

« 2.° In qual casa dovrà la donna ritirarsi e » risedere nel tempo delle prove.

« 3.° Qual somma il marito dovrà pagare » alla moglie durante il tempo stesso, se essa non » ha rendite sufficienti per provvedere a' suoi bi- » sogni ».

Con quest'ultima disposizione la parte più infelice è costretta a sborsare la massima somma, o contentarsi della minima possibile. Pare che la legge invece di lasciare ai conjugi questa libertà, dovrebbe stabilire che durante l'anno delle prove, ovvero pria che sia sciolto il matrimonio, il

marito manterrà la moglie come pria. Di fatti la legge deve fissare tal somma per la pensione della moglie, che unendo il dispiacere del *dare* dalla parte del marito al piacer dell'*avere* dalla parte della moglie, risulti la maggior quantità positiva di felicità; ora io dico che questa quantità positiva si trova solo nella disposizione che ordina di mantenere la moglie *in statu quo*. Di fatti l'esperienza dimostra che *il dolore della perdita è maggiore del piacere del guadagno*; una perdita che diminuisce, a cagione d'esempio, d'un quarto la nostra fortuna, ci toglie una porzione di felicità forse maggiore di quella che ci porterebbe un guadagno, il quale aumentasse la nostra fortuna d'una metà. Ciò posto, supponete che la donna ottenga una sussistenza migliore della prima, cioè che la sua felicità sia aumentata d'una quantità A; il marito che la sborsa, sentirà diminuire la sua felicità come $2A$; la somma totale di felicità e d'infelicità proveniente da questo guadagno, e da questa perdita sarà dunque $A - 2A = -A$, quantità negativa che esprime un dolore. Supponete che il marito passi alla moglie una sussistenza inferiore alla prima, cioè che egli guadagni A; la moglie che la perde, sentirà diminuire la sua felicità come $2A$; la somma totale della felicità, ed infelicità, sarà dunque ancora $A - 2A = -A$, espressione negativa denotante dolore. Dunque la disposizione che ordina di mantenere la moglie *in statu quo* è la più equa; perchè racchiude maggior quantità positiva di felicità.

Altronde i Redattori all' articolo CCLXI obbligano il marito a pagare alla moglie una pensione proporzionata alla di lui facoltà, benchè egli stesso l'accusi di calunnia, d'adulterio, di ferocia. Ora per qual motivo non costringerlo a pagarle la stessa somma, allorchè non v'ha contro di lei traccia d'accusa? La forza restando quasi sempre dalla parte dell' uomo, e tendendo egli alla vaga Venere, non devesi presumere, che il consenso della donna al divorzio è fondato nelle pene che le fa soffrire il marito? Perchè la moglie è discreta al segno da non volere svelare i di lui delitti, sarà dunque forzata a contentarsi di quella meschina pensione che costui vorrà assegnarle? Dopo le pene d'un matrimonio infelice dovrà anche decadere in uno stato più angusto, in cui non potrà soddisfare ai bisogni abituali della vita?

Art. CCLXXV. « Gli sposi si presenteranno » in persona ed insieme avanti il presidente del » tribunal civile del loro circondario, o davanti » il giudice che ne farà le veci, e gli dichiareranno la loro volontà in presenza di due notari » scelti da loro ».

Art. CCLXXVI. « Il giudice farà a tutti due » gli sposi, ed a ciascuno in particolare, alla presenza dei due notari le rappresentazioni ed » esortazioni che crederà a proposito; egli leggerà » loro il capitolo IV del presente titolo, e svilupperà tutte le conseguenze del loro procedi» mento.

Art. CCLXXVII. « Se gli sposi persistono nella » loro risoluzione, il giudice darà loro un atto » della dimanda, e del loro mutuo consenso al » divorzio, essi saranno tenuti di produrre e de» positare immediatamente tra le mani de' notari, » oltre gli atti menzionati agli articoli CCLXXIII, » e CCLXXIV,

« 1.° Le fedi della loro nascita, o del loro » matrimonio.

« 2.° Le fedi di nascita e di morte di tutti i » figli nati dalla loro unione.

« 3.° La dichiarazione autentica de' loro pa» dri e madri, od ascendenti vivi, esprimente » che per cause a loro note essi autorizzano tale » loro figlio e figlia a chiedere il divorzio e a » consentirvi. I padri, madri, avi e ave degli » sposi saranno presunti vivi, finchè non si ad» duca la fede della loro morte ».

Art. CCLXXVIII. « I notari faranno processo » verbale circostanziato di quanto sarà stato detto » o fatto in esecuzione degli articoli precedenti; » la minuta resterà al più vecchio dei due no» tari, egualmente che i documenti prodotti che » rimarranno annessi al processo verbale, nel » quale sarà fatta menzione dell' avviso dato alla » donna di ritirarsi entro il termine di ventiquat» tro ore nella casa convenuta tra essa e suo » marito, e di risedervi fino a divorzio pronun» ciato ».

Art. CCLXXIX. « La dichiarazione fatta in » questo modo verrà rinnovata ne' primi quindici

» giorni dei quarto, settimo, decimo mesi che » seguiranno, osservando le stesse formalità; le » parti saranno obbligate a riportare ciascuna » volta la prova legalizzata che i loro padri, » madri, o altri ascendenti vivi persistono nella » loro prima determinazione, senza essere tenuti » a ripetere la presentazione d'alcun altro atto ».

Art. CCLXXX. « Entro i quindici giorni in » cui compirà l'anno, da contarsi dalla prima » dichiarazione, gli sposi assistiti ciascuno da due » amici, persone notabili nel circondario, d'anni » cinquanta almeno, si presenteranno di nuovo » in persona ed insieme avanti al presidente del » tribunale, o al giudice che ne farà le veci: » essi li consegneranno le spedizioni, in buona » forma, dei quattro processi verbali contenenti » il loro assenso mutuo, e di tutti gli atti che sa- » ranno stati ammessi, e ridomanderanno al ma- » gistrato, ciascuno separamente, ma in presenza » l'uno dell'altro e dei quattro notabili, la libertà » del divorzio ».

Art. CCLXXXI. « Dopo che il giudice e gli » assistenti avranno fatto agli sposi le loro os- » servazioni, se questi persistono, verrà loro con- » segnato un attestato della loro richiesta, e della » consegna da essi fatta dei documenti che l'ap- » poggiano; il cancelliere ne formerà processo » verbale, che sarà segnato tanto dalle parti (a » meno che esse non dichiarino di non sapere » o non poter segnare, nel qual caso ne sarà

» fatta menzione), quanto dai quattro assistenti, » dal giudice, e dal cancelliere ».

Art. CCLXXXII. « Il giudice scriverà in se» guito, su questo processo verbale, il suo ordine » portante che ne' tre seguenti giorni egli riferirà » il tutto al tribunale nella camera del consiglio, » sulle conclusioni in iscritto del commissario » del Governo, al quale saranno perciò comuni» cati i documenti dal cancelliere ».

Art. CCLXXXIII. « Se il commissario del » Governo trova ne' documenti che il marito aveva » anni venticinque, la donna ventuno, allorchè » fecero la prima dichiarazione; che a quest'epoca » essi erano maritati da due anni; che il loro » matrimonio non rimontava ad anni venti; che » il consenso è stato espresso quattro volte nel » corso dell' anno dopo i preamboli di sopra pre» scritti, e con tutte le formalità richieste dal » presente capitolo, principalmente coll' autoriz» zazione de' padri e madri degli sposi, o de' loro » ascendenti vivi, in caso di morte dei primi, il » commissario darà le sue conclusioni in questi » termini: *la legge permette*; nel caso opposto, le » sue conclusioni saranno in questi termini: *la* » *legge osta* ».

Art. CCLXXXIV. « Il tribunale non potrà » fare sul rapporto altre verificazioni che le in» dicate nell'articolo precedente. Se ne risulta » che, secondo il giudizio del tribunale, abbiano » le parti soddisfatto alle condizioni, ed eseguite

» le formalità determinate dalla legge, egli am-
» metterà il divorzio, e manderà le parti all'of-
» ficiale dello stato civile per farlo pronunciare;
» nel caso contrario il tribunale dichiarerà che
» non si fa luogo al divorzio, ed esporrà i mo-
» tivi della sua decisione ».

Art. CCLXXXV. « L'appello dal giudizio che
» avrà dichiarato non farsi luogo alla dimanda
» del divorzio, non sarà ricevibile che quando
» sarà chiesto da ambe le parti, ma per atti se-
» parati, al più presto in dieci giorni, ed al più
» tardi in venti dalla data del giudizio di prima
» istanza ».

Art. CCLXXXVI. « Gli atti d'appello sa-
» ranno reciprocamente significati tanto all'altro
» sposo, quanto al commissario del Governo presso
» il tribunale di prima istanza ».

Art. CCLXXXVII. « Ne' dieci giorni da con-
» tarsi dalla significazione che gli sarà stata fatta
» del secondo atto d'appello, il commissario del
» Governo presso il tribunale di prima istanza
» farà passare al commissario del Governo presso
» il tribunale d'Appello la spedizione del giudi-
» zio, e dei documenti, sui quali è stato ema-
» nato. Il commissario presso il tribunale d'Ap-
» pello darà le sue conclusioni in iscritto ne' dieci
» giorni che seguiranno dopo la ricevuta dei do-
» cumenti; il presidente, o il giudice che ne farà
» le veci esporrà il suo rapporto al tribunale
» d'Appello, nella camera del consiglio, e si farà

» il giudizio definitivo nei dieci giorni dopo la ri» ccvuta delle conclusioni del commissario ».

Art. CCLXXXVIII. « In virtù del giudizio » che ammetterà il divorzio, e nei venti giorni » dalla sua data, le parti si presenteranno in per» sona ed insieme avanti l'officiale dello stato ci» vile per far pronunciare il divorzio. Passato » questo termine, il giudizio sarà come non av» venuto ».

CAPO IV.

Degli effetti del divorzio.

Art. CCLXXXIX. « Gli sposi che faranno » divorzio, qualunque ne sia la causa, non po» tranno più riunirsi ».

Questo articolo è fondato sulle leggi romane: *divortium non est verum, nisi quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit* (Cod. lib. 5 tit. 17 *de repudiis et judicio de moribus sublato* L. 3).

I Redattori lo giustificano dicendo essere necessario che l'opinione sulla natura d'un atto sì importante qual'è il divorzio, non s'indebolisca. Questa opinione tende a provare che la vita comune tra gli sposi chiedenti divorzio, è insopportabile. Un secondo matrimonio sembrando dunque fecondo di guai eguali ai primi, per non dire maggiori, la legge che lo permettesse, ne sarebbe

complice. Altronde, posta la possibilità di rimaritarsi, i testimonj sarebbero più compiacenti a favorire una rottura di contratto, che non sarebbe senza rimedio; i giudici con minor severità e scrupolo esaminerebbero le dimande, e si abuserebbe del divorzio, come si è abusato delle separazioni. Il matrimonio sarebbe degradato, se posto come un giuoco in mezzo alle passioni umane, esse potessero abbandonarlo e riprenderlo a norma de' loro capricci. Tali sono le ragioni de' Redattori.

Mi sia lecito riflettere che il giudizio che scioglie i conjugi non li dichiara inabili al matrimonio, anzi lascia loro la libertà di contrarne un nuovo. Ora, siccome possono sparire le ragioni che rendono il divorzio attualmente necessario; siccome la sposa adultera può divenir casta, il marito fiero farsi umano..., quindi nel divorzio periodico, quale lo proposi nella seconda parte, pare che gli sposi divorziati potrebbero riunirsi, giacchè non è da temersi in quel sistema la facilità e la condiscendenza de' testimonj e de' giudici, che non v' hanno alcuna parte. L' unica precauzione che potrebbe prescrivere la legge sarebbe, che due sposi *divorziati* non potessero riunirsi che dopo tre anni a cagione d' esempio.

Art. CCXC. « Nel caso di divorzio pronunciato per causa determinata, la donna non potrà rimaritarsi che dieci mesi dopo il divorzio pronunciato ».

Se una donna divorziata passasse immediamente a seconde nozze, lascierebbe dei dubbj sullo stato del figlio, che prima dei dieci mesi uscirebbe dal suo seno. Siccome questi potrebbe essere opera sì del primo che del secondo marito, quindi sì dall'uno che dall'altro potrebbe essere preteso o ricusato. Per isfuggire l'inconveniente di torre un figlio al padre vero, o di caricarne il padre falso o di privare il figlio della paterna eredità, conviene che la moglie aspetti pel detto tempo pria di passare ad un nuovo imeneo. L'infame Augusto violò questa regola d'ordine e di decenza, allorchè s'unì in matrimonio con Livia moglie di Nerone e di già incinta, chiedendo per ischerno ai pontefici se costei così gravida come era, poteva andare debitamente a marito (1).

Non so capire come i Redattori del codice civile non prescrivano alcuna delle precauzioni necessarie, per assicurare la sorte del figlio che può nascere dieci mesi dopo il divorzio. Sembrano prudenti le disposizioni delle leggi romane *de alendis liberis*, e *de inspiciendo ventre et custodiendo partu.* Queste disposizioni riguardano i padri, i quali sono obbligati a riconoscere, nodrire ed educare il parto che viene loro denunciato, e le madri convinte di parto supposto, o non

(1) *Abducta Neroni uxor: et consulti per ludibrium pontifices, an concepto, nec dum edito partu, rite nuberet.* Tacito, An. I, 10.

concetto per opera del marito divorziato. (V. cod. lib. 5, tit. 25, D. I. § 1-13).

Art. CCXCI. « Nel caso di divorzio per con-» senso mutuo, nessuno dei due conjugi potrà » contrarre un nuovo matrimonio se non se tre » anni dopo la dichiarazione del divorzio ».

Secondo le leggi romane gli sposi che si separavano senza causa determinata, non potevano rimaritarsi che cinque anni dopo (L. 8. Cod. *de repudiis*).

Secondo il codice di Federico gli sposi divorziati *di buona grazia* devono lasciar trascorrere un anno pria di maritarsi.

Lo scopo di questa dilazione si è d'allontanare la prospettiva d'un matrimonio con l'oggetto di qualche passione novella.

Tale scopo è onesto, ma il mezzo, con cui si cerca di conseguirlo è nocivo, inefficace, ingiusto: 1.° perchè condanna gli sposi a tre anni di sterilità o di libertinaggio palliato, e porta seco tutti gl'inconvenienti della separazione (vedi pag. 15, 16, 17, 18, 19, 20); 2.° perchè in molti questo ritardo rinforzerà la passione novella che si ha in vista di collidere, ed in altri la renderà rea; 3.° non sono sempre le voglie capricciose de'conjugi che gli induce a ricercare il divorzio per consenso mutuo, ma più spesso una situazione insopportabile per opposizione evidente di carattere, per impotenza, per delitti d'un conjuge, ma non provabili, per delitti provabili,

ma da celarsi... (V. pag. 127-134). Ora è egli giusto il condannare a tre anni di sterilità tutti i conjugi chiedenti divorzio per consenso mutuo, perchè alcuni lo possono chiedere per qualche novella bizzarria? 4.° tre anni di sterilità, fissati sì per le giovani che per le donne attempate, è una pena nominalmente eguale per tutte, ma in realtà meno grave per le prime che per le seconde, cui può torre per sempre l'eventualità d'un nuovo matrimonio (V. pag. 112-114). Ora con qual sorte di prudenza e di giustizia puossi aggravare la pena per le età più avanzate, in cui diminuisce la probabilità dei capricci bizzarri che questa pena tende a reprimere?

Art. CCXCII. « Nel caso di divorzio ammesso » in giustizia per causa d'adulterio, il conjuge » colpevole non potrà giammai maritarsi colla » persona complice. La donna adultera sarà con» dannata pel medesimo giudizio e sulla richiesta » del ministero pubblico ad essere rinchiusa in » una casa di correzione per un tempo deter» minato, che non potrà essere minore di tre » mesi, nè maggiore di due anni ».

Questa proibizione, dice l'oratore del Governo Treilhard, *minacciando anticipatamente la donna vicina a soccombere, forse la riterrà coll'idea spaventevole ch'ella non sarà giammai la compagna approvata di chi l'ha sedotta... Lo sposo adultero non deve ritrovare nel giudizio che lo condanna, un titolo e un mezzo per soddisfare una passione colpevole.*

L'arbitrio lasciato al giudice di scerre, secondo i varj casi, una pena maggiore di tre mesi, minore di due anni, è prudentissimo (V. p. 171-174). Il legislatore non considera che la specie in generale; il giudice vede le circostanze particolari degli individui. Egli solo può determinare con qualche esattezza e il grado del delitto, e l'influsso della pena. Ora, siccome fa duopo che la pena per lo stesso grado di delitto sia non nominalmente ma realmente uguale per tutti; siccome la stessa durata d'arresto può essere ad alcune donne più dannosa, ad altre meno; siccome il giudizio relativo al grado del danno può solo essere formato dal giudice, quindi è necessario lasciargli la libertà di combinare il tempo dell'arresto, coll'intensità del danno, di modo che risulti sempre per lo stesso grado di delitto lo stesso prodotto penale.

Art. CCXCIII. « Per qualunque causa abbia » luogo il divorzio, eccettuato il caso di con- » senso mutuo, lo sposo contro il quale sarà » stato ammesso, perderà tutti i vantaggi che » l'altro sposo gli aveva fatto sì prima che dopo » il contratto conjugale ».

La legge *Papia*, emanata sotto il regno d'Augusto, stabilisce delle pene leggierissime contro quel conjuge che pe' suoi cattivi costumi avrebbe dato cagione al divorzio. Ulpiano ne fa menzione in alcuni fragmenti delle sue leggi (tit. 6 § 12 e 13). Il marito ne' casi più gravi riteneva la sesta parte

della dote della moglie, e l'ottava ne' casi più leggieri: *graviores mores sunt adulteria tantum; leviores omnes reliqui* (Ulp., fragm. tit 6 § 12).

La pena contra il marito dissoluto era ancora più lieve; ella consisteva nella restituzione più o meno pronta della dote: (*mariti mores puniuntur in ea quidem dote, quæ a die reddi debet.* Ulpian., fragm. tit. 6 § 13).

Quest' azione relativa ai costumi non passava agli eredi: (*de moribus actio ultra personam extendi non potest; nec in hæredem dabitur, nec tribuetur hæredi*: l. 1 cod. Theodos., tit. *de dotibus*).

Essa non poteva aver luogo, se i due conjugi erano colpevoli delle stesse mancanze (L. 39 ff. solut. matrim. *Id ita accipi debet, ut ea lege quam ambo contempserunt, neuter vindicatur; paria enim delicta mutua pensatione dissolvuntur*).

Il marito che aveva contribuito alla cattiva condotta della moglie, non poteva ritener nulla della dote (*cum mulier viri lenocinio adulterata fuerit, nihil ex dote retinetur; cur enim improbet maritus mores, quos ipse aut ante corrupit, aut postea probavit.* L. 47 d. tit. *de solut. matrim.*)

Una legge, che Plutarco attribuisce a Romolo, condannava il marito, il quale ripudiava la moglie senza causa determinata, ad essere spogliato di tutti i suoi beni, una metà de' quali era concessa alla moglie, l'altra era consacrata alla Dea Cerere.

I conjugi che si separavano senza causa approvata dalle leggi, furono da Giustiniano

condannati, l'uno a perdere la dote; l'altro la donazione *ante nuptias*.

Se non v'era dote, quello de' conjugi che avesse ingiustamente ripudiato l'altro, era condannato a lasciargli la quarta parte de' suoi beni (vedi la novella di Giustiniano 187, c. 8 e 9).

Se vi sono più di tre figli, la sposa ingiustamente ripudiata non può pretendere che una virile, o parte de' figli, cui deve riserbare le proprietà, secondo che viene prescritto nel capo 5 della stessa novella.

Il capo 13 condanna la moglie, che ingiustamente avesse spedita al marito la lettera di divorzio, ad essere rinchiusa in un monastero, alla perdita della dote aggiudicata al marito, alla confisca degli altri suoi beni a profitto del monastero, colla riserva di due terzi pe' figli, se ve n'ha, e del terzo soltanto a favore de' parenti, se i figli mancano. La pena minacciata al marito per ingiusto ripudio consiste nel dare alla moglie ripudiata la dote e la donazione *propter nuptias*, al che la novella aggiunge il terzo in su di questa stessa donazione. La proprietà del tutto riserbata ai figli, se vi sono, appartiene alla moglie, se mancano.

Ho riportato queste varie disposizioni per mostrare quanto siano imbarazzanti nel decidere, se le cause del divorzio siano giuste o no; quanto nocive nel condannare le donne per sempre in un ritiro; quanto ridicole nel consacrare i beni

de' cittadini alla Dea Cerere, o a qualche monastero... Si paragonino queste disposizioni con la teoria esposta nel capo secondo della seconda parte di questo volume.

Art. CCXCIV. « Il conjuge che avrà ottenuto il divorzio conserverà i vantaggi fattigli dall'altro, ancorchè siano stati stipulati reciproci, e la reciprocità non sia seguita ».

I Redattori giustificano questo e l'antecedente articolo dicendo: « L'innocente non debb'essere esposto alla perdita d'alcuno degli avvantaggi fattigli dal reo. Egli li conserverà dunque in tutta la loro integrità. La decadenza da questi vantaggi pronunciata contro di lui, sarebbe doppiamente ingiusta, in quanto che colpirebbe l'innocente per ricompensare il reo. La speranza di riacquistare i doni fatti potrebbe persuadere un conjuge ad agire molestamente contro dell'altro per forzarlo al divorzio. — Lo sposo poi, contro cui fu pronunciato il divorzio, deve forse conservare i vantaggi che gli erano stati assicurati nel contratto di matrimonio? È egli degno di raccoglierli? E quando egli si trova convinto di fatti talmente atroci che il divorzio ne debb'essere una conseguenza, godrà egli d'un beneficio, che doveva essere il prezzo d'una costante affezione, e delle cure più tenere? No certamente: egli si è posto nel rango degli ingrati, egli sarà trattato come essi; se ha violata la prima condizione del contratto, non deve più essere ricevuto a riclamarne le disposizioni ».

Questo articolo può essere ingiusto in molti casi. Non è di fatti senza esempio che l'uno de' conjugi commetta verso dell'altro quegli eccessi che secondo la legge legittimano il divorzio, ma che vi sia stato spinto da un delitto anteriore commesso dall'altro, e che parimenti è causa di divorzio. Per esempio, un marito potrà essere convinto d'aver introdotta la concubina nella casa comune, o d'avere percossa gravemente la moglie, ma egli potrà dimostrare che essa anteriormente s'è resa colpevole d'adulterio, e che egli non uscì dal limite della moderazione, se non pel sentimento profondo dell'ingiuria ricevuta. In questi casi, supponendo provata la fierezza del marito, e l'adulterio della moglie, il giudice potrà bensì pronunciare il divorzio, ma è forse giusto che la moglie raccolga i vantaggi stipulati pel contratto ch'essa violò? — Se il marito non avesse introdotta la concubina nella casa comune, la moglie adultera avrebbe persi tutti i doni nuziali ricevuti dal marito, e quelli che essa fece a lui. Ora si può chiedere in qual modo l'atto posteriore del marito, meno criminoso di quello della moglie, possa far rivivere i dritti di costei sugli accennati oggetti? Dunque, per quanto a me sembra, il conjuge che ottiene il divorzio non debbe conservare i vantaggi nuziali, allorchè s'è reso colpevole egli stesso di qualcuno di que' misfatti, sui quali la legge avrebbe contro di lui pronunciato il divorzio.

Art. CCXCV. « Se i conjugi non si fossero
» fatti alcun vantaggio, o se i vantaggi stipulati
» non sembrassero sufficienti per assicurare la
» sussistenza del conjuge che ha ottenuto il di-
» vorzio, il tribunale potrà accordargli sui beni
» dell'altro una pensione a titolo d'alimenti, che
» non potrà eccedere il terzo delle rendite di que-
» sti. Tal pensione sarà rivocabile nel caso, in cui
» cessasse d'essere necessaria ».

Ma su qual base fissano i Redattori il terzo delle rendite del conjuge reo per limite alla pensione dovuta all'innocente?—Si può dimostrare ad evidenza che in molti casi deve superarlo. Di fatti supponete che non esista prole; siccome è il conjuge reo che sforza l'innocente a separarsi da lui; dunque invece di lasciar al primo la libertà di deteriorare la sorte del secondo, conviene imporgli l'obbligo di migliorarla, altrimenti questa libertà ed i vantaggi reali, o capricciosi, che possono seguirla, saranno tanti eccitamenti al delitto, principalmente all'adulterio da parte del marito, che va esente di pena. Ora vi sono moltissimi casi, in cui una pensione minore del terzo delle accennate rendite non darebbe che una sussistenza peggiore della prima, e per averla migliore converrebbe spesso ascendere fino alla metà dei beni suddetti. Dunque in vece di dire che *la pensione dovuta al conjuge innocente non potrà eccedere il terzo delle rendite del reo*, fa duopo dire che la pensione debb'essere tale da produrre

all'innocente una sussistenza migliore della prima, in modo però che non scemi il vitto ordinario del conjuge reo. Altronde la legge doveva stabilire che la pensione cesserebbe non solo per cessazione di bisogno, ma anche per corruzione de' costumi del conjuge dapprima innocente, e non potrebbe essere protratta al di là d'un certo intervallo, maggiore o minore secondo i gradi del delitto.

Art. CCXCVI. « I figli saranno confidati al » conjuge che ha ottenuto il divorzio, a meno » che il tribunale sulla dimanda della famiglia, » o del commissario del Governo non ordini per » maggior bene de' figli, che tutti o alcuni d'essi » siano confidati alle cure dell'altro conjuge, o » ad una terza persona ».

Art. CCXCVII. « Qualunque sia la persona » a cui i figli saranno consegnati, il padre, e la » madre conserveranno rispettivamente il dritto » d'invigilare al mantenimento e all'educazione » de'loro figli, e saranno tenuti di contribuirvi » in ragione delle loro facoltà ».

Il mezzo più semplice per promovere il bene de' figli sarebbe, che non solo i padri, e le madri, ma ciascun cittadino potesse agire in giustizia a favore di essi contro i loro tutori, sia nel caso di malversazione di beni, sia nel caso di trascuratezza o di violenza. La legge porrebbe così questi esseri deboli incapaci di proteggersi da loro stessi sotto la vigilanza d'ogni uom generoso. Il secondo

mezzo sarebbe che la vendita de'beni di questi fanciulli non potesse farsi che all'asta pubblica, e sotto l'ispezione del magistrato. Le altre e moltiplici precauzioni de'codici relativamente ai tutori, sono tutte parte inutili, parte nocive al vantaggio de' pupilli.

Art. CCXCVIII. « La dissoluzione del ma» trimonio per divorzio ammesso in giustizia, non » priverà i figli nati da questo matrimonio d'al» cuno de'vantaggi che erano loro assicurati dalle » leggi, o dalle convenzioni matrimoniali del loro » padre e madre, ma l'esercizio de'dritti ne'figli » sarà soggetto alle stesse restrizioni, come se » non vi fosse stato divorzio ».

Art. CCXCIX. « Nel caso di divorzio per » consenso mutuo, la proprietà della metà de'beni » di ciascun conjuge va di pieno dritto, dal giorno » della loro prima dichiarazione, ai figli nati dal » loro matrimonio; il padre e la madre conserve» ranno cionnonostante l'usufrutto di questa metà » fino alla maggiorità de'loro figli, coll'obbligo » di provvedere al loro vitto, vestito, educazione » conforme alla loro fortuna e condizione, e tutto » questo senza pregiudizio degli altri vantaggi che » potrebbero essere stati assicurati ai detti figli » per le convenzioni matrimoniali del loro padre » e madre ».

Fa meraviglia che il divorzio pronunciato per causa rea, a cagione d'esempio, per l'adulterio del marito, non debba scemare per nulla i

beni de' conjugi, mentre il divorzio per consenso mutuo ne toglie loro la metà. Eppure questo divorzio nel modo che viene organizzato dai Redattori, non può quasi ottenersi che nel caso di delitti reali, ma non provabili, o di delitti provabili, ma da celarsi. Risulta da queste disposizioni che le persone di carattere timido, dilicato, onesto sono punite, mentre le sfacciate ed impudenti sfuggono ogni pena. Ov' è la saggezza e la giustizia? I due conjugi che vorranno far divorzio senza perdere i loro beni, invece di chiederlo per consenso mutuo lo chiederanno per adulterio. La moglie consiglierà il marito ad introdurre la concubina nella casa comune, e così il delitto diverrà la salvaguardia della proprietà.

Altronde questa metà dei beni de' conjugi che va di pieno dritto ai figli insieme coll' usufrutto, quando questi escono di tutela, è sempre una pena eccessiva, quando va a scemare il necessario; non conveniva dunque dire = *la metà de' beni* =, ma la metà del superfluo, e allora l' affare cangia d' aspetto.

V' ha di più; la quantità delle nostre ricchezze dipende dal rapporto tra la somma de' mezzi pecuniarj, e la somma de' bisogni; cosicchè dati gli stessi mezzi, una persona è meno ricca, quando i di lei bisogni sono maggiori. Ora i bisogni della donna sono più numerosi di quelli dell' uomo; dunque se la pena di questi deve montare alla metà de' suoi beni, la pena dell' altra

deve ristringersi al terzo. Si potrebbe aggiungere che, siccome la massa della felicità non è in proporzione esatta colla massa delle ricchezze, così il dolore della perdita non è in proporzione colla parte di ricchezza defalcata. Un uomo che possiede un milione, perdendo la metà, è meno infelice d'un uomo, il quale possedendo cento zecchini ne perde cinquanta. Ora le maggiori ricchezze essendo ordinariamente dalla parte dell'uomo, ne viene una nuova conferma a quanto ho detto, cioè che la parte aliquota de' beni che deve perdere la donna, non deve alzarsi al rapporto d'eguaglianza colla parte aliquota che deve perdere l'uomo.

CAPO V.

Della separazione de' corpi.

Siccome vi sono alcune opinioni religiose non troppo amiche del divorzio, siccome ciascun cittadino ha dritto di seguir quella, in cui più che nelle altre ravvisa traccia di vero; quindi se il divorzio fosse il solo mezzo offerto agli sposi infelici, molti si troverebbero nella crudele alternativa o di rinunciare alla propria coscienza, o di soccombere sotto un giogo insopportabile. Perciò la legge che cerca il bene de' cittadini rispettando le loro debolezze, permettendo il divorzio,

lascia sussistere la separazione di domicilio; cosicchè potendo ciascuno o al primo appigliarsi, o alla seconda, la legge hà provveduto ai bisogni di tutti, senza forzare la credenza d'alcuno.

Art. CCC. « Le cause determinate che per-
» mettono il divorzio, permettono la separazione».

Art. CCCI. « La dimanda di separazione sarà
» intentata, istrutta, e giudicata nel modo stesso
» che ogni altra azione civile; ella non potrà
» aver luogo per consenso mutuo degli sposi ».

Contro questo articolo hanno riclamato forse con ragione i cattolici. Di fatti vi sono molti casi, e i Redattori ne convengono, in cui la situazione conjugale è intollerabile, e questi casi sono prodotti da tutt'altro motivo che dalla fierezza, dall'adulterio, dall'infamia, ovvero hanno bensì per fonte l'adulterio, o la fierezza, ma molti motivi vietano di svelarli. Per liberarsi da questi mali fu inventato il divorzio per consenso mutuo; perchè dunque impedire la separazione per eguali motivi? Un cattolico che vorrà uscire dagli affanni conjugali, o dovrà svelare i mali domestici in onta della pubblica decenza, ovvero rinunciare alla propria opinione religiosa. Questo articolo lo condanna ad essere o vile od infelice.

L'oratore del governo, Trehillard, ha fatto a questa obbiezione la seguente risposta.

« Gli effetti del divorzio e della separazione
» sono diversi.

« Il divorzio rompe il nodo conjugale; la
» separazione lo lascia sussistere. Alla luce di

» questi principj, tutte si veggono in un colpo
» d'occhio le conseguenze che devono risultare
» da due azioni sì differenti.

« *Il divorzio rompe il legame conjugale;* dunque conveniva sottomettere un'azione di questa importanza ad una procedura lenta, lunga, sparsa di difficoltà e di sacrifizj; procedura che presentasse ai giudici dei mezzi potenti per avvicinare gli spiriti, per discernere le cause segrete che movono gli sposi, per far cadere una dimanda che non debb'essere accolta, se non è dimostrata necessaria; tutto è calcolato in questa procedura, di modo che a ciascun passo si trova una reale garanzia contro l'abuso del consenso mutuo.

« Ma *la separazione lascia sussistere il legame conjugale;* non conveniva dunque sopraccaricare quest'azione degl'imbarazzi e de' sacrifizj imposti all'azione ben più grave, del divorzio. La separazione è un'azione ordinaria che si prosegue come tutte le altre; per conseguenza non si potè, nè si dovette porre il consenso mutuo nel numero delle cause di separazione, perchè l'istruzione e la procedura non potrebbero offrire alcuna specie di garanzia contro l'abuso di questa causa. Il consenso mutuo, nel caso di separazione, sarebbe una larga porta intieramente, e sempre aperta al capriccio, alla leggierezza, all'incostanza, senza alcuna specie di preservativo contro i loro effetti; e siccome la separazione di corpo trae di pieno dritto la separazione

» de' beni, quindi due sposi di cattiva fede tro-
» verebbero ancora nel loro assenso mutuo un
» mezzo infallibile di rovinare tutti i loro cre-
» ditori ».

Art. CCCII. « La donna, contro la quale sarà
» pronunciata la separazione per causa d'adulte-
» rio, verrà condannata per lo stesso giudizio, e
» sull'inchiesta del ministero pubblico ad essere
» rinchiusa in una casa di correzione per un
» tempo determinato, che non potrà essere mi-
» nore di tre mesi, nè maggiore di due anni ».

Art. CCCIII. « Sarà in libertà del marito
» d'arrestare l'effetto di questa condanna con-
» sentendo a riprendere sua moglie ».

Questo articolo è dannoso. L'adulterio non è soltanto un male fatto al marito, ma anche un' offesa al costume pubblico che la legge deve far rispettare. Uno dei caratteri della pena si è, che dia un compenso al male fatto. Ora se un privato può rinunciare al dovuto compenso, la legge deve far indennizzare il pubblico: *alterum utilitas privatorum, alterum rigor disciplinæ postulat* (V. pagine 36-37). « Alcuni, dice Beccaria, liberano
» dalla pena un piccolo delitto, quando la parte
» offesa lo perdoni, atto conforme alla benefi-
» cenza, ed alla umanità, ma contrario al ben
» pubblico, quasi che un cittadino privato po-
» tesse egualmente togliere colla sua remissione
» la necessità dell'esempio, come può perdonare
» il risarcimento dell'offesa. Il dritto di far pu-
» nire non è di un solo, ma di tutt' i cittadini,

» o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla » sua porzione di diritto, ma non annullare quella » degli altri .... Far vedere agli uomini che si » possono perdonare i delitti, o che la pena non » è la necessaria conseguenza, è un fomentare la » lusinga dell'impunità, è un far credere, che » potendosi perdonare, le condanne non perdo- » nate siano piuttosto violenze della forza che » emanazioni della giustizia .... (1). Si la puni- » tion suivait toujours le crime, si le malheureux, » qui est tenté de commettre un forfait, était as- » suré de se voir infailliblement puni, il s'en ab- » stiendroit, à moins d'être un insensé: c'est l'espé- » rance d'echapper qui le séduit. Excité par le » besoin, ou emporté par sa passion, l'espoir » d'éviter la peine, lui derobe le danger qu'il » court; plus cet espoir lui présente ces chances, » plus il céde à la tentation (2).

Art. CCCIV. « Allorchè la separazione de' » corpi pronunciata per tutt' altra causa che per » adulterio della donna, sarà durata tre anni, il » conjuge che era originariamente difendente, po- » trà chiedere il divorzio al tribunale che lo am- » metterà, se il petente originario, presente, o » debitamente chiamato, non consente immedia- » tamente a far cessare la separazione ».

Non è giusto che lo sposo, il quale ha scelto come più conforme alla sua credenza, la via della

(1) *Dei delitti e delle pene*, § XX.

(2) *Moyens de perfectionner le jury*, par N.-F. Canard.

separazione, stringa per sempre l'altro sposo, la cui credenza può non essere la stessa, nell'interdetto assoluto di contrarre un secondo matrimonio. Questa libertà, che la costituzione garantisce a tutti, si troverebbe allora violata nella persona d'uno de' conjugi; conveniva dunque autorizzare questi dopo un certo intervallo a chiedere, che la separazione fosse convertita in divorzio, se lo sposo, che fece pronunciare questa separazione, non consente a farla cessare; così si trovano conciliati due interessi egualmente sacri, la sicurezza degli sposi da una parte, e la libertà religiosa dall'altra.

Art. CCCV. « La separazione de' corpi por-» terà sempre separazione di beni ».

Tale è la legge 30 ventoso anno XI sancita nella Repubblica Francese. Pare che i suoi difetti principali si possano ridurre a cinque; 1.° mancanza; giacchè non annovera tutte le cause per cui devesi ammettere il divorzio (v. pag. 185); 2.° libertà eccessiva, poichè riguardando l'adulterio del marito qual causa di divorzio, e lasciandolo impunito, resta sempre in arbitrio de' conjugi il divorzio per consenso mutuo (v. pag. 121-124); 3.° rigor tirannico, perchè sottomette i matrimonj de' cittadini all'autorità paterna per un tempo indefinito, dopo l'epoca, in cui questa autorità deve assolutamente cessare (v. pag. 226-232);

4.° complicazione di forme, per cui le liti, gli odj, i processi divengono quasi eterni con solo vantaggio delle persone interessate a moltiplicarli (v. pag. 185-186 . . .); 5.° favor non dovuto ai conjugi rei, giacchè presta loro de' soccorsi inutili all'innocenza (v. pag. 115-121 . . . .).

Lascio alle persone superiori, ai pregiudizj comuni, e che sogliono giudicare d'un'opera, non da un'idea isolata, ma dal complesso, e dal paragone di tutte, il decidere se la possibilità d'un divorzio periodico: 1.° vada lungi dagli accennati inconvenienti: 2.° provegga a tutti i mali de' matrimonj: 3.° senza aprir l'adito ad inconvenienti d'altra specie.

MEMORIA

AL

MAGISTRATO DI REVISIONE.

Verba mea P. C. arguuntur;
adeo factorum innocens sum.

Tacito, An. IV, 34.

CITTADINI COMPONENTI IL MAGISTRATO DI REVISIONE.

Supponendo che sia stata rimessa a questo magistrato un' accusa contra il mio libro sul Divorzio; non sapendo precisamente a quali basi sia appoggiata; essendomi però noto che la vecchia tattica de' teologi si è l' accusa di lesa religione, mi fo un dovere di sottoporre al saggio vostro giudizio alcuni riflessi, onde sventarla.

Osservo in primo luogo che i teologi diedero l' accusa di violata religione a *Portalis, Tronchet, Bigot-Premeneau, Maleville*, Redattori del progetto sul divorzio, sancito in Francia. Abbiate la pazienza di leggere da capo a fondo l' opera che ha per titolo: *Du divorce considéré au XIX siècle relativement à l'état domestique et à l'état politique de la société* (Paris 1801), e vedrete che l'autore accusa i sollodati filosofi *di distruggere il culto de' nostri padri, di violentare le coscienze, d' invitare all' ateismo, di turbar la pace delle famiglie,*

di corrompere i pubblici costumi. La vostra saggezza non sarà dunque sorpresa, se le stesse accuse vengono ripetute in Italia contro chi riproduce il progetto dei saggi della Francia. Ma intanto permettetemi di gloriarmi d' avere con Portalis, redattore del *Concordato tra la Repubblica Francese, e 'l Sommo Pontefice*, comune la taccia di violata religione.

Il Governo francese, che pur si fa un rigoroso dovere di rispettare il culto cattolico, avendo disprezzato i gridi de' teologi, e sancito quel progetto ch' essi chiamavano irreligioso, mi lusingo che la sua saggezza servirà di norma alle vostre decisioni (1). Di fatti i *principj generali*, su cui ho inalzata la *teoria civile e penale del divorzio* (2),

(1) Allorchè presentai al Magistrato di Revisione questa memoria, il cittadino Devecchi uno de' membri mi fece osservare che i cittadini francesi professano culti diversi, all' opposto i cittadini della Repubblica Italiana sono tutti cattolici. — Coloro che conoscono Milano e Bologna, coloro cui è noto che Reggio, Modena e Mantova riboccano d' ebrei, potranno decidere se l' asserzione del sullodato Devecchi sia fondata o no; altronde la costituzione all' art. 117 suppone l' esistenza reale o possibile di culti diversi.

(2) Uno di quei personaggi che si credono importanti, perchè fecero qualche miserabile sonetto per nozze, od un' insipida canzone pe' ciarlatani, e nulla più, osserva seriamente che l' epiteto di *penale* è fuori di luogo. Egli ignora ancora ciò, che pur sanno anche le donnicciuole, che vi sono dei delitti, per cui debbesi concedere il divorzio al conjuge innocente, e stabilire una pena contro del reo. Altronde se questo gran uomo pria di parlare, avesse avuta la pazienza di leggere, avrebbe veduto ch' io stabilisco un' ammenda pecuniaria, il che si riduce ad una vera

li troverete tutti nella prefazione al *Projet du code civil* estesa da Portalis, nei discorsi dell' oratore del governo, Trehillard, al Tribunato, ed al Corpo legislativo, nelle aringhe de' tribuni e de' legislatori, che del divorzio mostrarono la necessità e i vantaggi. Dunque ogni accusa che venisse a cadere su que' principj, andrebbe di rimbalzo a cadere sugli accennati filosofi. Vi sono tre differenze tra la mia opera e quei discorsi; la prima si è ch' io ho appoggiato i principj generali ad una teoria morale in parte nuova esposta nella prefazione, teoria che essendo sgombra di ciarlatanismo e di mistero, ha tutti i titoli per essere censurata dai pedanti. La seconda differenza si è, che nella mia opera sono ventilate e disperse le obbiezioni contra il divorzio, il che mi parve necessario in Italia, mentre negli accennati discorsi sono quasi affatto trascurate, perchè il popolo francese ne conosceva già la leggierezza. La terza

pena, contro i divorzj per consenso mutuo, o per consenso d'un solo; quindi si sarebbe accorto ch'io aveva un nuovo motivo, per aggiungere alla *teoria civile* l'epiteto di *penale*. Se non che leggere, riflettere, meditare è una vera morte per chi non ne ha mai avuta l'abitudine; all'opposto criticare, in qualunque modo si critichi, è sempre una soddisfazione pel nostro amor proprio, perchè tende a screditare e a reprimere gli altrui sforzi, che sono un monumento molesto alla nostra nullità ed impotenza. Fidatevi ora dei giudizj di questi miserabili insetti della letteratura, che occupano il loro tempo *a scendere e salir per l'altrui scale*, a strisciarsi ai piedi di qualche imbecille potente simile a loro, od a carpire un pranzo a chi li tollera sprezzandoli, o ha bisogno di ridere a loro spese.

differenza si è, che convenendo io coi Redattori ne' *principj generali* sul divorzio, ho creduto doverlo organizzare in un modo diverso, il che non farà meraviglia a quelli che sanno che questa quistione essendo sparsa di mille difficoltà, è quasi impossibile che le opinioni convengono verso d' un centro comune. Di fatti i Redattori credettero a proposito di scostarsi dai filosofi che li precedettero, e poscia di scostarsi da loro stessi; giacchè, siccome è a voi noto, il loro primo progetto stampato nell'anno IX (V. *Projet du code civil titre VI*) è diverso dal progetto trasformato in legge nel 30 ventoso anno XI (V. *Moniteur universel n.° 169, an.* XI). Voi sapete, cittadini, che il Governo francese persuaso che nell' urto delle varie opinioni scintilla alle volte qualche favilla di vero, ebbe la prudenza di sottoporre al giudizio di tutti i tribunali della Francia il progetto sul divorzio, e gli altri tutti che formano il codice civile. Voi conoscete le varie osservazioni di questi tribunali, e degli scrittori particolari che loro s' unirono (1). In mezzo a questi saggi, quasi

(1) Queste osservazioni, tutte critiche, sono state pubblicate per ordine dello stesso Governo francese in due grossi volumi in 4.°. Nel *Moniteur universel* n.° 180, an. XI esiste il discorso del tribuno Carion-Nizas, pieno di censure del progetto sul divorzio: è noto altronde che il *Moniteur* è foglio officiale, ed unico. L'opera che ha per titolo *Du divorce*.... è piena non di censure filosofiche, ma di vere calunnie contro i saggi redattori del citato progetto; eppure questa operaccia corre per la Francia liberamente, senza che quel saggio Governo ne abbia esternato il minimo lamento. Questa nobile franchezza che lascia a ciascuno il

direi per corrispondere all' invito del Governo francese, osai comparire anch' io, persuaso che accogliendo egli la buona disposizione del mio animo, compatirebbe facilmente la scarsezza de'miei pensieri.

Scostandomi dai Redattori francesi mi lusingo di non avere urtata la morale, giacchè i casi, in cui io credo permesso il divorzio, si trovano tutti nelle leggi mosaiche e nelle leggi romane che rimasero in vigore sotto gli imperatori più cattolici; con questa differenza però, che se quelle leggi lasciarono ai divorzj per consenso mutuo o per consenso d' un solo una libertà quasi indefinita, all' opposto io l' ho racchiusa in più angusti confini, assoggettandola ad un corso periodico e regolare di sei o sette anni a cagione d' esempio, ed espressi questi numeri, sia per fissare il pensiero del mio lettore, sia per liberarmi da più lunga circolocuzione. Coi fatti e col calcolo alla

diritto di esporre il proprio parere, e che non si lagna nè anche delle calunnie, merita tutti gli elogi di quelli che conoscono i sommi vantaggi della libertà della stampa. Da ciò risulta che non mi si può far rimprovero per avere esposte al pubblico alcune osservazioni sulla legge francese, senza condannare la moderazione di quel savissimo Governo. Questa moderazione dimostra ch' egli sente tutta la forza delle saggie riflessioni di Tacito: *Quo magis socordiam eorum irridere libet, qui præsenti potentia credunt extingui posse etiam sequentis ævi memoriam. Nam contra, punitis ingeniis gliscit auctoritas: neque aliud externi reges, aut qui eadem sævitia usi sunt, nisi dedecus sibi, atque illis gloriam peperere.* An. IV, 35.

mano ho dimostrato, che rimasto questo arbitrio ai conjugi, il numero de' divorzj sarebbe infinitamente piccolo (v. pag. 141-151 di questo volume), giacchè le voglie divergenti non solo trovano un intoppo nella massa delle affezioni sociali, ma anche nello sforzo repressivo della legge che le punisce con un'emenda pecuniaria (v. p. 163-164). Chi non è capace di seguire il corso d'un lungo raziocinio, nè d' afferrare tutti i vincoli delle idee che racchiude, potrà facilmente declamare contro il mio progetto; ma la filosofia moderna, che viene calunniata mentre se ne colgono i vantaggi, ha cacciato le declamazioni dal ruolo delle prove. Parimenti voi potete rilevare, che attesa la pena che ho stabilita contro l' adulterio del marito (v. pag. 120, 122, 168), non possono più i conjugi con questo titolo procurarsi il divorzio quando vogliono, come lo possono secondo la legge francese, che lascia l' adulterio dell' uomo impunito (v. pag. 120-124). Ho creduto, contro l' opinione de' sullodati Redattori, che l' impotenza, la pazzia, le malattie schifose dovessero essere cause di divorzio, il che oltre d' essere basato sulla ragione, sulle leggi ebraiche e romane (v. pag. 104-111), è conforme al sentimento del sommo pontefice Gregorio II Bonifacio vescovo di Magonza nella lettera quarta (anno 726) avendogli dimandato: *Licet ducere aliam uxorem viro, qui sua ob infirmitatem corporis debitum reddere non valet?* Il sommo pontefice risponde: *Quod proposuisti, si mulier infirmitate corrupta non valuerit debitum viro*

reddere, quid ejus faciat jugalis: bonum esset si sic permaneret, ut abstinentia vacaret; sed quia leve magnorum est, ille, qui se non potuit continere, nubat magis; non tamen subsidii opem subtrahat ab illa, quam infirmitas perpedit, non detestabilis culpa excludit (1). Le pag. 107-110 non sono che un comento di questa decisione pontificia.

Permettemi che ora scenda all'accusa di lesa religione, e difenda Portalis, difendendo me stesso. Abbiate la pazienza di leggere il capo sesto della prima parte, e vedrete che il Governo deve permettere il divorzio, sia che la religione cattolica lo proibisca o lo permetta, giacchè i teologi non sono ancora d' accordo su questo articolo (vedi nota 1 alla pag. 89). Di fatti mi par dimostrato in primo luogo che talora il Governo *non può* far eseguire i precetti della religione, come ne'casi di suicidio e di duello; talora benchè possa *non deve*, perchè andrebbe incontro ad inconvenienti maggiori; per ciò in Roma stessa è permesso il commercio meretricio, e voi sapete che Sisto V

(1) V. *Corpus juris canonici, decret. p. 2, causa XXXII, q. VII, cap. XVIII.* È giusto ch'io faccia qui risaltare la modestia del cittadino Deveechi (V. nota 1, p. 284), il quale confessò di non avere mai studiato il diritto canonico, il che veramente, a mio credere, non è necessario ad un Magistrato di Revisione in una Repubblica; ma però non sarebbe affatto inutile; giacchè questo Magistrato, secondo l'art. XI del savio decreto del Vice-Presidente, 21 gennaio 1803, è destinato a giudicare, se i libri che compariscono alla luce, contengano qualche cosa che s'opponga al culto cattolico.

fu costretto a richiamar le meretrici dopo averle esiliate e disperse (1). Se la costituzione della

(1) A questo passo il cittadino Morali, uno de' membri del Magistrato, mi fece riflettere che i Governi non *permettono* il commercio meretricio ma *chiudono un occhio*. Io mi presi la libertà di replicare modestamente, che i Governi vegliano con occhi apertissimi sulle meretrici, e tengono registro de' loro nomi, de' loro alloggi, e destinano de' medici per visitarle, e le costringono a farsi visitare ogni dieci giorni, e concedono a queste il permesso d'esercitare la loro industria, e lo negano a quelle, e condannano altre a pene di detenzione, se oltrepassano le prescrizioni della Polizia.... il che a me pare che equivalga a quell'attiva vigilanza che esercitavano per l'addietro gli abati de' varj mestieri sugli artisti.

In conferma della distinzione Morali il cittadino Devecchi soggiunse, che si potrebbe dire *permesso* il commercio meretricio, se il Governo costringesse le meretrici a fissarsi in certe contrade; ma siccome le lascia errare ove loro aggrada, perciò è realmente vero che il Governo non *permette*, ma *chiude un occhio*. Lascio volontieri al perspicace lettore l'apprezzare questo riflesso dopo i fatti antecedenti, ricordandogli solo che un decreto governativo esclude le meretrici dalla contrada delle Ore; che le vecchie gride le cacciano da molte altre, ed ora in queste le ritengono, ora in quelle, e le costringono a portare un segnale sulle spalle, onde distinguerle dalle altre cittadine: *Quælibet meretrix publica .... portet mantellum fustanei nigri super spatulas* (Stat. Med. II, cap. 473).

Il cittadino Morali conchiuse la disputa dicendo, che i Governi lasciano libero il commercio meretricio per isfuggire inconvenienti maggiori; ed io soggiongo, che appunto per isfuggire inconvenienti maggiori, i filosofi propongono il divorzio.

In questa disputa il cittadino Pavesi altro membro del Magistrato convenne di non aver letta la mia opera; il cittadino Devecchi confessò modestamente di non conoscere il diritto canonico; il cittadino Morali, mi faceva la distinzione tra *permettere e chiudere un occhio*; e la faceva a proposito del commercio meretricio. Io rispetto infinitamente le decisioni del Magistrato di Revisione, ma mi lusingo che non mi si farà delitto, se rispetto ancora più quelle del pubblico, a cui volontieri m'appello.

Repubblica Italiana riconosce nel primo articolo per dominante il culto cattolico, nell' art. 117 sancisce la libertà de' culti; dunque la legge deve permettere tutte quelle azioni che ciascun culto permette, purchè non offendano il pubblico bene; ora è certo da una parte, che varj culti permettono il divorzio, è dimostrato dall' altra, che il divorzio invece d' offendere il pubblico bene lo promove, facilitando i matrimonj, conservando i pubblici costumi; dunque la legge deve permetterlo anche nel caso che la religione cattolica lo proibisse. Così la pensarono i cattolicissimi Costantino, Giustiniano, Giustino, Carlomagno... che lasciarono in vigore le leggi romane, o le confermarono colla loro condotta. Così la pensarono i Padri della Chiesa, che non fecero agli accennati imperatori rimprovero di lasciar sussistere quelle leggi. Così la pensarono i concilj, che permisero il divorzio nel caso d' adulterio; così la pensarono i vescovi di cui parla Origene, che estesero il permesso del divorzio ad altri casi (V. pag. 88-94). Così la pensarono i teologi, tra gli altri Renaudot in Francia, Carlo Calvi in Italia. Questo teologo, voi lo sapete, propose ai governi cattolici di permettere il divorzio in casi diversi dall' adulterio; lo propose nel paese stesso in cui io scrivo, lo propose in un tempo in cui la religione cattolica era dominante come attualmente e forse più. Ciò che sancirono i cattolici imperatori, non condannarono i padri, autorizzarono i concilj, permisero i vescovi, progettarono

i teologi, l'ho progettato anch'io, e quel che è meglio, l'ho dimostrato. Dunque se voi gettate sopra di me qualche taccia, io la rigetterò sugli imperatori cristiani, sui padri della Chiesa, sui concilj romani, sui vescovi, sui teologi, su Dio stesso, giacchè sebbene onnipotente non stimò a proposito di torre il divorzio ai Giudei (V. p. 93-94).

Mi lusingo che forse riporterei la vostra approvazione se non avessi chiamato in scena il concubinato. Alcuni m'accusano d'aver io detto che *la legge deve sancirlo;* ora il concubinato, soggiungon essi, essendo contrario alla religione cattolica, tu vai a battere il primo articolo costituzionale. — Potrei dire che quando innalzo una moschea a Maometto, o piego il ginocchio al gran Lama commetto un'azione contraria alla religione cattolica, giacchè Cristo dice: *qui non est pro me, contra me est;* eppure questa ed altre simili azioni sono sancite in modo dall'articolo 117, che una forte penale cadrebbe addosso a chi le disturbasse. I miei avversarj non conoscono che il primo articolo della costituzione, e nulla più.

Ma lasciamo questi argomenti e riproduciamo la questione come si trova nella mia opera. Dopo aver io dimostrato, ovvero preteso di dimostrare che la legge non è potente a segno da impedire il concubinato (V. pag. 155, 156), conchiudo, dunque deve sancirlo o tollerarlo soltanto. Poscia dimando: quali sarebbero i vantaggi della sanzione? Rispondo, annoverandone sei, e soggiungo l'esempio dell'Allemagna. Ora annoverare i vantaggi

della sanzione è forse lo stesso che negarne gl'inconvenienti? Annoverare i vantaggi della sanzione è forse lo stesso che dichiararla preferibile alla semplice tolleranza? Perchè io dico che una donna ha due occhi scintillanti, due guancie di rosa, dei denti d'alabastro, dico forse ch'è esente da ogni interno malanno? che è preferibile alla sua vicina, di cui non discuto nè i pregi nè i difetti? Avvertite bene, che l'*unico* mio scopo si era di provare che le leggi, le quali sancirono il concubinato, non sono poi così riprensibili, come sembrano a prima vista. Dunque io non doveva entrare nella discussione degl'inconvenienti, nè annoverare i vantaggi della semplice tolleranza. Con qual logica, con qual buona fede mi si può dunque imputare d'aver detto che la *legge deve sancire il concubinato*?

Ma supponiamo ch'io l'abbia detto: che ne seguirà? Ch'io ho posto un principio generale, vero o falso, e nulla più. Ma porre un principio generale è forse negarne le eccezioni? Non è anche ella massima comune, nota ai facchini, che ogni legge generale va ad eccezioni soggetta? Ora se i miei avversarj credono che la sanzione del concubinato non può aver luogo nella nostra Repubblica, con qual buona fede pretendono poscia che io neghi questa eccezione? Nella mia opera ho io mai fatta parola della Repubblica Italiana? Trovate voi una sola applicazione de' miei principj a questa Repubblica? Pretendere che un autore

mentre scrive, non abbia in vista che il paese; in cui noi viviamo, è mostrare la dabbenaggine del pastor di Virgilio.

Urbem, quam dicunt Romam Melibee putavi... Alla pag. 78 non dico forse io stesso, *che le più perfette idee di morale e di politica sono tutte dannose, se applicandole agli uomini non si piegano e non si modificano alquanto?* Non soggiungo io forse, che *tutti i legislatori devono e dovranno sempre ripetere il detto di Solone*; *cioè che non diedero ai loro concittadini le migliori leggi in se stesse, ma le migliori relativamente allo stato imperfettissimo di quelli?* Per qual motivo volere che in contraddizione con me stesso escluda una modificazione richiesta forse dalle opinioni esistenti nel suolo italiano? Io so, quanto i miei avversarj, e meglio d'essi, che se la legge sancisse il concubinato, i cittadini cattolici dovrebbero astenersene. Chi progetta una legge non consulta le coscienze, ma il pubblico bene; la quistione del concubinato è dunque puramente politica, non religiosa. Perciò con ragione diceva un Padre della Chiesa; *altre cose permette Cristo, altre Giustiniano.* Dunque, non fatemi dire quello che non dico; non fatemi fare delle applicazioni che non so, non fatemi escludere delle eccezioni che ammetto, e vedrete sciogliersi in nebbia l'accusa che mi si appone.

Conviene ben essere affatto inesperto nella storia della giurisprudenza e della religione per

ignorare che molti commentatori delle leggi romane fanno l'elogio del concubinato; che i concilj permisero ai vescovi le concubine; che « quand » Gregoire VII ordonna dans un concile de Rome, » que les clercs mariés, oú concubinaires ne » pourroient plus dire la messe, il jetterent des » cris d'indignation, l'accusant d'heresie, et di- » sant, selon les historiens du tems: *s'il persiste,* » *nous aimons mieux renoncer à la pêtrise qu'a* » *nos femmes, il pourra chercher des anges pour* » *gouverner les èglises* (1) ». Ora se i canoni de' concilj, i riclami de' preti, le ragioni de' commentatori si trovano in tutte le biblioteche, si posson leggere fin dai ragazzi, per qual motivo fare a me un delitto d'averle riportate, spogliandole delle declamazioni, scemandone la forza, invece d'ingrandirle? L'idea del concubinato saucito non la vedete voi sostenuta nelle opere del giurisconsulta Bentham, che mi sono fatto un dovere di citare? Ora queste opere circolano liberamente nel suolo della Repubblica, senza che la Polizia, o il Magistrato di Revisione dia la minima molestia ai venditori. Per distruggere questa idea, buona o cattiva, conviene distruggere i commentatori, i concilj, gli storici, i filosofi, cioè imitare

(1) *Histoire de France par l'abbé Millot*, tom. I, regne de Henri I. *De nos jours,* soggiunge un altro scrittore, *on a voulu en France rendre le mariage aux prêtres; mais il ne s'est plus trouvé d'hommes parmi eux, il n'y avoit que des anges.*

lo stolidissimo Omar. — Credo d'aver detto abbastanza per le persone che intendono; per quelle che non vogliono intendere, sarebbe inutile il proseguire.

Non so se la gravità di questo Magistrato sia per restare offesa, s'io scendo a ribattere un'insulsa ma veramente perfida accusa tratta dalla prefazione del mio libro. Alla pag. IX io parlo d'un *Magistrato*, il quale *in un pubblico proclama colla più ingenua fede e soprattutto con cognizione di causa avendo dato alla filosofia il titolo* d'inquieta, *ne fece*, a mio credere, *l'elogio, benchè alcuni abbiano voluto che avesse in animo di farne la satira.* Ora siccome questa taccia data alla filosofia i critici la trovano in un certo proclama, perciò con una logica non troppo cristiana conchiudono, che fu *mia intenzione* di censurarne l'autore, senza riflettere che questa taccia stessa in altri proclami si trova. *Verba mea, P. S. arguuntur, adeo factorum innocens fuere*, diceva Cremuzio Codro nel Senato Romano ai tempi di Tiberio; ed io debbo dirvi, Cittadini: si calunniano le mie intenzioni, tanto le mie parole sono innocenti! Di fatti attribuendo io al suddetto magistrato, di cui non esprimo il nome, e *cognizioni e buona fede*, dicendo francamente che, *a mio credere*, con quella sua espressione fece l'elogio della filosofia, l'ho difeso dalla censura che gli veniva apposta ingiustamente; giacchè non è supponibile che un magistrato, il quale è incaricato per dovere di

sostenere, e promovere la filosofia, abbia voluto screditarla in faccia al pubblico. Io debbo essere giudicato sulle mie parole, non sulle intenzioni, che hanno la bontà d'immaginarsi e d'affibbiarmi i miei nemici. Ma supponiamo, ch'io abbia realmente *voluto* scherzare su quell'epiteto d'*inquieta* dato alla filosofia; sapete cosa segue dall'accusa de'miei avversarj? Segue che essi, che pur si vantano d'essere repubblicani, tentano di rendere i Governi più tirannici che non erano quelli di Cesare e d'Augusto. Di fatti leggo in Tacito (An. IV 34). *Marci Ciceronis libro, quo Catonem cœlo æquavit, quid aliud dictator Cæsar, quam rescripta oratione; velut apud judices respondit: Antonii epistolæ, Bruti conciones, falsa quidem in Augustum probra, sed multa cum acerbitate habent: carmina Bibaculi et Catulli, referta contumeliis Cæsarum leguntur; sed ipse divus Julius, ipse divus Augustus et tulere ista et reliquere, haud facile dixerim, moderatione magis au sapientia; namque spreta exolescunt; si irascare adgnita videntur.* Da ciò risulta che i miei accusatori caratterizzano per delitto ciò che sarebbe stato riguardato come atto indifferente dai distruttori della Romana Repubblica. *Supponete* dunque che questi accusatori occupino qualche carica importante nello Stato. Voi vedete con qual modo tirannico regoleranno gli affari, quali dritti sapranno far sparire, quali colpe inventare, quali ostacoli opporre; da quali inezie restare offesi; voi vedete che la moderazione,

l'umanità, la giustizia andranno lungi dai loro dicasterj, per lasciare il posto alla burbanza ed all'orgoglio. Dunque l'accusa de' miei avversarj prova ch'essi sono indegni di cariche repubblicane, giacchè da queste debbono essere esclusi quelli che dimostrano d'aver un carattere più tirannico che Cesare ed Augusto. Io mi glorio d'averli per nemici (1). Se non che, se costoro per credere prontamente alla malizia hanno sempre delle buone ragioni nel loro animo, ne mancano poi quando devono *provare* le loro accuse. Di fatti se la taccia *d'inquieta* data alla filosofia si trovasse soltanto nel proclama ch'essi hanno in vista, si potrebbe in qualche modo ammettere la benigna interpretazione, che cercano di dare alle mie parole; ma se questa taccia stessa unita a molte altre si trova nel proclama del Parlamento di Parigi del 1624 contro i filosofi Villon, Bitault e Declaves, che s'opponevano *alla dottrina d'Aristotele, e degli altri antichi autori approvati;* se questa taccia si trova ne' proclami ecclesiastici, civili e militari della Vandea e delle potenze coalizzate contra la Francia; se si trova ne' proclami

(1) Io mi glorierei ancora più se questi nemici fossero quelle persone stesse che nel primo triennio passarono per varie cariche della Repubblica, e che nell'interregno tedesco dimostrarono coi fatti alla mano, d'averla sempre tradita, e perciò si dichiararono pronte *a scuotere ai piedi di Monsignore la mondana polve* che contrassero nel secolo. Ma siccome piace il tradimento, e s'odia chi lo commette, perciò furono sprezzate e punite da quelli stessi, cui ad ogni patto volevano lambire i piedi.

de' vescovi pubblicati alla venuta de' Tedeschi; se si trova ne' proclami di monsignor Turchi, e perfino negli avvisi per indulto quaresimale, con qual buona fede si può credere ch'io *volessi* censurare quel proclama che hanno in animo gli avversarj? Osservate di fatti, che il paragrafo, da cui è tratta quest'accusa, comincia così: *La filosofia lasciando alla* venerabile impostura (1) *il diritto di non ingannarsi*... =; dunque voi vedete, cittadini, che la *mia intenzione*, anche volendo supporla maligna andava a cadere sopra tutt'altro che sui magistrati civili; dunque resta esclusa ed annullata affatto l'interpretazione de' miei nemici. Permettetemi ch'io dica a costoro; calpestate la logica, finchè v'aggrada, ma siate onorati e cristiani al punto da praticare il detto di S. Paolo: *Charitas non cogitat malum* (2).

Mi sia lecito ricordarvi per ultimo, che un'accusa è insussistente, quando viene esposta con espressioni generali e indeterminate. Acciò l'accusa di lesa religione abbia forza, conviene che specifichi e provi *quale* dogma teorico o pratico abbia io negato o deriso, in *quale* pagina, con

(1) Espressione di Parini.

(2) Si potrebbe aggiungere che il rispetto dovuto ai magistrati cade sui loro decreti, non sui preamboli che li precedono, preamboli che alle volte fanno desiderare un po' di filosofia in chi li traccia. Conosco due leggi, una contraria all'altra, ed ambedue precedute dallo stesso *Considerando*, quasi negli stessi termini. Che dirne? Consultate la nota alla pag. 266.

quali espressioni. Finchè non è specificato e dimostrato questo, io ripeterò i noti detti = *Nemo præsumitur reus nisi probetur* = *Qui de alio detraxerit ni probarit verum esse quod objecit probrum, mulctator.* Rammentatevi, Cittadini,

Che sotto un velo sacrosanto ognora,
Religion chiamato, havvi tal gente
Che rei disegni ammanta; indi con arte
Alla celeste la privata causa
Frammischiando, si attenta anco ministra
Farla d' inganni orribili e di sangue (1).

Rammentatevi che i sacerdoti gentili davano il titolo d'atei ai primi cristiani; che i preti e i vescovi diedero allo stesso Gregorio VII, ed è tutto dire, la taccia d'eretico; che i teologi accusarono Portalis di lesa religione; che nelle opere teologiche stampate in Italia nello scorso interregno, l'Eroe del secolo è coperto delle più orribili menzogne, quell'Eroe che si è poi vendicato de' teologi premiandoli (2). Se con tutta facilità voi

(1) Alfieri nel Filippo.

(2) Mi sono preso il piacere, o per meglio dire la pena di leggere e fare un estratto di tutte queste informi produzioni dell' intelletto umano in delirio. Se i loro autori non hanno la prudenza di lasciare in pace chi non si cura di essi, io presenterò al pubblico un quadro ragionato di tutte le falsità, villanie, calunnie, che essi sparsero in Italia contro il Gran Uomo che diede la pace all'universo, e che farà pentire la superba Albione d'averla perfidamente violata.

ammettete le accuse di lesa religione contro le opere che compariscono in pubblico, gli scrittori onorati cadranno ad uno ad uno vittime dell'impostura, come è già accaduto migliaja di volte. I teologastri fatti forti per la debolezza di chi non sa reprimerli, faranno una guerra accanita a quelli che non ammettono le loro idee; i libri di buon senso spariranno dal pubblico ad uno ad uno, e non vedrete più che dei leggendarj e degli almanacchi; il che non solo distruggerà affatto la pubblica istruzione, ma caccierà a terra l'industria ed il commercio librario. Questa considerazione è di tale importanza che dissipò gli scrupoli del bigotissimo ministero francese al tempo di Luigi XV, relativamente all'edizione dell'Enciclopedia. Dunque ad imitazione dell'attuale Governo francese, sostenete la religione, ma reprimete l'impostura; fate rispettare l'articolo primo della costituzione, che dichiara dominante il culto cattolico, ma non permettete che venga calpestato l'art. 117, che sancisce la libertà dei culti.

Io non fo qui veruna perorazione, giacchè l'uomo onorato non s'abbassa nè a pregare, nè a corrompere i suoi giudici; ma v'invito a giudicarmi con quel sangue freddo e con quella imparzialità, con cui vorreste essere giudicati voi stessi.

Salute e rispetto
Melchiorre Gioja.

PROBLEMA

QUALI SONO I MEZZI PIÙ SPEDITI, PIÙ EFFICACI, PIÙ ECONOMICI

PER ALLEVIARE

L'ATTUALE MISERIA DEL POPOLO IN EUROPA.



DISCORSO POPOLARE.

Qui non laborat neque manducet.
S. Paolo.

INTRODUZIONE.

Dal modo con cui è esposto il problema, agevolmente si scorge che l'autore di questo scritto non tende a sottoporre ad esame tutte le cause della mendicità e ad indicarne i rimedj. Ponendo per confine alle sue indagini le circostanze attuali, egli non promette di fare sparire la miseria, ma di suggerire qualche mezzo onde scemarne la massa.

Chi pretendesse di presentare ai filosofi nuove idee sopra questo argomento, mostrerebbe di non conoscerlo, e meriterebbe la taccia di temerità. Chi si proponesse di *rettificare i pregiudizj del volgo* sullo stesso soggetto, forse potrebbe aspirare all'approvazione de' lettori benevoli.

Pria di sciogliere il problema, conviene tributare la ben dovuta laude ai Sovrani, che con nobile gara ed ogni sorta di sforzi tentano d'alleviare la miseria del popolo. Copiose largizioni,

sacrifizj personali, sorveglianza sul commercio, compre di grano, divieti all'uscita di esso, premj agli introduttori..., tutto sembra dirci che i Sovrani non sono tranquilli, allorchè le loro popolazioni sono infelici.

La sensibilità de' Sovrani viene secondata ora con generosi sborsi, ora con consiglj profondi dagli uomini più saggi, più pii, più zelanti. Un dolce fremito di compassione si fa sentire e si diffonde sì per le città che per le campagne a favore delle classi più miserabili, ed attesta altamente l'umanità del secolo.

Benchè sia evidente lo scopo cui mirano i comuni desiderj, pure la *diversità de' mezzi praticati*, lascia luogo a qualche dubbio sulla loro efficacia, e può confermare l'idea che le misure più semplici, più pronte, più economiche sono l'ultime a presentarsi. Si vede una prova di questa proposizione nel celebre discorso del Lord Maire e degli Aldermani di Londra a S. A. R. il Principe Reggente: essi additano le cause secondarie della miseria inglese, e ne ommettono la *principale* (1).

(1) Il Lord Maire e gli Aldermani avrebbero dovuto dire a S. A. R. « i nostri bastimenti pieni di merci inglesi ritornano in» dietro dall'America col primitivo carico. Il Continente Europeo » impiega due milioni di nuovi artisti a fabbricar quelle merci che » per l'addietro comprava dall'Inghilterra, e ci supera in alcune, » in altre ci uguaglia: dunque due e più milioni d'artisti inglesi » devono mancar di pane. Finchè questa popolazione superflua » non è scesa nel sepolcro, le turbolenze estinte in un paese ri» compariranno in un altro, forse sotto diversi pretesti, ma sempre

In ogni specie di mali fa duopo determinare il limite cui possono giungere i rimedj, acciò l'immaginazione impaziente non vada a perdersi tra le chimere, richiedendo misure che o non potrebbero realizzarsi, o aggraverebbero il male. Egli è questo il consiglio della *ragione*; consiglio opposto ci suggerisce il *sentimento*. Infatti

In qualunque situazione dolorosa l'animo accoglie prontamente la prima idea che gli promette di liberarlo; quindi mentre alcuni, spinti dal bisogno, abbandonarono il patrio suolo, sperando fortuna in longinque ed ignote regioni, altri s'armarono contro i loro concittadini, lusingandosi di cogliere i mezzi di sussistenza nel pubblico disordine. Questi falsi movimenti d'alcune popolazioni possono rappresentare i falsi giudizj che provenienti dalla stessa causa circolano tra le persone volgari. Lo spettacolo dell' altrui miseria ci affligge, quindi approviamo *qualunque* misura che ha l' apparenza di poterla estinguere. — Ma il sentimento più vivo non è sempre il giudice più sagace.

» emergenti dalla stessa causa. Quindi da un lato dobbiamo
» porgere mezzi di sussistenza alle persone rimaste senza travaglio,
» dall' altro *impedire che si riproducano*. E se a norma delle
» più evidenti apparenze i consumatori delle nostre merci devono
» scemare sul Continente, altro mezzo ragionevole di miglioria
» non ci resta, altra speranza di sollievo, che di ridurre a coltura
» il terreno tuttora incolto nell' Impero Brittanico ».

A questo discorso semplice e veridico, il Maire e gli Aldermani hanno sostituita una declamazione che inasprisce le piaghe del popolo invece d' alleviarle.

È noto che le cause primarie dell' attuale miseria in Europa, sono:

1.° *Scarsezza quasi generale di raccolto e dipendente dall' intemperie delle stagioni.* — Sopra questa causa l' azione de' Governi è nulla o quasi nulla. La filosofia che ci ha additati i mezzi di torre i fulmini di mano a Giove, non ha finora saputo nè scemare nè accrescere la pioggia o il calore, nè ritardarne o accelerarne l'influenza sui moti della vegetazione.

2.° *Diminuzione di lavori, conseguenza ordinaria de' grandi cambiamenti politici,* ed in parte resa maggiore dalla causa antecedente.

La conoscenza di queste due cause ha messo in credito due relativi rimedj:

1.° Accrescere la massa de' lavori:

2.° Diminuire il prezzo de' grani.

L' idea di accrescere i lavori, benchè lasci sussistere opinioni discordi sui mezzi d' esecuzione, è divenuta comune e generale. Se di fatti i nostri padri per alleviare la miseria non trovavano mezzo migliore delle limosine manuali, all' opposto tutti sanno attualmente che questo mezzo

1.° Accresce il numero de' questuanti, cosicchè la limosina data ad uno ne fa comparire venti;

2.° Divide inegualmente i soccorsi, cadendo la maggior parte di questi nelle mani di coloro che sanno fingere maggior apparenza di miseria, non di quelli che giacciono in maggior miseria reale;

3.° Fomenta l'ozio, la crapula, la dissolutezza e tutti i vizj che tengono loro addietro;

4.° Priva gli indigenti vergognosi di quell'aiuto che potrebbero sperare dai loro simili;

5.° Danneggia le fabbriche, togliendo loro molte mani suscettibili di lavoro;

6.° Presenta l'odioso spettacolo di oziosi vagabondi, che guadagnano di più degli artigiani assidui e laboriosi.

In somma, se per soccorrere i poveri s'intende far passare una parte del superfluo dal lato in cui abbonda al lato in cui manca il bisognevole, attualmente si vuole che il titolo di questo passaggio si rifonda in un lavoro, cosicchè tra i cittadini doviziosi da una parte e i poveri validi dall'altra, non vi debba essere limosina, ma vero e reale cambio di valori.

I pessimi effetti prodotti dalle limosine manuali riescono un poco minori, ma non cessano nel sistema de' soccorsi promessi da' pubblici stabilimenti; e la ragione ne è palpabile.

V'ha nella natura umana una fortissima antipatia contro il travaglio continuo. Questa antipatia è vinta

1.° Dal sentimento de' bisogni naturali;

2.° Dalle idee di pulitezza e decenza;

3.° Dal desiderio dell'indipendenza, dall'orgoglio ed ambizione;

4.° Dal timore del disprezzo.

Se queste quattro forze agiscono riunite sulle classi medie ed elevate, sulle classi infime agisce sola la prima: quindi torre alcuni gradi a quell'unica forza, è accrescere d'altrettanti la tendenza all'ozio, l'antipatia al travaglio.

Ora quando regna la persuasione di soccorsi pubblici, scema il timore che sia per mancare il bisognevole.

L'uomo che spera un soccorso gratuito qualunque

1.° Perde l'amore del travaglio;

2.° Vende i suoi instromenti e le sue mobiglie;

3.° Non pensa più nè all'ordine della casa nè all'economia;

4.° Rinuncia al sentimento dell'onore (1).

Allorchè esistono soccorsi pubblici, le persone più inerti impiegano tutta la loro abilità nel creare l'apparenza del massimo bisogno, onde

(1) Si leggono ogni giorno nelle gazzette parecchi articoli simili al seguente:

Chambery 23 dicembre 1816.

« La città di Booneville ha dato un bellissimo esempio di » pietà verso i poveri. Speriamo che troverà molti imitatori. Essa » ha aperta una soscrizione pella distribuzione di 300 minestre al » giorno agli indigenti, cominciando dal 1.° febbraio al 15 lu- » glio 1817 ».

Non si può abbastanza encomiare il desiderio di soccorrere i poveri; ma il mezzo impiegato dai cittadini di Bonneville non è certamente il più lodevole. L'esperienza di molti secoli ci dice che le distribuzioni giornaliere o settimanali che solevansi fare dai

estorcere la massima limosina. Da un lato l'indolenza cresce coll'abitudine e diviene insuperabile, dall'altro le forze decrescono coll'intempeperanza.

L'indolenza divenuta insuperabile caccia molte giovani ai bordelli: l'abitudine dell'intemperanza annulla il potere di travagliare nell'età senile.

Dall'una causa e dall'altra aumento d'ammalati negli ospitali.

Considerando la cosa sott'altro aspetto, e interrogando sempre l'esperienza, ritroveremo che ove esistono soccorsi pubblici

1.° Crescono giornalmente le pretese della plebaglia sfaccendata: tutti i suoi discorsi versano sull'inumanità de' ricchi.

2.° Se il soccorso è accordato, viene ricevuto come una cosa dovuta, come un credito e senza riconoscenza. Se il soccorso è ricusato, quello che

monasteri, invece d'estinguere o diminuire la poveraglia, la riproducevano. Quindi i 300 poveri che riceveranno minestra sino al 15 luglio 1817

1.° Continueranno ad essere poveri dopo quell'epoca, e saranno più esigenti;

2.° Tormenteranno pria di quell'epoca i cittadini con nuove inchieste, e l'umanità poco avveduta di alcuni li seconderà;

3.° Verranno ingrossati e seguiti forse da altrettanti.

Dite lo stesso delle 70 famiglie che ricevono l'alimento dalla cucina d'un generoso Principe d'Europa.

Del resto, nelle città piccolissime, gli inconvenienti de' soccorsi gratuiti riescono minori, perchè le conoscenze personali tendono a scemarli.

lo sollecitò, si riguarda come offeso, taccia di parzialità, d'ingiustizia, di corruzione, di frode i distributori, ne concepisce indignazione e ne conserva risentimento.

3.° Più si estende tra la plebe l'idea che il pubblico deve prestare soccorsi gratuiti, più è forte l'impulso alla sedizione. Nell'Inghilterra, in cui la somma de' soccorsi pubblici è massima, la plebe si solleva per le cause più frivole, prestando pronto orecchio ai discorsi di qualunque ciurmatore; da ciò la necessità della reazione militare.

4.° La poveraglia cresce in ragione de' soccorsi che riceve. La tassa sui terreni pel soccorso de' poveri in Inghilterra è andata annualmente crescendo al punto da giungere forse a 3 milioni di lire sterline, e i poveri erano cresciuti in proporzione maggiore, anche pria dell'attuale decadimento delle fabbriche inglesi (1).

(1) Vi fu un tempo in cui la Municipalità di Milano volle provedere d'alloggio *a prezzo equo i cittadini più bisognosi*. Le innumerabili petizioni che le fioccarono addosso, le contese che si suscitarono a questo proposito, fecero presto conoscere alla Municipalità l'imprudenza della sua condotta, e l'impossibilità d'eseguire le sue buone intenzioni.

Riassunto de' mali prodotti dai gratuiti soccorsi pubblici.

1.° Forze sottratte al travaglio.

2.° Disposizioni al tumulto e alle sedizioni.

3.° Forze militari, o qualunque altra, necessarie per reprimerle.

4.° Aumento nella popolazione de' bordelli e degli ospitali.

5.° Aumento ne' ladri ed aggressori.

6.° Aggravio immenso sui fondi.

7.° Poveraglia riprodotta e crescente.

L'idea de' soccorsi gratuiti è tanto più fatale nelle diverse popolazioni, quanto è minore quel sentimento d'orgoglio e di fierezza che ci ritiene dal ricorrere all'altrui assistenza. L'imbecillità d'alcuni declamatori non s'accorge che le lodi date a *qualunque* specie di limosina diminuiscono la vergogna di ricercarla.

In ogni governo ben organizzato dovrebbe essere generale e costante la persuasione che ogni limosina ad una persona valida è un delitto sociale, che questa o riceverà mercede per un travaglio, o morirà di fame: *qui non laborat neque manducet.*

Quindi S. M. l'Imperatore delle Russie, che va innestando il suo nome sulle grandi misure che accelerano i progressi della civilizzazione, ha

accordata l'alta sua protezione alle società che in quel vasto impero si sono proposto d'attivare i lavori, e nel regno di Polonia ha regalato, per servire di fondo allo stabilimento di una scuola veterinaria e d'una *scuola di mestieri*, i demanj dello Stato detti Warwizszew, Margmant, Auda e Bielany, con tutte le loro appartenenze.

S. M. l'Imperatore d'Austria realizzò eguali idee in Italia, degnandosi d'approvare gli sforzi delle congregazioni provinciali di carità, che dirette dalla congregazione centrale di Milano, tendono allo scopo sullodato.

PARTE PRIMA.

LAVORI.

I diversi modi con cui si possono attivare i lavori, sono fecondi di risultati infinitamente diversi.

Quindi resta da discutersi quali sieno i mezzi più spediti, più efficaci, più economici per somministrare lavoro ai poveri che ne dimandano.

Una serie di lavori può essere ordinata

1.° Dai governi, o dalle congregazioni che lo rappresentano;

2.° Dai consueti fabbricatori;

3.° Dai privati cittadini.

Prima d'esaminare ciascuno di questi mezzi d'esecuzione, conviene ricordarsi,

1.° Che da qualunque cassa sieno emessi i capitali a favore de'poveri, in qualunque modo vengano raccolti, qualunque sia il metodo del riparto, escono sempre dalla borsa de'cittadini;

2.° Che la somma de' lavori da attivarsi non debb'essere in proporzione degli individui che si presentano disoccupati, giacchè, come tutti sanno, alcuni non lavorano piuttosto per mancanza di volontà che d'occasione, il che è provato dai questuanti che vanno attorno per le contrade anche nelle città in cui i pubblici stabilimenti li chiamano ai lavori.

CAPO I.

Lavori ordinati dalle Congregazioni di carità.

Dachè lord Hale progettò, un secolo fa, le note case d'industria, questi stabilimenti si estesero in Inghilterra, Scozia, Alemagna, Francia ed Italia. Il celebre Rumford gli accreditò a Monaco, il barone Voght in Hambourg, S. M. l'Imperatore e re a Vienna... (1).

(1) Nell'opuscolo intitolato: *Tableau historique de l'Institut pour les pauvres de Hambourg*, si legge:
« Ce précis a été rédigé et imprimé par l'ordre de S. M. » l'Empereur d'Autriche, à la suite d'un entretien particulier qu'elle » eut avec le Baron de Voght, un des principaux fondateurs de » l'Institut dont nous parlons. Sa Majesté lui ayant demandé de » donner quelques directions à une commission nommée par Elle » pour organiser les établissemens de charité de Vienne, M. de » Voght ne crut pouvoir mieux répondre au désir de l'Empereur » qu'en mettant sous les yeux de la commission ses rapports an- » nuels sur l'état de l'Institut de Hambourg. La rédaction de ces » diverses mémoires fut confiée à M. de Bianchi, sécretaire du » cabinet de S. M., et la brouchure qu'on va lire est le résultat » de son travail ».

Scopo di questi stabilimenti fu di prestare lavoro a chiunque ne abbisognasse, onde torre ogni pretesto alla mendicità vagabonda; quindi *riconoscendoli per utili e necessarj* in molti casi, resta a discutersi, se convenga scemarli *progressivamente*, in vista delle imperfezioni che loro s' attribuiscono.

Se si presta fede ai più recenti scrittori d'Inghilterra, le case d'industria

1.° Hanno triplicata in quell'isola la spesa pel mantenimento de' poveri;

2.° Senza diminuire il numero de' mendicanti e vagabondi.

È chiaro che la somma de' vantaggi e degli inconvenienti di queste case, e la loro influenza sui moti dell' industria privata, sarà diversa, secondo che sarà

1.° Più o meno perfetta la loro organizzazione;

2.° Più o meno lunga la loro durata.

Siccome però i vantaggi d'un progetto eccitano la voglia di realizzarlo e di estenderlo *anco in situazioni non affatto propizie*, cosicchè talvolta gli stessi villaggi vogliono imitare l'esempio delle capitali, quindi sarà utile l'esaminare quali sono gli inconvenienti da cui non è possibile liberare gli stabilimenti suddetti.

Dapprima partiamo dall'idea che l'organizzazione delle case d'industria sia perfettissima, e la loro durata costante, ed osserviamone le conseguenze.

I. Allorchè vengono erette case d'industria

1.° Si occupano ed allestiscono edifizj per l'esecuzione de' lavori;

2.° Si comprano macchine e materie prime;

3.° Si custodiscono le materie prime e i prodotti fabbricati;

4.° Si procura smercio ai prodotti suddetti;

5.° Si pagano e le persone e le cose necessarie per l' andamento d'una grande azienda.

Queste cinque operazioni si eseguiscono nelle case d'industria, come si eseguiscono nelle case de' consueti fabbricatori. Dunque

1.° A misura che crescono i lavori in quelle, debbono proporzionatamente scemare in queste;

2.° I nuovi valori attivati nelle prime (per es. le macchine) riducono a non-valore i già esistenti nelle seconde;

3.° Tutti poi sanno che i governi non fabbricano giammai con vantaggio se non se quando fabbricano con privilegio. Allorchè i governi vogliono fabbricare ciò che si fabbrica dagli intraprenditori, quelli perdono là ove questi guadagnano.

Il vantaggio di fabbricare in grande, proprio de' pubblici stabilimenti, resta più che distrutto dal danno dell' infedeltà, dell' incuria e della resistenza. Infatti per quanto intenso si voglia supporre lo zelo de' pubblici sorveglianti ed impiegati, non giunge giammai ad uguagliare la vigilanza del privato interesse. Quindi alcuni scrittori dicono:

1.° Che il lavoro medio d'un individuo nelle case d'industria le meglio organizzate, non giunge ad un terzo del lavoro medio eseguito da un operajo libero;

2.° Il mantenimento del primo individuo costa un terzo di più del mantenimento del secondo.

Benchè questi due risultati dipendano dai metodi d'esecuzione, cionnonostante è fuori di dubbio

1.° Che le macchine e le mobiglie di qualunque specie devono soggiacere a maggiori guasti nelle case pubbliche che nelle private;

2.° Che le razioni, bastanti per le persone più vigorose, lasciano un superfluo per le meno vigorose, e che non si raccoglie a vantaggio dello stabilimento.

II. L'unione di tanti sfaccendati, abitualmente neghittosi e corrotti; diversi d'indole, di sesso, di età

1.° Riesce nociva alla salute;

2.° Non è favorevole al costume.

Anche questi due inconvenienti dipendono dai metodi d'esecuzione, ma è fuori di dubbio che per ridurli a zero conviene aumentare la spesa.

III. Le case d'industria, collocate nelle città, se riuniscono molti individui, staccano la popolazione dal luogo della nascita, mentre le fabbriche de'mercanti, disperse per le ville e pe'borghi, lasciano la popolazione al suo posto.

Se le case d'industria prestano alloggio, sorge la spesa de'letti e corrispondenti mobiglie, mentre simili cose rimangono senza uso in alcune case private.

IV. Le case d'industria eccitano non di rado i riclami de'consueti fabbricatori,

1.° Perchè talvolta spinte dal bisogno, vendendo a prezzo troppo basso, privano del dovuto lucro i fabbricatori privati;

2.° Perchè diminuendo il concorso ne'lavoranti, accrescono le mercedi.

Perciò negli stabilimenti più accreditati si pose per massima che il guadagno al quale un lavorante qualunque (uomo, donna, ragazzo) potrebbe aspirare, sarebbe minore del guadagno medio che potrebbe conseguire nelle fabbriche private. Seguendo opposto metodo, il concorso agli stabilimenti pubblici farebbe morire di consunzione le fabbriche private, ed esaurirebbe i fondi della beneficenza.

V. Sia umanità degli amministratori, sia interesse degli impiegati, questi stabilimenti, se durano molto, divengono un aggravio generale per l'aumento delle spese, ed una crescente passività.

VI. Vi sono molte persone vergognose che non amano confondersi colla poveraglia e che mancano di lavori e di sussistenza.

VII. Se poi l'organizzazione delle case d'industria è tale che la sorte d'un lavorante occupato in esse sia migliore della sorte d'un lavorante

libero, allora questi stabilimenti divengono una lotteria a cui giuocano con loro perdita tutti gli infingardi. La speranza d'entrare in questi stabilimenti

1.° Cagiona la perdita di 100 giornate a 100 concorrenti ad un posto vacante che sarà ottenuto da un solo, perdita totale e in via media fr. 10,000;

2.° Paralizza le forze dell'industria in ragione dall'apparenza d'ottenerlo;

3.° Impedisce la formazione de'fondi di riserva in ragione de'posti eventuali;

4.° Assoggetta a danni irreparabili quelli tra i suddetti aspiranti che vengono colti da una sventura privi di fondo di riserva.

VIII. Lo stabilimento che abbia ottenuto maggiori voti e maggior credito, si è quello d'Hambourg. Ora questo stabilimento, a norma del prospetto che ne venne presentato al pubblico, suppone:

1.° Cento ottanta commissarj sparsi pe'quartieri di quella città;

2.° Visite quasi giornaliere nelle case dei poveri;

3.° Notizie da assumersi presso i vicini per verificare le petizioni;

4.° Informazioni da chiedersi ai medici e chirurghi sulla salute de' poveri;

5.° Numerose quistioni da farsi ai petenti;

6.° Migliaia di piccoli conti da tenersi per materie affidate ai poveri e lavori prodotti;

7.° Commissioni per la compra delle materie, ed esame de' lavori;

8.° Un' assemblea di direttori, a' quali si uniscono de' borghigiani;

9.° Rapporti de' 180 commissarj all' assemblea de' direttori;

10.° Risposte ai rapporti de' commissarj.

. . . .

Tante mani, tante ispezioni, tante ricerche, tante petizioni, tanti conti, tanti piangistei..., a dir vero, mi spaventano, e mi fanno supporre una macchina complicatissima. Io veggo da un lato 200 uomini dabbene che lottano tra i sentimenti benevoli del loro animo e i rigidi doveri del loro stato, dall' altra tre in quattro mila persone, cui si è data una spinta a mentire, e tutte occupate a sciorre giornalmente questo problema: *trovare il modo di sorprendere la buona fede degli amministratori*, e che si lambiccano il cervello per riuscirvi.

Additando gli inconvenienti cui in altri paesi andarono soggette le case d' industria, non è mio scopo di negare nè i vantaggi che possono produrre, nè la possibilità di simplificarle, e non ignoro che sotto la direzione di abili architetti anco i vecchi casolai ponno acquistare bella apparenza, ed a più usi adattarsi in ragione delle circostanze. Io volli soltanto prevenire il lettore contro *la voglia di generalizzare* sì naturale allo spirito umano, e che talvolta *impedisce di pensare ad altre combinazioni* suscettibili di uguali o di maggiori vantaggi.

CAPO II.

Lavori presso i consueti fabbricatori.

Le limosine distribuite dai parrochi od ispettori, le somministrazioni di vitto in luoghi pubblici, le case d'industria... sono tanti documenti visibili e palpabili che dicono ai poveri: il pubblico s' occupa de' nostri bisogni. Ora dalle cose dette risulta, che più si rinforza questa persuasione nella mente de' poveri, più decresce l'attività nelle loro braccia. È quindi cosa evidente che fa duopo soccorrere i poveri, quasi direi, senza che s' accorgano d' essere soccorsi (1).

Ciò posto: ammettiamo per un istante la supposizione che sia in nostro potere di far crescere la somma de' lavori nelle fabbriche private in modo che nissun individuo resti disoccupato, se ha voglia di lavorare.

Posta questa supposizione, per realizzar la quale si additerà tosto il mezzo,

1.° Cessa il bisogno delle pubbliche case d'industria, cioè si risparmia la spesa per edifizj, macchine, mobiglie...;

(1) Fortunatamente i poveri non leggono le gazzette, ma se essi le leggessero, o avessero notizia di tanti non troppo sensati progetti di soccorsi gratuiti ai poveri, io sono persuaso che questi crescerebbero al punto che la metà della popolazione resterebbe colle mani alla cintola.

2.° Si sostituisce l' attività del fabbricatore all' indolenza dell' impiegato;

3.° Si ottiene la stessa somma di prodotti con maggior economia e speditezza;

4.° Si provvede ai poveri sì vergognosi che non vergognosi;

5.° Ci liberiamo dalle nojose indagini sulle private famiglie;

6.° Rendiamo nulla nel povero la tentazione e l' abilità di mentire;

7.° Si apre più largo campo ai guadagni de' poveri, giacchè, come abbiamo veduto, questi guadagni nelle case d' industria devono essere bassi, acciò non divengano nocivi;

8.° Nissun cambiamento succede nel sistema delle abitudini popolari;

9.° Nissun aumento nelle stolte pretese della poveraglia;

10.° Si cancella ogni idea di *limosina*, e si tiene viva quella della *mercede*.

Ora i fabbricatori somministreranno ai poveri la stessa somma di lavori come per l' addietro, se ottengono lo stesso smercio. A misura che essi vuotano i magazzini, ricercano mani per riempirli; a misura che incassano capitali, li distribuiscono sui lavoranti.

Dunque uno de' mezzi più spediti, più efficaci, più economici per soccorrere i poveri, non consiste nel somministrare zuppe alla Rumford, distribuire danaro ai più bisognosi, aprire case di ricovero..., ma nel comprare manifatture dai fabbricatori.

Si può dunque dire alle tante associazioni di beneficenza che si agitano per l'Europa, onde soccorrere i poveri, e che aprono case d'industria per occuparli: « Erigendo una casa d'industria voi impiegate un capitale che si divide sui poveri e si cambia colle manifatture da essi fabbricate, per es., panno, tela, scarpe.... Ora siccome voi fabbricherete sempre con maggiore spesa che non fabbrichino gli intraprenditori particolari, perciò invece di fabbricar voi stesso il panno, la tela, le scarpe..., datene la commissione ai consueti fabbricatori, e cominciate a pagare col capitale accennato; in breve esporrò il modo d'accrescerlo e farlo circolare. In ultima analisi l'effetto sarà lo stesso; il povero sarà stato soccorso col mezzo del travaglio; il vostro capitale si sarà convertito in tela, panno, scarpe... Risparmiando la spesa per edifizj, macchine e mobiglie, potrete comprare maggior quantità delle accennate manifatture; insomma *comprate invece di fabbricare:* la differenza è piccola nelle parole, ma immensa nelle cose; spieghiamoci meglio.

Sia *A* il numero de' poveri che supponete mancanti di travaglio, per esempio 100,000. Voi esaminate quali rami di lavoro *B* sono più langueuti e più facili da eseguirsi; poniamo a cagione d'esempio il lanificio. Voi calcolate presso a poco quante braccia di panno grossolano (e dirò in breve la ragione per cui preferisco questa qualità) possono essere fabbricate dai suddetti

operai da gennaio a luglio, e ne date la commissione ai consueti fabbricatori con norme e condizioni specificate, e tali da essere certi che il panno, che vi verrà somministrato in febbraio, marzo, aprile, maggio..., sia realmente fabbricato di recente. Voi potete egualmente dare la commissione di 500,000 braccia di tela di lino o stoppa, d' un milione di paja di grosse scarpe, di 100,000 cappelli..., insomma di qualunque altra manifattura, avvertendo che i detti numeri sono posti a foggia d' esempio, cosicchè voi dovrete accrescere o scemare le commissioni *B*, a misura che sarà più grande o più piccolo il numero *A* delle persone disoccupate.

Poste queste commissioni, chiunque *vorrà*, potrà lavorare, e questo basta, giacchè

Da una parte mi attengo al principio: *qui non laborat neque manducet*:

Dall'altra sono persuaso che il miglior mezzo per moltiplicare i disordini sia la voglia di annullarli tutti.

Ma cosa faremo, mi si dirà, del panno comprato e di tante altre manifatture?

Prima risposta.

Dapprima si può rispondere: voi farete del panno comprato presso i consueti fabbricatori, quell' uso che fate del panno fabbricato nelle

case d' industria. E quand' anco non fossi per aggiungere in breve miglior risposta, sarebbe sempre meglio per voi comprare che fabbricare, come è meglio preferire la strada diritta alla storta, il metodo più spedito al più lungo, la misura più economica alla più dispendiosa.

Pria d' innoltrarci mi sia permesso di trascrivere un articolo delle gazzette francesi.

« Parigi 21 dicembre 1816.

« Scrivono da Lione che lo zelo di tutti gli » abitanti di quella vasta città per concorrere al » sollievo degli operai *mancanti di lavoro* in questi tempi di miseria, ha riempita la soscrizione » apertasi a tal uopo sotto gli auspicj del governo. La cassa dell' uffizio di beneficenza ha » già ricevuto 180,000 franchi, che verranno impiegati a benefizio dei capi di numerose famiglie, sprovveduti di modi onde alimentarle. I » capi delle fabbriche ebbero l' incarico di somministrare tutti i ragguagli opportuni sui bisogni e sulla condotta de' loro operai meritevoli » d' assistenza ».

Lodando la generosità de' Lionesi, si può dimandare agli amministratori,

1.° Se la miseria proviene dalla *mancanza di lavoro*, per quale motivo non ordinate ai fabbricatori tanto setificio per 180,000 franchi, invece di distribuirli *gratis* sui bisognosi, commettendo l' *enorme sbaglio di sostituire la limosina alla mercede*, e facendo prevalere l' idea che si può ottenere soccorso senza lavoro?

2.° Per quale motivo volete costringere 5000 poveri a perdere una giornata o il di lei corrispondente valore

a) Nel ricercare le fedi di povertà, e le raccomandazioni de' loro capi-bottega;

b) Nel fare scrivere una petizione commovente che sia per addolorare il vostro animo;

c) Nel comprare la carta, pagare lo scrittore e chi compose la petizione?

3.° Per quale motivo volete porre 5000 poveri nella necessità di creare 10,000 menzogne?

4.° Per quale motivo volete prendervi la pena di esaminare 5000 petizioni, ed assumere notizie sullo stato economico de' petenti?

5.° Per quale motivo volete esporvi alla taccia di parzialità e d'ingiustizia dal lato di persone, le cui pretese crescono in ragione di ciò che ricevono?

. . . .

Volete voi soccorrere realmente i vostri poveri? *Non parlate di soccorsi,* ma date delle commissioni ai capi delle vostre fabbriche; dimandate nuove manifatture seriche, secondo campioni determinati: più cresceranno le vostre commissioni, più porrete in istato i lavoranti d'esigere alte mercedi. Volete che i 180,000 fr. divengano 400,000? Forse la cosa non sarà difficile, se darete manifatture seriche a quelli che fecero offerte e in ragione delle offerte, cioè se per ottenere valori darete valori. Col vostro metodo voi chiamaste in soccorso la compassione; col metodo ch' io vi

consiglio, alla compassione s' unisce la forza dell' interesse; v' è dunque probabilità che il prodotto sarà maggiore.

Seconda risposta.

Vediamo ora se vi sono altri metodi per procurare smercio alle manifatture di qualunque specie comprate dalle associazioni di carità.

Ragion vuole 1.° che si cominci dai casi più semplici, 2.° che si profitti de' *metodi già noti*, onde torre di mano agli imbecilli la solita obbiezione della novità.

Primo metodo.

I. Allorchè, per esempio, voi invitate il pubblico al teatro per sentire una celebre cantatrice, prevenendolo che il prodotto sarà versato nella cassa de' poveri, voi avete due forze favorevoli

1.° L' amor del piacere,

2.° La compassione pe' poveri,

ed avete una forza contraria, l' interesse, costretto a sborsare cinque franchi pel biglietto d' entrata.

Ora è cosa facile il capire che si può far uso delle due forze favorevoli e neutralizzare la contraria, con aumento di prodotto. Infatti supponete che si dica: chiunque potrà entrare in teatro per sentire la sullodata cantatrice, purchè si presenti

con gilet e pantaloni di panno grossolano comprato dalla congregazione della carità. La di lei ricevuta servirà di biglietto d'ingresso, e sarà consegnata alla porta. — Si potrebbe aggiungere: *è permesso ai più poveri* l'entrare con semplice gilet del panno suddetto. — Ora siccome sono pochi quelli che amino dichiararsi poveri, perciò la maggior parte si presenterebbe con gilet e pantaloni.

Per eguale motivo potrete chiedere che le donne entrino con farsettino del suddetto panno garantito dalla soprindicata cautela. Con questo metodo

1.° È procurato smercio al panno grossolano,

2.° È diffuso lavoro sulla classe de' sarti,

3.° *Lo spettatore uscendo dal teatro*, *conserva il valore con cui entrò*, mentre col metodo ordinario esce con cinque franchi di meno.

Siccome poi le persone che nell'accennata o simile occasione si presenterebbero al teatro, sono per la massima parte dotate di qualche superfluo, quindi molte non volendo far uso di quel gilet, di que' pantaloni, di que' farsetti grossolani, *li venderebbero a minor prezzo*, *il che anderebbe a vantaggio delle persone più povere*, non per titolo di limosina, ma per eventualità di cambio e in ragione di contratto. Succederebbe di molti de' suddetti abiti ciò che succede del pane de' soldati; egli è venduto a basso prezzo alla povera gente.

Chiamate ora improvvisatori, concertate compagnie per danze, *aprite le pubbliche Arene*, e permettete l'entrata a chiunque si presenta come sopra e coll'indicata cautela, cioè con nuovo biglietto delle congregazioni di carità, finchè sia esausta la massa del panno o fustagno comprato da esse.

Il metodo proposto non s'allontana dalle nostre abitudini (circostanza necessaria per alcune persone le cui idee hanno la celerità della tartaruga). Infatti e per esempio l'uso attuale vieta l'entrata nelle feste da ballo del teatro della Scala in Milano a chi non ha indosso un ridicolo *dominò* di seta, che i particolari *prendono a nolo* dai rigattieri, pagando dalle 3 alle 18 e talvolta più lire *per sera*.—Non potrebbesi dunque con molto maggior ragione negare l'entrata come sopra a chi non avesse, per es., pantaloni di fustagno comprato seralmente dalla congregazione di carità e garantito colla suddetta ricevuta?

Osservate le differenze tra i due metodi:

1.° I pantaloni resterebbero al proprietario, mentre il *dominò* torna nel giorno seguente al rigattiere.

2.° I pantaloni servirebbero per una sola volta, giacchè si richiederebbe nuova ricevuta della congregazione per ogni sera, mentre lo stesso *dominò* serve per più volte; benchè costringa a ripetuti sborsi serali.

3.° L'obbligo de'pantaloni suddetti diffonderebbe guadagno sopra 10 classi di persone,

mentre l'obbligo del *dominò* diffonde guadagno sopra la sola classe de' rigattieri.

Le braccia di panno e di fustagno smerciato rappresenterebbero la somma de' pubblici piaceri. Quindi le suddette congregazioni della carità si potrebbero con maggior ragione denominare congregazioni dell' allegria. Esse non s' occuperebbero di privati piangistei, ma procurerebbero di trarre danari dalle tasche del pubblico, per la via non fallibile del piacere.

Il numero, l' indole, l' intensità dei momenti piacevoli che verrebbero procurati al pubblico dalle combinazioni più o meno felici, immaginate dalle congregazioni suddette, dipenderebbe dalle diverse circostanze de' diversi paesi. Ma in mezzo a questa diversità sussisterebbero due cose essenziali:

1.° La commissione di tante braccia di panno o di fustagno data ai fabbricatori, e da eseguirsi entro le epoche *A*, *B*, *C*....;

2.° L' *annuncio preventivo* al pubblico che nelle epoche *A*, *B*, *C* vi sarebbero determinati spettacoli piacevoli, colla condizione, a chi bramasse intervenirvi, di presentarsi con prescritto *costume* di panno o di fustagno (1).

In questo modo le congregazioni dell' allegria soccorrerebbero i poveri, mostrando di dimenticarli, e di occuparsi esclusivamente de' piaceri del pubblico.

(1) I lettori saggi non hanno bisogno d'essere avvertiti che a queste stoffe si possono sostituire qualunque altre.

II. Alle accennate *combinazioni che portano merci tra le mani de' ricchi sotto la forma d' abiti grossolani col doppio scopo*: 1.° *di promovere i lavori; 2.° di farli cadere diminuiti di prezzo tra le mani de' poveri*, si possono unire altre combinazioni parimenti note, onde facilitare lo smercio delle tele, scarpe, calze, cappelli, berrette ed altre manifatture egualmente facili, ordinate dalle congregazioni della carità, e da determinarsi *a norma delle circostanze de' paesi.*

Neutralizzando la forza contraria dell' interesse privato, le congregazioni ritroveranno forze favorevoli ai loro fini

1.° Nell' amore degli spettacoli adescato, come ne' casi antecedenti, con proporzionate e congrue gradazioni dalle prime classi sociali sino alle ultime;

2.° Nel desiderio di divenir ricchi in poco tempo e con pochi sacrifizj, da cui nasce la smania per le lotterie;

3.° Nel desiderio di comparire ricchi e generosi.

Perciò le suddette congregazioni consultando il genio, l' indole, i costumi de' popoli, in mezzo di cui si trovano, uniscono agli accennati spettacoli (festa della bellezza, della grazia, della gioventù, amicizia, riconoscenza...; combattimenti di tori, corse di cavalli, accademie di suoni e canti...), uniscono, dissi, diverse specie di lotterie, nelle quali non si giuocano danari, ma

biglietti rappresentatori delle merci suddette di minimo al massimo valore. Quindi

1.° Chiunque potrebbe entrare nei suddetti spettacoli con determinato *costume* (nel quale si fisserebbero gradazioni, per es., 1.° semplice gilet di panno; 2.° gilet e pantaloni di tela; 3.° gilet, pantaloni, intero abito di fustagno; 4.° idem come nel 3.°, più berretta di seta.... Si stabiliscano eguali gradazioni per le donne);

2.° Con qualche biglietto pel giuoco delle lotterie;

3.° Restando i posti più vistosi ed elevati a quelli che entrassero

O con intero *costume*

O con maggior numero di biglietti per le lotterie.

L'indole de' popoli può presentare altre combinazioni di smercio infinitamente diverse dalle antecedenti. Supponete, a cagion d'esempio, un popolo molto divoto ed un predicatore famoso; non potrebbesi in queste circostanze richiedere un costume infimo, medio, massimo secondo i casi, a quelli che volessero entrare nel tempio...(1).

(1) I lettori che vorranno conoscere le *nuove* sorgenti nelle quali può un governo saggio attingere forze per accrescere, scemare, dirigere i movimenti de' consumi in qualunque combinazione di circostanze, forse saranno interamente soddisfatti, consultando il VI volume del *Nuovo prospetto delle scienze economiche.*

Secondo metodo.

Benchè le accennate combinazioni di smercio siano indefinite e possano eccitare un moto straordinario e maggiore del bisogno, cionnonostante se da un lato sussistesse mancanza reale di lavoro, ed alto prezzo del vitto; dall' altro vi fosse pericolo di tumulti e insurrezioni, parmi che potrebbero i governi ricorrere alle azioni forzate, facendo dividere, per esempio, la tela, il panno, il fustagno.... delle congregazioni di carità sugli estimati e in ragione dell' estimo, sugli affittajuoli in ragione del fitto.... Ciascuno pagando la sua quota potrebbe scerre quella specie di merce che più gli convenisse.

Le azioni forzate, solite ad usarsi, *promettono lontano* compenso, le azioni da me proposte *danno* compenso *attuale* ed immediato.

Egli è senza dubbio un inconveniente grandissimo che le congregazioni della carità comprino manifatture, come lo è quando le compra il governo per soddisfare a' suoi indefiniti bisogni; ma

1.° Da un lato si ricorrerebbe alle note cautele di cui si suole far uso dai Governi in casi simili;

2.° Dall' altro si tratta di manifatture in cui la frode è ridotta a limiti infinitamente ristretti, essendo infima la loro qualità, e quasi nulla la permanenza presso le congregazioni suddette.

3.° Il metodo de' soccorsi gratuiti produce inconvenienti infinitamente maggiori di quelli che tende ad annullare.

4.° Senza la sicurezza di ritrovare smercio presso le congregazioni di carità, il fabbricatore, nel caso d'arrenato commercio, non s' arrischierebbe a distribuire travaglio a'suoi lavoranti.

5.° Siccome allorchè gli eventi politici o presentano incertezza sul futuro, o lasciano spossamento pel passato, il moto de' consumi scema in proporzione, perciò è necessario l'intervento delle congregazioni suddette, acciò una forza nuova supplisca alla forza scemata.

Si vede quindi che i governi possono alleviare la miseria del popolo, accelerando le organizzazioni politiche o civili.

CAPO III.

Lavori presso i privati cittadini.

All'azione pubblica delle congregazioni di carità i governi possono aggiungere l'azione privata de' cittadini

1.° Per accrescere le massima de'lavori;

2.° Per *produrre molti altri vantaggi di somma importanza.*

Pretesero parecchi scrittori d'economia che i moti dell'interesse privato tendessero costantemente verso l'interesse pubblico come a loro centro, e andassero a confondersi in esso, cosicchè non fosse necessaria alcuna spinta governativa. I seguenti fatti dimostreranno che vi sono molte eccezioni a questo principio predicato nelle scuole di Quesnay e di Smith.

Prima serie di lavori.

Tutti i fisici sanno che l'attuale uso di tenere il concime in mucchio sulle aje, vicino alle case, esposto a tutti i venti e al calpestio degli animali,

1.° Accresce infezioni all'aria;

2.° Disperde la miglior parte del concime;

3.° Ne ritarda la putrefazione, per cui poscia adoperato immaturo, diffonde scarsa fecondità sulle campagne.

La legge dirà dunque: entro il prossimo futuro giugno tutti i poderi saranno muniti di fosse circolari fatte di mattoni, proporzionate al prodotto delle stalle, affine di chiudervi il concime. I proprietarj contravventori soggiacciono a dupla imposta, finchè mancano ai loro fondi le fosse accennate.

Seconda serie di lavori.

Tutti i fisici sanno che le aje coperte di mattoni, come s'usa sul Mincio,

1.° Rendono un grano più mondo,

2.° Danno il 2 per 100 di più,

3.° Accrescono la durata del grano.

La legge dirà dunque: entro il prossimo futuro giugno tutte le aje saranno di mattoni, e

non più di semplice terra, ossia d'immondissimo insalubre fango. — Questa misura

1.° Promove i lavori,

2.° Reca vantaggio ai proprietarj,

3.° Migliora il pane del popolo,

4.° Mantiene due individui di più sopra ogni 100, senza aggiungere terreno allo Stato.

La pena ai contravventori come sopra.

Terza serie di lavori.

Molti comuni o mancano di pozzi e di cisterne, o non ne hanno che pochissimi ed in qualche distanza dai dispersi casolai. Questa mancanza o scarsezza

1.° Cagiona perdite giornaliere di tempo per avere l'acqua bisognevole;

2.° Accresce fatica principalmente alle donne, incaricate di queste faccende;

3.° Diminuisce le salubri lavature d'ogni specie sì degli utensili che della biancheria;

4.° Rende necessarie fetidissime fosse con danno alla salute degli uomini e degli animali.

La legge dirà dunque: entro la suddetta epoca tutti i comuni avranno pozzi o cisterne in ragione delle famiglie, o canale d'acqua corrente, secondo le circostanze.

La spesa si distribuisce sui proprietarj.

In caso di contravvenzione le congregazioni di carità fanno eseguire i suddetti lavori, e ne

ripartono la spesa o sull' estimo in generale o sui proprietarj particolari, a norma de' casi.

Quarta serie di lavori.

Tutti convengono che i vecchi altissimi cammini colle loro immense cappe

1.° Consumano una quantità di legna quadrupla della bisognevole;

2.° Incomodano gli occhi con densi vortici di fumo;

3.° Anneriscono le pareti delle case, per cui rendono necessaria

O maggior spesa giornaliera per luce artificiale,

O spesa annua per imbiancamento, il che va a carico degli inquilini;

4.° Sono cagioni di più frequenti reumi.

La legge dirà dunque: entro l' epoca suddetta in tutte le case affittate sì nelle città che nelle campagne, saranno cambiati i suddetti cammini e ridotti a forme più piccole e più ragionevoli secondo i metodi di Rumford (1).

In caso di contravvenzione dal lato de' proprietarj, gli inquilini fanno eseguire i necessarj lavori e s' indennizzano sull' affitto, restando a loro disposizione la casa nell' anno seguente, se già pagarono l' affitto suddetto.

(1) Questa specie di lavori sarà occasione di molti altri, giacchè i proprietarj coglieranno il destro di far eseguire delle riparazioni che avevano sino allora trascurate.

Quinta serie di lavori.

Quasi tutte le interne scale delle case di campagna sono di legno, ed alcune, benchè di mattoni, sono pericolose nelle città, il che

1.° Facilita la nascita e la diffusione degli incendj;

2.° Accresce le eventualità di caduta ai vecchi ed ai ragazzi;

3.° Rende più difficile il movimento o trasporto delle suppelletili;

4.° Promove la generazione di schifosi insetti, e diviene nido di topi, ciascuno de' quali divora due libbre di grano alla settimana.

La legge dunque dirà: entro la suddetta epoca tutte le scale interne delle case saranno di mattoni o di pietra; le pericolose saranno ridotte a stato comodo.

La pena ai contravventori come nell' articolo antecedente.

Sesta serie di lavori.

A misura che i paesi sono più settentrionali

1.° Decresce il calore, crescendo a proporzione la spesa pel fuoco;

2.° Decresce la durata giornaliera della luce naturale, crescendo il bisogno della luce artificiale.

La legge dunque dirà ne' suddetti paesi, e potrebbe dirlo anco nei nostri: entro l'epoca suddetta tutte le finestre sì nelle città che nelle campagne saranno munite di vetri, restandone proscritta la carta.

Settima serie di lavori.

In alcune città esistono delle commissioni che vegliano sull'ornato e rettifilo delle contrade: non sarebbe egli molto miglior consiglio vegliare sulla salubrità delle case di campagna e delle stalle? Dall'umidità delle case risultano:

1.° Perdite eventuali nel prodotto delle galette,

2.° Molte malattie de' ragazzi,

3.° Frequenti reumi agli uomini.

La legge dunque dirà: a giudizio inappellabile del parroco, del cancelliere e d'una terza persona eletta dai mezzatici (1), tutte le case di campagna saranno provvedute d' opportuni fusti e serramenti; i suoli umidi saranno rifatti.

(1) Se i medici di condotta fossero pagati in ragione inversa della mortalità, si avrebbe potuto chiedere il loro suffragio; ma nello stato attuale delle cose i guadagni de' suddetti medici, come quelli degli altri, crescendo in ragione delle malattie, non si può appellare al loro giudizio per progetti che le devono diminuire.

Applicate in proporzione le stesse idee alla salubrità delle stalle ordinariamente o troppo ristrette o poco ventilate. — Maggiori occasioni di lavoro presenterebbe la pessima situazione de' pozzi bianchi e neri, di modo che i secondi rendono insalubri i primi.

Ottava serie di lavori.

Vi sono molte paludi in onta delle leggi che ne ordinano la riduzione. Queste piaghe dello Stato

1.° Infettando l' aria, accrescono le malattie, e ne' mesi più caldi costringono le popolazioni ad allontanarsene;

2.° Ingombrando il terreno, impediscono la riproduzione.

La legge dunque tornerà a dire: o si riducano le paludi a coltura entro determinato tempo, o saranno vendute al miglior offerente all' asta pubblica.

Nona serie di lavori.

Riflettendo che per mancanza di pubblici lavatoi

1.° Si perde dalle donne tempo e salute;

2.° Si accresce il sucidume, si naturale alla gente povera;

3.° Che l'aumento del sucidume porta malattie non poche, e principalmente alla pelle;

4.° Riflettendo che accrescere la pulitezza è aggiungere stimoli all' attività.

La legge dirà: in tutti i comuni vi sarà un lavatoio pubblico, in cui le donne al coperto dall' acqua e dal vento potranno lavare giornalmente i loro cenci.

La spesa è pagata dall' estimo reale.

Decima serie di lavori.

Vi sono molti paesi in cui le eminenze sono ridotte a nudo sasso, il che

1.° Rovina i colli sottoposti per l'aumentata celerità e massa delle acque scendenti, ed accresce la spesa per rifare i murelli sostenitori de' vigneti;

2.° Aumenta l'impeto de' torrenti e de' fiumi, causa d'inondazioni alle pianure.

La legge dunque dirà: uno de' modi di soccorrere i poveri delle montagne consisterà nell'indurli a coprire d'alberi le più nude eminenze a spese de' paesi sottoposti, e sopra i quali si scaricano le acque.

. . . .

Effetti necessarj delle suddette e simili serie di lavori saranno

1.° Procurare soccorso ai poveri col mezzo del travaglio e del cambio, cancellando ogni idea

di limosina, e lasciando le popolazioni al loro posto;

2.° Produrre molti particolari vantaggi inerenti a ciascuna serie, e soprindicati;

3.° Accrescere in alcuni proprietarj il bisogno di vendere il grano, per supplire alle spese, il che tende a cagionare un *piccolo* ribasso nel prezzo di esso;

4.° Presentare impiego a molti capitali, che si *suppongono* concorsi al commercio de' grani a danno de' compratori.

Le indicate misure sono più che bastevoli per corrispondere alle comuni esigenze; giacchè fa duopo tenere per massima infallibile che il bisogno reale di lavori è molto minore del bisogno supposto (1).

(1) Ecco una tra le mille prove.

« I ricchi abitanti di Kensington, villaggio poco distante da » Londra, avevano l'intenzione di aprire una soscrizione a bene» fizio degli operai che si trovavano senza lavoro. Lord Kalland, » nipote del celebre Fox, uno dei capi del partito democratico » nella camera dei Pari, e residente in detto villaggio, venendo » ricercato del suo consiglio e soccorso, rispose: *il distribuire* » *danaro non vale, imperciocchè questa misura propaga l'o*» *zio; io, per tutto l'inverno, voglio occupare 20 operai straor*» *dinariamente; e se ciascuno coopera in proporzione, si porrà* » *ben tosto un riparo al male.* I patrocinatori dei poveri fe» cero nota tale risoluzione; ma quale ne fu il risultato? Il primo » giorno si presentano 17 operai, e percepiscono la stabilita paga. » L'indomani sen presentano 14 che devono lavorare per ricevere » la mercede; e vedendo da ciò questa gente che lord Kalland » aveva realmente l'intenzione di pagarli, ma di occuparli, il » giorno susseguente non ne comparvero che soli tre ». (Allg. Zeit.)

Cionnonostante siccome la scarsezza di lavori va unita all' alto prezzo de' grani, perciò sarà ottimo consiglio l'accrescere in tutti i modi i lavori, acciò vengano ad uguagliarsi il valor delle giornate e il valor delle sussistenze (1).

(1) Allorchè un governo, affine d'alleviare i poveri, impone ai privati cittadini *l'obbligo d'un prestito*, onde far eseguire lavori, invece d'imporre loro l'*obbligo di certi lavori*, come succede in qualche Stato,

1.° Fa due operazioni invece d'una (esazione del prestito, esecuzione di lavori);

2.° Spende molto di più, giacchè lo zelo dell'impiegato pubblico è meno economo dell'interesse del privato cittadino;

3.° Lascia ai malevoli l'occasione di dire che il governo vuole profittare del pubblico danaro.

PARTE SECONDA.

SUSSISTENZE.

Il popolo crede che la luna abbia gli occhi, il naso, la bocca, il mento, insomma tutte le parti che compongono il volto. Quest'idea si riproduce sotto il pennello del pittore, comparisce ne'versi del poeta, si fa sentire ne'discorsi famigliari; eppure questa idea è assolutamente falsa.

Dite al volgo che la terra gira ogni giorno sul suo asse. Egli vi risponderà che se così andasse la faccenda, dovrebbe l'acqua uscire dai pozzi, come diceva il buon Pontefice a Galileo. Invano vi sforzerete di fargli sentire la forza universale che da tutti i punti della terra attrae i corpi verso il di lei centro. Questa idea astratta non arriverà a distruggere la persuasione che in lui nasce, allorchè vede l'acqua uscire da un vaso capovolto.

Non sono le sole immagini fisiche che impediscono lo sviluppo delle idee astratte nella mente del volgo, ma tutti i sentimenti dell'animo, ed in ispecie il timore e la speranza. Un ragazzo che si trova nelle tenebre, non saprà cosa rispondere alle vostre ragioni contro le supposte visite che vengono a farci i morti; ma lo sentirete a tremare al primo grido o all'ombra d'un albero distante. Se dite al volgo: *il lotto vince, dunque i giuocatori perdono*, egli converrà che il vostro raziocinio è concludente, ma pure continuerà a giuocare: sapete perchè? perchè da una parte l'illusione d'un guadagno grandissimo, in poco tempo, con pochi quattrini assorbe tutta la sua anima e la riscalda; dall'altra la somma improbabilità d'ottenerlo, essendo un'idea astratta, non una immagine sensibile, è impotente a dissipare quella illusione o ad offuscarla.

Vi sono de' pregiudizj relativamente all'annona, che circolano tra le infime classi, salgono talvolta alle medie, trovano accoglimento anche presso le persone non affatto scevre di perspicacia, e che si credono così veri, come credesi vera la faccia della luna o l'uscita dell'acqua dai pozzi, se la terra girasse.

Vi sono sullo stesso argomento delle verità sì persuasive, sì certe, sì evidenti, che la ragione del volgo non trova argomenti da opporre. Ma i timori che s'alzano nel di lui animo, maggiori in forza, reagiscono contro di esse, e lo ritengono

dal prenderle per direttrici, da ciò nasce una serie di giudizj falsi, di pretese stolte, di censure ridicole, che sventate ad ogni istante, ad ogni istante si riproducono.

CAPO I.

Se i governi debbono abbassare il prezzo de' grani.

I.

Chiunque compra, vorrebbe comprare a basso prezzo.

Questa voglia cresce in ragione

1.° Delle scarse finanze,

2.° Della necessità di comprare.

Quindi nel popolo povero costretto a comprare il pane giornalmente, la voglia di comprarlo a basso prezzo debb' essere massima.

E siccome il popolo non può colle sue forze individuali abbassare quel prezzo, quindi cerca soccorso ai governi, e impone loro l'obbligo d'eseguire la di lui volontà.

Mentre il calzolaio fissa il prezzo che vuole alle scarpe, il cappellaio ai cappelli, il legnaiuolo ai carri, il ferraio alle ferrate, il sarto agli abiti, il tessitore alla tela, qualunque artista a' suoi lavori; queste persone, dissi, usando de' loro diritti,

vorrebbero torre all'agricoltore un diritto uguale, e costringerlo a vendere il grano non al prezzo ch'egli vuole, ma che essi vorrebbero. In somma il popolo delle città s'arroga una prerogativa, un potere, un privilegio, di cui vorrebbe spogliato il popolo delle campagne. E siccome il primo sta al secondo in molti Stati come uno a quattro, così la pretesa del volgo tende a danneggiare quattro per vantaggiare uno.

Per difendere la sua pretesa il volgo dice che si può vivere senza scarpe, senza camicia, senza cappello, ma non si può vivere senza alimento.

A questa ragione il popolo della campagna risponde: io non posso produrre l'alimento senza aratro, senza zappa, senza vanga e cento altri strumenti villerecci. Se le mie forze debbono bastare alla produzione, io debbo possedere una casa, e sono costretto a dipendere dal muratore; un letto, e sono obbligato a comprarlo dal materassajo.... Ora costoro impongono alle loro manifatture e ai loro servigi quel prezzo che vogliono: con quale apparenza di ragione mi si potrà torre la stessa facoltà?

Ma lasciamo da banda le considerazioni sull'eguaglianza delle pretese e de' diritti, ed esaminiamo l'argomento soltanto dal lato del vantaggio pubblico.

II.

Sembra dapprima che la voglia *indefinita* di basso prezzo possa essere eccessiva, e recare danno a chi la nutre. Infatti

Il grano non cade dal cielo, come cadeva la manna nel deserto. Per fabbricar grano sono necessarj lavori e spese, come per fabbricare qualunque altra manifattura; e se la manifattura del grano deve riprodursi, fa duopo che il prezzo compensi la semente, il concime, le giornate, il consumo delle macchine, i danni delle stagioni, gli aggravj prediali, e produca un vantaggio al proprietario che dirige questa manifattura. Allorchè il prezzo del grano non compensa le spese e non frutta vantaggio, la produzione deve cessare.

Vi deve dunque essere un limite alla voglia del basso prezzo. Perciò, anche desiderando il contrario, tutti protestano che non vogliono un prezzo troppo basso, ma un prezzo *equo e discreto*.

III.

Non calcoliamo il vantaggio del proprietario, e vediamo quale norma ci possa dare la spesa nella fissazione dei bramati prezzi equi e discreti.

Tutti sanno che queste spese sono diverse secondo la qualità de'terreni, cosicchè posta la minima spesa uguale ad uno, la massima può giungere a due.

Da ciò risulta che il prezzo bramato non può essere uguale nè alla minima spesa nè alla media, ma per lo meno deve uguagliare la massima, altrimenti cesserebbe la produzione ne'terreni che la richieggono.

IV.

Supponiamo ora che il bramato basso prezzo de'grani togliesse ne'campagnuoli la possibilità d'accrescere le loro ricchezze, quella possibilità che è lasciata ai cittadini. Dopo questa supposizione è chiaro che molti

1.° Abbandonerebbero le campagne, il che scemerebbe la produzione;

2.° Concorrerebbero all'acquisto delle ricchezze eventuali delle città, il che scemerebbe le vincite o i guadagni dei loro abitanti.

Ora se consultiamo l'esperienza, vedremo che sebbene sia lasciato libero corso al prezzo de'grani, cionnonostante le ricchezze non s'accrescono sì rapidamente nelle città che nelle campagne.

Da ciò risulta che un forzato ribasso al prezzo de'grani riuscirebbe fatale a quelli che lo dimandano, e questa conseguenza è conforme alla storia di tutti i tempi, di tutti i paesi in cui si tentò il ribasso accennato.

V.

Si conceda ora che non siano cresciuti nè gli aggravj prediali, nè le spese di coltivazione, benchè il fatto provi il contrario: supponiamo però scarso raccolto, ed esaminiamo se si possa secondare la pretesa di basso prezzo.

Sia il raccolto dell'anno attuale come . 10,

Ed il consumo ordinario 12,

Allorchè il prezzo ne è basso, cioè *A*:

Si domanda se l'interesse pubblico possa permettere che il prezzo dell'anno attuale ossia degli anni scarsi resti uguale ad *A*.

Basta il senso comune per rispondere negativamente. Infatti, se il prezzo restasse uguale ad *A*, noi faremmo un consumo uguale all'ordinario, cioè alla fine di 10 mesi il raccolto sarebbe esausto, il che vuol dire resteremmo senza pane per mesi due.

Dunque allorchè fu scarso il raccolto, ragion vuole che sia alto il prezzo, acciò l'altezza del prezzo scemi il consumo, ed il raccolto basti per tutto l'anno. Egli è infatti miglior consiglio vivere tutto l'anno con porzioni piccole di quello che restare due mesi senza pane.

VI.

Contra questo argomento il volgo dice: si trova pane a prezzo alto, non si trova a prezzo basso; dunque non è il grano che manca, ma la voglia di venderlo.

Questa obbiezione, oltre d'essere smentita dal fatto, pecca in buona logica. Infatti

I. Voler negare che il raccolto d'un genere o d'un altro sia stato generalmente scarso in tutta l'Europa nell'anno prossimo passato, sarebbe voler negare l'intemperie delle stagioni, di cui siamo stati testimonj. Se in alcuni paesi fu copioso il frumento, non si potè corre il grano turco; ove fu colto il grano turco, non giunsero a maturanza le castagnè. Il miglio, il panico, il formentonino, non produssero tra di noi il terzo del grano consueto. Ora la scarsezza d'uno di questi generi accresce il consumo, quindi la dimanda ed il prezzo degli altri. Questi alti prezzi non sono particolari ad un solo paese o a pochi, ma sono comuni a tutta l'Europa. Si vede quindi che la pretesa di basso prezzo è sì forte, che tende a negare la realtà de' fatti.

II. Siano 100 i quadri di un pittor celebre posti in vendita alla pubblica asta, e 2000 gli aspiranti. Il prezzo di ciascun quadro sarà per esempio 10 zecchini. Sopraggiunge una persona, la quale ignora il numero de' quadri e degli aspiranti, vorrebbe comprare un quadro e non può

spendere che 5 zecchini. Il *desiderio non soddisfatto* le suggerisce il seguente raziocinio: non si trovano quadri per 5 zecchini, ma si trovano per 10; dunque non sono i quadri che mancano *ai comuni desiderj*, ma la voglia di venderli. — Ciascun vede che questo raziocinio è inconcludente. In tutti i tempi, in tutti i luoghi si ottengono le cose rare ad alti prezzi, non si ottengono a prezzi bassi. Ma l'ottenersi una cosa a prezzo alto, non provò giammai che la di lei quantità sia proporzionata alla dimanda di tutti, ma provò anzi il contrario.

Sia la quantità del grano esistente moggia 80,000, e la quantità bisognevole moggia 100,000.

La prima quantità si trova in possesso di più venditori; la seconda è oggetto delle brame di tutti.

Le vendite e le compre si eseguiscono giornalmente a lire 70, e non si trova grano a lire 65.

Ma dal trovarsi grano a lire 70 e non a 65 al moggio, potrete voi dedurre che 80,000 moggia siano uguali a 100,000?

Allorchè il prezzo è alto, benchè tutti consumino grano, ne consumano una quantità minore dell'ordinaria; perciò Pietro, Paolo, Martino, Giovanni possono trovare più partite di grano a lire 70; dico *più partite* e non *qualunque partita;* giacchè se essi volessero comprare non 80,000 moggia, ma 100,000, non potrebbero ritrovarlo con tutto l'oro del Perù, come non si possono ritrovare

2000 quadri di Raffaello ad un milione l'uno, benchè se ne trovino più a due o tre mila zecchini.

VII.

Siccome tutte le dimostrazioni possibili non faranno giammai tacere un bisogno, quindi il volgo continua ad obbietare e dice:

I proprietarj sono ricchi, la povera gente non può vivere, il prezzo del pane è troppo alto; dunque i governi devono abbassarlo.

I. Abbiamo già veduto nel numero quinto di questo capo che il ribasso diverrebbe fatale a quegli stessi che lo dimandano.

II. Supponiamo che quel danno sia assolutamente nullo, ed esaminiamo la pretesa sotto il rapporto della ricchezza e della povertà de' venditori e compratori.

I venditori di grano sono composti delle seguenti classi.

1.° Mezzatici, *terzaroli* e simili	Classi povere.
2.° Livellarj	
3.° Affittajuoli piccoli	
4.° Proprietarj piccoli	
5.° Fittajuoli grossi	Classi ricche.
6.° Proprietarj grossi	

I compratori di grano sono composti delle seguenti classi.

7.° Giornalieri in campagna 8.° Lavoranti in campagna e città	Classi povere.
9.° Capi-bottega 10.° Mercanti e banchieri 11.° Avvocati, notai e simili 12.° Medici, chirurghi, speziali	Classi ricche.
13.° Maestri d'ogni specie 14.° Impiegati e pensionati	Classi non povere.

Benchè il rapporto di ciascuna classe, paragonato colla popolazione, sia diverso ne' diversi *gradi di civilizzazione e circostanze topografiche*, cionnonostante è fuori di dubbio in generale

1.° Che le classi prima, seconda, terza, quarta, venditrici e povere, sono più numerose delle classi settima e ottava, compratrici e povere;

2.° Che il ribasso nel prezzo del grano anderebbe a vantaggio delle classi nona, decima, undecima, duodecima, decimaterza, decimaquarta, che non ne abbisognano.

Riassunto degli effetti del ribasso.

Vantaggio a'	poveri	8,
	ricchi e non poveri	2,
		— 10.
Danno a' poveri		20.

Se si paragonano le masse de' consumi nel vitto, vestito, alloggio che toccano agli abitanti delle campagne e a quelli delle città, vedremo che

Nelle campagne se salgono per testa ad 1,
Nelle città salgono a 2 per lo meno.

È verissimo che vi sono de' proprietarj più o meno ricchi, i quali traggono vantaggio dagli alti prezzi de' grani; ma se fate una legge che li ribassi forzatamente

1.° Accrescete il consumo in modo da produrre mancanza ne' due mesi anteriori al futuro raccolto;

2.° Danneggiate moltissimi agricoltori, possessori di grano o partecipi della produzione, e che sono più *numerosi e più poveri* de' poveri compratori.

VIII.

Le parti d'una focaccia decrescono, quando

1.° Decresce la grandezza di essa;

2.° Crescono le persone tra cui si divide.

Ora da un lato nello scorso anno è stato tenue generalmente il raccolto, dall'altro da alcuni anni cresce la popolazione.

A queste due cause naturali che in tutti i tempi accrebbero e accresceranno il prezzo del grano, conviene aggiungere

3.° L'azione d'alcuni regolamenti annonarj che accrebbero nel pubblico l'opinione della carestia; opinione che aumenta il prezzo del grano, diminuendo la quantità vendibile o contrattabile.

L'opinione della carestia diminuisce la quantità vendibile inducendo

1.° Alcuni a ritenere parte del superfluo;

2.° Altri a fare provviste maggiori delle bisognevoli.

Invece di riccorrere a queste cause, il volgo incolpa i monopolisti, de' quali si parla nel capo seguente.

CAPO II.

Se i governi debbano proibire gli ammassi di grano.

Il grano non si produce che una volta all'anno, e si consuma ciascun giorno nel corso de' dodici mesi frapposti tra un raccolto e l'altro. La parte che non sarà consumata che alla fine dell'anno, deve dunque restare ammassata sino a quel tempo.

Presso chi deve rimanere la provvisione annuale?

I. *Non presso ciascun agricoltore*, giacchè

1.° Non tutti hanno granajo bastantemente ampio, asciutto, ventilato, ed opportunamente disposto per contenere e conservare il grano;

2.° Quasi tutti abbisognano di pronto capitale per le spese della produzione, pel pagamento delle imposte e degli affitti.

Se l'agricoltore dovesse conservare quell'annua provvisione, e quindi distribuirla giornalmente

3.° Non potrebbe attendere ai lavori dell'agricoltura;

4.° Cederebbe facilmente alla tentazione di maggior consumo, essendo noto che l'idea dell'indomani decresce in forza, a misura che scende alle infime classi sociali;

5.° Dovrebbero i cittadini portarsi giornalmente alla campagna per provvedersi di pane, il che diminuirebbe i lavori giornalieri, oltre d'accrescere le spese del trasporto.

II. *Non presso ciascun consumatore*, giacchè

1.° Sussistono per molti consumatori le ragioni prima e quarta addotte nel numero antecedente;

2.° Manca a molti il capitale e il credito per procurarsi la provvisione annuale al principio dell'anno;

3.° Manca a molti consumatori ed agricoltori la cognizione de'metodi per custodire i grani e prevenirne i guasti; cosicchè alla fine de' conti la perdita annua sarebbe sempre maggiore, se la provvisione suddetta dovesse conservarsi presso l'uno o l'altro de'suddetti individui.

È dunque necessaria una classe di persone, che frapponendosi tra l'agricoltore e il consumatore,

1.° Somministri al primo i capitali necessarj;

2.° Dispensi al secondo il grano giornalmente;

3.° Faccia passare colla massima economia il grano dal sito in cui abbonda al sito in cui manca;

4.° Lo custodisca in appositi granai, e lo preservi da tutte le cause che tendono a distruggerlo.

Le persone che eseguiscono queste quattro incombenze si chiamano mercanti o ammassatori.

Condannare gli ammassatori è condannare

O il numero di essi,

O le quantità ammassate da ciascuno al di là di certi limiti.

§ 1. *Numero degli ammassatori.*

I pozzi sono ammassi d'acqua; più i pozzi sono numerosi, minore è il pericolo di morir di sete, più riesce agevole a ciascuno in tutti i luoghi, in ogni tempo il procurarsi l'acqua bisognevole.

Lo stesso raziocinio s'applica al grano. Più sono numerosi gli ammassatori, più riuscirà difficile di mancare di grano, più ne sarà comodo l'acquisto ad ogni momento di bisogno. Infatti crescendo il numero di queste persone

1.° Cresce tra essi la difficoltà di concertarsi contro il pubblico;

2.° Cresce la probabilità che tra essi si trovino de' bisognosi di vendere prontamente;

3.° Decresce l'opinione della carestia, il che equivale a diminuzione di prezzo.

4.° Le nuove ragioni che consigliano a non differire le vendite, e che si veggono alle pagine 246, 247, acquistano maggior forza, in ragione del numero degli ammassatori sopra cui agiscono.

5.° La somma delle frodi possibili nel commercio de' grani è infinitamente piccola, e si può dire nulla agli occhi delle persone che sogliono comprarli.

Dimandate al beccaio, all'oste, al pizzicagnolo, ai fabbricatori, ai venditori di qualunque merce, per qual motivo sono scemati i loro guadagni, dacchè sparvero gli antichi privilegi. Essi vi risponderanno ad una voce, perchè *siamo troppo numerosi;* s'io voglio vendere per 10, un altro si contenta di 9, un terzo di 8 . . . .

Se si riflette poi che il commercio de' grani

Da un lato richiede capitali ragguardevoli,

Dall'altro espone all'odio del popolo, si sarà certi che l'aumento nel numero di questi mercanti non può produrre alcun danno pubblico.

Il servizio che rendono al pubblico i mercanti è accresciuto dall'intervento de' sensali. Non sempre nè tutti i venditori e i compratori hanno e tempo e voglia per comparire sui mercati. Da un lato è certa la spesa per viaggi e trasporti,

dall'altra è eventuale la riuscita de'contratti. In questo stato di cose il sensale correndo dal mercante o possessore che brama di vendere, al consumatore che abbisogna di comprare, accelera la conclusione de'contratti con risparmio di spesa all'uno e all'altro. Condannare l'intervento de'sensali nella circolazione delle granaglie, è condannare l'intervento de'rigagnoli nell'irrigazione delle praterie. Di fatti, siccome da un lato la qualità della merce non è suscettibile di apparenze ingannatrici, dall'altra *il guadagno de' sensali cresce in ragione de' contratti che promovono*, perciò si può dire che il più delle volte le loro mire private si confondono coi desiderj del pubblico. Essi possono benissimo diffondere voci di carestia per favorire i venditori, come possono egualmente diffondere voci d'abbondanza a vantaggio de' compratori. Ma se la prima di queste possibilità (giacchè la seconda è favorevole al pubblico) può giustificare qualche precauzione nell'esercizio de'sensali di granaglie, non basterà giammai per distruggerlo. L'interesse de'mercanti e possessori li consiglia talvolta a differire le vendite, ma l'interesse de'sensali li consiglia a farle succedere e moltiplicarle (1).

(1) Sembra quindi che non si possa fare applauso al seguente articolo del R. Editto 17 settembre 1816 d'uno Stato vicino, così espresso; « È assolutamente vietato l'esercizio della professione » de' così detti sensali di granaglie; in conseguenza non potranno » questi, nè anche con mezzi indiretti, comparire sui pubblici » mercati od ingerirsi in qualunque altro luogo nella compra o » vendita di derrate, sotto pena del carcere per anni due ».

§ 2. *Quantità ammassate.*

Le parti d'una focaccia riescono più grosse a misura che si ristringe il loro numero: deve succedere lo stesso negli ammassi di grano. Ciononostante le leggi annonarie da una parte non vollero grossi ammassi, dall'altra ristrinsero il numero degli ammassatori. Dopo avere esclusi dal commercio de'grani i forestieri, gli Ebrei, i mugnai, i panattieri, le persone che non prestano *idonea* sigurtà, quelle che non godono di certo credito, dopo aver negato ai capi di famiglia il diritto di comprare al di là della quantità bisognevole per un anno..., pretesero che non vi dovessero essere grossi ammassi: con eguale logica si può pretendere che non s'alzino le acque a misura che scemano i canali che le racchiudono.

Colle accennate contraddittorie misure si lusingarono i legislatori che il popolo comprerebbe il grano a basso prezzo, senza riflettere che le leggi non danno i capitali per comprare, e che la plebe compra sempre dai panattieri. Allorchè la legge toglie a me il diritto di camminare, dà forse a voi due buone gambe?

Lasciando da banda le contraddizioni de'legislatori, esaminiamo se convenga porre limiti alla libertà degli ammassi, riguardando l'argomento dal lato

1.° De'produttori,

2.° De consumatori,

3.° Degli uni e degli altri.

1.° *Interesse de' produttori.*

La legge che limita ne' mercanti la libertà d'ammassare, limita negli agricoltori la libertà di vendere, e può essere fonte di gravi danni. Infatti

Appena uscito dalle mani della natura il grano, si trova disperso sopra tutti i punti della terra, ossia ne' granai de' produttori. Ora questi sanno, come lo sa il mercante, che i prezzi possono crescere, e che la dilazione può essere feconda di lucri. Quindi se essi si inducono a vendere, cioè se rinunciano alla speranza di cui si mostra animato il mercante, si deve in generale supporre che vi sono spinti dal bisogno e da motivo ragionevole. Ora se al mercante non è permesso d'ammassare, il bisogno dell'agricoltore non è interamente soddisfatto. La legge che permette i piccoli e vieta i grossi ammassi, costringe l'agricoltore a

Contrattare con 100 persone invece di 10;

Tenere registri corrispondenti, se vende a credito;

Assumere, nella detta ipotesi, informazioni sopra più persone, o ricusare di vendere;

Protrarre a dimani ciò che potrebbe fare comodamente quest'oggi;

Andare in traccia di compratori, invece di profittare di quelli che si presentano.

2.° *Interesse de' consumatori.*

Sicurezza di provvisione e minimo prezzo sono i due elementi di questo interesse. Ora

I. In parità di circostanze la grandezza degli ammassi deve corrispondere alla grandezza della popolazione; quindi i piccoli mercanti possono provvedere piccoli borghi, ma non grandi città.

Se si tratta di trasporti per acqua, non torna conto ai piccoli ammassatori il noleggiare un bastimento.

La scarsezza de' loro capitali, e talvolta la mancanza di credito, ritardano le loro compre.

Le sinistre eventualità (inondazioni, ghiacci, nevi, acque, mortalità di bestiami...) interrompono non di rado i loro moti; e se fossero soli, non sempre il grano esibito da essi sul mercato corrisponderebbe ai bisogni del pubblico non suscettibili di dilazione.

II. I grandi ammassi

1.° Si trasportano con maggiore economia,

2.° Si custodiscono più agevolmente,

3.° Occupano minor numero d'inservienti e di fabbriche,

4.° Soggiacciono a minori guasti e perdite.

La spesa di questo servizio reso al pubblico, riuscendo minore, lascia al mercante il potere di vendere a più basso prezzo.

III. Siccome il commercio de' grani soggiace a parecchie vicende (1), e non presenta molti ricchi, quindi v'è luogo a supporre che ne' grandi negozianti il timore d'improvvise perdite indebolisca d'assai la speranza di grandiosi guadagni, e che il loro interesse si ritrovi più nella ripetizione de' contratti che nel ristagno delle derrate.

Per accorgersi che questa proposizione non si scosta dal vero, basta osservare le nove forze che spingono il mercante a vendere, e lottano contro il desiderio di differire le vendite, eccitato dalla speranza di prezzi maggiori. Queste forze sono

1.° La somma de' bisogni giornalieri cui il mercante deve soddisfare coi prodotti delle vendite;

2.° L'interesse del capitale impiegato nel grano giacente; interesse che decorre ad ogni istante;

3.° Le spese di custodia e di magazzinaggio, volendo il grano essere sommosso e ventilato;

4.° La perdita giornaliera cui va soggetto il grano sì per l'umidità delle stagioni che pel guasto prodotto dagli insetti e dai topi;

5.° Le continue vendite che si fanno dai piccoli biadajuoli, e che diminuiscono in proporzione

(1) Il numero delle persone che s'appiccano per tracolli nel commercio de' grani è maggiore del numero di quelle che s'appiccano per tracolli negli altri rami di commercio.

il guadagno de' grossi negozianti. L'intensità di questa forza cresce a misura che cresce il numero degli ammassatori;

6.° L'azione bimestrale delle imposte che costringe i proprietarj piccoli a vendere grano per soddisfare ai loro obblighi;

7.° La possibilità che comparisca grano estero; possibilità tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle persone che possono occuparsi nel commercio de' grani;

8.° La vicinanza del raccolto che fa uscire molti avanzi dalle case private;

9.° La diminuzione che suole succedere nel consumo popolare, allorchè il prezzo del grano tende a salire.

L'azione combinata di queste forze che sfugge allo sguardo superficiale del volgo, costringe i mercanti ad aprire i magazzini più presto che il volgo non crede.

Se ora riflettiamo

1.° Che ne' grandi proprietarj le accennate forze invece di essere nove non sono che sette, non esistendo in essi le due prime e parte della terza;

2.° Che le cognizioni commerciali ne' suddetti sono minori che ne' mercanti, e quindi è maggiore l'illusione di grosso guadagno da procurarsi colla dilazione delle vendite;

Scorgeremo che l'odio del popolo, se è irragionevole contro i proprietarj come 7, lo è contro i mercanti di grano come 9.

In onta degli antecedenti riflessi, le leggi d'alcuni governi, mentre rispettavano con tutta ragione la libertà e i diritti de' proprietarj, mostrarono di temere i negozianti, ed accrebbero l'odio popolare a danno del popolo stesso, giacchè quest'odio, come si disse, diminuendo i mercanti di grano, favorisce il monopolio.

Ogni compratore inclina, quasi direi, macchinalmente a riguardare ogni venditore come un nemico. Questa odiosità cresce in ragione dell'importanza della merce, quindi debb'essere massima contro i mercanti di grano, e lo è di fatti: da ciò nasce la facilità a calunniarli. Nella famosa carestia del 1810 in Londra si credette che i mercanti avessero distrutta una parte del grano per accrescere il prezzo del restante. Molte perquisizioni dimostrarono che questa calunnia era senza fondamento.

Il miglior modo di rendere i mercanti concordi nel servire il pubblico, consiste nel renderli discordi fra di loro; si rendono discordi, rendendoli numerosi, ossia lasciando loro la libertà di moltiplicarsi.

§ 3. *Interesse degli uni e degli altri.*

I. Allorchè si limitano gli ammassi, si determina una certa quantità, al di là della quale non è permesso l'ammassare.

Per fare eseguire la legge, è necessario lasciare agli agenti annonarj un potere che da un lato è fonte d'incomodi e vessazioni, dall'altro è occasione d'arbitrj e d'ingiustizie. Al comparire d'una carretta di grano costoro vi sono addosso per visitare, misurare, contare, chiamar testimonj, far processi, interporre dilazioni, interrogare dove si va, donde si viene, ingannare gl'inesperti, intimorire i pusillanimi, spacciar menzogne, pretender mancie, insomma tormentare e chi conduce il grano necessario e chi ha bisogno di comprarlo.

Se non volete ad ogni istante avere gli agenti annonarj in casa, e quindi assicurarvi nell'opinione del volgo il titolo di *monopolista*, siete costretto a saziare la loro rinascente avidità; altrimenti col pretesto d'*eseguire il loro dovere*, essi verranno giornalmente a visitare il vostro granajo e farvi portare la pena della vostra industria. Tutte queste cautele e vessazioni allontanano dal commercio de' grani molte persone oneste che sdegnano di corrompere gli agenti annonarj, e molte persone prudenti che ricusano d'esporsi a rischj e vessazioni, il che equivale ad aumento di monopolio.

II. Quando le guardie hanno ben veduto, ben visitato, ben contato, risulta, per es., che un determinato mucchio di grano supera la quantità *legale;* ma il preteso delitto sparisce al comparire d'un documento attestante che i padroni sono quattro, non uno; cosicchè tutto questo

movimento di guardie si riduce a far scrivere quattro nomi sopra una carta, o a ridurre una carta in quattro pezzi.

III. Talora le leggi sugli ammassi vietano ai non-proprietarj l'acquisto d'una quantità di grano maggiore dell'annuo bisogno; e siccome questa quantità non può essere comprata dal popolo, ed è pur forza che sia comprata da qualcuno, quindi

1.° Soffre danno il venditore, perchè quel divieto diminuisce i compratori;

2.° Soffre danno il prudente padre di famiglia, cui si vieta di profittare dell'abbondanza d'un anno per premunirsi contro la carestia d'un altro;

3.° Crescono le eventualità di guadagno pel monopolista abbastanza audace e destro per violare la legge;

4.° Il peggio si è che molte volte quel divieto riesce fatale ai più poveri. Volete vederlo? Se è libero il comprare al di là della quantità bisognevole pel proprio uso, un proprietario umano potrà provvedere in stagione opportuna quel formentone che sarà necessario a' suoi paesani, mezzatici, *terzaroli*, *braccianti*, piccoli fittajuoli.... Se è tolta questa facoltà, il proprietario non farà l'ordinaria provvista, e il più povero paesano dovrà comprare il formentone al tempo del maggior prezzo (1). Ed ecco una tra le mille prove che

(1) Si è verificato e si doveva verificare questo caso dopo l'articolo 27 del decreto 30 agosto 1816, d'una provincia d'Italia.

i regolamenti annonarj tendenti ad alleviare la miseria del popolo, l'accrescono.

5.° È quasi inutile il far osservare quanto sia barbara e vessatrice la facoltà lasciata agli agenti della finanza di entrare non solo ne' magazzini de' mercanti, ma in qualunque casa privata per decidere se la scorta è maggiore o minore del bisogno annuo.

§ 4. *Osservazioni speciali.*

Per impedire gli ammassi, il R. editto del 17 settembre 1816 d'uno Stato vicino limitò libertà di riunire per contratto d'affitto molti fondi in poche mani; ecco il testo:

« Ciascun contratto d'affittamento che si farà
» d'or innanzi, non dovrà eccedere l'annuo fitto
» di otto mila lire nuove di Piemonte se si trat-
» terà di terre coltivate a riso, e di quattro mila
» lire nuove di Piemonte per le terre destinate ad
» altro genere di coltura, sotto pena di nullità.

« Perchè potrebbe tentarsi di far frode a
» questa disposizione con prendersi da una per-
» sona o società d'affittajuoli più cassine in affit-
» tamento con separati contratti, proibiamo tanto
» a cadaun affittavolo di terre che a qualunque
» società di essi di radunare nelle loro mani da
» uno o più proprietarj con diversi contratti d'af-
» fittamento un quantitativo di beni, il di cui
» fitto tra tutti ecceda le annulità rispettive di

» lire 8000, o di lire 4000, sotto pena della nullità di tutti i contratti posteriori che faranno eccedere la somma suddetta.

« Proibiamo altresì *ogni società* tra i proprietarj de' tenimenti e gli affittavoli, qualora l'ammontare del fitto, compresa la porzione, in cui sotto *quasivoglia titolo* vengano a partecipare i proprietarj, ecceda le somme rispettivamente fissate.

« Ttrattandosi di tenimenti cospicui di rendita notoriamente eccedente le somme come sovra stabilite, i di cui caseggiati, destinati al ricovero delle persone, delle bestie necessarie alla coltura e de' prodotti d'ogni specie, non siano suscettibili di separazione, s'avranno per fatti in frode di queste disposizioni gli affittamenti che ne comprendano soltanto una parte, semprecchè i fittajuoli della medesima prenderanno direttamente od indirettamente qualche ingerenza nella coltura o ritiramento dei prodotti della rimanente parte de' beni de' medesimi tenimenti, i quali venissero sotto qualunque pretesto ad essere ritirati ne' caseggiati suddetti.

« Si avranno per nulli tutti i contratti, che si riconoscano immaginati in frode di queste disposizioni, e nascendo controversia sull'applicazione di esse ai fatti particolari, i magistrati, prefetti e giudici sono prevenuti essere più conforme allo spirito di questa legge quella intelligenza che più restringe gli affittamenti. ».

Il legislatore dà per causa del suo editto: « Le pubbliche continue doglianze sull' esteso si-
» stema degli affittamenti, una delle infauste ca-
» gioni d'accrescimento delle angustie de' coltiva-
» tori, del rinserramento delle granaglie e della
» conseguente alterazione de' loro prezzi ».

Si può e si deve far applauso alle ottime intenzioni del legislatore, ma non si può fare applauso ai mezzi cui s' appigliò per realizzarle.

I.

Sono necessarie conseguenze di questo editto

1.° *Allontanare de' capitali e delle abilità dall' agricoltura.* Infatti spezzando i fondi affittati, non si creano i capitali e le abilità necessarie per dirigerne le parti, e si possono arrenare le abilità e capitali che dirigevano il tutto. De' capitalisti ricchi, attivi, intelligenti assumeranno volontieri un' azienda proporzionata all' opinione che si ha delle loro ricchezze, suscettibile di comodi e lucri corrispondenti alla loro attività e cognizioni, non assumeranno un' azienda minore. È certo che alcuni usciranno dalla carriera degli afuttamenti, è incerto se verranno con eguale vantaggio rimpiazzati.

2.° *Annullare molti valori.* I caseggiati che servivano ad un podere conservano la loro utilità per una parte, e la perdono per tutte le altre che ne restano staccate. Quindi in *molti casi*

i granai, le cantine, le stalle, i torchj, i portici, le stanze che servivano per le derrate, per le bestie, per gli uomini nel rapporto di 10, non serviranno più che nel rapporto di 2. Questi casi devono tanto più facilmente realizzarsi, quanto che il legislatore

Da una parte non vuole che gli affittajuoli parziali s'ingeriscano nè direttamente nè indirettamente nella coltura e *ricovero* de' rispettivi prodotti;

Dall' altra impone ai giudici l'obbligo di decidere le controversie in modo che resti ristretta la libertà degli affittajuoli.

3.° *Rendere necessarj alla coltivazione capitali come tre, quando basterebbero capitali come uno.* Una sola lucerna può illuminare una stanza in cui siano riunite diciotto persone, mentre si richieggono tre lucerne per illuminare tre stanze, in ciascuna delle quali siano persone sei. Questa immagine sensibile basta per accertare il volgo che ne' grandi poderi si eseguisce tutto con spesa minore che ne' piccoli; che quindi spezzare i grandi poderi è accrescere la spesa per caseggiati, instrumenti, animali..., senza alcun vantaggio, o probabilmente con diminuzione di prodotto (1).

4.° *Annullare de' canali esistenti, e rendere necessaria la costruzione d'altri*, il che è una

(1) I filosofi possono vedere sviluppata questa idea, ed applicata a tutti i rami d'agricoltura, d'arti e commercio, nel II volume del *Nuovo prospetto delle scienze economiche.*

conseguenza della seconda e terza proposizione. È noto che le grandi risaie e le grandi praterie abbisognano d'un riparto tale di acque, che uscendo queste da un canale principale si dividano sopra secondarj, da cui scorrendo per rigagnoli si diramano sopra estesi spazj per riunirsi in un canale di scolo che va a movere pile e molini. Questo saggissimo sistema, frutto dell'esperienza di molti secoli, viene disturbato, dimezzato, rovesciato secondo le circostanze dai suddetti regolamenti, senza parlare dell'aumento delle liti pel riparto delle acque e confini de' terreni.

5.° *Forzare i proprietarj a sostituire i fattori ai fittajuoli*, il che produce tutti i danni imputati al sistema degli affittamenti, e ne distrugge tutti i vantaggi. Non convenendo ai proprietarj lo spezzare i loro poderi nè erigere inutili caseggiati, affideranno i loro terreni

O ai fattori, e li faranno lavorare da operai liberi alberganti nelle loro rustiche case, senza altro vincolo di società che il bisogno irresistibile di questi, il che da un lato renderà peggiore la loro sorte, dall'altro scemerà la produzione e aumenterà le frodi;

O ai mezzadri, i quali non partecipando che alla metà de' prodotti, impiegano la metà delle loro forze nella produzione e l'altra metà nell'ingannare il possessore

Ma o siano i lavoratori affatto liberi e indipendenti, o siano vincolati da contratto, essi dipenderanno sempre da una sola persona, sia ella

il proprietario o il fattore, come per l'addietro dipendevano da un fittajuolo. Quindi quelle angherie, che per l'addietro commettevansi contro i paesani da un fittabile, si commetteranno da un proprietario o fattore; col cambiamento de' nomi non cambiasi la cosa.

6.° *Introdurre un sistema di falsità necessario per sottrarsi alle vessazioni della legge.* Chi potrà impedire ad un proprietario il concedere in affitto per 8mila lire un podere che ne merita 12mila, ricevendo anticipatamente dei vaglia al presentatore, da pagarsi in epoche determinate o dal fittajuolo, o da altra persona accettante?

7.° Finalmente è cosa quasi ridicola che i corpi di terra suscettibili d'essere affittati debbano o ristringersi o ingrandirsi in ragione del calore dell'asta, o de' prezzi correnti de' grani.

II.

Il sullodato editto attribuisce la miseria de' coltivatori al sistema degli affittamenti.

La miseria è certa, ma la causa addotta è alquanto dubbia.

La principale causa della miseria de' paesani si è la scarsa mercede.

La scarsa mercede dipende dall'eccedente esibizione di lavoro.

L'eccedente esibizione di lavoro nasce dall'eccedente popolazione.

Questo eccesso di popolazione costringe il paesano a contentarsi di 20 soldi al giorno o meno, contratti egli cogli affittajuoli o coi proprietarj. Le diverse circostanze agrarie producono alcune variazioni, ma la causa generale si fa sentire dappertutto.

Nelle campagne ogni uomo giunto allo stato nubile vuole associarsi ad una moglie. Alla fine di pochi anni la famiglia è composta di sei persone circa. Supponete che la moglie guadagni quanto il marito, il che non è; come mai potranno vivere sei persone con 40 soldi? Non ignoro che il valore della giornata giunge talvolta a soldi 30 e più; ma conviene detrarre dall' anno 1.° i giorni festivi, 2.° i giorni di ghiaccio, 3.° i giorni di pioggia, 4.° le malattie eventuali....

Quindi per migliorare la sorte de' coltivatori non conviene limitare gli affitti, ma porre ostacoli agli imprudenti matrimonj. A misura che cresce l'esibizione di travaglio ne deve decrescere il prezzo. Accrescete il numero degli affittajuoli finchè v' aggrada; se in egual proporzione cresce l'offerta di travaglio, il paesano resterà miserabile.

Prescindendo dall' attuale sospensione de' lavori, la stessa causa di miseria, l'eccedenza ne' matrimonj, si fa sentire da alcuni anni anche nelle città, dalle classi infime alle medie; da essa dipende l'aumento ne' lavoranti, per conseguenza la diminuzione delle mercedi, quindi la necessità di mendicare ad ogni tocco di malattia. Da

essa *principalmente* dipende l'aumento negli affitti delle case, ed in ispecie de' piccoli appartamenti, e di tutti gli oggetti di consumo popolare. Se 25 anni sono il consumo medio per testa in alcune città era maggiore dell'attuale, non deve recare sorpresa; il territorio era lo stesso e la popolazione minore. Attualmente, senza aumento nelle risorse estere, la popolazione è cresciuta: da un lato si sono chiuse parecchie sorgenti di mortalità, dall'altra si sono moltiplicati i matrimonj e le famiglie: nove persone ricercano quel cavolo che era ricercato da sei. Quando il teatro è pieno, non possono entrare persone da una banda, se altrettante non escono dall'altra; ora noi abbiamo ristretta l'uscita ed allargata l'entrata; qual meraviglia che ci troviamo incomodi?

Si può dunque dire che la causa *principale* della miseria del popolo sì nelle campagne che nelle città dipende dal popolo stesso. Con schiena debole egli si addossa un carico che, lieve dapprima, cresce di peso giornalmente: con gambe e braccia infiacchite egli si getta in un'acqua violenta: pretenderete voi che non resti schiacciato o non s'anneghi? Quindi lungi dall'approvare i pubblici soccorsi sotto la denominazione di doti, proporrei la legge che nel cantone di Lucerna fu adottata, due anni sono. I fogli svizzeri la riferiscono nel modo seguente:

» Lucerna 30 gennaio.

» Il Gran Consiglio di questo Cantone ha » sanzionata una legge rimarcabile sulla libertà

» de' matrimonj: per poter esserne a parte biso-
» gna pagare alla cassa dei poveri del domicilio
» dello sposo lire 32, e 64 se la sposa è fore-
» stiera. Il matrimonio è proibito a quelli che
» sono conosciuti per prodighi, che hanno dissi-
» pate le loro sostanze, o che non hanno fatto
» alcun avanzo sui loro redditi: *a quelli infine*
» *che senza beni di fortuna non potranno provare,*
» *come la loro man d' opera basterà pel manteni-*
» *mento e per l' educazione de' figli.* Le infrazioni
» di questa legge saranno punite colla perdita
» della cittadinanza e colla condanna al servizio
» militare (1) ».

CAPO III.

Se i governi debbano ordinare la notificazione de' grani raccolti e de' grani venduti.

Si lusingarono i cabalisti presso gli Ebrei che potrebbero scoprire tutti i segreti della natura, combinando delle lettere, dei numeri e delle parole. È inutile il dire che i cabalisti s'ingannavano.

I nostri padri, per iscoprire la quantità del grano esistente nello Stato, ricorsero alla scienza de' cabalisti e s'ingannarono egualmente. Essi ordinarono che ciascuno notificasse all' autorità quanto

(1) La perdita della cittadinanza, oggetto ragguardevole come 1 in una monarchia, lo è come 10 in una repubblica.

grano aveva raccolto sul suo podere, e quanto ne aveva venduto ed a chi. Combinando questi nomi e questi numeri, si lusingarono i nostri maggiori di conoscere ove esisteva ogni granello di frumento.

Alcune persone del volgo che fanno non so qual cabala per conoscere i numeri del lotto, dimandano con eguale giudizio che si rinnovi la cabala delle notificazioni. Esse non sanno che queste notificazioni richieste per tre secoli consecutivi colla minaccia di pene le più severe, cioè *di frusta, tratti di corda*, e sino di *forca*, oltre le pene pecuniarie, presentarono costantemente ai governi un risultato ingannatore, cioè molto minore del vero. Se si dovesse prestar fede alle notificazioni successe nell'ex-Lombardia, si dovrebbe credere che questo stato non raccoglieva *la metà del consumo annuo*, come è noto alle persone che non sono volgo. Ora è fuori di dubbio che l'ex-Lombardia produceva grano superfluo e ne spediva agli esteri.

Esaminando la legge da tutti i lati, scorgeremo le cause degli errori che l'accompagnano, e de' mali che può produrre.

I. Dapprima queste notificazioni sono un peso reale pe' paesani distanti dal centro in cui si ricevono. Questo peso può giungere talvolta alla perdita d'una intiera giornata, giacchè i segretarj dei municipj di III classe non sogliono risedere costantemente ne' loro uffizj.

II. Le notificazioni si fanno spesso da persone che non sapendo nè leggere nè scrivere, non possono firmare la carta che presentano, il che nel caso di mendacio, diminuisce nel giudice la facilità di scoprirlo.

III. Quelli che ricevono le notificazioni, talvolta temono o aggravj individuali, o aggravj al pubblico che rappresentano, e li temono in ragione della ricchezza reale del paese; talvolta sperano soccorsi dal governo, e li sperano in ragione della povertà apparente; quindi si sforzano di diffondere l'idea che le notificazioni sono una formalità, non un dovere.

IV. I segretarj esistenti ne' municipj talora dipendono dai ricchi proprietarj che non amano di notificare, per lo più sono conoscenti od amici degli altri, e qualche volta sanno essere gentili con chi sa essere riconoscente.

V. Uno de' principali motivi per cui riescono false le notificazioni, si è la persuasione generale che sia quasi impossibile lo scoprire la menzogna. Al tempo del raccolto ciascuna famiglia sta sulla sua aja, ed è sola testimonio del prodotto. Il capo si ride dell'importuna notizia che gli si dimanda, perchè sa che può rispondere a capriccio impunemente. La persuasione di questa impossibilità raffredda lo zelo di quelli cui è affidata l'esecuzione della legge.

VI. Il secondo motivo principale della suddetta falsità consiste nell'opinione generale tanto ne' proprietarj quanto ne' mercanti, che il governo

sia per porre de' limiti all' esercizio della loro proprietà. In questa supposizione è cosa naturale che essi presentino la minor superficie possibile agli sguardi dell'autorità, onde sottrarsi ai di lei colpi. Esaminata la legge sotto questo aspetto, si scorge la sua tendenza oppressiva e distruttrice. Infatti

O la notificazione non deve servire ad alcuna misura restrittiva della libertà, ed è una vessazione inutile;

O fa temere qualche restrizione, e impedisce la formazione de' necessarj magazzini, giacchè per formare de' magazzini fa duopo essere sicuri di conservare sempre la libera disposizione di ciò che contengono.

Quindi non si possono sperare magazzini numerosi, finchè negli ammassatori sussisterà il timore che possano essere aperti per ordine dell' autorità, e che si possa essere costretti a vendere con perdita, o al prezzo che piacerà al governo di fissare.

VII. Voler conoscere l' entrata e l' uscita di tutti i privati granai, è un' idea ancora più strana di quella che richiede la notificazione del raccolto.

Le leggi sogliono ordinare che il venditore notifichi il nome e cognome del compratore e la quantità del grano venduto, onde dalla combinazione di questi nomi e di questi numeri formare la cabala, la quale indichi precisamente il luogo in cui si trova il grano stagnante.

Dopo qualche secolo i legislatori hanno capito che se l'obbligo della notificazione de' contratti s'estendesse a qualunque più piccola quantità venduta, foss' anche una mina,

1.° La vessazione pe' proprietarj e mercanti sarebbe massima e giornaliera;

2.° L' ufficio delle notificazioni si tirerebbe addosso uno straordinario lavoro di calcoli, per cogliere una mosca.

Quindi fu necessario stabilire che l' obbligo delle notificazioni non cadrebbe che sopra le quantità maggiori p. e. di tre sacchi.

Vediamo se la cabala che si forma sopra queste notificazioni, ci conduca a risultati ragionevoli.

Il sullodato R. editto 17 settembre 1816, oltre d' avere imposto l' obbligo della notificazione ai detentori di magazzini, dice:

« Chiunque, essendo proprietario di derrate » o raccolte ne' suoi beni, o comprate, od in » qualunque altro modo pervenutegli, ne farà vendita ad altri in una quantità eccedente li sacchi tre di emine cinque cadauno, dovrà, qualora continui a ritenerlo ne'proprj granaj, case, » magazzini o locali, farne la dichiarazione al » giudice del suo domicilio nel termine di giorni » cinque immediatamente successivi a quelli della » vendita.

« In caso di non fatta dichiarazione, la quale » dovrà contenere il cognome ed il nome del

» compratore, la quantità e la qualità delle der-
» rate, nel termine sopra espresso di giorni cin-
» que, il proprietario incorrerà nella perdita della
» medesima e nella pena di scudi dieci per
» ogni sacco di emine cinque, ed in quelle
» del carcere, che non potrà essere minore di
» mesi tre ».

Obbediente in apparenza alla legge e voglioso in realtà di violarla, per sottrarre alle indagini del governo il mio grano per qualche mese, io notifico al giudice del mio circondario d'avere venduto 100 sacchi di grano a Luigi Gambastorta.

Dimando ora, in nome del senso comune, quale cabala risulterà dalla combinazione del numero 100 col nome Gambastorta?

O voi mi volete risponsabile del nome e cognome de' compratori (i quali si possono presentare con nomi e cognomi falsi), o non mi volete risponsabile.

Nel 1.° caso voi arrenate i moti del commercio. Pria di vendere tre sacchi di grano io dovrò spedire i connotati personali dei compratori al loro paese (seppur non m'ingannano anche in questo) e i loro nomi e cognomi, onde accertarmi se sono persone finte o reali, e pria d'ultimare il contratto aspettare la risposta, pagare la staffetta che andò, dimorò, ritornò, oltre la riconoscenza a chi si sarà incaricato di verificare. Nel caso poi ch'io non abbia persone conoscenti in quel paese, io lascierò di vendere.

Nel 2.° caso, a che serve la mia notificazione? Vorrete voi che il giudice, appena ricevuta la mia denuncia, e dite lo stesso di tutte le altre, si prenda la pena di spedire una circolare per tutto il Regno, onde accertarsi se esiste Luigi Gambastorta? Dico per tutto il Regno, giacchè la legge si contenta del nome e del cognome senza ricercare la patria. Se poi il giudice, dopo d'avere esaminate tutte le risposte alla sua circolare, non è riuscito a verificare l'esistenza di Gambastorta, vorrete voi dichiararmi colpevole di menzogna? Allora cadiamo nel 1.° caso già confutato, e mi volete risponsabile delle asserzioni de' compratori.

Quelli che propongono la legge della notificazione del raccolto e de' contratti, e simili altri vincoli annonarj, cedono alla spinta del desiderio, senza volgere lo sguardo ai modi d'esecuzione. Tale infatti si è l'indole del desiderio, ch'egli corre rapidamente in braccio all'oggetto che vagheggia da lungi, senza riflettere allo spazio che disgiunge il punto della partenza dal punto dell'arrivo. Essi non riflettono che i poteri concessi agli agenti annonarj per la verificazione de' loro o reali o finti sospetti, divengono una vessazione generale, o per dir meglio, una generale imposta per liberarsi con mancie dalle loro vessazioni.

Appoggiato agli accennati motivi, conchiudo che la legge della notificazione del raccolto e de' contratti di granaglie è il più sicuro mezzo

1.° Per ingannare il governo,

2.° Per vessare i cittadini,

3.° Per procurar mancie ai finanzieri.

CAPO IV.

Se i governi debbano comprare grano estero od interno a servizio del pubblico.

Osservando che i governi, per comprare grano a servizio pubblico, sono costretti ad affidare l'esecuzione de' contratti ai loro agenti;

Osservando che lo zelo pel servizio pubblico, generalmente parlando, è minore in perspicacia, attività, economia, dell'interesse privato;

Risulta che il governo è il più cattivo mercante. Nella compra de' grani, nella custodia e nella distribuzione egli spende 9, mentre *i privati mercanti potrebbero rendere lo stesso servizio* al pubblico per 6.

E siccome il danaro del governo non cade dal cielo in pioggia d'oro, ma esce dalla borsa de' cittadini, quindi dimandare se il governo debba comprare grano *estero* a servizio pubblico, è dimandare se una nazione, per ottenere lo stesso vantaggio, debba spendere 9 ovvero 6.

Essendo il governo il più cattivo tra i mercanti, gli altri non vogliono venire in concorrenza con lui, temendo d'essere forzati a comprare a prezzi eccessivi, e poscia a vendere con perdita. Il concorso del governo nel commercio de' grani tende dunque a paralizzare l'attività de' mercanti, cioè a diminuire la provvisione invece d'accrescerla.

Si devono dunque lodare le ottime intenzioni di S. M. il Re di..., il quale comprò grano estero per sovvenire ai bisogni della sua nazione. Ma colla *stessa* somma di danaro, ottenuta dagli artisti a titolo di mercede, caduta nelle mani de' mercanti a titolo di cambio, sarebbe entrata nello Stato una quantità maggiore di grano.

L' intervento nocivo del governo nelle compre *interne* sia manifesta nell'azienda de' notissimi magazzini pubblici, sì vantati per l' addietro, ed ora caduti felicemente in discredito. Infatti

1.° O i prezzi de' grani da comprarsi dagli agenti governativi e da somministrarsi dai privati sono fissi, e gli agenti vessano i privati per avere il miglior grano, ed introducono nei pubblici magazzini il pessimo;

2.° O i prezzi sono arbitrarj, e gli agenti fanno pagare 10 ai magazzini ciò che comprarono per 8, oltre le vessazioni che cagionano ai privati collo spauracchio del loro potere.

Tutta l' industria di questi agenti consiste

1.° Nel promovere degli accidenti che cagionino guasti, onde velare le loro frodi;

2.° Diffondere voci di carestia, acciò l' umanità degli amministratori versi grano nel pubblico, e quindi sorga la necessità di nuove compre, giacchè ciascuno di questi movimenti frutta un vantaggio agli agenti suddetti;

3.° Procurare sovvenzioni ai loro aderenti colle più belle apparenze di compassione e di generosità, aderenti che finiscono per fallire;

4.° Costringere i fornai a servirsi del grano de' magazzini, quindi da un lato smerciare cattivo grano, dall'altro somministrare pretesto ai fornai per scusare le loro frodi;

5.° L'esperienza finalmente di più secoli ha dimostrato che i pubblici magazzini si trovarono sempre insufficienti all'epoca del maggior bisogno.

Siccome poi questi magazzini possono aprirsi ad ogni istante per i più falsi allarmi e vendere a basso prezzo, quindi i mercanti non s'arrischiano a fare provviste estere, temendo perdite per altrui colpa. I magazzini pubblici, oltre d'essere una costante passività per gli Stati, tendono a tener alto il prezzo del grano scemando le provviste, che senza di essi si farebbero dai mercanti.

Ma il governo non potrà dunque prestare alcun soccorso al pubblico ne' momenti di maggior bisogno?

Lo potrà certamente. Ma per decidere quale specie di soccorso possa prestare il governo, conviene riflettere

1.° Che il danaro ch'egli maneggia appartiene ai privati, quindi se egli soccorresse tutti, cioè anco i *non-bisognosi*, il soccorso si ridurrebbe a ricercar 9 ai privati per dar loro 6, in forza delle due spese d'esazione e versamento; perciò l'economia non approva il metodo che somministra ai panattieri una sovvenzione, acciò vendano qualunque pane a basso prezzo, giacchè in questo modo il soccorso non è parziale ma generale. Altronde

2.° Scemare il prezzo del pane in tempo di carestia, cosicchè il consumo comune sia uguale al consumo ordinario, è esporsi a restare privi delle necessarie provviste ne' mesi anteriori al raccolto (V. pag. 56, 57, 58) (1).

Da quasi due riflessi combinati risulta che il soccorso governativo non può esercitarsi che in due modi:

1.° O con *sovvenzione generale* ai panattieri, acciò vendano a basso prezzo il pane d' *infima* qualità, al consumo del quale non concorrono le classi non bisognose;

2.° O con *sovvenzioni particolari* ai poveri, per es., con biglietti da rilasciarsi ad essi, da riceversi dai panattieri in cambio del pane suddetto (2), e da scontarsi dal pubblico.

(1) In forza di questa osservazione non si può interamente encomiare la soscrizione organizzata in Francoforte al principio dell'attuale carestia per *fornire ai poveri il pane a minor prezzo del solito* (Gazzetta Universale).

Loderò volontieri la generosità di quegli abitanti che in pochi giorni sborsarono 100,000 fiorini. Ma a me sembra che invece di somministrar pane a *basso prezzo*, sia miglior consiglio accrescere le mercedi, acciò il popolo possa ottener pane

1.° Anche a prezzo alto (sempre unito a scarso consumo);

2.° A titolo di lavoro non di limosina.

Cosa direste d' un generale che sapendo non essere ben provvisti i suoi magazzini, e prevedendo lungo assedio, facesse distribuire a' suoi soldati razioni più grosse del solito?

(2) È un eccesso di compassione, che può essere nocivo, il concedere ai poveri ne' pubblici stabilimenti un pane migliore di quel che si mangia dagli artisti più laboriosi.

Sì coll' uno che coll' altro metodo il commercio de' grani resta libero, ed il povero ottiene un soccorso momentaneo.

L' uno e l' altro di questi metodi, oltre l' inconveniente del conteggio coi panattieri, o del riparto ai poveri,

1.° Accresce le pretese della poveraglia, feconde di funeste conseguenze;

2.° Fa prevalere l' idea della limosina all' idea del travaglio.

Quindi i governi non debbono ricorrere a questi metodi, se non se ne' casi in cui sia loro impossibile di *far crescere le mercedi coll' aumento de' lavori* (1).

(1) Si è appena accennato in questo *discorso ad istruzione del popolo* ciò che trovasi discusso a lungo sul commercio de' grani nel V volume del *Nuovo Prospetto delle scienze economiche*.

FINE DEL VOLUME NONO.

371

INDICE.

